

regolarità delle maniere di governarsi in quel tempo, e questo nella *persona del Potestà di Firenze*. Verso MCCLXVI. do-
lendosi il popolo Fiorentino del governo di *Guido Novello* dei
Conti Guidi, furono invitati ad assumerne la cura due *Frati Gau-*
denti, e siccome repugnavano, vi furono costretti dal Pontefi-
ce *Clemente IV.* (1).

X. Questi in simile occasione non dubitò d'imporre un
balzello per il conveniente mantenimento loro, e delle milizie
che presidiavano la Città, e i Castelli (2). In seguito il Papa
volendo mandare a Firenze un giudice di piena sua confi-
denza, ordinò ai Fiorentini, che ricevevano per Potestà *Jaco-*
po da Colle Medio (3). Ma siccome le di lui ordinazioni poco
furono valutate, assegnò un termine a comparire avanti di lui
per mezzo del loro Sindaco (4). E profittando delle turbolen-
ze insorte fra i cittadini, destinò al governo *Elia Peletti* suo
Cappellano, e intimò a *Jacopo da Colle Medio*, che si portas-
se a Viterbo per ricevere in voce le sue istruzioni (5).

XI. Frattanto fece comandamento ai Fiorentini, che alla
pena della nullità, e del suo arbitrio, non procedessero all'*am-*
ministrazione del loro governo senza il consenso della parte Guel-
fa, riserbandosi di eleggere a suo tempo il nuovo Potestà di
Firenze [6]. Così i Fiorentini riceverono dal Papa il loro giuf-

S

di-

(1) Vedasi l'Ordinazione Pontificia nella
Raccolta del Martene n. 283. col. 321.
ivi „ Discritioni vestre per apostolica
scripta præcipiendo mandamus, & in
„ remissionem vobis injungimus pec-
„ catorum, quatenus dicte regimen
„ Civitatis assumentes, ad presens in
„ pace, & justitia gubernetis eandem,
„ donec ei, quam ad antiquam favente
„ Domino disponimus unitatem, pro-
„ videatur aliter.

(2) Bolla riportata dal Martene Anecdo-
torum Tom. II. Epist. 322. col. 561.

(3) Martene l. c. Epist. 395. col. 418.

(4) Martene l. c. Epist. 395. col. 418.
Ivi „ Mandantes quatenus infra de-
„ cem dies a perceptione presentium

„ dictis Teutonicis ejectionis de Civita-
„ te, & dioecesi supradictis coram no-
„ bis compareatis per syndicum suffi-
„ cienter instructum ad audienda, &
„ fideliter adimplenda nostra man-
„ data.

(5) Martene l. c. Epist. 409. col. 427.
Epist. 410. col. 428. Epist. 413. col.
429.

(6) Martene l. c. Epist. 421. „ col. 436.
ivi „ quia dilectus filius Jacobus de
„ Collemedio quem preficere voluimus
„ vobis Potestatem quod si secus,
„ id decrevimus irritum, & inane,
„ processuri ad alia pro ut expedire
„ viderimus, & vestra contumacia sua-
„ debit. „

dicente, che fu *Ormanno de' Monaldeschi d'Orvieto*, e con lui vennero 100. soldati a cavallo a presidiare la Città. Ma non volendosi confidare tutta la somma del governo al *Judicente Pontificio*, attentarono di eleggere un Capitano del Popolo. Questa loro disposizione tanto dispiacque al Papa, che con le censure li astrinse a licenziarlo [1].

XII. Il Pontefice Benedetto XI. nel MCCCIV. compassionando lo stato infelice di Firenze lacerata da intestine discordie per i gravi tumulti suscitati dai *Pazzi*, da *Frescobaldi*, *Guadagni*, *Acciajoli*, *Medici*, e volendo punire i delitti che si commettevano, citò a Perugia i Fiorentini [2], comandando, che comparissero per mezzo de' procuratori o sindaci, e vi si portassero ancora *Neri Buonalmonti*, *Corso Donati*, *Geri Spina*, e molti altri Cittadini „ infra octavas festivitatis Beator. Apostolorum Petri & Pauli proxime venturæ peremptorie comparerant coram nobis, super præmissis & aliis mandatis, & justificationibus nostris humiliter parituri: alioquin eorum non obstante absentia ad gravissimas pœnas super notorio contra eos, auctore Domino spiritualiter & temporaliter procedemus [3].

XIII. Dopo aver percorsi questi fatti, e considerati quei documenti, chi potrebbe mai dedurne che Firenze fosse soggetta ai Pontefici? Da questi, e simili riflessi che largamente potrebbero farsi, ben si arguisce se dalla *semplice nomina* d'alcuno ufiziale, o dalla costituzione di esso, o dal veder comminate le pene, puniti i Cittadini, ed esercitati simili atti di dominio, possa argomentarsi alla realtà del medesimo, e quanto
al

(1) Martene I. c. Epist. 448. Col. 454.

(2) Bolla data in Perugia XI. Kal. Jun. MCCCIII. riferita da Christ. Lunig.

Cod. Ital. Diplom. col. 1514. ivi.

„ Citamus ergo, de eorundem Fratrum nostrorum consilio presente

„ hac multitudine copiosa, Civitatum

„ Florentiæ, & Lucæ communia ut

„ per Procuratores idoneos...

(3) Ved. col. 1516. e 1517. In questa

Bolla vi sono tutti i termini denota-

ti ogni superiorità di diritto, e di dominio. Verso il MCCXXXI. Gregorio IX. scomunicò i Lucchesi perchè avevano occupata la Garfagnana, e trovata la Bolla nell'archivio della Casa Roncioni, in cui oltre molte ordinazioni si determina, che l'elezione del Potestà e degli altri uffiziali sia nulla, e siano invalide le sentenze date da i Giudici, e di niun valore gl'istrumenti rogati dai Notari.

al caso nostro possa dedursi la conseguenza, che i Castelli, per i quali in senso del Fisco, fu eletto il giudicante dai Pisani, fossero sudditi del medesimo Comune siccome pretendesi in contrario [1].

XIV. Ciò nasce, se io non m'inganno, dal *misurare con l'idee de' presenti governi, li stabilimenti dell'età passate*, poichè siccome per la saviezza delle nostre leggi, presentemente ci possiamo riferire alla pratica del diritto romano, e a seconda di esso può crederfi, che risedendo un *giudicante* in alcun luogo, questo intieramente appartenga alla superiore potenza, in nome di cui esercita la giurisdizione confidatagli; così il Fisco ha dedotta la stessa illazione nel proposito nostro. Ma ciò non deve assolutamente supporfi de' secoli di cui parliamo, ne' quali non furono osservate tante misure, e non ebbe luogo quella *regolarità* che di presente si conserva. Onde uomini dottissimi hanno stabilito per questo e molti altri riguardi, che le controversie illustri, e in specie quelle, che riferiscono ai tempi di lunga mano passati, non debbono decidersi con le Leggi Romane [2].

XV. Egualmente non sicura è la conseguenza, che si deduce per parte del Fisco dalle obiettate *elezioni* per concluderne la soggezione posteriore dei medesimi Castelli. Comune era in quel tempo l'uso di concedere *la guardia, e la custodia* delle proprie *Terre* per alcuni *anni determinati*, all'oggetto di far comodo ad altra potenza per ragione della guerra. Moltissimi sono gli esempj che potrebbero addursi, e può servire la concessione fatta alla Repubblica di Pisa dai nobili di *Corvaja*, e di *Vallecchia*. Essa comprò per 30000. lire l'uso di quei Castelli per il tempo della guerra, che aveva con i Lucchesi. Po-

S₂

tè

(1) Scrittur. contrar. 1. cart. 3.

(2) Hagemeyer. de Auctorit. Jur. civ. cap. III. §. 8. Gio. Werlhoff. de usu Juris Romani in contrav. Liber. Gent. pag. 15. Georg. Hen. Bruchner. in Curiosis Juris Pub. T. VI. Ponikau de

Condition. Stat. Imp. privat. Cap. I. Michel. Hen. Gribner de Abus. Jur. Just. in jur. publ. C. II. 3. Ern. Kestner. Prob. V. Frid. Georg. Lautensack de inepta ratione decid. contrav. J. P. p. 14.

tè perciò mandarvi in tutti quegli anni il giurisdicente, ma ognuno vede quanto s'ingannerebbe, chi pensasse avere i Pisani continuato nell'avvenire ad esserne padroni. Niente vi è di più certo, che questi Cattani della Versiglia non fossero padroni liberi *d'alto, e supremo Dominio della Provincia suddetta*, siccome dopo matura discussione decise il nostro Magistrato Supremo nel MDCCXXVII. a relazione del Sen. *Domenico Tornaquinci*, del Sen. *Ferrante Capponi*, e dell' *Avv. Guglielmo Altoviti* [1].

XVI. Facili furono in quei tempi le *oppignorazioni* dei Castelli, altro non leggendosi in molte vecchie carte. In questa occasione ancora eleggevanli i *Giurisdicenti* in nome di chi teneva il Castello; tolta la memoria del successo, e rimasta quella *dell'elezione*, mal si apporrebbe chi da questa arguisse la continuata subiezione de' medesimi Castelli.

XVII. Le *dedizioni*, e le *sommissioni* temporarie, per cui qualche Castello si sottoponeva intieramente ad altra Potenza per spazio determinato di alcuni mesi, o anni, succedevano frequentemente. Provano un tal costume molti documenti nell' *Istoria Pisana, Volterrana, e Fiorentina*, che io riferirò se il bisogno lo ricercasse. In tale condizione di governi, ognuno vede, che dovea seguire l' *elezione dei giurisdicenti*, ma perdutoasi *la memoria di tali sommissioni* nel corso di tre secoli, e rimasti i *nomi degli Jusdicenti*, mal s'inferirebbe la posteriore soggezione. Dunque è chiaro che da somiglianti recapiti non può trarsi dal Fisco alcun valevole argomento, e in specie al durissimo effetto per cui si tratta. Ma posto ancora, che i Pisani nel tempo delle nomine dei giurisdicenti riferite in contrario, avessero nella Gherardesca un dominio pienissimo, e perfettissimo, ciò non ostante la contraria illazione, non può essere di alcuna efficacia. Servirebbero tali documenti a mostrare il dominio in quell'anno,

(1) Ved. la Decisione del dì 19. Agosto MDCCXXVII. stampata in Pisa nello stesso anno in occasione che i Sigg. Galeffi di Pescia, e Albiani di Pietrasanta

provarono la loro Descendenza dagli antichi Nobili di Corvaja; e di Vallecchia.

no, non già nei tempi successivi. Vasti sono stati i dominj di Pisa, e molti furono i luoghi ove risedero, e amministrarono giustizia li Ufiziali Pisani. Ma i consecutivi avvenimenti e la fatale conversione degl' Imperj, mandarono in dimenticanza pregi sì antichi, nè la Repubblica Fiorentina dopo l'acquisto di Pisa, nè i suoi Serenissimi Successori, pensarono mai a prevalersi dell' antica gloria Pisana.

XVIII. Riandando le cose occorse nella Contea nei quattro secoli, che precederono le Capitolarzioni di Accomandigia del MCDV. oppone il Fisco la memoria di alcune taglie pagate dai Conti nel MCCCLXXII. [1], e dai Castagnetani ancora dopo quel tempo [2], e da questo inferisce la subiezione della Contea „ Dunque, egli dice, i Sigg. Conti, che in tutti i re- „ capitì si qualificano per Cittadini Pisani, non erano Cittadi- „ ni di semplice onore, ma erano sudditi attuali della Città „ di Pisa [3].

XIX. Oltre molte risposte, che potrebbero darfi, debbano bastare la considerazione di quanto abbiamo già esposto in rapporto alla costituzione di tutto il contado Pisano, e a quella lega che fecero con la Città tutte le signorie libere le quali in quello si comprendevano [4]. Non sarà certamente difficile l'intendere come ognuna di esse doveva contribuire varie prestazioni per comune difesa ed interesse [5], e come il pagar queste proveniva dal patto, e non da superiorità di diritto. Così in tutte le leghe Toscane, e specialmente rapporto a quella del MCXCVII. [6], del MCCLXXXI. [7], del MCCCXLVIII. fatta dalle Comunità Guelfe contro l'Imp. Carlo IV. [8] ed altre posteriori stabilite per opporsi alle famo-
se

(1) Scrittur. Contrar. III. §. Ma quel che Sommar. Contrar. addizional. cart. 20. t. 81. t.

(2) Scrittur. contrar. I. §. Sussistente. Sommar. contrar. I. cart. 19.

(3) Scrittur. contrar. III. §. Ma quel che.

(4) Ved. sop. Artic. IV.

(5) Sopr. Art. IV. §. 38.

(6) Sommar. Ann. MCXCVIII. pag. 40. p. 41. 42. 43.

(7) Sigon. de Regn. Ital. Lib. XX. Villani e gli altri nostri Storici.

(8) Ammirat. Lib. 10. ed altri Storici Fiorentini.

se Compagnie, e Maffade di Fra Moriale, del Duca Guarnieri, del Conte Lando [1], si vedono le Città ed i Popoli liberi oppressi dalle taglie, gravezze, ed imposizioni personali, e reali, spesso ancora esatte in atrocissima maniera, per contribuire alla comune salvezza, e vedonsi impostati ne' pubblici libri delle Città più potenti, forzati, e condannati a pagare con mille pretesti. Ma tali affari sono troppo noti, e non meritano lungo discorso. Noi abbiam di sopra osservato, per ragion di esempio, come i *Nobili di Librafatta* fossero replicatamente giudicati liberi possessori e padroni del Castello, e suo distretto. Non vi è nell' Istoria Pisana un fatto più certo, e più sicuro [2]: ciò non ostante si vedono soggetti ad alcune imposizioni, e nel Codice sopralodato esistente nell' Archivio Roncioni (3), vi è una Supplica fatta da quei Nobili agli Anziani di Pisa (4), in cui chiedono l'ajuto della Città per costringere i loro sudditi a pagare una taglia di 600. lire, e vien loro accordato (5).

XX. Oltre di ciò non deve trascurarsi che i Sigg. del Contado erano impostati come gl' altri cittadini alle gravezze del Comune, possedendo in Pisa, e nel distretto case e beni soggetti alle prestanze. Un forestiero padrone indipendente di un Castello o territorio, se con la sua famiglia si stabilisce in una Città, non è dubbio che non sia sottoposto a pagare le ordinarie gravezze, ma queste niente offendono il di lui Dominio Signoriale. Molti dei Gherardeschi abitarono in Pisa, possedevano dei fondi nel territorio della Città, poterono perciò esser sottoposti alle imposizioni senza che la Contea fosse soggetta (6). Perciò deve sempre tenersi ferma la differenza che passa fra i *Conti*, e *la Contea* per non equivocare sopra questi termini così chia-

(1) Matteo Villani Lib. VI. cap. 4. Donato da Siena nelle sue Cron. Rer. Italic. Script. Tom. XV. col. 141. Ammirato, e tutti gli altri.

(2) Artic. IV. §. 47. fino al 52.

(3) Registrum Jurium Nobilium de Ripafatta.

(4) Cod. cit. cart. 28. r.

(5) Cod. cit. cart. 29. „ Prædicta fiant „ & fieri possint & debeant ut petuntur in petitione prædicta & executioni mandentur.

(6) Delle imposizioni del MCDXIV. cioè dopo i Capitoli d' Accomandigia trattasi da noi in altro luogo.

chiarì. Furono i Conti in situazione di pagar le gravezze di *Pisa*, di *Volterra*, di *Firenze*, di *Siena*, di *Lucca*, di *Bologna*, di *Genova*, e di varie altre Città, nelle quali risedero (1), e la loro Contea fù sempre libera dal pagare in grado di suddita, mentre i Conti come sudditi erano tenuti a somiglianti imposizioni.

XXI. Altre considerazioni potrebbero a larga mano cumularsi per dimostrare la fallacia dei contrarj argomenti, ma può servire, che si rifletta alla misera situazione di Pisa, e alle turbolenze e disastri a cui fu soggetta per il governo tirannico di *Gio. dell' Agnello*, e dei conseguenti padroni della medesima, fin che venne in potere dei Fiorentini. In questo universale sconvolgimento quante irregolarità, e violenze accadessero ben lo dimostra il fatto posteriore della guerra del MCCCXCVI. fra Pisa e i Conti (2). Niuno sicuramente dalle imposizioni, e taglie estorte in quei tempi, potrà mai dedurre un giusto argomento di dominio. Le imposizioni, e balzelli de' quali furono aggravati i Fiorentini dal Pontefice *Clemente IV.* (3), non potranno somministrare alcuna ragione per mostrar, che i Papi abbiano avuto dominio sopra Firenze. Ognun vede che in questo luogo io trascuro di riferire una *multitudine immensa* di somiglianti fatti de' quali ogn' Istoria è ripiena.

XXII. I riflessi esposti fin' ora, agevolmente ci conducono alla soluzione delle altre opposizioni dedotte dalla qualità de' Conti come *Cittadini Pisani*, sopra di cui è piaciuto al Fisco di fondarsi tanto per asserire il dominio della Città sopra la Contea (4). Niuno ha mai negato, e niuno impugnerà mai una verità così certa. I Signori della Gherardesca furon cittadini Pisani, come lo furono i Signori dell' Idobrandesca, i Signori di Capraja, i Signori di Calcinaja, i Nobili di Ripafratta, e tanti altri compresi.

(1) Ved. sopr. Art. I. II. III.

(2) Sopr. Artic. III.

(3) Sopr. in quest' Artic. § 9.

(4) Scritt. contrar. II. §. Tutto questo.

Scrittur. contr. III. §. Concludentissimo. Ed in altri luoghi delle medesime.

presi nel contado Pisano (1). Azzone Visconti Signor di Milano prese la cittadinanza di Pisa nel MCCCXXXIX. (2), gli Estensi furon cittadini Veneziani (3), e quanti altri mai sarebbero gli esempi da addursi, qualora non si trattasse di cosa sì manifesta? Noi abbiain di sopra avvertito più volte (4), a qual caro prezzo le Città comprassero l'onore di aver fra i loro Cittadini i Nobili delle campagne ed i Conti rurali, e abbiain mostrato con li Statuti di Volterra del MCCXIII. (5), e con altri documenti in qual maniera i Gherardeschi divenissero cittadini Pisani e Volterrani; nè occorre certamente rinovare le prove per convincersi della necessità di far differenza fra i *Conti* e la *Contea*.

XXIII. Discende dai medesimi principj la soluzione degl'altri contrarj discorsi, risultanti dal veder i *Gherardeschi posti in bando, e considerati, e condannati come ribelli dal comune di Pisa* (6). Appartiene a questa opposizione un fatto riportato dal Tronci (7), e riferito nelle scritture del Fisco (8), dicendosi in sostanza, che i figliuoli del Co. *Bacherozzo di Montescudajo* essendo Vicarj delle Maremme (9), mentre si reputarono fedelissimi Cittadini si scuoprirono traditori, e aderenti agli usciti, e si seppe che eran ribellati con alcuni castelli. „ Dun- „ que se si erano ribellati, *profegue il Sig. Difensore contrario,* „ ne

(1) Sopr. Artic. IV.

(2) Galv. Fiamma de Gest. Azzonis fra gli Scrittor. Italic. Tom. XII. Muratori negl' Annali Tom. VIII. pag. m. 218.

(3) Ved. il Ch. Sig. Manni Sigill. Tom. VII. Sigill. I.

(4) Sopr. Artic. II. e III.

(5) Sopr. Artic. II.

(6) Scrittur. II. contrar. §. Tutto questo. Ivi „ Qualehe momentanea, illegittima, e violenta occupazione „ spesso volte commessa da i Signori „ Conti in quei tempi cittadini Pisani, ribellandosi dalla Rep. Pisana „ loro Patria.

(7) Annal. Pisan. Ann. MCCCXLV. pag. 359.

(8) Scrittur. contrar. III. §. Lo stesso.

(9) L'aver governato in grado di Vicarj i castelli della Maremma spettanti ai Pisani, non toglie siccome ognun vede, i loro diritti sopra Bolgheri, Castagneto, e gli altri territorj di loro libera ed allodiale supremazia. I Marchesi Malaspina, ed i Conti Guidi furono ancora essi Vicarj de' Fiorentini quando la Repubblica cominciò a possedere nella Lunigiana, e nel Valdarno, e nel Casentino alcuni castelli e territorj vicini a quelli ove essi dominavano.

„ ne veniva per necessaria illazione, che erano sudditi di Pisa,
 „ non potendo aver luogo i termini di ribellione fra persone li-
 „ bere, e indipendenti, e fra le quali non vi è la subiezione
 „ dell' une all' altre (1) „.

XXIV. Non vi è bisogno di molte avvertenze per cono-
 scere l' inattività di simile argomento, dedotto dall' Istoria di
Paolo Tronci, dell' autorità del quale più volte si è servito il
 Ch. Sig. Difensore contrario. Ma pure egl' è un inganno co-
 mune il credere, che il Tronci distendesse gli Annali Pisani (2),
 e male a proposito si attribuiscono al medesimo moltissimi sba-
 gli di cui son ripieni. Oltre ciò bisogna sicuramente convenire,
 che non sia buon partito per la ricerca della verità, l' attenersi
 agl' Istoricisti i quali riferiscono i fatti lontani dai tempi in cui
 vissero (3). Un canone così certo di ragionamento legale di-

T

mo-

(1) Scrittur. contrar. III. §. Dunque.

(2) Ezzo compilò in sei grandissimi vo-
 lumi di forma atlantica quanti fatti
 gli parvero degni di esser riferiti per
 sua istruzione in un corso d' Istoria
 universale dal principio dell' Era Cri-
 stiana fino a suoi tempi. Questi ma-
 noscritti conservansi presso il Signor
 Antonio del Torto degnissimo Gen-
 tiluomo Pisano, e cominciano con que-
 ste parole „ Dopo aver lette molt' Hi-
 „ storie sacre e profane, antiche, e mo-
 „ derne posso dire di buona parte del
 „ mondo, e notato le cose più sin-
 „ golari mi rivolsi a leggere attenta-
 „ mente gl' Annali del Card. Baronio,
 „ e ciò seguì con tanto mio gusto,
 „ che fui necessitato a scrivere abbre-
 „ viato quanto leggevo, e così pre-
 „ si animo con il raccolto fatto di
 „ voler comporre per Annali una
 „ Storia universale sacra e profana „.
 Fra i diversi racconti vi pose ancora
 quanto davali alle mani rapporto all'
 Istoria di Pisa, ricavando i fatti dagli
 Storici, che lo avevano preceduto di
 poco, e da scarsissimi documenti: var-
 rie aggiunte vi si trovano ancora fat-
 te dal Capitano Vincenzo del Torto

nipote dell' Autore. Certi libraj avi-
 di del guadagno, copiarono tutto ciò
 che spetta alle cose Pisane, e riunen-
 do insieme tal parte, ebbero il corag-
 gio di guastare la fama, ed offender
 la memoria di quel piissimo Ecclesia-
 stico, stampando le memorie Istoriche
 della Città di Pisa nel MDCLXXXII.
 Senza dir altro, ciascun vede qual
 conto a buona equità, debbasi fare di
 quelli scritti in giudizio, e per un af-
 fare di sommo rilievo. Gli eredi dell'
 Autore, i quali danno la licenza per la
 stampa, avvertono in principio „ Li
 „ parti degli eruditi benchè informi
 „ non possono stare molto tempo nel-
 „ le tenebre, solamente nella sfera
 „ della pubblica luce per sempre ri-
 „ posano. Provano questa verità le
 „ memorie Istoriche del nostro Autore
 „ che quasi aborti sepolti sotto gli
 „ stitlicidj del proprio tetto „. &c. E
 siccome non abbiamo usualmente altra
 Istoria Pisana, così nelle date princi-
 pali suol citarsi quest' opera piena d'im-
 perfezioni, e ancora noi ci siam ser-
 viti della medesima, quando combina
 con la fede degli antichi monumenti.

(3) Eisenhardto, Cno. Tommasio, Gio.
 Burc.

mostra inattendibile il racconto del *Tronci*, quando non venga corroborato dalle antiche memorie.

XXV. Ma niente premendo di contrastare il fatto, e la sicurezza di esso, è non ostante assai chiaro, che l'esser considerati i Gherardeschi come ribelli di Pisa, non offende i diritti della Contea. Se essi furono Guelfi, e ascritti, come si è mostrato, alla cittadinanza di Pisa, Città sempre Ghibellina, niente era più facile stante la diversità de' partiti ed altre occorrenze, che fossero talora posti nel numero dei ribelli, conforme accadeva ad altri Signori del contado. Di più, deve notarsi secondo gli usi del Secolo XIII. XIV. XV., essersi costumato di chiamar ribelli i confederati, gli amici, i vicini divenuti nemici, come più estesamente dovremo dimostrare nel seguito delle nostre osservazioni. Dal che si conosce perfettamente, che la contraria illazione proviene dall'attribuire il significato dell'espressioni de' nostri tempi a quelle dei tempi trascorsi. Quanto è vero, che secondo le Leggi Romane, e gli usi nostri, ribelle vuol dir suddito traditore, altrettanto è certo, che nei tempi dei quali si parla, denotò spesso i non sudditi ancora. *I Pazzi, gli Ubaldini, i Conti Guidi*, e molti altri, benché non sudditi della Rep. Fiorentina per i loro dominj signoriali, frequentemente si videro in bando, e condanna di ribelli.

XXVI. A fronte di tanti documenti da noi esposti nell'Artic. I. II. e III., non potrà certamente ostare quella parte dello Statuto Pisano del MCCCLXXX. che vien obiertata (1). In essa si dispone del mare „ *a Motrone usque ad fauces Castellionis Piscariae* „. Questa ordinazione indefinita non appartiene se non che ai luoghi, in cui si provi il precedente dominio dei Pisani; giacchè dicendosi „ *Ut si contigerit aliam* „ quam

Bure, Menckenio, ec. e tutti gli altri, che han trattato delle testimonianze degli Storici, e della fede, che meritano in giudizio.

(1) Sommar. contrar. I. cart. 13. Scrittur. contrar. I. §. Nel MCCCLXXX. Scrittur. contrar. III. §. Succede l'altro.

„ quam navem, & lignum aliquo caso rumpi, vel frangi a
 „ Morrone usque ad fauces Castilionis Piscariae, vel in aliqua
 „ parte, vel loco, seu insula nostri districtus „ con ciò non
 si fissa, che tutto quel tratto sia del *Coman di Pisa*, ma che i
 luoghi dentro quei confini, i quali *spettassero a medesimi*, sian
 sottoposti all'ordinazione statutaria. Perciò da questa, e altre
 facili riflessioni, omesse da noi, si vede che non sussiste l'illa-
 zione dedotta nella contraria Scrittura. Ivi si nota, che se la
 Repubblica Pisana non fosse stata padrona „ del lido attinente
 „ ai suddetti castelli, altrimenti non avrebbe potuto disporre
 „ delle cose, o esistenti in quel mare, o gettate dal mare nel
 „ lido medesimo „. Ma tutto ciò suppone l'antecedente domi-
 nio da noi ed evidenza impugnato con la moltitudine di do-
 cumenti chiari ed evidenti, onde si prova direttamente, che
 una tale estensione deve detrarsi. A quella prova abbiám desti-
 nati i *primi tre Articoli* di queste nostre Osservazioni, ai quali
 ci rimettiamo intieramente.

XXVII. La sicurezza de' fatti con i quali fu da noi mo-
 strata la maniera del governo di quei tempi, la libera condi-
 zione di tante Signorie comprese nel contado di Pisa, e di Vol-
 terra (1), fa conoscere, che quel Principato grande, in cui il
 Fisco si figura rinchiuso il piccolo territorio de'Gherardeschi (2),
 è assolutamente imaginario. Noi non abbiám trattata la que-
 stione con le congetture, le presunzioni, e le figurazioni dei
 casi, dimodoche quando sentiamo opporre „ la regola di ra-
 „ gione la quale stabilisce, che un piccolo territorio incluso in
 „ un principato più grande, non può giudicarsi, che sia da questo
 „ indipendente (3) „ e la vediamo corroborata con l'autori-
 tà degl' Interpreti, e con quella del *Sig. de Réal* (4), possiamo
 T 2 ben

(1) Sopr. Artic. IV. estesamente.

(2) Scrittur. contrar. III. §. Ma si replica, che chi pretende.

(3) A questa regola si oppongono tutti i fatti da noi esposti Artic. I. II. III.

(4) La Science du Gouvernement Tom.

IV. pag. 168. Ivi „ Quand une peti-
 „ te terre est dans l'étendue circon-
 „ scrite d'un grand Etat, elle est
 „ censée en faire partie, & en être
 „ dépendante, à moins qu'elle ne prou-
 „ ve qu'elle ne l'est point. „ Niente ha
 che

ben credere, che niuna cosa vengaci opposta: le presunzioni avranno l'attività loro contro le presunzioni, ma contro i fatti chiari e indubitati perdono ogni vigore, e a fronte di essi cadono e si risolvono in nulla.

A R T I C. VI.

CONTINUAZIONE DELLA PROVA DEL DOMINIO ANTECEDENTE
LE CAPITOLAZIONI, E RISPOSTA ALLE OBIEZIONI DEDOTTE
DAL DIPLOMI DEGL'IMPERATORI ARRIGO VI., OTTONE IV.,
FEDERIGO II., CARLO IV.

NE' deve crederfi, che possano fare il minimo ostacolo le concessioni Imperiali a favore de' Pisani, portandosi in contrario i Diplomi d' *Arrigo VI.*, di *Ottone IV.*, di *Federigo II.*, e di *Carlo IV.* (1). In essi dicesi, che furon concessi in feudo alla Repubblica Pisana *Donoratico*, *Segalari*, e *Bolgheri*, e altri castelli. Da questi diplomi, che l'accuratezza, e il zelo del Ch. Sig. Difensore Fiscale non ha ommesso di porre in veduta, pensò derivarne (2). „ Un sicuro principio, che „ se Pisa ebbe in feudo dai suddetti quattro Imperatori i sopra „ enun-

che fare con noi questo discorso, poichè la Contea non fù nell'estensione dei Paesi sudditi al Comune di Pisa, essendo il Contado Pisano ripieno di Signorie libere, come si provò nell' *Art. IV.* E quando ancora volesse per falsa ipotesi assumersi in tale aspetto, noi siamo precisamente nel caso di aver mostrata la di lei indipendenza, come può vedersi *Artic. I. II. e III.* Il Sig. de Réal parla appunto in quel luogo di una Signoria libera benchè inclusa in uno stato maggiore, trattando di Bois-belle nella Provincia di Berry. „ Elle est composée de 80 Villages, ou „ Hameaux, & renferme sept ou huit „ mille personnes. Il y a justice ordi-

„ naire, Chambre souveraine où les ap- „ pels de ce premier petit Tribunal „ reffortissent, un Receveur des Co- „ gnations. Le seigneur de Bois-belle „ y a ses Domaines, & ses revenus, il „ n'y peut lever aucune impôt, mais „ ses ordres y sont respectés, & il ac- „ corde même des lettres de grace; il „ ne fait ni foi ni hommage au Roi, & „ le Roi n'y leve, non plus que le Sei- „ gneur, aucune sorte des droits. De- „ là le nom de Franchise de Bois-belle. „ Tout cela semble avoir mis cette Ter- „ re au rang des Seigneuries souverai- „ nes.

(1) Sommar. contrar. cart. 5. e 5. t.

(2) Scritt. contraria 1. cart. 2.

„ enunciati castelli, non potè la famiglia della Gherardesca ri-
 „ conoscerli se non dalla *Repubblica Pisana al più al più in*
 „ *un limitato subfeudo*, se pure come dimostrano i fatti succes-
 „ sivi, non li ebbe da essa con altro titolo di assai minore
 „ rilevanza „.

II. Questi celebri diplomi già nominati e riferiti dal *Trom-
 ci* (1), e dopo molti dal *Lunig.* (2), *Muratori* (3), *Lami* (4),
Cav. Flamminio dal Borgo (5), ed altri, debbono vedersi di-
 stesamente (6), perchè dalla sola parte accennata in contrario
 non può trarsi argomento, onde concludere nel nostro pro-
 posito. Ognuno che legga la riferita enunciativa nel Som-
 mario del Fisco, crederà senza dubbio essere stati concessi libe-
 ramente, e indefinitamente in *feudo ai Pisani i castelli de' Ghe-
 rardeschi* (7). Ma se noi ancor di passaggio faremo osserva-
 zione sopra il contenuto di alcuno di essi, giacchè tutti dicono
 lo stesso, ed uno è copia dell'altro, sarà facile venire in cogni-
 zione, che tali antichi privilegi in tutta la continenza loro,
 niente significano nella presente questione (8).

III. L'Imperator *Carlo IV.* munificentissimo distributore di
 favori, e grazie, agevolmente condescendeva alle domande di
 ogni popolo, e di ogni persona (9), accordando tutto ciò, che

ve-

(1) Annali Pisani.

(2) Cod. Dipl. Ital. Tom. I.

(3) Murator. Dissertation. Med. Æv. Tom.
 IV. diff. 50.

(4) Delic. Eruditor. nelle Aggiunte al
 Cronic. degl'Imp. di Leone Urbevetan.
 pag. 206. ove riferisce il Diploma di
 Ottone IV. e a pag. ove riporta quello
 di Carlo IV.

(5) Nella sua Raccolta di scelti Diplomi
 Pisani.

(6) L. Sciendum ff. qui fatidat. cogun-
 tor. Ertl. de Jurib. Princip. Exercit. 32.
 „ Unus Privilegii articulus potest &
 „ debet explicari per alium, & priora
 „ per posteriora.

(7) *Chianque* abbia qualche leggera co-
 gnizione delle antiche Carte, conosce

apertamente essere stato ordinario il
 costume di nominare nei Diplomi Im-
 periali varie terre e luoghi come spettanti
 a coloro cui i privilegi si concedevano,
 benchè tali castelli e terre appartenessero
 ad altri. Il Ch. Dott. Lami nelle
Aggiunte al Cronic. di Leone Urbevetan.
 cart. 244. riporta un Diploma di
 Federigo II., concesso ai figliuoli del
 Co. Guido Guerra, in cui vi sono enun-
 ciati varj castelli spettanti a molti
 altri Signori del contado.

(8) Dei diplomi degli Imperatori prece-
 denti si è trattato Artic. II. §. 2.
 Artic. II. §. 18. ed altrove.

(9) Il Ch. Signor Muratori negl'An-
 nali Tom. VIII. An. MCCCLV. p.
 m. 292. forse con troppa asprezza ci
 descri-

venivali richiesto. Vedesi nel Diploma opposto, concedere non solo tutte quelle terre, e castelli, che componevano il *Comitato Pisano*, ma l'*Isola dell' Elba*, la *Capraja*, la *Gorgona*, la *Pianosa*, la *Corfica*, la *Sardegna*, e il *Lido del Mare da Civita-Vecchia*, fino a *Porto Venere*, colla proibizione a chiunque di costruirvi Porti, scaricarvi merci, senza licenza dei Pisani. Oltre molte largità, nel tempo stesso, che concesse in feudo *Bolgheri*, *Donoratico*, e *Castagneto*, adornò e rifiorì la sua concessione, dando in feudo ai medesimi non solo *Gaeta*, *Mazzara*, e *Trapani*, ma ancora la metà di *Palermo*, e di *Messina*, con le metà rispettive dei loro distretti; Nè contento di questo, confermò loro la precedente concessione feudale della metà di *Napoli*, de' suoi porti, e de' suoi distretti (1).

IV. Maniere cotanto liberali per poco differivano da quelle, che si praticarono dall' *Imperator Wenceslao* suo figliuolo, della di cui bontà taluni abusando, servironsi della *Firma Imperiale* per concedere a se medesimi tutto ciò che loro fosse piaciuto (2). Onde uomini dottissimi ci ammonirono a non far caso di simili concessioni, ed il *Ch. Muratori* avverte circa l'obbiettato diploma di Arrigo VI. fra gli Augusti, e

V. fra

descrive il viaggio di Carlo IV. „ At-
 „ tendeva questo Imperatore più a far
 „ danaro, che a guarir le piaghe dell'
 „ Italia; e perchè i Lucchesi gli esibirono
 „ gran somma d'oro, parve a lui, che sarebbe stato un peccato
 „ il lasciar cadere in terra così vi-
 „ stosa offerta. . . . Di là passò in
 „ Boemia seco portando molto oro,
 „ ma molta vergogna ancora „. Mol-
 „ tissimi diplomi trovansi nei nostri Ar-
 „ chivi, ne quali si contengono partico-
 „ larissime concessioni abbondantemen-
 „ te fatte da questo Imperatore.

(1) „ Concesserunt similiter ipsis Pisa-
 „ nis Prædecessores præfati in feudum
 „ medietatem Palermi, & Massaniæ,
 „ Salerni, & Neapolis cum medietate
 „ eorum districtus, & cum medie-

„ tate agrorum, & portuum, quæ ab
 „ iis de Civitatibus habentur, &
 „ totam Gaietam, & Mazzari, &
 „ Trapani, cum omnibus agris eorum,
 „ & cæteris, quæ superius ex-
 „ primuntur „.

(2) Linneo Tom. I. Jur. Pub. Addit.
 ad Lib. II. Cap. II. p. 26. & seqq.
 Tom. II. Addit. pag. 63 „ Dignum
 „ quoque notatu de chartis Wences-
 „ lai est, eas non æstimari cum sint
 „ qui referant, illum membranas, si-
 „ ve chartas dedisse vacuas solum si-
 „ gillum in imo continentes ab iis
 „ implendas. Ved. Blondell. Præfat.
 „ Apologetic. 34. 4. e presso lo *Swe-
 dero*, e il *Goldasto* li atti della di lui
 deposizione.

V. fra gl' Imperatori „ Diversa duo sunt polliceri, & pollici-
„ ta adimplere.... neque enim multum est, neque magni
„ constat pergamenam unam scribere, eique subscribere (1) „.

V. Le Città ed i Sigg. del contado fatti liberi nella so-
stanza, non conoscevano nè qual fosse la condizione della lo-
ro libertà, nè quale il vincolo onde restavano connessi all' Im-
perio. Secondo l' opportunità, e la contingenza delle cose ed
i partiti dominanti, talora tutto accordavasi agl' Imperatori,
talora tutto negavasi. Le concessioni Imperiali spesso non era-
no se non che formalità semplici valutate a misura della forza.
Nel MCCCXXIX. l' Imper. Lodovico liberò dalle taglie Pisa-
ne Obizo, Gherardo, e Guelfo degli Upezzinghi [2]. M. Al-
bizo figlio di Guglielmo delle Stadere, avendo nel suo patri-
monio per concessione Imperiale il diritto del provento del pe-
so, e del passo delle mercanzie introdotte in Pisa, lasciò la sua
parte a' suoi fratelli [3]. I Conti di Segalari avevano ottenuto
dagl' Imperatori il passo d' Arno di S. Piero a Castello di Set-
timo, che poi passando per dote nella casa Ceuli fu da Gugliel-
mo donato al comune di Firenze [4]. Lo stesso Carlo IV. di
cui si tratta [5] diede facoltà al *Vescovo di Volterra* di esser
giudice in tutte le cause civili, e criminali, non solo della sua
Diocesi, ma ancora di tutta la Toscana [6], e lo stesso diritto

con-

(1) Differt. Med. Æv. Tom. IV. Dif-
fert. 47. col. 160.

(2) Cartapecora del MCCCXXIX. nell'
Archivio del Sig. Flaminio Upezzinghi
n. 2.

(3) Cartapecora nell' Archivio dell' Opera
del Duomo di Pisa ann. MCCCXXXVI.
Ind. IV. Kal. Feb. contenente il Te-
stamento rog. Ser. Alessandro di Bar-
tolomeo Settemazze.

(4) Deliberazione de' Sigg. di Firenze del
MCDLXV. 13. Junii Cod. Strozzi-
ano M. cart. 252.

(5) Della maniera praticata da Carlo IV.
nel concedere i diplomi nel suo ritor-
no da Roma Ved. Murator. Annal.
Tom. XII. Ann. MCCCLV. p. m. 168.

Si vedano i di lui Diplomi di soli quat-
tro anni riportati da *Fed. Glafey Anec-
dotor. S. R. J. Historiam & Jus Pub-
illustrantium*, ove „ *Registrum Regi-
„ strandorum Karoli IV. Darinne Key-
„ serliche Privilegia Lehenbrive und
„ Andere Wil Hendell Lateinisch und
„ Deutsch Registrit Seyn MCCCLVIII.
MCCCLIX. MCCCLX. MCCCLXI. Vendè
alla Francia il Delfinato; distrasse 16.
Città della Svevia, fece poi moltissi-
me concessioni benchè affatto inutili,
purchè queste fossero comprate a caro
prezzo: onde fu creduto essere il di lui
simbolo „ *Optimum aliena infania frui.*
(6) Diploma del MCCCEV. dato a Fi-
lippo Vescovo di Volterra riferito nel-
le*

concesse l'anno medesimo a Pietro Vescovo Fiorentino (1). Ometto in questo proposito una moltitudine di fatti, che dimostrano la somma liberalità degl' Imperatori rispetto alle cose d'Italia in quella estrema confusione di diritti della quale poco innanzi abbiám parlato [2].

VI. Poco certamente ancora in quei tempi dovevansi apprezzare così fatte grazie; giacchè Carlo IV. nell'istesso anno primo del suo Imperio e nella medesima Città di Pisa, non solo decorò questa col Diploma oppostoci dal Fisco, ma *un simile* ne concesse a *Filippo Vescovo* Volterrano. In esso compariscono non pochi *di quei Castelli*, che anteriormente avea concesso ai *Pisani* [3]. Dal confronto dell' uno con l' altro, si vede che tanto ai *Pisani*, quanto al *Vescovo*, accordò *Chianni*, *Bibbona*, *il Castello della Cornia*, *Monteverdi*, *Montecastello*, e *Gabretto*, e laddove ai *Pisani* accorda intieramente *Vignale*, e *Castel Falsi*, al Vescovo di Volterra concede quei due Castelli solamente per metà.

VII. Nel diploma dato ai *Pisani* dicesi = *Ipsum Castrum Cornee . . Castellum Falsi . . Vignale, Chianni . . Gabretum . . Casalia . . Mons Viridis . . Mons de Castello . . Bibbona* [4]. Nel diploma dato al *Vescovo* si dice „ medietatem *Vignalis*, „ medietatem *Castri Falsi* . . *Castrum Bibone . . Castrum Casalie . . Totum Montis Castellii . . Corniam . . Montem Viridem . . Castrum Gabreti* [5]. Le medesime solcrizioni si tro-

va-

le note alle Notizie Istoriche della Città di Volterra del Cecina pag. 140.

(1) Diploma presso il Lunig. Cod. Diplom. Tom. I. Ved. Lami aggiunte al Cronico di Leone Urbevetano pag. 324. L' Imp. Wenceslao vendè varj diritti ai Wittemberghesi per alcune misure di vino del Reno „ Quare Historici fide digni adnotant, Wenceslao, ejusque Patrem Carolum, totum Imperium vendituros fuisse si emptores habuissent „ siccome nota Cño. Matthiæ Monarch. magn. Period. IV. in Wenceslao.

(2) Sopr. Artic. IV. e V.

(3) Diplom. Datum, & actum Pisis Anno MCCCLV. octavo Ind. X. Kal. Junii. Regnorum nostrorum anno nono, Imperii vero I. Si riferisce dal Cav. Flaminio del Borgo nelle Note alle notizie istoriche di Volterra pag. 143. 44. e 45.

(4) Si veda nella Raccolta del Ch. Cav. Flaminio dal Borgo.

(5) Diploma nelle Notizie di Volterra pag. 144.

vano in ambedue i documenti. Ciò non ostante seguirono tutti quei Castelli ad ubbidire a quelli, che antecedentemente vi dominavano, e in taluno di essi nè i *Pisani*, nè il *Vescovo Volterrano* esercitarono giurisdizione in conseguenza della largità Imperiale. Che se a noi fosse permesso diffonderci di vantaggio, più sicuramente potrebbe dimostrarsi, tali diplomi ad altro non ridursi, se non che alla concessione di semplici titoli d'onore (1).

VIII. Talvolta le Città prendevan diletto nel vedersi confermare da altri Principi, in specie da Pontefici, le concessioni Imperiali. I *Pisani* ottennero senza difficoltà l'approvazione dei privilegi loro dati dall'Imp. *Federigo II.* facendosi confermare tutti i loro feudi da *Alfonso Re di Castiglia* (2), che nel MCCLVI. *Bandino Lancia* Sindaco del comune di Pisa, aveva dichiarato Re, e Imperatore de' Romani (3) ad onore, e gloria di S. Madre Chiesa, del Pontefice, e de' Cardinali, e ad onore, e beneficio di tutti i Principi, Baroni, Conti, Marchesi, e Signori di tutte le Città, e Terre, e Comuni del popolo Cristiano. *Celestino II.* confermò con autorità Apostolica alcuni privilegi, che i *Pisani* avevano ottenuti dal Re d'Inghilterra (4).

V

IX.

(1) L'Imp. *Wenceslao* concesse la *Lunigiana* al *Visconti*, non per questo i *Marchesi Malaspina* ne abbandonarono il Dominio, siccome diffusamente ho dimostrato in una Scrittura, „ *Expositio rationum exhibitae apud Exc. Imp. Conf. aulic. pro Manfredi V. Marchione Malaspina de Filasteria* Artic. 5. §. 27. 28. 29. pag. 60. e 61. Lo stesso *Wenceslao* investì *Pietro Lanthe* del Marchesato di *Massa*, e tale investitura fu sempre insignificante. Mille esempj potrebbero riferirsi, qualora non si trattasse di cose tanto note.

(2) Carta di convenzioni fra il Re di *Castiglia*, e i *Pisani* nell'Archiv. delle *Riformagioni* Anno MCCLV. ivi „ *Et ex nunc Comitatum, Districtum... Civitates, Castra... prout comuni*

„ *Pisarum a divis Romanorum Imperatoribus sunt concessa, tibi pro comuni Pisarum... in feudum, & in nomine feudi, damus, concedimus, & largimur.*

(3) Carta nell'Archiv. delle *Riformagioni*. Ivi „ *Vos dominum Alphonsum prædictum præsentem pro toto Imperio Romanorum, & ejusdem Imperii nomine, & totius populi de Imperio, ejus negotium utiliter gerendo in Romanorum Regem, & Imperatorem Romani Imperii nunc vacantis eligo, & assumo, promoveo, atq. voco.* *Lunig. Cod. Diplom. Tom. I. Cap. 3. n. 12. col. 1051.*

(4) Bolla nell'Archiv. delle *Riformagioni* del MCXCII.

IX. E parimente non solo il Diploma Fridericiano, ma ancora gli anteriori, furono con splendida Bolla, conservata nell' Archivio della *Casa Roncioni*, approvati dal *Pontefice Alessandro IV.* „ Lecta coram nobis vestra petitio continebat quod
 „ claræ memoriæ Conradus secundus, Fridericus primus, En-
 „ ricus sextus, Octo quartus, & Fridericus secundus antequam
 „ in eum per dictam Sedem sententia depositionis lata fuisset,
 „ Romanorum Imperatores jure fidelitatis.... vobis diversis
 „ temporibus per diversa privilegia concesserunt, ut vos Civi-
 „ tas, & districtus vestri cum vestris rebus liberi existentes sub
 „ consulatione, iudiciis, & potestatibus, sicut vobis placuerit
 „ vivatis perpetuo „. E di tanta importanza il Pontefice reputò questa sua conferma da volere che avesse il suo pieno effetto, quantunque gl' Imperatori revocassero le loro concessioni „ Si quæ contra præfatas concessiones inventæ fuerint Imperiali existentes auctoritate cassatæ „ (1). Di questa Bolla forse parlando Ranieri de' Granchi scrisse nel suo Poema (2)

Papa & Alexander quartus sua jura novavit.

Spesso di tali carte facevasi abuso, servendo alla prima occorrenza di pretesto per l' invasione, o per esigere delle taglie, o per mandare degli iudicanti, ed usare altri simili atti di violenza.

X. Se per altro vorrà considerarsi il vero significato di quei diplomi, e riferirsi alle qualità connesse ai tempi in cui furono dati, noi vedremo chiaramente che gl' Imperatori non concedono quanto suppongono le avversarie scritture. La conferma di Carlo IV. è relativa alle richieste dei Pisani, i quali esposero che i precedenti Imperatori accordaron loro ciò che per giustizia, e per consuetudine spettava all' Imperio „ Et jure
 „ vel consuetudine pertinet, & pertinuit, seu in posterum per-
 „ ti-

(1) La Bolla è data Viterbii. Pontificat. nostri anno tertio. Nel predetto Archiv. è segnata col num. 160.

(2) Presso il Murat. *Res. Italic.* Tom. XI. col. 318. B. Lib. 4.

„ tenebit „ Per questo egli è chiaro, nella concessione comprenderli soltanto ciò che secondo quell' enunciativa apparteneva all' Imperio nel Contado di Pisa. Ma in quel tempo la Città era libera [1], varie comunità eranli erette in forma di Repubblica, indipendenti erano i Sigg. del contado (2). Dunque i diritti contenuti nei diplomi non offesero la condizione di questi, i quali restarono nel medesimo grado, in cui erano precedentemente.

XI. E in realtà l' Imperatore rilascia i propri diritti generali (3), ed attribuisce ai Pisani l' istessa autorità ordinaria dei Giudici Imperiali (4). Ove l' Imperio riteneva maggiore, o minor potere, ivi maggiori, o minori effetti poteva produrre la concessione. Non deve perciò esser dubbio che sopra i Conti Rurali l' Imperatore conceda se non quei diritti di lontana superiorità, che allora riteneva. Vedonsi in conseguenza molte carte di donazioni, vendite, permutate di Castelli, corti e distretti fatte liberamente, e con la sola clausula = *Salvo honore Imperii*. Così nel MCCXXXI. Ranieri Piccolino Conte di Tonda fece vendita del suo Castello ai Samminiatesi „ *Salvis suis redditibus, & obventionibus in Castro dicto de Tonda & ejus Curia, & salvo honore Imperii* [5]. I Conti della Gherardesca nel MCCXIII. promisero di proteggere la Città di Volterra „ *Contra omnes homines salva fidelitate quam fecimus Domino Imperatori* „ (6). Mille esempj di più potrebbero cumularsi per porre in chiaro che i Sigg. del contado avevano coll' Imperio quella sola relazione con cui era al medesimo connessa la Comunità di Pisa [7].

V 2

XII.

(1) Deve sempre intendersi di quel genere di libertà di cui abbiám parlato di sopra.

(2) Ved. sopr. Artic. IV.

(3) Dipl. di Carlo IV. ivi. „ *Quæ quidem loca, terras... habeant, & habere debeant cum omni jurisdictione Imperiali.*

(4) Dipl. cit. „ *Contulerunt insuper „ Imperatores præfati dictis Pisanis..*

„ *plenam jurisdictionem... sicut Judices Ordinarii Imperiali auctoritate præditi, & similem habere debeant potestatem*

(5) Vedasi l' istrumento riferito nei Viaggi del Ch. Lami, e nell' Opera de' Sigilli del Ch. Sig. Manni Tom. VII. Sigil. 10.

(6) Sommar. Ann. MCCXIII. pag. 46.

(7) Ved. sopr. Artic. IV.

XII. Nei Diplomi de' quali parlasi, viene stabilita maggiormente la libertà de' Popoli compresi nel contado Pisano, dicendosi che siano liberi sotto i Consoli e Giudici, e sian padroni come giudicheranno più opportuno (1). Altra riprova di grave momento per assicurare il dominio dei Nobili in quel contado, resulta non solo dalla ragione, che le concessioni de' Principi debbono intendersi con la clausula salutare, che a niuno tolgano il gius quesito (2), ma ancora dal vederli considerati indipendenti da Pisa, volendo l'Imperatore, che quelli non possano far confederazione se non con i Pisani (3), nè prendere le armi, ed andare alla guerra se non con loro (4). Sa ognuno come i diritti della guerra, della pace, delle leghe abbian sempre dimostrata la libertà, e l'indipendenza, e come questo principio così certo sia stato inteso ancora riguardo ai tempi de' quali si parla (5).

XIII. In simil guisa può ancora in qualche modo spiegarsi per qual causa ne' diplomi obiettrati, si dia in feudo una parte della Sicilia, e una parte di Napoli, e del suo distretto. La Regina Giovanna (6), e altri Re non sono stati certamente feudatarj de' Pisani. Si concede perciò quello che spetta all'Imperio con generica espressione, senza dichiarare in qual cosa tali diritti consistano; onde nei luoghi, dove l'Imperio non aveva autorità, a questi non potevan estendersi le parole del diploma: se non che si faceva sempre luogo a sperarlo. La concessione abbraccia i diritti

(1) Dipl. di Carlo IV. ivi. „ Quod
„ ipsi Pisani & quide eorum sunt di-
„ strictu cum rebus suis omnibus sint
„ liberi etiam sub consulatu, judici-
„ bus, & Potestatibus, & etiam de se
„ ipsis, sicut Eis placuerit „.

(2) Tommasio Select. Feudal. Tit. I. pag. 85. e oltre tutti gli altri Ant. de Petra de jur. quæst. per Princip. non tollend. e in tal guisa l'intesero i nostri vecchi Interpreti copiosamente, e precisamente ne' tempi de' quali si parla.

(3) „ Et nec aliquis in eodem districtu, ni-

„ si ab ipsismet Pisani valeat ulterius
„ federari.

(4) Et in expeditionem aliquam duci non possit.

(5) Bartolo nella l. fin. ff. de Colleg. illicit. e nel Trattato Qui sint Rebelles. Lodovic. Romano nel Cons. 47. e 48.

(6) Giannon. Ist. Civ. del Regn. di Napoli Tom. IV. ove parla della Regina Giovanna, e del Re Luigi di Taranto, che vivevano verso quei tempi,

riti presenti, e futuri che l' *Imperatore vi avesse, o potesse avere*, e in tal maniera ogni *Principe* poteva investire di tali speranze i *Pisani*.

XIV. Nè per sostenere che i diplomi ebbero effetto, può dirsi che se rimasero inefficaci riguardo a Napoli, e all' altre parti, poterono avere il loro adempimento in rapporto al Contado Pisano (1). Imperciocchè la prova contraria riguardante i Gherardeschi è stata già da noi eseguita con la moltitudine di tanti fatti nell' *Artic. I. II. e III.*, che niente occorre di soggiungere in questo luogo. E quando volesse dimostrarsi lo stesso di altri luoghi di quel territorio, oltre tutto ciò che abbiamo in capitale per le osservazioni già fatte nell' *Artic. IV.*, sarebbe certamente agevol cosa il proseguirle per far costare con maggior chiarezza la manifesta insufficienza, e povertà degli argomenti tratti da quei diplomi.

XV. Un esempio può esserne la libera concessione di Massa di maremma, e del suo distretto, che in tutti i diplomi opposti si vede data ai Pisani. Abbiamo nel Diploma di *Anrigo VI.* „ *Concedimus etiam vobis castrum Massæ, & ipsam Massam cum suis pertinentiis.*„. Ma egli è pur certo che in quel tempo i Vescovi ne godevano il dominio, e può crederfi, che l' *Imperatore Enrico IV.* ne investisse il Vescovo Bernardo (2). E realmente noi vediamo da un diploma dello stesso *Imperator Enrico VI.* dato in Pisa nel MCXCIV. (3), che il Vescovo chiamasi Principe di Massa con giurisdizione temporale, e nello stesso Anno MCXCIV. troviamo una sentenza de' Giudici Imperiali, con la quale si restituisce al Vescovo Martino il dominio dello stesso Castello (4). Ognun vede perciò se il diploma opposto per questa parte significhi cosa alcuna.

XVI.

(1) Così dicefi nella Scrittur: Contrar: III. § Oltre a tutto ciò.

(2) Ughelli Ital: Sacr. Tom. III. pag. 703.

(3) Archiv. Publ. di Massa Sacca del Vescovato n. 16.

(4) Presso il Murator. Antiq: Ital. Med.

Æv. Tom. II. pag. 505. e Tom. I. pag. 367 „ *Sententia Judicum Imperialium de restituenda Martino Episcopo Massano ditione; ac possessione Civitatis, Castri, Turris, & Cassari Massæ.*

XVI. Così Ottone IV. nel MCCIX. concesse Massa ai Pisani „ Concedimus etiam vobis castrum Massæ, & ipsam Massam cum pertinentiis suis „. Ma in quel tempo era sottoposta nel temporale al suo Vescovo, a cui per forza, o per concordato ne fu tolto il dominio. Onde il diploma di Federico II. nel MCCXX. fu di niun rilievo, e vedesi posteriormente verso il MCCXXVII., che Massa aveva comprata la libertà dal suo Vescovo (1). Accadde allora che i Massesi si collegarono con i Pisani (2), e rotta di poi l'amicizia fecero guerra, e poco dopo la pace con i medesimi [3]. Nel MCCCXXXII. i Pisani occuparono quel Castello, ed ebbero guerra con i Sanesi. Nel MCCCXXXIII. con la mediazione de' Fiorentini fecero pace, e fu concluso, che Massa fosse libera (4).

XVII. In seguito i Sanesi dopo lunghe guerre la conquistarono verso il MCCCXXXVI. (5), e la ritennero lungamente. Che se Carlo IV. nel MCCCLIV. mostrò di concederla ai Pisani col diploma opposto = ivi „ Item concesserunt manu munifica castrum Massæ maritimæ, & ipsam Massam maritimam cum pertinentiis suis „, tal conferma non fu di alcun rilievo, e lo stesso Imperator Carlo IV. nell'anno seguente, non ricordandosi, nè sapendo di aver dato alcun diritto ai Pisani, interpose la sua mediazione all'oggetto, che Massa riconoscesse per legittimo l'ordine dei XII., in cui riposava il Governo di Siena dopo la cacciata dei IX. (6). Niuno vi è cui sia ignoto, che Massa seguitò per molto tempo ad essere sotto il dominio di quella Repubblica (7).

XVIII.

(1) Il contratto di questa vendita si fece in Massa in casa di Gherardo da Prato rog. Ser. Pietro Giudice, e Not. di Massa.

(2) Archiv. Pub. di Massa Sacca del Vescovado n. 14.

(3) Pace conclusa in Napoli fra Pisa, e i Ghibellini, e le Comunità, e terre di parte Guelfa nell' Archivio segreto di Volterra D. n. 376, ivi „ Pax

„ cum comuni Massæ Maritimæ An. MCCCXVIII.

(4) Villani Lib. X. c. m. 667.

(5) Andrea Dei Chron. Sen. Tom. XV. Rerum Italicarum pag. 94. Malavolti Istor. Sanes. Par. II. pag. 96.

(6) Piero Buoninsegni Istor. p. m. 439.

(7) Malavolti Istor. di Siena Part. II. pag. 113. Andrea Dei Cron. Sanes. nel Tom. XV. Script. Italicor. pag.

XVIII. Lo stesso potrebbe assicurarsi di varj altri Castelli compresi ne' diplomi, i quali ci vengono opposti. In ognuno di essi trovasi *Monteverde*, che pure non fu dei Pisani, ma spettò all' Abbazia di Monteverdi, e poi a Volterra (1). *Caselli* ed altri luoghi si vedono enunciati come sottoposti a Pisa in quei Cesarei privilegj, benchè avessero altri padroni, siccome dimostrano molti documenti di quel tempo (2). Il castello della *Cornia* fu di pertinenza dei Contalberti, e ben lo mostra un Diploma di Federigo Enobarbo (3). Nel MCCXII. Rinaldo del Co. Alberto lo ebbe in parte del suo patrimonio (4), e gli fu confermato da Ottone IV. nel MCCXX. (5), *Canneto*, *Barbialla*, *Castelfalfr*, *Vignale*, *Camporena* furon castelli del distretto di Sanminiato. „ E in verità, scrive il Ch. Lami, ne' Diplo- „ mi dei due Imperatori suddetti (cioè Arrigo VI., e Carlo IV.) si pongono nel Pisano alcuni castelli, che pure erano del distretto di Sanminiato (6).

XIX. Così Federigo I., e Arrigo VI. accordarono ad Ildebrando Vescovo di Volterra amplissima giurisdizione nella Città e in tutti i dominj della medesima (7). Carlo IV., ampiamente confermò simili privilegi, e ve ne aggiunse de' nuovi (8): ma questa conferma non ebbe maggiore efficacia per il Vescovo Belforti, di quello che avessero per li suoi antecessori le grazie accordate loro dai Cesari precedenti, mentre in tutti i pubblici atti osservasi, che il comune si sostenne con-
la

169. ed altri presso il Ch. Sig. Targioni nei suoi Viaggi. l. c.

(1) Molti sono i documenti portati dal Padre Soldani nel Tom. I. dell' Istorie del Monistero di Passignano. Ved. Cecina Notizie Istoric. di Volterra pag. 22. 23. 25. 45. 52. 85. 135. 221. 322. ed il Ch. Sig. Targioni ne' suoi Viaggi Tom. IV. p. m. 225.

(2) Cecin. l. c. Targioni Tom. IV. p. m. 227. e altrove assai spesso.

(3) Nell' Archivio generale di Volterra cartapeccora del MCLXIV. dat. Papie VII. Id. August.

(4) Istrumento di divisione del MCCXII. Actum in Castro Montis Rotundi nell' Archivio di Massa, & Monterotundo, „ & Cornio & Castri, & duas partes de Albertesca.

(5) Diploma di Ottone IV. nell' Archivio di Massa.

(6) Odoëporic. Part. I. p. 84. Si veda nelle Delic. Erudit. nel fine del Diario di Gio. Lelmi.

(7) Diploma di Carlo IV. nelle note alle Notizie Istoriche del Cecina pag. 147.

(8) Diploma già citato pag. 144.

la stessa indipendenza, ne soffrì alterazione nella maniera del governo, e soltanto vedesi i Volterrani essere stati assai solleciti di aver da Pisa la copia del diploma con cui l'Imperatore in altra occasione aveva tolto al Vescovo i suoi diritti. In somma può accertarsi, che tali privilegi Imperiali (1), o erano affatto inconcludenti, o portavano solamente qualche titolo di onorificenza, assai lontano dal denotare dominio, come suppongono le contrarie Scritture. Deve in questo luogo riassumerli tutto quello, che abbiamo esposto in riguardo alla Supremazia dei Conti (2), per convincersi pienamente di una verità così manifesta.

XX. Da ciò si conclude, che da quei diplomi non può nascere la conseguenza imaginata in contrario, nè discendere quel *sicuro principio*, che la famiglia della Gherardesca non potesse riconoscere i suoi castelli *se non dalla Repubblica Pisana al più al più in un limitato suffeudo* (3); giacche in parità di ragione il Fisco dovrebbe ammettere questo sicuro principio ancora in riguardo a Napoli, e dire in conseguenza, che i suoi Re lo doverono riconoscere dalla Rep. Pisana al più al più in un limitato suffeudo. Ma omettendo queste ed altre riflessioni serve il notare, che in tal maniera verrebbero a caratterizzarsi i Dominj de' Conti per *feudi Imperiali mediati*, e potrebbero assumere tutti i veri caratteri d'Imperialità (4). Così per
le

(1) Potrebbero in questi luoghi riferirsi molti diplomi i quali contengono varie concessioni ineffettuate. Celebre è quello, che da Federigo II. ottennero Guido, Tigrino, Ruggeri, Marcovaldo, Aghinolfo de' Conti Guidi. Questo è riportato dal Ch. Lami nelle Aggiunte al Cronic. di Leone Urbevet. pag. 244. Ivi si vede compresa gran moltitudine di castelli, fra i quali non son pochi quelli, che spettavano agli Aretini, ai Montauti, e ad altri Signori indipendenti dai medesimi Conti.

(2) Artic. I. II. e III.

(3) Scrittur. Contrar. II. §. In risposta, ove prosegue, „ se pure come dimo- „ strano i fatti successivi non li ebbe „ da essa con altro titolo di assai mi- „ nore rilevanza, „. Noi abbiám risposto nell' Artic. I. II. e III.

(4) Eyben Elector. Jur. Feud. Cap. X. §. 14. Schilter. ad Jus Alemannic. Feud. Cap. XLVI. p. 367. Ch. Tommasio de Feud. Oblat. Cap. II § 12. Ludewig. de primo Foro Subfeudor. Imperialium Cap. III §. 9. e fra i Consigli Hallensi Tom. I. Lib. III. Cap. 50.

Le Cesaree disposizioni, avendo Pisa ricevuto con vincolo beneficiario il paese de' Gherardeschi, non avrebbe potuto liberamente disporre, nè togliere ai medesimi il diritto, e l'onore del Vassallaggio al Sacro Romano Imperio (1). Molto meno poi passando il dominio da una in altra mano, poteva credersi continuata la concessione senza l'assenso, e la volontà dell'altissimo padrone de' feudi (2). Onde tralasciando altre considerazioni, l'asserzione del *limitato fuffeudo*, che io solennemente protesto di non ammettere, non potrà senza dubbio esser mai favorevole al Regio Fisco, risultando dall'Imperialità nelle contrarie Scritture attribuita alla Contea, conseguenze, e ragioni omninamente opposte al di lui interesse.

XXI. Oltre i riflessi già fatti, quando ancora vogliasi altra riprova dimostrante l'insufficienza degli argomenti dedotti da quei diplomi, servirà l'osservare, che tutte le concessioni, e grazie Imperiali furono verso il MCCCLXVI. revocate, e annullate dallo stesso *Carlo IV.*, siccome vedesi da una carta riportata da *Cristiano Lünig* nella sua Raccolta (3). Gravemente sdegnato quell'Imperatore contro i Pisani gli condannò come ribelli, gli pose in bando, e tolse loro ogni privilegio, „ Proscribimus, bannimus, forbannimus, in eadem Commu-

X

„ ni-

(1) La supposta Dazione feudale deve considerarsi come molto diversa da una concessione libera in allodio. De' Feudi non può disporsi senza la previa ammessione del Padrone diretto. La contravvenzione in tal genere è un delitto, che vien punito con la caducità, siccome è noto per le Consuetudini feudali, e per le Decisioni di tutti i Tribunali.
(2) Fra gli effetti prodotti dalla fedeltà vassallatica si considera specialmente quello di non alienare il feudo senza consenso del padrone supremo. II. Feud. §. in fin. Consimili alienazioni, e distrazioni in tal caso non si farebbero senza un manifesto disprezzo della sovrana autorità del concedente.

Ved. Strykio Exam. Jur. Feudal. Cap. 23. §. 19. Arrigo Coccejo Hypomnem. Jur. Feudal. T. VIII. the 10., e nelle Dissertat. Curios. Vol. I. Exercit. 88. §. 15. Ivi „ Quoniam talis „ alienatio est contra honorem Do- „ mini Enim vero præpostere „ fieri dicendum est, quoniam per „ quamcumque conventionem de feu- „ do alienando initam contemnitur „ Dominus . . . quo facto confirmis- „ sum est feudum. Così pure il Tommasio, l'Hertzio, il Gundligio ed altri Feudisti.

(3) Codic. Diplomat. Tom. III. col. m. 2051. e nel nostro Sommario Ann. MCCCLXVI. pag. 119.

„ nitates, & cetera expressatos superius, omnibus privilegiis,
 „ juribus, .graciis, indultis, immunitatibus, & honoribus...
 „ penitus eximimus, & privamus [1] „. Che se all'ira Ce-
 sareana corrispondenti fossero state le forze, sarebbesi Pisa tro-
 vata a mal partito, tanta è la furia e l'acerbità onde quella
 ordinazione vien concepita, dando a ciascuno piena facoltà di
 perseguire, ed uccidere ogni Pisano, ed impadronirsi d'ogni
 possesso „ *Plenam potestatem & facultatem omnimodam lar-*
 „ *gimur... invadendi, occidendi & necandi, & eos, & eorum*
 „ *quemlibet feudis, proprietatibus... impune spoliandi [2] „.*
 Da questo è facile il conoscere quale stima dobbiamo fare dei
 diplomi, che precedono questa rigorosa sentenza, non doven-
 doci più trattenerci nella discussione di affari così manifesti, giac-
 chè tanto contro gli altri argomenti, quanto contro la non
 buona intelligenza di quei diplomi, deve servire ciò che si
 espone nei primi tre Articoli di queste nostre osservazioni.

A R T I C. VII.

CHE AMMESSA ANCORA PER VERA LA FALSA SUPPOSIZIONE
 DEL DOMINIO PISANO NELLA GHERARDESCA, NIENTE
 NUOCE AI DIRITTI DEI SIGNORI CONTE.

L'affluenza delle prove onde fu da noi assicurato il domi-
 nio, anteriore all'Accomandigia del MCDV., siccome
 irrepugnabilmente persuade non esser di alcun rilie-
 vo ogni contrario argomento, così dimostra la necessità preci-
 sa, ed urgente di tener fermo quel *principio immutabile di ra-*
gione naturale, per cui gli antichi possessi debbono esser man-
 tenuti. È stato per avventura un caso non ordinario, che tan-
 ti, e sì gravi Monumenti sianfi conservati in mezzo agl'infor-
 tunj a cui soggiacque la famiglia infelice, agitata sempre dai
 col-

(1) Sommar. pag. 120.

(2) Sommar. pag. 120.

colpi di fortuna contraria. Il Fisco richiamando a nuova vita alquante vecchie memorie, e facendo rinascere i diritti degli antichi Pisani, non può dopo il corso di tanti secoli impugnare i titoli, e le ragioni di un possesso continuamente tenuto dai Signori della Gherardesca. La Signoria della famiglia dovrà dunque dipender piuttosto dall' accidentale conservazione di lacere membrane avanzate per caso alle voracità degli anni, che da un possesso forte, e continuato per molti secoli? Tutto ciò che precede le Capitolazioni, per giustizia non deve più ricordarsi.

II. Ognun vede da questo, quanto sia inutile, e dannoso, e a quanti mali, e rovinose conseguenze possa condurre, il far riviver così antiche carte, scompagnate dalle circostanze, e divise dalle qualità loro connesse. E' vero, che noi abbiam fatta una prova luminosa, e diretta dell' antico dominio (1), è vero, che parte a parte abbiam potuto distruggere, e dissipare ogni contraria dubbiezza (2), ma è certo altresì, che un tale dipartimento di cose, non deve secondo le regole del giusto interessare la discussione della controversia presente. Dimodoche replicando a tutte insieme le opposizioni, e a quante altre mai potessero adunarsi in riguardo alla supposizione dell' antico dominio dei Pisani, francamente crediamo di poter asserir con giustizia, che questo genere di argomenti è affatto inconcludente per la nostra questione, nè deve ammettersi o sentirsi in giudizio.

III. Sia pure stato il Comune di Pisa padrone della Contea, ed abbia esercitati pienissimi atti di superiore, e legittima potestà, e contro la verità, contro l'evidenza più certa, volendo esser liberali col Fisco, ammettiamo per ipotesi stravagante, che i Pisani vi dominassero, nondimeno niente perdono della loro attività, ed efficacia le ragioni nostre, perchè da ogni parte nascono argomenti onde sostenere la giustizia.

IV. Qualora la Gherardesca fosse stata soggetta ai Pisani avanti il MCCCXCVI., la guerra, e la pace consecutiva giu-

X 2

sti-

(1) Art. I. II., e III.

(2) Art. IV. V., e VI.

stificano l'indipendenza dei Conti, i quali rilasciando *Bibbona*, e *Rosignano*, ritennero di consenso dei Pisani il restante dei loro dominj (1). Sarebbe forse questi il primo esempio, in cui dalla comunione civica si fosse staccato un popolo, recusando di riconoscer l'autorità di tutto il corpo, di cui fosse membro? L'istoria delle antiche, e moderne Nazioni in larga copia può somministrarne innumerabili riprove. Chiunque rifletta allo stato miserabile, in cui si trovò Pisa nei tempi precedenti, potrà agevolmente conoscere la ragione della Supremazia de' Conti, ripetendola soltanto da quei principj, e da origine così bassa.

V. Un popolo si considera sempre lo stesso, quando delle di lui parti, le quali si mutano o periscono, si fa riparazione o dalla natura, o dalla legge, ed immortali in questo senso si dicono le Città, perchè uno spirito solo, come osservò *Paolo Giureconsulto* (2), seguita ad animarle, e a servire di vincolo per la consociazione della vita civile. Così pensarono coerentemente alla dottrina Romana contenuta nella risposta di *Alfeno* (3), i nostri vecchi Espositori, come pure tutti gli Interpreti delle leggi naturali (4). Ma qualora segua il caso, che la surrogazione altrimenti non possa perpetuarsi, ogni vincolo si discioglie, e s'inducono conseguenze fatali, per cui si ritorna ne' primitivi diritti. Il patto implicito, e virtuale autorizzante la trasfusione, e l'esercizio de' supremi diritti, è fondato sopra la sussistenza e la conservazione della società medesima. A questi principj fu data, oltre i confini del giusto, un'estensione amplissima ne' tempi di cui si tratta. Le sollevazioni, le rivolte, il tirannicidio, e l'idea connesse di libertà e indipendenza, formavano il carattere di quei secoli. Percorrendo le Istorie, e leggendo i nostri vecchi Interpreti, si vede l'origine

(1) Ved. sopr. Artic. III. In fin., e Artic. IV.

(2) Sententiar. Lib. I.

(3) L. 76. ff. de Jud. L. unum ex mixtura ff. de usuc. & usurpat.

(4) Grozio Lib. II. Cap. IX. Quomo-

do Imperia, vel Dominia desinant, e tutti i suoi Commentatori. Puffendorf. de I. N., & G. Lib. X. Cap. 6. Lib. VI. Cap. 3. Hettzio, Gundlingio, Tommasio, Wolfio, Davies, ed altri in gran numero.

gine della potenza di varie famiglie dominanti in diversi territorj, perchè scossero il giogo di chi prima li riteneva. Osserva Bartolo nel suo *Trattato de Tyrannia* (1), che ribellandosi un Cittadino alla sua Città, e occupando un castello del contado, ed ivi fortificandosi in modo da non curare le di lei ordinazioni, egli ne divien padrone benchè operi con ingiustizia (2). Serve il pensare che i Pisani furon sempre *Ghibellini*, e i *Gherardeschi* sempre *Guelfi*.

VI. E in vero offendendosi in una maniera niente equivoca la destinazione essenziale della società, ognun vede, che non può aver luogo se non la forza, e tutto riducendosi ad incertezza morale, il possesso civile perde ogni termine di relazione, che lo sostenga, e si attende soltanto il possesso naturale, ed il fatto: *scindit enim Tyrannus, & separat comunione universalis Imperii* (3). Perciò nella guerra, e in rapporto ai luoghi occupati non si ha riguardo ad altro titolo precedente, onde giustificarne la ragione, i titoli, la provenienza, la derivazione. Così l'intesero secondo le risposte di *Cajo*, di *Nerva*, e di *Paolo* Giureconsulti (4), gli antichi nostri Espositori, le opere de' quali son quelle sole, che c' insegnano la maniera di pensare di quei tempi in riguardo al diritto pubblico delle Città d' Italia (5): principio certo, e conforme all' equità delle leggi di natura, copiosamente schiarito dagl' Interpreti posteriori „ *Res cetera, offerva Grozio* (6), *tali pacto manent penes*
„ te-

(1) Num. 11. vers. Quarto quæro.

(2) Bartol. de Tyrann. l. c. Relativamente a questo notasi da Grozio Lib. III. Cap. XX. §. 12. n. I. „ *agros autem diximus ita teneri si munitionibus quibusdam clausi sint* „ e in tal guisa riflette Arrig. Coccejo „ *Tunc enim agri sunt in nostra potestate & custodia* „. la turba dei Pubblici dice lo stesso.

(3) Bartol. l. c. n. 17. versic. Septimo quæro. Potrebbero in questo luogo cumularsi moltissime autorità inutili,

(4) L. 5. §. ultim. ff. de Acquir. Rer.

Domin. L. 1. §. 1. ff. de Acquir. possess.

(5) Per non andare in lungo con la soverchia allegazione di molte autorità, può vedersi qualunque Interprete ai due Testi citati, il quale sia della scuola di Bartolo.

(6) Lib. III. Cap. XX. §. 12. n. 1. e 2. al qual luogo di Grozio nota il Gronovio „ *Quomodo tenere dicitur quicumque habet quavis de causa* „ e possono vedersi il Tesmaro, e gli altri Commentatori, come pure il Tommasio, l'Ertzio, Gundlingo, P'effingero,

„ tenentem. Illud autem tenere non civiliter sed naturaliter
 „ sumitur: in bellis enim sufficit facti possessio, nec alia at-
 „ tenditur „.

VII. E mentre il Fisco ci forza a riandare cose sì ranci-
 de, le quali dai posteriori fatti furon poste in perpetua obli-
 vione, saremo pure costretti ad osservare, che Pisa venne sot-
 to il governo tirannico di Gio. dell' Agnello (1), che l' Imp.
 Carlo IV. ampia facoltà accordò a chiunque di sottrarsi dal
 di lei dominio (2), che poi pervenuta in potere dei Gamba-
 corti, e con la misera uccisione di Pietro, occupata da Ser Ja-
 copo d' Appiano Cancelliere degli Anziani (3), accaddero tan-
 ti fatti sanguinarj e crudelissimi, per i quali essendo l' on-
 re, la vita, i beni de' cittadini in continua perdizione, si di-
 sciolse ogni vincolo di civil comunione, e fu rovesciato ogni
 buon ordine, e violato ogni principio fondamentale di società.
 In questa orribile situazione furono i Gherardeschi, che ebbe-
 ro l'ardire, e le forze per resistere alla violenza, e all' inva-
 sione con le loro armi portate fin sotto Pisa nella guerra, che
 fecero nel MCCCXCVI. (4). Se un trattato di pace dopo
 tanta discordia stipulato con la mediazione de' Fiorentini, e
 de' Bolognesi (5), non è capace di assicurar loro i dominj per un
 possesso continuato fin da quei tempi, qual sarà mai il caso
 in cui gli atti pubblici fra le Nazioni debbano essere rispettati (6)?

VIII. Successivamente Gherardo figliuolo di Ser Jacopo
 vendè la signoria a Gio. Galeazzo Visconti (7), e questi la-
 sciolla come porzione del patrimonio a Gabriello suo bastardo (8).
 I Fiorentini la comprarono dal medesimo (9), e nuovamente

la

gero, e la turba di tanti altri, che
 qui si allegherebbero inutilmente,
 giacche si parla di cose sì chiare.

(1) Della Tirannia di questi, parlano dif-
 fusamente tutti gli Storici Toscani.

(2) Sommar. An. MCCCLXVI. p. 119.

(3) Ammirato e gli Storici Pisani.

(4) Ved. sopr. Artic. III. in fin.

(5) Ved. sopr. ibid.

(6) La forza, ed il valore de' trattati di

pace, ed i fondamenti sopra i quali ri-
 posano, furon sempre intesi in ogni
 governo.

(7) Ammirat. Ist. Fior. all' An. MCCCXCIX.
 pag. 870.

(8) Ammir. l. c. Ann. MCDII. pag. 893.
 ove racconta diversi atti d' inuman-
 tà praticati in Pisa.

(9) Ammir. Ann. MCDV. p. 915.

la ricomprarono da Gio. Gambacorta (1), riconobbero il dominio che sopra di essa pretendeva di ritenere il Re Carlo VI. di Francia (2), e furon pronti a sostenere coll'armi le prerogative in tal maniera acquistate. Ognun vede perciò che nella confusione di tanti diritti, e nella dissoluzione della Repubblica, quelle istesse ragioni le quali legittimarono l'acquisto de' Fiorentini, poterono legittimare altresì, nell'ipotesi in cui si parla, l'indipendenza, e la libertà dei Conti, i quali in sostanza recusarono di esser venduti con le cose loro, e contrattati, e mercanteggiati come gli armenti.

IX. Adunque nel caso ancora, che la Gherardesca fosse stata un Paese soggetto ne' precedenti tempi al comune di Pisa, (lo che quanto sia falso si è copiosamente avvertito di sopra) potè divenir sottoposta ai Conti per i soli fatti da noi ora indicati. Oltre le molte riprove, ne abbiamo un riscontro infallibile in un documento che assorbitisce, e consuma ogni contraria asserzione. Questi è il solenne contratto d'Accomandigia del MCDV., ove comparisce una testimonianza superiore a qualunque eccezione, con cui si qualifica e caratterizza per libera la Contea e di propria ed allodiale pertinenza della famiglia. Il possesso continuato fin da quel tempo, il lungo corso de' secoli deve persuaderci che tal dominio si regga sopra i titoli i più forti, e i più legittimi.

X. Dicesi nella convenzione, che i Conti ritenevano ed avevano ritenuti i loro Castelli,, Ipsi tenent, & hactenus tenuerunt,, castra, & loca quæ erunt infra specificata, & nominata [3], Si prendano dalla Repubblica in protezione ed accomandigia [4],
e 10

(1) Bern. Rucellai de Bell. Pisan. Matteo Palmieri de Captiv. Pisan. e tutti gli Storici Fiorentini. Sotto il governo di esso furono ammazzati due Anziani, fu tagliata la testa a Gio. dell' Agnolo. Messer Ranieri de' Sacchi, e i suoi consorti furono annegati nel mare; siccome notano Gio. Sercambi Cronic. di Lucca negli Scritt. Italic.

Tom. XVIII. col. 867. Gino Capponi Commentar. nello stesso Volume degli Scritt. Italic. col. 1132.

(2) Ved. presso il Lunig Cod. Dipl. Tom. I. Sed. 2. cap. 3. n. 34. col. 1129.

(3) Sommar. Ann. MCDV. pag. 155.

(4) Sommar. Ann. MCDV. pag. 155. Ved. Part. II. Art. III. III. e IV. di queste Osservazioni.

e in tal modo vengono considerati come indipendenti (1). Nel tempo istesso si fa una lega offensiva contro i Pisani, convenendo „ juxta posse operari & facere quod Civitas Pifarum veniat sub obedientia & dominatione dicti comunis Florentiæ (2). Questo trattato pubblico fatto in tempo di guerra (3), comprendendo tanto nella sostanza quanto in varie sue parti una dichiarazione certissima dell' indipendenza dei Conti, fonda una prova sì luminosa, e sì certa, che non può rimaner luogo a dubbiezza alcuna che sia ragionevole.

XI. La Repubblica Fiorentina, e in suo nome i Dieci di Balla furono appieno informati della condizione e dello stato de' Gherardeschi (4), abbastanza cauti per non lasciarsi sorprendere, sicuramente prudenti per non scapitare un minimo diritto, e per guadagnarne sempre de' nuovi, dopo aver tenuto maturo consiglio (5), stipulando un atto di sì grave importanza, e trattando delle cose, che *allora succedevano*, confessano il dominio dei Conti, e patteggiano, e convengono in conseguenza del medesimo. Il Fisco non ostante dopo il corso di 4. secoli crede erronea un' esposizione, creduta vera e giusta in quel tempo, e per tal motivo vuol riandare le ragioni che aver potevano gli antichi Pisani. Sia d' altri il giudizio per conoscere qual genere di argomenti sia questo.

XII. Se i Successori di quanti han tenuto il dominio in un territorio potessero far forza nelle antiche pergamene, senza val-

(1) Part. II. Artic. II.

(2) Sommar. Ann. MCDV. Artic. XXIX. pag. 159. Questo fondamento è stato altre volte assai valutato, e vedesi in *Sommar. Ann. MDCLIV.* nella Relazione dell' Aud. Farinola „ Si unirono „ con la Repubblica Fiorentina contro la Pisana „.

(3) Pufendorf, Tesmaro, Hennings. &c.

(4) La pace fra i Gherardeschi ed i Pisani fu conclusa per la mediazione, di questa medesima Magistratura nel MCCCXCVI. siccome abbiamo no-

tato nell' Artic. III. All' oggetto di concludere un tale accordo era necessario discutere le ragioni per le quali i Conti dovessero rendere alcuni Castelli, e ritener gli altri di consenso de' Pisani.

(5) Capitolazioni nel Sommario Anno MCDV. pag. 155. „ Ipsi novem de decem Balæ retenta prius pratica, & facta examinatione per duos de ipsis decem Balæ, & cum diebis Comitibus Gabrielle & Johanne.

lutare le posteriori memorie ed i successivi cambiamenti, e senza curare nè *il dominio attuale*, nè *il possesso*, nè *la centenaria*, nè *l'immemorabile*, non vi sarebbe altrimenti nè quiete, nè sicurtà di alcun possesso. Pisa ne' più floridi tempi della sua Repubblica conquistò varj paesi, diede leggi, impose delle gravezze, mandò de' giudicanti in Lucca, in Corsica, in Sardegna, &c. ed esercitò molti diritti supremi sopra altri Stati: Cento memorie e pubbliche e private ancor vi sono, che lo dimostrano. Per altro è assai naturale il figurarsi, che queste memorie sian rese inutili dai posteriori avvenimenti. Niuno vi è il qual non conosca e non intenda, che la stabilità della parte maggiore dei Dominj dell' Italia, e in special modo della Toscana, nacque certamente dopo i tempi di cui si parla.

In tal guisa i Gherardeschi nella falsa supposizione ancora che non avessero quel dominio, che si è ben dimostrato appartenere loro (1), debbono esser egualmente sicuri che contro di essi non militino quelle ragioni le quali non possono più valutarsi. Non starò in questo luogo a rammentare le regole invariabili derivanti dall'equità naturale, e dal consenso delle genti per provare che i possessi di lungo tempo debbono mantenersi (2). Le SS. LL. III. e CII. son convinte per un sentimento interno comune a tutti gli uomini, della forza irrepugnabile di un principio sì certo, e derivante dalla pietà, e giustizia naturale a cui non può resistersi, e sapranno meglio di quel che io possa esprimere, dar quell'estensione che merita consimil riflesso, il quale per se solo è valevole a mostrare l'insufficienza de' contrarj discorsi, ordinati al durissimo effetto d'impugnare un Possesso ritenuto per tanti secoli.

Y

PAR-

(1) Sopr. Artic. I. II. III.

(2) Linneo ad Capitul. Car. V. pag. 474.
Seldeno Mar. Claus. Lib. I. Cap. 25.
Conringio de Finib. Cap. 19. Grozio
de Jur. B. Lib. II. Cap. 4., ed ivi Boe-
cler. Vander-Muelen. Zyeglero. Puf-
fendorf. de J. N. Lib. IV. Cap. 12.

H. Coccejus de Finib. Bon. fidei. Leib-
nitz in Syllog. Epist. Ep. 2. Buddeo
Ph. Pr. Lib. II. Sect. 2. n. 5. Leyser.
Meditat. ad Pand. Specim. 404. Wer-
loff. vindicæ Grotiani Dogmat. de
Præscr. inter gentes. Domat. Les Loix
Natur.

P A R T E II.

L'ISTRUMENTO STIPULATO FRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE
E I CONTI DELLA GHERARDESCA NEL MCCCCV., NON
CONTIENE UNA DEDIZIONE, MA UN PATTO DI
ACCOMANDIGIA.

A R T I C. I.

PROVASI DALLE CIRCOSTANZE DEL TEMPO, E DEL FATTO,
CHE I CONTI NON FECERO DEDIZIONE.

I. **C**On la certezza di molte prove abbiain finora messo in chiarissima luce il *dominio Signoriale dei Conti*, precisamente nel tempo della stipulata convenzione del MCDV. La Repubblica Fiorentina dovè considerarli in tale aspetto, e non avendo dominio sopra di essi, non fu nel caso di farne uso, e di trasferirlo. Dunque per tal parte manca ogni ragione possibile da immaginare e supporre, o *la concessione feudale, e la trasmissione de' diritti* nei Serenissimi di lei Successori.

II. Il Regio Difensore del Fisco, avendo sostenuta acerrimamente la dipendenza de i Conti dalla Repubblica Pisana ad oggetto di provare la trasfusione, e continuazione del dominio nella Repubblica Fiorentina, subentrata nelle ragioni di quella, è stato costretto a volgere ogni cosa in contrario, ed impugnare la propria asserzione precedente. E in verità esso crede liberi i Gherardeschi (1), mentre alcuni riflessi lo persuadono a sostenere, che nel MCDV. dai medesimi fosse fatta una vera, e propria dedizione (2), con cui l'intero dominio dei

Y 2

ca-

(1) Ved. sopr. Part. I. Artic. III. §. 82.

(2) Scritt. contrar. I. cart. 5. §. E che di fatto. Ivi „ E' osservabile che quando i Conti si diedero alla Repubb. „ erano in procinto di perder sicura-

„ mente tutti li loro Castelli, i quali „ non potevano difendere come dicono „ il Tronci pag. 497., e l' Ammirato „ Lib. XVII. pag. 923. citati in con- „ trario, onde le circostanze del fat-

„ to

castelli passasse nel Comune di Firenze. Resultano le di lui prove dal supporre, che i Fiorentini con la guerra riduceffero i Conti nel misero stato di non poter difendere i proprj castelli, e in *procinto indubitabile di esser soggiogati* (1), onde fossero nel caso di darfi per vinti, e di fare la loro dedizione. Figurasi per ciò quello stato di miseria, in cui trovansi coloro, i quali sono stretti dalle armi, e perdono volontariamente quanto perderebbero senza loro consenso per la forza del vincitore (2). Non altrimenti Plauto descrisse simile infortunio.

*Postridie in Castra ex Urbe ad nos veniunt
Flentes Principes
Velatis manibus orant, ignoscamus peccatum suum
Deduntque se, divina, humanaque omnia
In deditionem, atque arbitrato cuncti Thebano
Populo*

III. Per altro qualora siano ben considerate le circostanze del tempo, e del fatto, che sono assai oscure dopo quattro secoli, facilmente potrà rilevarsi il contrario. A tale oggetto è dell'ultima importanza l'accennare in quale stato fossero il *comune di Firenze, e i Gherardeschi*, e qual fosse la *posizione della*

„ to, e del tempo dimostrano una
„ vera, e propria dedizione, e che in
„ conseguenza potevano i vincitori
„ imporgli qualunque legge che essi
„ volevano.

(1) Scritt. contrar. II. cart 7. §. Si perche. Ivi „ Onde non si tratta di Feudo „ oblatto, ma di una vera, e propria „ dedizione, che trasferisce l'intero dominio nel Vincitore da quello che „ è in procinto indubitabile di esser soggiogato „ Scrittur. Contrar. III. §. Ma senza bisogno di questo.

(2) Scrittur. Contrar III. §. cit. Ivi „ Basta osservare che la consegna di

„ questi Castelli fu una vera, e propria dedizione, che tale è sempre „ quando o per Guerra, o per il timor della Guerra uno rende e sottopone le sue Città, o i suoi Castelli ad un altro. E nel §. Questa dedizione prosegue „ Questa dedizione non diversifica dall'altre, se non perche ella è fatta in tempo da poter ottenere condizioni piu favorevoli, come erano quelle che a tempo de „ Romani seguivano avanti che l'Ariete perquotesse le muraglie, e in „ oggi avanti che sia sparato il cannone.

della guerra, e la forza delle armi, che secondo il Fisco potè incutere spavento gravissimo da cagionarne la dedizione supposta.

IV. La Repubblica Fiorentina precisamente in quel tempo non fu di quella forza, che alcuno non informato delle circostanze potrebbe credere. Essa aveva soltanto il dominio sopra *Pescia* (1), *Massa* (2), *Pistoja* (3), *Colle* (4), *Prato* (5), *Volterra* (6), *S. Miniato* (7), *Arezzo* (8), *Montepulciano* (9), e sopra alquanti poco importanti luoghi (10), che facilmente in quei turbolentissimi tempi (11), squotevano il giogo della suggezione dovuta, e bisognava ritenerli con l'armi. Ognun vede da questo, che la grandezza de' Fiorentini non potea provenire dall'estensione del dominio.

V. Fu l'industria della mercatura, che li rese distinti sopra le altre comunità della Toscana (12). „ Un popolo senza „ porto di mare, senza disciplina di guerra, non ajutato da „ asprezza di montagne, non da grandezza di fiumi, se non „ dalla sola industria degli uomini, e dalla prontezza de' dani (13), „ conveniva, che spogliato di questo sussidio dovesse rovinare (14).

VI.

(1) Si rese nel MCCCXXXVIII.

(2) Si rese nel MCCCXXXIX.

(3) Si rese nel MCCCXI.

(4) Si rese nel MCCCLII.

(5) Si rese nel MCCCL.

(6) Si rese nel MCCCLXI.

(7) Si rese nel MCCCLXIX.

(8) Si rese nel MCCCLXXXIV.

(9) Si rese nel MCCXC.

(10) Ant. Pucci verso il MCCCLXXVII. scrisse il suo poco elegante Capitolo sopra Firenze. In esso descrive i domini del Comune:

*Veggiolè sotto in parte il Casentino,
Ed il Valdarno di sopra, e di sotto
E di Valchiana più terre in domino
Agli Ubadini ha tolto ogni ridotto
Dell'alpe, e del Poder, e d'ogni lato
E di più parte di che non fo motto.
Non tacerò del bel Castel di Prato,
Volterra, Valdinievole, e Pistoja,
E terra signoril di S. Miniato.*

(11) Posson servir di esempio gli accidenti descritti da Gio. Villani Lib. XII. cap. 16. e occorsi nella cacciata del Duca di Atene, poiche questi siccome scrive Niccolò Macchiavelli Ist. Lib. II. p. m. 116. „ dettero animo a tutte „ le terre sottoposte ai Fiorentini di „ ritornare nella loro libertà, in modo „ che Arezzo, Castiglione, Pistoja, „ Volterra, Colle S. Gimignano si ribellarono. Tal che Firenze in un tratto, del Tiranno e del suo Dominio „ priva rimase, e nel recuperar la sua „ libertà, insegnò ai soggetti suoi, „ come potessero recuperar la loro.

(12) Deve vederfi quanto ne scrisse il dottissimo Autore del Trattato della Decima Part. III. Sect. I. e II.

(13) Ammirat. Ist. Fior. all'Anno MCDII. Lib. XVI. pag. 893.

(14) Ammirat. l. c. pag. 884.

VI. Chiunque perciò rifletta alle miserie in cui fu ravvolta la Città nostra verso quel tempo, conoscerà con agevolezza dalle incredibili spese già fatte, che i Fiorentini non potevano esser forti avendo sofferti tanti danni. Ometto di parlare del famoso fallimento della compagnia de' *Bardi*, e de' *Peruzzi*, che tanta rovina portò al commercio (1), come pure tralascio altre considerazioni relative all'incaglio del medesimo, per rifletter, che la guerra col Duca di Milano avea quasi che assorbito tutte le ricchezze.

VII. Egli avendo preso Bologna, Perugia, Siena, e Pisa, &c. avea preparata la corona per coronarsi in Firenze Re d'Italia: e niuno per consenso di tutti gl'istorici, lo avrebbe trattenuto, se la morte non avesse tagliato il corso alle di lui vittorie: „ E „ così la morte fu sempre più amica ai Fiorentini, che niun „ altro amico, e più potente a salvarli, ch'alcuna loro vir- „ tù (2) „. Afferisce *Lionardo Aretino*, che questa guerra in soli sei mesi avea cagionata la perdita di un milione, e dugentototessantaseimila fiorini. Gravissimo fu il dispendio per far calare in Italia l'Imperatore, essendosi convenuto, che egli avrebbe 200000. fiorini in dono, e 200000. in prestito (3). Dopo tali disastri, non poco costò l'acquietare il *Re di Castiglia*, che

(1) Lungamente ne parla Gio Villani Lib. XII. Cap. 54. pag. m. 863. „ On- „ de molte altre Compagnie minori „ e singolari, c'havieno il loro ne Bar- „ di, e ne Peruzzi, e ne gli altri falli- „ ti, ne rimasono disertì e tali per „ questa cagione ne fallirono. Per lo „ quale fallimento di Bardi, e Peruz- „ zi, Acciajoli, Buonaccorsi, di Coc- „ chi, d'Antellesi, Corsini, que' da „ Uzzano, Perondoli, e più altre pic- „ cole compagnie, e singolari Arte- „ fici, falliro in questi tempi, e pri- „ ma per l'incarichi del Comune e „ per le disordinate prestanze fatte ai „ Signori, onde addietro è fatta men- „ zione, ma però non di tutti, che

„ troppo sono a contare, fù alla no- „ stra Città di Firenze maggiore ro- „ vina e sconfitta, che nulla che mai „ haveffe il nostro Comune... che „ non rimase quasi sostanza di pecunia „ nei nostri Cittadini „ Deve notarsi siccome osserva l'Autore del *Trattato delle Decime sect. III. Cap. 4.* che la negoziazione di moneta formava uno de più ricchi rami del Commercio Fiorentino.

(2) Nic. Macchiav. Ist. Fior. Lib. IV. p. m. 172.

(3) Vedasi l'Istrumento presso il Lunig. C. Diplomatic. Tom. I. Sect. II. Cap. III. n. 32. Ved. Ammirat. all'Anno MCDI. Lib. 16. pag. 884.

che aveva prese le parti della Duchessa di Milano, e dei di lei figliuoli (1). Sopravvenne di poi la spesa di dugentoseimila fiorini (2), per comprar *Pisa* da *Gabbriello Visconti*, e molte ancora per acquistar le ragioni di *Carlo VI. Re di Francia*, e dopo queste, occorsero le altre per la necessità della guerra Pisana dispendiosissima per ogni parte.

VIII. In mezzo a tante sciagure, qual fosse il disordine ancora nell'interno della Città ben si ravvisa dalle gravetze insopportabili le quali doverono imporfi (3), e lo dimostrano le frequenti sollevazioni, e intestine discordie. „ I travagli delle „ cose di fuori avevano dato animo all'ingordigia de' Potestà, „ Capitani, Vicarj, e altri Ufiziali della Repubblica di fare „ mill' estorsioni nell'amministrare la giustizia (4) „. Appena può immaginarsi quante stragi accadessero quando fu scoperta la congiura ordita da *Samminiato de' Ricci*, e *Francesco Davizzi*, per la quale furono dichiarati ribelli i *Medici*, gli *Scali*, *Alberti*, *Strozzi*, *Adimari*, *Altoviti* (5). La peste verso quel tempo avea ridotta la Toscana a mal partito „ vedevasi per „ la Città un' insolita solitudine: le botteghe erano la maggior parte ferrate, le piazze non si frequentavano: nelle „ Chiese era maggiore il numero di Sacerdoti, che di coloro, che vanno a udire i Divini Ufficj (6) „. Il contagio del
MCDIV.

(1) Ammirat. Lib. 16. all' An. MCDIII.

(2) Ammirat. all' Anno MCDV. pag. 919.

(3) Gio. Villani parlando di tempi più felici di quei de' quali si tratta, ci dà il ragguaglio nel Lib. XI. Cap. 91. p. m. 755. dell' entrata del comune di Firenze, e la fa ascendere a 300000. fiorini, facendo insieme un grave lamento sopra le imposizioni da cui tal somma ritraevasi. Una delle gravi accuse per cui non vollero i Fiorentini più soffrire il governo del Duca di Atene fu quella di essere smoderatamente aggravati, avendo in un anno trat-

ti 400000. fiorini. In veduta di tali fatti può dedursi, che la Repubblica non poteva essere nel tempo della conquista di Pisa di quella forza, che si figura nelle contrarie Scritture.

(4) Ammirat. Istór. Fior. pag. 909. Delle turbolenze interne da cui la Città fu travagliata oltre gli altri può vedersi Nic. Machiav. Istór. Fior. Lib. IV. cui può prestarfi fede perche conviene in questo con gli altri Storici.

(5) Ammirat. Anno MCD. pag. 880. Lib. 16.

(6) Ammirat. Lib. 16. all' An. MCD. pag. 878.

MCDIV. fu ancora così funesto, che in Firenze morirono 25000. persone, ,, e in detto anno fu la moria in Firenze, ,, che morì quasi la terza parte della Città, ,, siccome racconta *Giovanni del Nero Cambi* nelle sue Istorie (1), *Buonaccorso Pitti*, *Giovanni Morelli*, ed altri dei nostri Istoricisti vissuti in quei tempi, ci danno compassionevoli descrizioni del misero stato della Città involta in sì gravi traversie.

IX. E veramente non pochi profittarono degl'infortunj dai quali era quasi che oppressa. Nel MCCCXCVII. i Pisani recusarono ogni concordia (2), ed i Veneziani la malmenarono nella pace del MCD. fatta senza la di lei notizia (3). Le genti della Repubblica battute sotto Bologna venuta in potere di *Gio. Galeazzo* nel MCDII., altre disgrazie allora occorse la posero in una costernazione assai grave. ,, Quivi erano ,, perduti i soldati, fatto prigionie il Capitano, e i Condottieri, *venuti meno i danari*, mancate le speranze di sollevare ,, altro Principe forestiere contro l'arme del Visconti, e in un ,, medesimo tempo, *come nelle miserie suole avvenire, che ciascuno ti piglia animo addosso*, *Ricciardo Cancellieri* corse nella ,, montagna di Pistoja..., *Astorre da Faenza* fece alcuni patiti co' Fiorentini, e poi non li attenne loro. In tante battiture della Repubblica, quello, che più affliggeva ciascuno, ,, era che trovandosi un'esercito vincitore a Bologna, il quale ,, in pochi dì potea venire a Firenze non dava tempo di poter ,, fare quelle provvisioni, che in tanto pericolo si ricercavano (4).

X. I popoli, ed i Signori circonvicini dimostrarono col fatto di non temere il comun di Firenze. E come il Conte *Guido Alberto di Porciano* aveva già scherniti i Fiorentini col far
man-

(1) Part. I. pag. 144.

(2) Minerbetti *Cronic.* all' Anno MCCCXCVII. Cap. 26. Tom. II. della continuazione degli Scrittore. Italic. col. 389.

(3) Ammirat. all' Anno MCD. = ivi ,, Con molte altre doglienze, ma sen-

,, za alcun profitto perche furono finalmente costretti ad approvar la ,, pace, la quale fu conclusa a 21. di Marzo; fu in fine da' Fiorentini ,, accettata, & pubblicata, ma senza ,, apprestamento alcuno di festa. (4) Ammirat. Ist. Fior. Lib. XVI. p. 822.

mangiare il sigillo, e la lettera al Messo speditoli dal Comune (1), così nei tempi prossimi all'Accomandigia di cui si tratta, il Co. *Antonio da Palagio*, il Conte *Guido da Bagno*, ed altri minuti Signori, mossero le loro armi contro la Repubblica. Gli Ubalдини nel MCD. volendo ritornare ne' loro antichi diritti, fecero ribellare l'Alpe del Podere, giacchè, siccome nota *Piero Minerbetti*, „ gli uomini di quel paese erano tutti malcontenti „ della Signoria de' Fiorentini, e questo era per le grandi gra- „ vezze, che poneano loro (2).

XL. Il Conte *Roberto da Poppi* fece sollevare gli uomini di Castel S. Niccolò (3), ed in maniera orgogliosa, ed insultante con formale ambasceria dichiarò ai Fiorentini, che recusava, e disprezzava la loro amicizia (4). I Conti di *Chitignano* fecero molte scorrerie, e danni sotto le porte di Firenze (5), ed altri piccoli Signori del contado ebbero le forze, ed il coraggio per sostenerli in quel tempo benchè nemici del Comune, conforme raccontano i nostr' Istoric (6). La Repubblica si trovò per allora nel caso di non aver modo da risentirsi con ardore proporzionato, e nel Gennajo del MCD., non ostante le ingiurie, e i danni alla medesima inferiti dai Conti di *Battifolle*, di *Palagio*, di *Bagno*, ec. scrisse a *Luigi Canigiani* Commissario nel Casentino, che non molestasse alcuno „ de' Fede- „ li, e luoghi del Conte Roberto da Battifolle, Conte Anto- „ nio da Palagio, Conti di Bagno, e Ubertini, ancora che

Z

„ siano

(1) Così Gio. Villani Lib. XI. Cap. 124. = ivi „ Avendo il Comune di „ Firenze richiesto, e citato il Conte „ Guido per alcuna cagione per dis- „ spetto del nostro Comune nel det- „ to castello di S. Bavello, dinanzi a „ più suoi fedeli al messo del Comu- „ ne fece mangiar la detta lettera con „ tutto il suggello, e poi accomiatan- „ dolo villanamente, dicendo per dis- „ spetto del Comune se più vi tor- „ nasse, o egli, o altri gli farebbe „ impiccare per la gola.

(2) Continuazione degli Scrittor. Italic.

Tom. II. pag. 450. Cap. 10. „ E gli „ Alpigiani presso che tutti furono „ con loro a ribellarsi dai Fiorentini, „ e posono in sù più poggi altissimi, „ più battie, e fecionsi forti di genti.

(3) Ammirat. Ist. de' Conti Guidi p. 47.

(4) Piero Minerbetti nella sua Cronica Scrittor. Italic. Tom. II. col. 365.

(5) Ammirat. all' Anno MCD. si vedano le Croniche del Dati, e del Morelli.

(6) Ammirat. Ist. Fir. Ann. MCD. Morelli nella sua Cronica. pag. 303. Ammirat. nell' Ist. de' Conti Guidi pag. 63., e altrove assai spesso.

„ *fianu stoviat alquanto dalla loro devozione (1)* „. Che anzi seguita nel 21. Marzo MCD. la pace in Venezia col Duca di Milano „ si disputò fra gli Ambasciatori di Firenze, e di Milano da chi debbino esser nominati in essa il Conte Ruberto da Battifolle, i Conti Guido, Ricciardo, e Bambo da Montigliana, pretendendo l'una parte, e l'altra, che sian suoi Raccomandati, e così n'è rimessa la dichiarazione alla Signoria di Venezia (2) „.

XII. Tralascio in questo proposito varj altri fatti, e sarò contento di osservare, che nel MCDIV. o sia nell'Anno precedente l'*Accomandigia dei Gherardeschi*, gravissimi danni furono recati alla Repubblica dai *Conti Ubertini*. Messer Jacopo Salviati incaricato del supremo comando in tale spedizione, racconta in un suo libro di memorie (3), di aver „ preso con „ battaglie asprissime, e per trattati, e accordi di lor sudditi, e per patti di battaglie Montefatucchio, Corezzo, Bagno, ed altre terre „. Ma tale in quel tempo era la debolezza della Repubblica, che le convenne il cedere quelle terre al Conte Francesco da Battifolle, al Conte Malatesta, al Vescovo di Sarsina, al Co. Antonio da Montegranelli (4) „, a tutti costoro consentì il nostro Comune la presa di dette terre, perchè ciascuno diceva d'avervi ragione, e i detti Ubertini, e Conti non li poterono difendere per la guerra, che io faceva loro, e quasi ne furono contenti, acciocchè il nostro comune non l'avessi (5). „

XIII. Restarono per altro diversi castelli ai medesimi Conti, alcuni de' quali ritennero, ed altri ne diedero ai Malatesta, e al Vescovo di Feltrò Tesoriere della Romagna. „ Questo dispiacque forte al nostro Comune perchè fu fatto con „ 116

(1) Ammirat. nell'Istor. de' Conti Guidi pag. 47.

(2) Ammirat. Ist. de' Conti Guidi p. 47.

(3) Memorie del Cav. Jacopo Salviati dal MCCCXCVIII. al MCDXT. Queste si conservano nell'Archivio di

S. E. il Sig. Duca Salviati, ed una copia vedesi nella Biblioteca Stroziana.

(4) Ammirat. nell'Ist. de' Conti Guidi nelle not. p. 23. e 24.

(5) Memorie del Salviati presso l'Ammirat. l. c. p. 24.

tro sua volontà, ma non per tanto, che si deliberassi di far guerra, nè a Malatesti, nè al Tesauriere. Non ostante tutto questo, fu così grande la pubblica letizia, che si decretò l'onore del trionfo a Messer Jacopo Salviati come domatore e soggiogatore degl' Ubertini, nè altrimenti festeggiò Roma nei trionfi di Scipione Africano e di Pompeo, di quello che godeffe, e ne andasse lieto il popolo di Firenze dopo la presa di Corezzo, e di Montefatucchio (1).

XIV. Considerando queste e simili circostanze di sommo rilievo, noi venghiamo nella persuasione fermissima, che nel tempo delle capitolazioni di Accomandigia, il Comune di Firenze fosse in uno stato di debolezza tale da dover soffrire pur troppo, che facessero sbilancio alla sua ristretta potenza i più piccoli, e più minuscoli Signori del Contado, di cui fin' ora abbiamo discorso. Il Fisco per vero dire, non ha ragione di credere, che i Gherardeschi non potessero far opposizione alle forze Fiorentine (2), certamente convenendo renunziare all'opinione della potenza grande in contrario proposta. Fu posteriormente, che avendo comprata Pisa, messe in mare le prime sue galee nel MCDVII. (3), comprato il Porto di Livorno nel MCDXXI, e per le molte sommissioni, e dedizioni acquistati varj territorj e castella, propagò per ogni dove il commercio (4), dilatò le sue armi vittoriose, e riunì quasi che in un sol corpo quei dominj, che la gloria del Principato Mediceo potè congiungere con quelli della Repubblica Sanese, e con molti altri acquisti, da cui formossi il sistema presente, e la felicità della Toscana.

Z 2

XV.

(1) Lo stesso Salviati nelle sue Memorie ci descrive la pompa con cui fu ricevuto nella Città, e condotto con gravissima cerimonia in mezzo alla moltitudine del popolo fino alla piazza dei Signori, ove creandosi Cavalier del Popolo, li fu messa la giacchetta di velluto bianco con la Croce vermiglia, indi se ne andò trionfante al palazzo della parte Guel-

fa, e di poi a S. Giovanni, e molte furono le feste, che si fecero in tal giorno.

(2) Scrittur. Contrar. III. §. Difficilmente potrà.

(3) Ammirat. Ist. Fior. Lib. XI. p. 586. Ved. il Ch. Autore del Trattato della Decima. Sect. III. Cap. 3. Della Navigazione e Marina de' Fiorentini.

(4) Ved. il Trattat. della Decima Sect. III.

XV. Ma non dovendosi capovolgere i fatti, ed essendo necessaria la misura, e la considerazione dei tempi, sarà sempre certo, che nel tempo di cui si tratta, siccome molti altri piccoli Signori del contado non temerono il nome Fiorentino, così non s'inorridirono i Gherardeschi in modo da fare la dedizione insinuata dal Fisco.

XVI. E tanto più simili fatti restan chiari considerandosi lo stato della guerra Pisana, la quale per ogni riguardo fu di sommo dispendio, e di sommo pericolo, facendosi con truppe mercenarie ed ausiliarie, e sotto il comando di forestieri, e specialmente di quei voracissimi capi di masnade, intenti a metter in contribuzione i paesi, che ricercavano il loro ajuto. Videsi la Repubblica di Firenze implorar soccorso dal Re Ladislao, dai Genovesi, dai Malatesti, Bolognesi, Senesi, Lucchesi, e da quanti altri, a cui potè porger preghiere le più umili, le più dimeffe, le più compassionevoli (1). Tal guerra sicuramente costituivale nella necessità di apprezzare i soccorsi ancora dei meno potenti, ed il comune di Pisa benchè decaduto dalla sua primiera grandezza, era per altro sì forte a riguardo de' Fiorentini, da render assai dubbioso l'esito di sì grave contrasto (2).

XVII. Dopo che i Pisani nel dì 6. di Settembre ebbero ripresa la loro cittadella, e fatto prigioniero il presidio, adunarono il Consiglio maggiore, e minore, i Consoli del mare, i Consoli de' mercanti, i Consoli dell'arte della lana, e i Priori delle sette arti, e fecero commissione in otto degli Anziani per ordinare le cose della guerra. Nell'Archivio della Casa Roncioni (3), trovasi la deliberazione fatta in quel tempo, ove fra l'altre si dice „ Item de, & super faciendò, expediendò, &

„ con-

(1) Ammirat. Ann. MCDV. pag. 917. Buoninsegni, Goro Dati, ed altri Istoric.

(2) Gino Capponi Comment. della guerra Pisana, Palmieri de captivitate Pisarum, Buoninsegni Ist. Fior. Lib.

IV., e altri ove parlano delle truppe Pisane.

(3) Cartapecora del MCDVI. file Pisano, contenente la Deliberazione dei Signori. n. 146.

„ concludendo de omnibus, & singulis pertinentibus spectan-
 „ tibus, & quomodolibet facientibus, & dependentibus ad
 „ presentem guerram, & defensionem salubrem dictæ Civitatis
 „ Pisanæ. Item de, & super ordinando, faciendo deveniri pe-
 „ cuniam in commune Pisanum undecumque, & quomodocum-
 „ que, & per quemcumque modum etiam mutui, sive pre-
 „ stantie, & alio quocumque modo pro solvendo massadis Pi-
 „ sani comunis, & aliis expensis communi Pisano incumben-
 „ tibus persolvendis. Item super faciendo, tractando, inheren-
 „ do, disponendo, & ordinando quascumque conventiones,
 „ ligas, confederationes, uniones, fraternitates, obligationes,
 „ pacta, recommendationes, & pacta quecumque etiam sub-
 „ missiva cum quibuscumque populis, dominis, comunitati-
 „ bus, universitatibus, & aliis quibuscumque personis, & lo-
 „ cis, dando etiam, & promittendo census annuos, pallium,
 „ & castra, & Roccas, &c.

XVIII. La resistenza fu assolutamente vigorosa, ed i Fio-
 rentini doverono affaticarsi non poco per sostenere l'attacco.
 Essi vi mandarono le genti loro sotto la condotta *del Conte di*
Soana, e posteriormente *Obizo di Montegarullo* nel 19. Genna-
 jo MCDVI. [1]. Le truppe furon divise in due campi sotto Pi-
 sa, ed altro si tenne a *Vicopisano*, siccome raccontano il Da-
 ti [2], *Buoninsegni*, [3], *Ammirato* [4], ed altri Storici. La
 presa del *Castello dei bagni di monte pisano*, del *Castello di Li-*
brascata [5], e di alcuni altri all'intorno, furono le prodezze
 di quelle truppe. Assalirono la *Verrucola*, perchè intesero
 non esser guardata „ con molta diligenza, anzi pareva che poco
 „ curassero, e temessero la gente Fiorentina, la quale era
 „ loro affai d'appresso. Vi entrarono perciò di nascosto, pri-
 „ ma,

(1) Ammir. Istor. Fior. Lib. 17. Poggio
 Buoninsegni, e gli altri Storici Fio-
 rentini.

(2) Goro Dati Istor. Fior. Lib. 8.

(3) Buoninsegni Istor. Fior. Lib. 4.

(4) Ammirat. Istor. Fior. Lib. 17. all' An-
 no MCDVI.

(5) Ammirat. Lib. 17. p. 916. ivi I Die-
 ci mandaron poi a prender Librasca-
 ta, e a pagar secondo i patti cer-
 ta somma di danari al Castellano ...

„ ma che fossero sentiti dalle guardie; e presono le guardie „ che *dormivano*, e tutti quelli, che dentro vi erano, salvo „ che una Torre, che dentro vi era [1] „. Per nove interi mesi tennero assediato il Castello di *Vico Pisano*, e fu grandissimo sforzo il poterlo occupare [2], e grande allegrezza, che si rendesse a patti, onde poi fecero fortificarlo col disegno di Filippo Brunelleschi.

XIX. Alcuni altri luoghi fecero nelle vicinanze di Pisa non poca resistenza. Così fu abbandonato *Crespino* piccolo, e debole Castello cinque miglia vicino a Pisa, che non volle arrendersi [3], e la Repubblica ordinò, che si desistesse dal battere la *Badia di S. Savino*, comandando il ritiro delle milizie verso Ripafratta, e scrivendo esser cosa vergognosa il confonderli, e più trattenervisi attorno senza occuparla [4]. Racconta *Gio. Sercambi* nella sua Cronica, che le genti Fiorentine combatterono il *Campanile di Pugnano*, e l'ebbero a patti [5]. Percorrendo li Storici e le altre memorie, sarebbe facile l'osservare ogni particolar movimento di quelle truppe, le quali siccome è chiaro nelle vicinanze di Pisa non poterono recar quello spavento, che si figura [6].

XX. Sapendosi dai Dieci di Balìa, che *Agnolo della Pergola* era stato assoldato dai Pisani, e che trovavasi nelle terre dei Sanesi, tennero pratica con *Lodovico Migliorotti* Uomo as-

saì .

(1) Minerbetti Cronica Scritt. Italic. Tom. 2. col. 344.

(2) Buoninsegni Ist. Fior. pag. 800. Goro di Staggio Dati Ist. Fior. pag. 118. Morelli Cronic. pag. 335. Gio. Sercambi Cronic. di Lucca presso il Murator. Scrip. Rer. Ital. Tom. 18. pag. 859. Palmieri de Cap. Pisar. nel Tom. XIX. degli Scritt. Ital. pag. 17. Rucellai de Bello Pisan. p. 20. Ved. il Ch. Sig. Targioni ne' suoi viaggi Tom. I. pag. m. 339. a cui tanto devono gli studj dell' Istoria naturale, e quelli dell' antichità della Toscana.

(3) Pier. Minerbetti Cronica fra gli Scrit-

tor. Italic. nella continuazione Fior. Tom. II. col. 346.

(4) Cod. MSS. nell'Archiv. delle Riformazioni contenente le istruzioni date agli Ambasciatori, e particolarmente ai Capitani dell' Armata dal MCDII. al MCDVI. Ved. sotto 12. Settèmb. cart. 85.

(5) Presso il Murator. Scrip. Ital. Tom. 18. pag. 856.

(6) Commentar. della guerra Pisana Scritti da Gino Capponi presso il Murator Tom. XVIII. Matteo Palmieri de Captiv. Pisar. Poggio Hist. Fior. ed il Recanati Lib. 3:

far potente, comeche nipote di Papa Innocenzio VII. (1), acciò gli impedisse il passaggio, siccome riuscì loro in effetto (2). Nelle maremme non si trova, che vi andasse altro forte corpo di milizie se non quelle condotte da *Sforza da Cusignola*, e *Rosso dell' Aquila*, le quali stante un'imboscata, ed all'improvviso assalirono, e batterono poi *Guasparre de' Pazzi* verso la *Cornia* (3). Esso, ed il Vescovo de' Gambacorti si ritirarono in *Massa come luogo di sicurezza* (4), e non ostante la forza dell' armi Fiorentine, 200. uomini soli poterono proseguire il viaggio, e venirsene a Pisa (5), senza trovare chi potesse trattenerli.

XXI. E come sapevasi i Conti di Montescudajo non esser nemici dei Pisani stante la pace fatta nove anni avanti (6), così la Repubblica Fiorentina considerata la posizione e le forze loro, servendosi de' proprj diritti gli volle determinare a distaccarsi (7), e commise a *Gerozzo de' Bardi* di farli la guerra (8). Essa ben conosceva la potenza dei medesimi, i quali poco innanzi fecero tanto romore per l'Italia, e tanta commozione eccitarono ne' contorni di Pisa, che il *Signore di Milano* dovè spedirli contro, sotto la condotta dei Conti *Alberigo*, e *Giovanni da Barbiano*, un corpo di 5000. uomini (9).

In

(1) Minerbetti Cronica nel Tom. II. della continuazione degli Scrittori Italiani col. 569.

(2) Pier. Minerbetti Cronica l. c. pag. 542: Cap. 22. Ammirat. Ist. Fior. Lib. 17: Ann. MCDV. pag. 920.

(3) Dicefi nella *Scritt. contrar.* III. §. *Difficilmente* che la Repubblica Fiorentina, in quei contorni aveva battuti, „ e sconfitti due grossi soccorsi di Truppe regolate da insigni Capitani che venivano in ajuto della Città di Pisa. Ma oltre gli altri riflessi, può bastare che si pensi alla differenza fra un distaccamento di truppe mercenarie, ed una Fortezza difesa dalle Genti proprie.

(4) Piero Minerbetti. Cronica. all' Ann. MCDV. Cap. XXVI. col. 544. Bu-

ninsegni. Ist. Fior. Lib. IV. pag. 769. Ammirat. Ist. Fior. Lib. XVII. pag. 921.

(5) Matteo Palmieri de Captivit. Pisar. presso il Murat. Rer. Ital. Tom. XIX. col. 173.

(6) Parlasi della pace del MCCCXCVI. di cui ved. sopra Artic. II. §. 58. e seg.

(7) Ved. oltre li altri Pubblicisti la Dissertazione di Arrigo Coccejo de Jur. Belli in amicos. Exercitat. Curiosar. Tom. II. disp. 2.

(8) Ammirat. loc. cit.

(9) Così il Poggio Hist. Fior. pag. 126. come si è di sopra osservato, racconta „ Galeatius Pisas Albericum Barbiani „ Comitem, Joannemque fratrem cum „ quinque millibus equitum profeci- „ sci jubet eo nomine ut Appiano ad-

„ vcr-

In questo tempo gl' Uomini di *Montescudajo*, e *Guardistallo* abbandonando i Conti loro antichi padroni si ribellarono, e fecero ai Dieci di Balla la resa dei due Castelli (1).

XXII. Ma Gerozzo sicuramente non aveva truppe da spaventare le Maremme, essendo in quel tempo mandato Commissario in Valdera, perche avesse cura de'luoghi, i quali si eraa resi (2). Dalle sue commissioni (3) deducesi, la Repubblica averli concessa amplissima autorità di procurare le sommissioni coll' allettamento dell' esenzioni, franchigie, liberazione dai bandi, e ancora con impiegare rilevanti somme per conseguire l'intento. Afferma il Ch. Sig. Difensore contrario, che „ per quanto gli dessero prudenti istruzioni di procedere amichevolmente, era però cosa certa, che essi volevano quei castelli o con le buone, o con le cattive (4) „ Dai fatti finora osservati è assai manifesto, che in quel tempo ciò non poteva accadere. Nè sicuramente ancora con uno sforzo di fantasia possiamo immaginare, che quando nelle vicinanze di Pisa

„ versus Montis Scudarii Comites, qui
 „ pro reprimenda Pisanorum insolentia
 „ plures equitum turbas in illum
 „ concitaverant, auxilium ferrent. Ved.
 „ sop. Part. I. Art. III. §. 58. e
 „ seqq.

(1) Sommar. Ann. MCDV. pag. 151.
 e 152.

(2) Ammirat. l. c.

(3) Cod. delle Riformazioni Armad. R. contenente le istruzioni date agli Ambasciatori, e in particolare ai Capitani dell' Armata de Fiorentini a Pisa dal MCDII. al MCDVI. ivi = a cart. 82. sotto il 5. Settembre MCDV. trovasi un'istruzione data a Gerozzo de Bardi, in cui si dice, che esso s'ingegni di far venire ad ubbidienza le terre, e castelli con la promessa di esenzioni, e grazie. Altra se ne trova a carte 86. del 14. Settembre, ove si dice „ Nos decem Officiales Balie Comu-

„ nis Florentie tenore presentium com-
 „ mittimus Nobili viro Gerozio Fran-
 „ ceschini de Bardis Civi, & Com-
 „ missario nostro dilecto quem ad non-
 „ nullas partes transmittimus, quod pro-
 „ capiendo & habendo Castra, ter-
 „ ras, & fortilitia territorii Pisanum,
 „ possit, sibi que liceat omnes, &
 „ quascumque promissiones, obliga-
 „ tiones nomine nostri comunis face-
 „ re quibuscumque personis cum illis
 „ pactis, terminis, modis, conditionibus
 „ & pro illis quantitibus pecunie,
 „ & modo, & forma, & pro ut, &
 „ sicut dicto Gerozio videbitur, atque
 „ placuerit, promittentes sub fide, &
 „ legalitate nostri comunis, & nostra,
 „ realiter, & eff. Qualiter observare,
 „ & adimplere omne, & in totum,
 „ & quare, &c. dictam per dictum
 „ Gerozium promissam, &c.

(4) Scrittur. contrar. III. §. Nel caso di cui si tratta.

si resistevano al grosso dell'esercito Fiorentino alcuni piccoli e deboli *Castelli*, e *Conventi*, dovestero spaventarsi poi in tanta distanza i popoli delle Maremme.

XXIII. In questa situazione di cose i Conti di Montescudajo, di Castagneto, Donoratico, e Bolgheri, crederono esser loro interesse non reclamare sopra la ribellione dei due castelli, e il seguitare i Fiorentini. Per tale oggetto il *Conte Gabriello*, ed il *Conte Giovanni* s'incamminarono a Firenze, e ricorsero con maniere innocenti e sicure, e trattando in nome di quelli della famiglia (in maggior numero degl'altri, che recusarono di lasciare le parti de' Pisani), dopo maturo consiglio tenuto con i Dieci di Balla, si accordarono con i medesimi, come nota il *Buoninsegni* (1), e furono ricevuti in *Accomandigia perpetua*, come osserva *Scip. Ammirato* (2). Nè il Tronci allegato in contrario (3), asserì che non potessero difendere i loro castelli (4), e quando lo avesse assicurato la di lui autorità niente significa.

XXIV. Dalla vera esposizione delle circostanze, e da altre molte, che si tralasciano, perchè nell'Archivio delle Riformagioni per noi non è stato possibile ritrovare il Codice contenente le risposte dei Capitani, ed altri Commissionati nel-

A a la

(1) Ist. Fior. Lib. IV. pag. 479.

(2) Ammirat. Ist. Fior. Lib. XVII. p. 923. Il Ch. Sig. Difensore contrario *Scritt.* III. §. I *Gherardeschi*, chiama in testimone l'*Ammirato* fin dove nelle sue storie racconta, che le genti Fiorentine danneggiavano il Paese dei Conti. Da questi fatti deduce l'*Ammirato* tre righe sotto, che i Conti furono presi in *Accomandigia perpetua*, furono ricevuti con tutti i loro figliuoli, e *Castelli* in *raccomandigia perpetua*. Ciò non ostante il *Fico* ha creduto opportuno di concludere, che non facessero *Accomandigia*, ma *Dedizione*.

(3) *Scrittur. Contrar. I. cart. 6. Ivi*

„ Erano in procinto di perdere sicuramente tutti li loro castelli, i quali non potevano difendere come dicono il Tronci. Tale asserzione sicuramente repugna a tutti i fatti, i quali da noi sonosi esaminati.

(4) Tronci pag. 497. „ E Niccolò, e Arrigo Conti di Montescudajo per essersi dai danni della gente Fiorentina se ne andarono a Firenze „ l'*Ammirato* l. c. nota „ che i Conti „ vedendo danneggiato il loro paese, „ e non potersi difendere dai soldati „ Fiorentini ricorsero alla Repubblica „: lo che è molto diverso dall'arrendersi per dedizione bellica, come in contrario si pretende.

la guerra Pisana, ai quali furono dirette varie istruzioni (1), ognuno può concludere i Gherardeschi non essere stati *nel pronto indubitabile* di restar foggogati, giacchè antivedendo di lontano il pericolo, a cui col tratto del tempo si farebbero trovati, dichiarandosi nemici de' Fiorentini, de' quali avevano avuta sempre l'amicizia essendo stati Guelfi, si appresero piuttosto ai medesimi, e al loro partito, e rivolsero le armi contro di Pisa (2).

XXV. In tali circostanze ognuno vede con chiarezza, che la guerra immaginata la strettezza, e la miseria in cui si figura nei contrarj scritti, che fossero i Gherardeschi, son cose le quali non si verificano, e siamo in termini assai lontani da quelle dedizioni „ che a tempo dei Romani seguivano „ avanti che l'ariete perquotesse le muraglie, e in oggi avanti che sia sparato il cannone (3) „. È certamente quando conoscesi „ che le truppe Fiorentine nelle vicinanze della Città, ove consisteva la maggior forza, fan la guerra a quelli, che si refugiano in un campanile, e lo prendono a buoni patti (4), quando sciolgono l'assedio e se ne vanno vergognosamente non avendo potuto prendere un Convento di Frati (5), quando dovè costare l'assedio di nove mesi, la presa di un castello nella vicinanza della Città (6), si può ben credere, che i Conti in tanta distanza non dovessero spaventarsi. Più volte si vidde in seguito dagl'anni quanto fosse difficile espugnare i loro Castelli, siccome accadde nella guerra portata in Toscana dal Re di Aragona.

XXVI. Senza dubbio la Repubblica non poteva sì poco apprezzare i *Conti* da non valutare il vantaggio, che in tali calamitose circostanze poteva ridondare a' suoi interessi, collegandosi con una famiglia tanto potente, e al possesso di molti

ea-

(1) Nell' Archivio di Palazzo si trovano solamente i Codici, che lo precedono e che lo seguono.

(2) Ved. le Capitolazioni d'Accomandigia Sommar. An. MCDV. Artic. 29. Ivi „ Juxta posse operari, & facere „ quod Civitas Pisanum veniat sub

„ obbedientia, & dominatione dicti „ Communis Florentiae.

(3) Scrittur. Contrar. III. §. Questa dedizione.

(4) Ved. sopra in quest' articolo.

(5) Sopr. in quest' articolo.

(6) Sopr. in quest' articolo.

castelli nel littorale Toscano. Il vantaggio solo di simile posizione può esserne un forte argomento, giacchè era in lor libertà d'impedire, e concedere il passaggio alle truppe, che in ajuto de' Fiorentini, o de' Pisani dovevano transitare dai luoghi adiacenti. Essi quantunque non fossero in quello stato di opulenza e di forze, come ne' secoli trascorsi era accaduto, avevano il dominio sopra,, *Guardistallo, Montescudajo, Casale, Donoratico, Castagneto, Bolgheri, Colmezzano, Casaglia, Segalari, Pietra Rossa, Castiglion Mandigli, Oliveto, Casalgiu-sri, Bibbona, ec.* parte de' quali erano ben fortificati, e potevan fare una valida resistenza. Avevan pur essi molte ricchezze (1), e molte aderenze, essendo stati padroni di tanti domini nella *Sardegna*, e di altri vasti possessi; onde non molto avanti la guerra, e le capitolazioni poteron fare grandissime spese, ed esser tenuti in tanta reputazione dai Fiorentini medesimi, che questi non sdegnarono di inviar loro Ambasciatori, e d'ingerirsi spontaneamente per pacificarli con Pisa. Alla quale se poterono i Gherardeschi far tanti danni nella guerra del MCCCXCVI., giungendo per fino ad assaltarla con tante forza, e con sì gran vigore (2), può ben crederli, che 9., o 10. anni dopo, fossero ancora in grado di non spaventarsi al solo nome dei Fiorentini, che avevano consumate le loro ricchezze, ed impegnate le loro forze contro la Città e i luoghi contigui.

XXVII. Nè deve crederli, che i Pisani ancora rilasciati alla lor fortuna, non si difendessero con ogni vigore e coraggio, e non avessero milizie da sostenerli (3), e si vide in

A a 2

ef-

(1) Fra le cartapecore conservate nell'Archivio dei Sigg. Conti, e fra le altre memorie, molti documenti si trovano per provarlo, e fra le altre una che spetta al Co. Puccio di Castagneto del MCCCXIII. relativamente agli imprestiti, e caritativi sussidi per redimere gli schiavi è manibus saracenorum rog. Ser Piero di Ser Gio. di Leopardo da Piombino. Il solo Codice del

Conte Niccolò può esser una prova della ricchezza dei Conti. Ved. sopr. Part. I. artic. III.

(2) Deve in questo luogo necessariamente riassumersi tutto ciò che abbiam detto Part. I. Artic. III. per dimostrare la potenza dei Gherardeschi.

(3) Delle Genti e Compagnie affollate dai Pisani ved. Matteo Palmieri de Capt. Pifar. Gino Capponi Commentar. della

effetto, giacche dopo tanti disastri, dopo tante spese e tanti sforzi, non ebbero i Fiorentini la potenza da conquistar Pisa con l'armi, e convenne loro tener il partito di occulte pratiche per ottenerla. A tale oggetto ebbero segreta intelligenza con Giovanni Gambacorta capo della fazione Bergolina, il quale da Pistoja ritornato in Pisa fecefi armar Cavaliere, e dichiarar Capitano, e Difensore del Popolo (1). Racconta *Giovanni Sercambi*, che i Fiorentini dubitando che loro non attenesse i patti, e vedendo, che poco valeva l'aver comperata Pisa se i Pisani fossero uniti insieme; pensarono di ordinar col medesimo un nuovo trattato per poter condur Pisa al loro dominio. Consistè tutto questo, che il ditto Messer Giovanni stringesse tutte le vettovaglie, che erano in Pisa, acciocche paresse, che per fame tener non si potesse (2).

XXVIII. I capitoli, con i quali si patteggiò la resa di Pisa, ben dimostrano, che i Fiorentini non furon forti come potrebbe figurarsi, giacchè si determina, che a *Giovanni Gambacorta* (3) si dovessero dare in pagamento 50000. Fiorini d'oro

della guerra Pisana. Bernardo Rucellai de Bello Pisano ed di Londra del MDCXXXIII. pag. 24. Pier. Buoninsegni Ist. Fior. Lib. IV. Poggio dell' Ed. del Gh. Recanati Lib. IV. Ammirato Ist. Fior. Lib. XVII. Goro Dati Ist. Fior. Sercambi Cronich. di Lucca. Marangoni, Tajoli, Roncioni, Tronci, e gl'altri Storici Pisani.

(1) Giovanni Sercambi Cronic. di Lucca Tom. XVIII. degli. Scrittor. Italic. Col. 867.

(2) Giovanni Sercambi luogo cit. col. 868. In questo stesso luogo raccontansi le atroci crudeltà esercitate dal Gambacorta. Eriuscì certamente il progetto di affamare i Pisani, giacche il Grano costò 60. fiorini lo staio, ed i Priori si trovarono alla miseria di cibarsi di pane fatto con i semi di lino. Racconta lo stesso Sercambi l. c. col. 870.

„ In questo modo se d'ogni persona
„ come nemico. E non bastandogli
„ questo, quanto ariente, Calici, &
„ altri apparecchiamenti di Chiesa, di
„ tutto trasse danari, e in suo uso
„ convertio, tenendo sempre pratica
„ co' Fiorentini.

(3) Del trattato, e delle pratiche segrete del Gambacorta tenute con i Fiorentini per mezzo di Bindo delle Brache Ved. Gino Capponi Comment. l. c. presso il Murat. Col. 1138. Bernardo Rucellai de Bello Pisano. pag. 32. Ammirat. Lib. XVII. pag. 930. Andrea Billio Histor. Rer. Mediolanens. Lib. I. presso il Murator. Tom. XIX. col. 16. Ivi, Inventus tandem proditionis auctor Johannes cognomen Gambacorta, Patriam Florentinis vendidit; Infelix Mercator, egregiam urbem, ludibrium quod vix hodie cernimus esse dedit.

oro, e ritenesse l'Isola del Giglio, la Capraja, e la Gorgona, e oltre ciò, Castel Benedetto, e la Terra di Bagno, e suo vicariato. Si convenne che ad Andrea Gambacorti si rilasciasse la Rocca di Silano con ogni giurisdizione, e sue pertinenze (1), e si dedusse in patto, che al Vescovo de' Gambacorti si desse l'Arcivescovado di Firenze (2).

XXIX. Oltre ciò vedesi che per l'osservanza dei capitoli, si mandarono per ambedue le parti gli ostaggi. Gli Statichi Fiorentini furono Meo di Vanni Castellani, Tommaso Corbinelli, Giovanni Bischeri, Neri Capponi, Giuliano Davanzati, Niccolajo Niccolini, Luca degl'Albizzi, Bernardo Magalotti, Niccolò Valori, Jacopo Gianfigliuzzi, Niccolò Alessandri, Giovanni Giugni, Bernardo Guicciardini, Neri Fioravanti, Palla Strozzi, Gherardo Corsini, Jacopo Guasconi, Jacopo Baroncelli, Jacopo del Palagio, e Cosimo dei Medici chiamato poi Padre della Patria (3). In conseguenza di questo, siccome scrive Raffaello Roncioni, fu dal Gambacorti nuovamente venduta Pisa, „ senza farne parola in consiglio, & fuori d'ogni aspettazione „ vendette Pisa ai Fiorentini, & datoti l'ora, & il punto, „ che dovevano accostarsi alle mura, havendone prima stipu- „ lato il contratto, mentre che ciascuno dormiva (4), & che „ di ciò fra i Cittadini punto non si sospettava, e gli aprì „ una porta con fingere d'uscir fuori per cose importantissi- „ me, & messe dentro il Capitano nemico con tutte le genti „ Fiorentine, & detteli in preda per un vilissimo prezzo, che „ fu.

(1) Ved. il Contratto nella Continuazione Fiorentina degli Scrittori Italici Tom. I. col. 835. dopo le Croniche di Pisa stampate sotto il nome di Bern. Marangoni.

(2) „ Item che al Vescovo de' Gambacorti sia dato l'Arcivescovado di Firenze, cioè che il detto Comune procuri che lui abbia il detto Arcivescovado in fra un anno prossimo avvenire „. Così ne Capitoli che si tro-

vano nel fine dell' Istoria, che va sotto nome del Marangoni nel Tom. I. della Continuazione degli Scrittori Italici.

(3) Ved. il Contratto stipulato con i Gambacorti presso il Marangoni. Tronci Annali Pisani MCDVI. pag. 507.

(4) Il Sig. Difensore contrario Scrittur. III. §. Difficilmente, osserva „ E che se „ non gli resisteva Pisa, potessero resistergli i Gherardeschi.

,, fa solo di 50000. fiorini l'istessa sua Città (1) ,, . In tal maniera i Fiorentini vi entrarono vittoriosi ed ebbero i Pisani la fortuna e la felicità di rimaner soggetti ad un popolo giusto, il quale poi divenendo forte, potè liberarli dalle tante angustie in cui una male intesa idea di libertà tenevali continuamente oppressi. Il quieto dominio di Pisa non fu per altro ottenuto se non un secolo dopo.

XXX. Prendendo adunque in considerazione la verità di questi e simili fatti, e le circostanze in cui accaddero, sicuramente conoscesi, che quella misera condizione di cose asserita in contrario, non afflisse i Conti della Gherardesca, e rimane certo, che non furono nel *procinto indubitabile* di essere soggiogati; onde sian lontanissimi dal caso dalla pretesa dedizione.

A R T I C. II.

LA PRETESA DEDIZIONE DEL MCDV. NON SUSSISTE IN FATTO,
E NON RILEVA DI RAGIONE.

L'E' il sommo rispetto da noi dovuto al Regio Fisco, che ci determina a proseguire il discorso in un affare sì chiaro. La semplice ispezione del contratto del MCDV. fonda una prova, contraria in modo alla supposta dedizione da non ammetter dubbj i quali possano crederli ragionevoli. In qual parte mai di quel Documento trovansi parole denotanti la traslazione dell' autorità pubblica e del dominio, e quali son quelle da cui possa concludersi la perdita della Libertà dei Conti? Si trasferisce nelle dedizioni l'imperio pubblico, e producesi per consenso del vinto quell' effetto a cui avrebbe portato per se sola la forza del vincitore (2). Le formule delle antiche dedizioni (3) ci spiegano qual significato avesse un tal nome.

Così

(1) Istor. Manoscritta originale all'Anno MCDVI. pag. 369 r.

(2) Grozio de I. B. & P. Lib. III. XX. S. 49., e tutti i suoi Commentatori, e

gli altri Pubblicisti.

(3) Brissonio de Formulis ed. del Ch. Bachio Lib. IV. Ruben. Diff. de Gemm. Tiber. nel Tesor. di Grevio Tom. XI.

Così Appiano ci descrive gli *Alessandrini* „ omnis multitudo „ oppidanorum, armis projectis, munitionibusque suis relictis „ veste ea sumpta qua supplices dominantes deprecari consueverunt, sacrisque omnibus prolati quorum religione placare offensos, iratosque Regum animos erant soliti, adveniienti Cæsari occurrerunt seque ei dederunt „ Di questi esempj ogni istoria è ripiena (1), e in questo convengono pienamente tutti gli Interpreti (2), e ne conviene ancora il dottissimo Sig. Difensore contrario (3).

II. Ma simile condizione e ristrettezza di cose è certamente imaginaria, ed il vinto, e vincitore son termini, che non si adattano alla verità del successo. I Gherardeschi, che furono Guelfi, e amici de' Fiorentini venendo forzati a dichiararsi s'incamminarono a Firenze, e fecero nel tempo della guerra quel contratto appunto con la mira di non perdere ciò che protestarono di ritenere (4). Fu allora che i consorti del Conte *Gabriello*, e del Conte *Giovanni* patteggianti in nome della famiglia ratificarono, ed approvarono la convenzione. Noi abbiamo il consenso posteriormente dato dai Conti *Arrigo*, e *Vincislao* (5), da *Niccolò*, e *Francesco* (6), e da *Bernabò* figliuolo del Conte *Arrigo* (7). Queste son carte di sicurezza, che si con-

(1) Oltre molti vedasi Barbeyrak: Histoire des anciens Traitez, ou supplement au Corps universel diplomatique. Ivi si trovano raccolti gli Atti di varie antiche dedizioni.

(2) Grot. l. c. „ Cum quis Hosti de se „ arbitrium permittit, quæ est deditio „ pura subditum faciens eum qui se „ dedit. Coccejo in Grot. Lib. III. Cap. 8. §. 4. „ Perditionem omnia „ Jura. queruntur Victori consensu „ Victorem, per bellum & vim eis „ invitis. Ved. Tommasio, Ertzio, „ Gundlingio.

(3) Scritt. Contrar. I. cart. 6. Scritt. Contrar. II. cart. 7. §. si perche.

(4) Sommar. all'Anno MCDV. pag. 154. 155. & seq.

(5) Sommar. Ann. MCDV. pag. 160. ove ponesi la ratifica fatta nel Castello di Castagneto „ Ivi „ Et se facere ex „ certa scientia, & non per errorem, „ sponte fideliter libere ratificaverunt, „ emologaverunt, adprobaverunt, & „ confirmaverunt ipsa omnia promissa, iurata, & facta, & gesta per „ ipsum Comitem Gabrielem dicto Comuni Florentiæ.

(6) Sommar. all' Anno MCDV. pag. 161. Consenso dato nel Castello di Donoratico „ Ivi „ sponte fideliter, ac libere ratificaverunt, emologaverunt &c.

(7) Sommar. Ann. MCDV. pag. 162. consenso prestato nel Castello di Bibbona „ Ivi „ Non per errorem, sponte

conservano nell'Archivio di Palazzo, e ci fan conoscere dalle premure usate dalla Repubblica per ottenerle, qual fosse la condizione delle cose di cui si tratta

III. Leggasi la convenzione, e si paragoni con gli atti di quante dedizioni e sommissioni furon fatte alla Repubblica di Firenze, e vedrassi la disparità chiara e manifesta che da ogni documento risulta per dimostrare la giustizia della nostra causa. E quantunque nelle carte di quei tempi siavi grande intralcio di parole, di espressioni improprie, e d'uso promiscuo in atti differentissimi nella sostanza, ciò non ostante vi si trovano clausule, e formule forti, e stringenti, le quali dichiarano la perdita della libertà, ed il passaggio del dominio intero nella Repubblica.

IV. Nel MCCCLXXXV. fecero la loro dedizione gl' uomini di *Anghiari* „ Submiserunt, & subjecerunt plene, & in „ perpetuum, & libere dederunt, & tradiderunt dicto communi „ ni Florentiæ, D. D. Prioribus &c. dictum castrum Angla- „ ris, & commune, territorium, & curiam, & universitatem „ hominum, & personarum ipsius communis Anglarii, & eorum „ descendentes, & posteros in perpetuum. . & omnem, & quem- „ libet ipsius communis Anglariæ, & universitatis hominum, „ & personarum, jurisdictionem, potestatem, imperium, & „ dominium subiicientes „ con altre simili, ed egualmente forti „ si espressioni (1). Nel MCDI, trovasi la sommissione di *Pistoja*, „ ove fra le altre ordinazioni del Consiglio generale di questa Cit- „ tà, si stabilisce che „ omnis potestas, & jurisdictio, & omni- „ „ modum imperium, auctoritas dicti communis... & seu po- „ „ puli Civitatis Pistorii translata, & concessa sit, & transfera- „ „ tur, & concedatur, & translata intelligatur atque concessa „ „ sit dictis, & in dictos Priores, & Vexilliferum... Com- „ „ munis Florentiæ (2).

„ te, libere, ac fideliter ratificavit, „ emologavit, adprobavit, & confir- „ mavit ipsa omnia.

(1) Cod. Magliabechiano ove son riferiti vari Atti pubblici del Secolo XIV. c

XV. Sommar. Ann. MCCCXCV. pag. 142.

(2) Cod. MSS. Magliabech. l. c. Sommar. An. MCDI. p. 148.

V. Nel MCDVI. gli *Anziani di Pisa* commisero ai loro Sindaci di presentarsi ai Priori, e ai dieci di Balla „ & ipsam „ Civitatem, homines, & personas, & eorum posteros cum „ omnibus juribus, jurisdictionibus, imperio, & pertinentiis suis „ subiiciendum, & submittendum, transfereadum, & concedendum in perpetuum dicto Comuni, seu cuicumque &c. „ pro dicto Comuni recipienti, & ex tunc ipsi dederunt &c. „ & ad petendum, & supplicandum de gratiis &c. concedendis ipsi Civitati Pisarum „ (1). Così per omettere una lunga serie di simili *dedizioni*, e *sommissioni*, si vede praticato nel MCDLXXXIV. per riguardo alla *Terra di Pietra Santa* in una Provvisione dei Priori della Repubblica, ivi „ attendentes quemadmodum favente Deo oppidum Petre Sancte ab „ exercitu Florentino &c. die 8. Novemb. MCDLXXXIV. in „ potestate populi Florentini fuisse redactum, considerantesque „ Terrigenas libenti animo &c. in ditionem populi Florentini venisse, & cupere habere nonnullas constitutiones quibus regerentur.... Sindici, & Procuratores Petre Sancte.... „ submiserunt, & subjecerunt plene, & in perpetuum, libereque dediderunt &c. Comuni Florentie &c. & dictis Prioribus &c. recipientibus dictum oppidum, & Comune Petre Sancte, & ejus arces, & fortilitia.... in perpetuum pleno jure (2) „, Lo stesso vedesi nella sommissione di *Montedoglio* del MCDLXXXIX. „ Syndici, & Procuratores.... submiserunt plene & in perpetuum, & libere dederunt, & concesserunt.... dicta castra, & loca, & personas dictorum locorum, & cujuslibet ipsorum, & eorum posteros, & descendentes in perpetuum, & omnem & quamlibet ipsorum communitatem, & castrorum & hominum, & personarum ipsorum jurisdictionem, aut auctoritatem, potestatem, merum, & mixtum imperium, & dominium subiicientes predictos homines.... sub dominio, jurisdictione, potestate, gubernatio-

Bb

„ tio-

(1) Cod. Magliab. l. c. Sommar. Anno MCDVI. p. 167.

(2) Sommar. An. MCDLXXXIV. pag. 205.

„ tione, regimine &c. . . . Communis Florentiæ (1).

VI. L'osservazione, che può farsi sopra questi e simili documenti riportati per maggior comodo nel nostro Sommario, mostra con chiarezza la differenza nel sostanziale de' medesimi con le *capitolazioni* de' Gherardeschi, giacchè in queste non vi è espressione alcuna dimostrante *la perdita della libertà, e la totale subjezione*, siccome accade nelle vere sommissioni. Anzi da quelle si deduce il contrario, poichè vi si trova un chiarissimo patto di *Accomandigia*, e lo vedremo in appresso, seguendo le prove contro la dedizione pretesa, e ponendo nella sua luce il contenuto dell' Istrumento (2).

VII. Ma quello, che dimostra ad evidenza le *capitolazioni* del MCDV. non portare la *vera, e propria dedizione* supposta in contrario, oltre le molte considerazioni, che potrebbero farsi, risulta dai fatti accaduti sopra il restante di quei dominj, i quali furono patrimoniali de' Gherardeschi, ed in modo speciale (3) dalla diversità manifestissima fra *la dedizione di Guardistallo, e di Montescudajo, e le Capitolazioni del MCDV.* I Sindaci de' due Castelli, abbandonando i Conti fecero la sommissione loro all' Ufizio de' Dieci, che la riceverono, siccome notano l' *Ammirato* (4), ed altri Storici. Perciò la Repubblica se ne impadronì, e con la consecutiva osservanza, ed acquiescenza dei Gherardeschi, divennero legitima porzione de' suoi dominj.

VIII. La sommissione di *Montescudajo* è del dì 22. di Gennajo MCDV. (5), ivi „ Reverenter petierunt se recipi in „ sudditos, & subjectos dicti Communis Florentiæ per domi- „ nos de officio decem Baliaz, & sponte dicto nomine omni „ modo, via, & forma quibus melius potuerunt submiserunt „ supradictis de officio decem Baliaz presentibus, & pro Com- „ muni

(1) Sommar. Ann. MCDLXXXIX. pag. 206.

(2) Part. II. Artic. III. IV. e V.

(3) Scrittur. contrar. I. cart. 6. §. E che di fatto.

(4) Ammirat. Ist. Fior. Part. I. Anno MCDVI.

(5) Sommar. Ann. MCDV. pag. 151.

„ muni Florentiæ recipientibus Castrum, & Comune Montis-
 „ scudaj predicti cum ejus Curia, hominibus, & personis, &
 „ cum omnibus juribus, & jurisdictione, imperio, ac pertinen-
 „ tiis suis in perpetuum sub dominio, imperio, obedientia,
 „ gubernatione, regimine dicti Comunis Florentiæ, omet-
 „ tendo altre fortissime espressioni con cui stipulavansi tali re-
 „ se. Lo stesso fecero i Sindaci del Castello di *Guardistallo* (1),
 „ protestandosi essi pure di voler essere in perpetuo sotto il do-
 „ minio, l'imperio, e l'obbedienza del Comun di Firenze [2].

IX. Con queste due dedizioni si paragonino adesso l'espres-
 „ sioni contenute nel contratto del MCDV., e se ne conoscerà
 „ apertamente la somma discrepanza. Nè poteva certamente es-
 „ ser fatta dedizione nelle Capitolazioni, siccome pretendesi in
 „ contrario, giacchè in questo medesimo atto si mostra la diver-
 „ sità con i precedenti, mentre dicesi, che i *Conti* ritengano i
 „ loro diritti, eccettuati per altro quelli, che avevano nei Ca-
 „ stelli, e Comuni di *Guardistallo*, e di *Montescudajo* [3]. Or
 „ se egualmente sopra gli altri Castelli, e luoghi compresi nelle
 „ capitolazioni avessero i *Gherardeschi*, stante la pretesa *vera*,
 „ e *propria dedizione*, perduti i loro diritti, come convenivano di
 „ averli trascurati in riguardo ai *due Castelli*, per qual ragione
 „ nelle Capitolazioni stesse si doveva frapporre tal differenza? Se
 „ questi atti così decisivi, così luminosi non bastano, quali sa-
 „ ranno mai quelli onde possa dimostrarsi la verità, e la giustizia?

X. Ma ciò, che con la maggior forza pienamente assicura nel
 „ MCDV. non esser seguita la pretesa dedizione, sono *tre docu-
 „ menti insigni*, riportati estesamente dal Fisco nel Sommario Ad-
 „ dizionale [4], giacche da ambe le parti egualmente si procu-

Bb 2

14

(1) Sommar. Ann. MCDV. pag. 152.

(2) Ivi „ Sub Dominio, Imperio, Obe-
 „ dientia, Gubernatione, Regimine dicti
 „ Comunis Florentiæ.

(3) „ Item quod dicti Comites possint uti
 „ omnibus eorum Juribus in omni-
 „ bus possessionibus quas habent, vel

„ ad eos spectant ad presens salvo, &
 „ excepto quam in *Castris*, & Co-
 „ munitibus *Guardistalli*, & *Montis*
 „ *Scudari*.

(4) Sommar. Addiz. cart. 1. fino alla
 „ cart. 24.

ra di schiarire la verità. Questi contengono le rese posteriori al contratto istesso del MCDV. fatte dal comune di *Casale*, di *Bibbona*, di *Donoratico*, cioè tre dei cinque Castelli fortificati, e compresi nella convenzione. La resa di *Casale* fu fatta avanti i Dieci di Balla nel dì 14. di *Gennajo* del MCDVI. (1), e in essa si dice, che non fu permesso agli uomini del medesimo Castello di obbedire prima al Comune di Firenze, ma che ciò non fu loro permesso da chi li riteneva (2). Onde vennero sotto il dominio del Comun di Firenze, a cui, e non ad altri promettono legalmente e fedelmente di obbedire (3). Nel dì 14. di *Gennajo* MCDVI. fecero la loro dedizione gli uomini di *Bibbona* [4], esprimendosi nello stesso Istrumento non esser stato loro anteriormente permesso il sottoporsi al Comune di Firenze [5]. Il medesimo dicasi del *Comune di Donoratico*, il quale fece la sua dedizione nel dì 10. di *Febb.* del MCDVI. [6].

XI. Non è dubbio, che questi documenti non siano una prova trionfale, con cui non solo disquopresi la differenza fra gli *Atti delle rese*, e il *Contratto* in questione, ma pienamente si assicura, che nell'anno precedente, di questi castelli non fosse fatta la vera, e propria dedizione sostenuta in contrario. E in verità come può mai immaginarsi, che quei Castelli i quali secondo il Fisco eran sudditi della *Rep. Fiorentina* nel MCDV., appunto nell'anno dopo faceffero da capo la loro dedizione, come se prima alla medesima Repubblica non spettassero? Non starò a corroborare con ragioni, e con regole legali l'irrepugnabile forza di questi fatti contro la pretesa dedizione del MCDV. Quanto da me si aggiungesse sarebbe certamente superfluo in cose

(1) Sommar. contrar. addiz. cart. 1.

(2) Fuerunt semper parati obedire Comuni Florentiæ, sed non fuerunt permiffi &c. Sommar. contr. addiz. cart. prima. t.

(3) Sommar. addiz. contrar. cart. 2.
 „ Et fit sub Dominio, obedientia, regimine, Imperio, & Gubernatione „ dicti Magnifici Comunis Florentiæ, „ tanquam eorum unici, & Veri Do-

„ mini, & ipsi Comuni Florentiæ, „ & non alii debeant legaliter, & fideliter obedire.

(4) Sommar. addiz. contrar. cart. 7.

(5) Sommar. addiz. contrar. cart. 7. t. „ Ivi = sed non fuerunt permiffi.

(6) Sommar. contrar. addiz. cart. 17. & seq., e Sommario nostro An. MCDVI. pag. 163.

coſe sì certe; onde dalla ſola iſpezione di tali documenti, ciaſcuno può conoſcere con chiarezza, tutta quella parte delle avverſarie Scritture (1), che vi ſi riferiſce, non ſpettare alla diſeſa del Fiſco, e ſomminiſtrar prove convincentiſſime per i diritti dei Signori della Gherardeſca.

XII. Che ſe quelle reſe ci ſono obiettrate per concludere l'ineffettuazione del contratto (2), dicendofi, che il contenuto di eſſo non può combinarſi con la dedizione, e ſommifione poſteriore dei medefim' caſtelli (3), farà molto facile in ſeguito il moſtrar la maniera, onde tali atti poſſono combinarſi, provando a riguardo di *Donoratico*, di *Caſtagneto*, di *Bolgheri ec.* la ſucceſſiva oſſervanza delle capitolazioni (4).

XIII. Tali fatti ſicuramente dimoſtrano eſſere imaginaria quella *vera e propria dedizione* ſoſtenuta dal Fiſco. Ma per tante parti ſi moſtra la verità e la giuſtizia, la quale ci ſiam propoſti di ſoſtenere, che niuna conſeguenza può trarſi contro di noi ancora dalla ſuppoſta *dedizione*, e come queſta non *ſuſſiſte in fatto*, così può dirſi che *non rileva di ragione*.

XIV. Perciò ſuppongaſi per inammiſſibile ipotefi, che l'Iſtrumento del MCDV. non contenga quello che realmente contiene, ma nelle più efficaci maniere, nelle più ſolenai forme non ſolamente provi, ma dimoſtri la dedizione; ciò non oſtante gl' argomenti del *Fiſco* non acquiſtano alcun peſo, e ſoprabbondano le ragioni, e i documenti, che aſſicurano i Gherardeſchi ſotto il validiſſimo patrocinio di S. A. R.

XV. E in realtà, o la ſuppoſta dedizione vuol *riſerirſi alla*

con-

(1) Scritt. contrar. II. §. Poiche ſotto di 14. cart. 2. §. Anzi che i Popoli, cart. 2. t. §. Nell'ſteſſa forma cart. 3. Scrittur. contrar. III. §. Concludentiſſime.

(2) Scritt. II. cart. 1. t. = ivi „ Alle „ coſe precedenti; che reſiſtono alle „ capitolazioni portate in contrario ſi „ aggiugnon le ſuſſeguenti, che no di-

„ moſtrano o la totale inſuſſistenza, o „ la totale ineffettuazione.

(3) Scrittur. II. §. Ora mi farebbe: cart. 2. t. Scrittura contrar. I. cart. 6. §. E che di fatto. Ivi „ Onde le cir- „ coſtanze del fatto, e del tempo di- „ moſtrano una vera, e propria dedi- „ zione. Scritt. contrar. II. cart. 7.

(4) Ved. ſotto Part. IV.

concessione retrograda feudale dei castelli, siccome assume per vero il Regio Difensore Fiscale (1), o vuol riportarsi alla *condizione della Contea*, considerandola alla pari delle comunità Toscane, le quali fecero sommissione alla Repubblica; conforme dicendo contro all'asserta qualità feudale, in più luoghi già ammessa, pretendesi nel tempo stesso dal Regio Fisco (2).

XVI. Se la supposta dedizione vuol riferirsi alla simultanea costituzione di Feudo nella forma che pensò l'Estensore dei Motivi nella Causa di Castagneto, e come opinò ancora il Ch. Sig. Difensore contrario, quella non può dirsi se non che una specie impropria di dedizione, da cui ne risulta la qualità di *feudo oblato, e recognito* (3), e in tal caso la Contea non può comprendersi sotto la legge del MDCCXLIX., la quale dispone dei *feudi dati*, e diffusi dalla beneficenza dei Sovrani Medicei (4). Che se l'Estensore del Motivo della nostra Ruota, ammise la *dedizione*, non la considerò dedizione di suddito, ma di vassallo, e condizionata all'evento della retrodazione feudale, lo che non può nuocere nel concreto della questione, che si agita, siccome è cosa manifestissima.

XVII. Se la dedizione si porta per concludere il dominio come sopra una parte del Granducato, non può quella reputarsi del minimo rilievo, sì perchè in tal caso siamo fuori de' termini della controversia fissata dalle Supreme Ordinazioni di

(1) Scritt. contrar. 1. cart. 5. §. E che di fatto, Ivi „ E che di fatto rispetto „ ai primi non glie ne fosse fatta che „ una *concessione feudale*, e anco non „ di quelle pel primo rango, oltre al- „ le parole di dominio. . . . ec.

(2) Così nella parte maggiore delle sue Scritture.

(3) Ved. in seguito Part. III.

(4) Part. III. Il Ch. Sig. Difensore contrario fa grand' uso nella sua *Scrittura III. §. Questa dedizione*, dell'autorità del Motivo nella causa di Castagneto. Ma omettendo di ri-

flettere, che non deve attendersi quanto incidentalmente diceasi dall'Estensore de' Motivi. *Rot. cor. Dunozzetti. Jun. Dec. 498. n. 30. Decis. 564. n. 16. P. 18. e Rot. nostra ap. Accar. Dec. 82. n. 8. ap. Palm. Dec. 307. e la Chiarissima Memoria dell' Auditore Const. Dec. 54. n. 32.* e in special modo senza esame della materia, e cognizione dei fatti, deve osservarsi, che la Dedizione supposta nel Motivo è lontana assai da quella che il Fisco ha immaginata. Questa differenza mostra la maniera con cui l'autorità di quel Motivo resta affatto disapplicata.

di S. A. R. (1), sì perchè l'atto istesso delle capitolazioni nella più strana e svantaggiosa ipotesi, sarebbe una *dedizione condizionata*, ed i popoli della Contea sarebber sudditi convenzionati, ai quali stante la fede pubblica dovrebbe mantenersi ogni diritto convenuto. Perciò la subiezione sarebbe limitata, ed in special modo ristretta ai termini dei capitoli, fuori dei quali niun vincolo potrebbe astringerli e ritenerli, tanto che il Principe in tal guisa stipulante non pensa giammai a recar loro pregiudizio, facendo mutazione, e alterazione nelle cose convenute. La fede pubblica, e le promesse sovrane non sono già nomi vani, e vuoti di senso; onde qualora vi è di mezzo un patto, ed un patto oneroso, non può dubitarsi, che i diritti già stipulati non debbano conservarsi inviolabilmente, giusta il nobile insegnamento di *Ulpiano*, „ Qui certa conditio-
„ ne de muneribus, vel hominibus se adstrinxerunt cum aliis
„ compelli non possent inviti suscipere hunc honorem, fides
„ eis servanda est „ -

XVIII. Tal proposizione ha sempre meritato i più speciali riguardi, e i nostri vecchi Espositori dimostrano, che per fino ne' loro tempi, benchè pieni di barbarie, e di violenza, fu concordemente nei Tribunali ricevuta, ed abbracciata (2). Con somma agevolezza da noi potrebbesi in questo luogo riferir gran copia di ragioni, e gran moltitudine di fatti, ed una turba di autorità per sostenerla, ma senza dubbio sarebbe inutil cura provare in sostanza, che la *Fede pubblica* i *Patti* i *Trattati* debbono mantenersi. Una verità così luminosa contenente:

III.

(1) Con i suoi rescritti con cui comanda, che si conosca soltanto se la Contea sia soggetta alla legge de' feudi. Ved. in principio di queste nostre osservazioni, ove si parla dello Stato della questione.

(2) Bartol. Consil. Lib. I. Conf. 59. per tot. Bartolom. Soccin. nella L. Si ex tot. ff. de legat. r. n. 10. ove „ si castrum subicit se superiori cum cer-

„ tis tamen capitalis, censetur esse
„ subditum quo ad expressa in illis
„ capitulis, & non quo ad alia, &
„ sic videtur quod non possit imponi
„ collecta in capitulis non expressa „
Paolo Castrenf. Conf. 25. per tot.,
e Conf. 354., e Lodovico Romano
Conf. 444. ed altri riportati dall' Al-
tograd. nel suo famoso Configl. 70.
Lib. II. omettendo tutti gli altri.

un principio di Dritto Naturale impresso nell'animo di tutti gli uomini, e di cui per un intima persuasione ognuno è convinto, non ha bisogno di prove nei nostri tempi, nella nostra Patria, e presso le SS. LL. III. e CM.

Concludo con sicurezza, che i Conti ancora *nel caso di aver fatta dedizione al Comune di Firenze*, nella maniera in cui dal Fisco erroneamente si assume per vero, resterebbero non ostante assicurati nel loro dominio, e le loro difese avrebbero per base l'immutabilità delle leggi di natura e la Giustizia Sovrana.

A R T I C. III.

LE CAPITOLAZIONI CONTENGONO UN CONTRATTO DI ACCOMANDIGIA.

I. **Q**uantunque per le riflessioni già fatte sia evidentissimo, che il contratto del MCDV. escluda la *dedizione*, non deve per questo immaginarsi, che i Sigg. della Gherardesca impugnano la loro dipendenza; e più tosto a buona equità deve crederli, che si recheranno sempre a gloria, che i loro maggiori contraessero con la Rep. Fiorentina quel vincolo, il quale potentemente gli obbliga ai *Serenissimi Successori* della medesima, in cui collocano la sicurezza de' proprj dominj, e in cui riposano unicamente tutte le loro speranze. I caratteri di tal dipendenza debbono desumerli dal *contratto medesimo*, e dalla susseguente *osservanza*, che lo convalida. Da questo risultano sicurissime riprove dimostranti la *convenzione di Accomandigia*, manifestamente contenuta nel Contratto, che il Fisco tenta di rovesciare, e onninamente distruggere.

II. I diritti della Protezione, e in special modo i Patti d'Accomandigia stipulati con la Repubblica Fiorentina, spesso han cagionate pericolose controversie. Per apprendere il giusto valore di simil convenzione, siccome è necessario riferirsi alle circostanze, usi, consuetudini andate per la lunghezza del tempo in dimenticanza, perciò di essa non possono precisamente determinarsi i caratteri, e stabilire la vera natura, senza farsi

un oggetto di riflessione sopra una lunga serie di antichi monumenti. I vecchi e nuovi Statuti Fiorentini, le riforme, provvisioni, deliberazioni de' Sigg. de' Dieci di Balìa, degli Otto di pratica, dei Diciassette Riformatori, le molte decisioni di altre magistrature, son quelle memorie con cui può schiarirsi una materia da niuno trattata. Quando un possesso continuato per otto secoli, quando i diritti che ne risultano, e le ragioni che lo assicurano, le quali sole ampiamente difendono i diritti dei Sigg. della Gherardesca, non vogliono considerarsi, nè si voglia far caso di un principio in cui riposa la stabilità di tutti i dominj (1), noi siam posti dal Fisco in necessità di riandare le cose accadute quattro secoli innanzi; mentre dal conoscere la vera natura delle Accomandigie Fiorentine ne deriva la soluzione più adeguata dell'affare presente. E in vero trattandosi di vedere quali sian i veri caratteri, e quale la misura giusta, onde verificare i diritti dei Gherardeschi, deve fissarsi che la Contea è una Signoria libera di loro allodiale pertinenza, e insieme dipendente perchè raccomandata alla protezione dei Serenissimi Granduchi di Toscana.

III. Il Fisco crede di aver ragioni onde considerarla come Feudo, e crede che stando alle capitolazioni, della pretesa Accomandigia non vi sian nemmeno i termini (2), argomentando sempre nella falsa supposizione del precedente dominio della Repubblica, nell'ipotesi della qualità feudale, o della supposta dedizione. Per altro se tanti documenti, de' quali a noi

Cc è con-

(1) Arato di Sicionia presso Cic. de Offic. Lib. II. Cap. XXIII. = quinquaginta annorum possessiones moveri non nimis æquum putabat. Ved. Bocclero in Grot. Lib. II. Cap. IV. §. 8.

(2) Scritt. contrar II. cart. 6. §. Benchè anco, ivi „ Benche anco a stare alle pretese Capitolazioni è cosa certa, che della pretesa Accomandigia non vi sono neppure i Termini, perchè a forma di esse i Sigg. Conti avrebbero trasferito il Dominio intero nel-

„ la Repubblica, e la Repubblica
 „ avrebbe concesso a loro il Domi-
 „ nio utile, il che repugna alla natu-
 „ ra della Accomandigia, in cui ri-
 „ man padrone totale il Possessore,
 „ che si raccomanda, e quello a cui si
 „ raccomanda a un sol diritto di pro-
 „ tezione. Così della Scrittur. III. §.
 „ Dunque siam. Ivi „ Dissi benissimo
 „ quando affermai, che non vi era-
 „ no nè pure i termini dell'Acco-
 „ mandigia.

è convenuto far uso, fossero stati dal medesimo conosciuti, forse non avrebbe ai Castelli della Gherardesca impugnata la *qualità di Raccomandati*, giacchè ogni linea del contratto stipulato nel MCDV. la dimostra con evidenza, ed una moltitudine ben grande di documenti la convalida maravigliosamente.

IV. L'Accomandigia fu una specie di *confederazione diseguale*, con cui sotto certe convenzioni per ordinario assai gravi, una Comunità libera, o una Signoria indipendente veniva ad esser protetta, e difesa da una Potenza maggiore. La Repubblica Fiorentina in tal guisa assicurava i dominj dei più deboli col fine di guadagnare varj diritti, la traslazione de' quali deducevasi in patto qualche per il prezzo della protezione convenuta (1). Uso consimile trovasi introdotto verso i tempi del primo Gonfolanierato, o sia del MCCXCIV., e proseguito lungamente ne' secoli posteriori. Così la Repubblica facevasi forti aderenti, di cui prevalersi nelle occorrenze della guerra, e aprivasi la strada a diversi acquisti. I Raccomandati sotto patrocinio sì autorevole, credevano di ripararsi dall'ingiurie, e dagl'interni ed esterni infortunj: vedesi per questo non solamente essere stati sotto la protezione della Repubblica i *Conti Guidi*, i *Conti di Pontorino*, di *Certaldo*, di *Mangona*, di *Capraja*, gli *Ubal dini*, i *Malaspini*, i *Montauti*, ed altri confinanti con i loro dominj, ma ancora i *Conti di Ghiaggiuolo*, di *Carpegna*, i *Sigg. di Montefeltro*, quelli di *Faenza*, di *Monaco*, di *Palestrina*, ed altri di parti più lontane, siccome a larga copia molti esempj si riferiscono da' nostri Istoricj e in specie da *Scipione Ammirato* (2).

V. Che se noi offerveremo la condizione e lo stato, in cui si trovò la Repubblica nel tempo della guerra Pisana (3), e insieme la potenza dei Gherardeschi (4), sarà facile persuadersi,

(1) Osserva Nic. Machiavello ne i Discorsi sopra la prima Deca di Tito-Livio Lib. II. Cap. 4.º si voltano a due cose, l'una a ricevere raccomandati, e pigliare protezioni, & per questi mezzi trarre d'ogni parte denari.

(2) Ist. Fior. Tom. I. Lib. X. p. 513. p. 514. Tom. II. 667. 651. 660. 663. 829. &c. in moltissimi altri luoghi.

(3) Ved. sopr. Part. II. Artic. I.

(4) Sopr. Part. I. Artic. III. in fin. e Artic. VI.

derfi, aver fatta contro i Pisani una *lega offensiva* (1), attenendosi al partito dei Fiorentini, e nel tempo stesso un *patto di Accomandigia* nelle forme consuete. Per i Conti non era tanto da temere la forza esterna, quanto la ribellione dei loro suditi; onde vedendosi abbandonare dagli uomini di *Guardistallo*, e di *Montescudajo* (2), risolsero di prendere il carattere di *Raccomandati* del Comune di Firenze, del quale erano stati sempre amici (3), con cui più vigorosamente potessero difendersi, e fecero le loro premure per ottenerlo.

VI. E per ciò vedesi che i Dieci di Balìa, tenuto prima maturo consiglio con i Conti *Gabriello*, e *Giovanni* (4) rappresentanti il maggior numero de i componenti la Famiglia, conclusero il *Trattato*, che poi in pubblica forma fù ridotto nel dì 28. Gen. MCDV. ab Incarn. (5). Esposero i Conti di esser padroni dei loro Castelli (6), e chiesero con *puro animo*, e con *intenzione retta* di esser ricevuti sotto la Protezione dell' Eccelsa Repubblica (7). I Dieci considerarono, che il proteggere così potente ed illustre famiglia, ridondava in onore ed esaltazione del Comune, assicurava maggiormente la libertà dello stato, e potea servire all' estirpazione de' suoi nemici. „ Co- „ gnoscentes, ut dixerunt, hoc cedere ad honorem, & exal-

C c 2

„ 1a-

(1) Ved. sopr. Part. I. Artic. III. Part. II. Artic. I. L' Aud. Farinola in una sua Relaz. del MDCLIV. Sommario nostro pag. 286. osserva „ E merita- „ no maggiormente che i loro Privi- „ legii sieno osservati, perche si uni- „ rono con la Rep. Fiorentina contro „ la Pisana.

(2) Ved. sopr. Part. II. Artic. II. §. VIII.

(3) Ved. sopr. Part. I. Artic. II. e III.

(4) Proemio delle Cap. Ivi „ retenta „ prius practica, & facta examinatio- „ ne per duos de ipsis decem Balie, & „ cum dictis Comitibus Gabrielle, & „ Johanne. Sommar. Ann. MCDV. pag. 154.

(5) Non starò a ripetere altre volte che

nelle Capitolazioni, ed in altri Atti si segnò l' Anno dall' Incarnazione.

(6) Proem. Ivi „ exposuerunt quod ipsi „ tenent Castra, & loca quæ erunt „ infra specificata. Sommar. pag. „ 154.

(7) Proem. Ivi „ Sunt dispositi puro „ animo, & recta intentione velle esse „ in perpetuum veri & devoti Fi- „ llii, & servitores obedientes dicti „ Magnifici, & potentis Comunis „ Florentiæ, & petierunt se cum Ca- „ stris, & locis... recipi ad gratiam, „ & filiationem, & obedientiam ipsius „ Comunis...., & dicto Comuni „ Florentiæ recommendaverunt. Som- „ mar. pag. 155.

„ tationem dicti Communis Florentiæ, & suæ libertatis, & status,
 „ & ad exterminium inimicorum dicti Communis (1). Perciò
 con somma premura li accolsero sotto la *filiazione*, la *grazia*,
 e l'*obbedienza*, come confederati, e raccomandati (2),
 con quei patti, che precedentemente erano stati fissati, ed ivi
 si espressero ne' più forti sicuri e precisi termini dell'*Accoman-*
di-gia. Ivi si dice, che i Conti siano e s'intendano essere sot-
 to la *protezione* del magnifico Comune di Firenze, e godano
 dei benefizj provenienti dalla *protezione* relativamente a loro
 Castelli, e Dominj. (3). E siccome premeva assai alla Repub-
 blica, che gli altri della famiglia accettassero e confermassero il
 trattato, perciò volle le ratifiche ed il consenso de' medesimi (4).
 Onde i Conti *Arrigo*, e *Venceslao* (5); i Conti *Niccolò*, e *Fran-*
cesco (6), ed il *Conte Bernabò* (7), inviarono da loro Castelli
 i rispettivi istrumenti. In ognuno di questi si legge, che essi
 diedero il consenso liberamente e spontaneamente „ Ex certa
 „ scientia, & non per errorem, sponte, fideliter, ac libere ra-
 „ tificaverunt, emologaverunt, adprobaverunt, & confirma-
 „ verunt ipsa omnia promissa, jurata, facta, & gesta per ipsum
 „ Comitem Joannem.

VII. Tali e simili espressioni, siccome non ammettono dub-
 bio alcuno per l'evidente prova del contratto di *Accomandigia*,
 così resta chiaro, che essendo stipulato *in tempo di guerra*, de-
 ve considerarsi in linea di un pubblico contratto di pace, e di
 lega offensiva contro Pisa (8). All'osservanza di esse i Dieci di

-Ba-

(1) Part. Proemial. delle Capitolarioni
 Sommar. Anno MCDV. pag. 155.

(2) Volentes etiam ostendere magnifi-
 centiam dicti Communis, & dictos
 Comites benigne recipere, & tracta-
 re... receperunt sub Filiatione, Gra-
 tia, & obedientia dicti Communis Flo-
 rentiæ. Sommar. pag. 155.

(3) Cap. 5. Ivi „ Cum dictis Castris,
 „ & locis sunt, & esse intelligantur
 „ sub protectione dicti Magnifici Co-
 „ munis Florentiæ....., & prote-

„ Alonis beneficio gaudeant dicti Co-
 „ munis eorum Domini, & Prote-
 „ ctoris. Sommar. pag. 155.

(4) Sommar. Ann. MCDV. ult. di Febb.
 da leggerli tali documenti per somma
 grazia.

(5) Sommar. Anno MCDV. 14. Marzo.

(6) Sommar. Ann. MCDV. 14. Marzo.

(7) Sommar. Ann. MCDV. pag. 162.

(8) Capitol. art. 29. „ Et juxta posse
 „ operari & facere, quod Civitas Pi-
 „ sarum veniat sub obedientia, & Do-
 „ mi-

Basta si obbligano per la Repubblica nelle più solenni forme (1), onde assicurano i Conti nel dominio de' loro Castelli, e questi assumendo il nuovo carattere di dipendenza dalla Repubblica, si posero in stato da poter conservare la loro Supremazia.

VIII. Noi vedremo in appresso quali realmente fossero i patti di questa lega (2), ed i suoi particolari effetti e danni, ed i vantaggi risentiti dai Conti bastando per ora *determinare, che le capitolazioni portano una delle solite Accomandigie*. Fissando ciò, egli è vero che non si conviene nel sentimento del Fisco, ove asserisce non esservi di quella nè pure i termini (3), ma è altresì certo che l'asserzione nostra riposa sopra l'evidenza del fatto, combina con tutti i documenti di quel tempo, e con la fede dell'Istoria. *Scipione Ammirato* amatissimo delle glorie della sua patria, sicuramente poco inclinato a favorire gl'interessi de' Gherardeschi, e intendente al pari di ogni altro per distinguere le *sommissioni*, e le *dedizioni* dalle *accomandigie*, osserva con la possibile precisione, che i Conti, avendo avuto ricorso con supplica alla Repubblica furono ricevuti con tutti i loro figliuoli, e Castelli in *Raccomandigia* perpetua... furono lasciati Signori come n'erano prima (4). Convengono con l'Ammirato gli altri Storici. *Pietro Buoninsegni* chiama le Capitolazioni col nome di *Accordo*, dicendo, „ In questo dì si accordarono co' Dieci i Conti di Montescudajo di maremma con loro Castella (5), e per omettere li altri, lo stesso *Tronci* (6) nota, che essi ottennero gli accordi, che desideravano.

IX. Molte riprove di più potrebbero addursi per assicurare il contratto di protezione. Serva per ora il riflettere, che

in

„ minatione dicti Communis Floren-
„ tiae: Ved. quanto abbiain notato di
sopra Part. II. Artic. I.

(1) A questa son dirette l'espressioni, che sono nella Parte Præmiale delle Capitolazioni „ Convenerunt firmaverunt, & fecerunt omni modo; via,

„ forma, & causa quibus melius, &
„ efficacius potuerunt.

(2) Ved. infr. Part. II. Art. IV. e V.

(3) Scritt. contr. II. Cart. 6. §. Benche

(4) Ammirato Ist. Fior. Lib. XVII. p. 923.

(5) Ist. Fior. Lib. V. pag. 796.

(6) Annal. Pisan. pag. 497.

in simile maniera furono caratterizzati dalla Repubblica istessa in faccia a tutta l'Italia, in un Trattato di Pace del MCDXIX. concluso con *Filippo Maria Visconti Duca di Milano*. In esso vedonsi per parte della Repubblica con gli altri collegati, e raccomandati, comparire i *Conti della Gherardesca* (1), insieme con i *Genovesi*, i *Bolognesi*, i *Malaspini*, il *Sig. di Forby* (2), gli *Ubertini*, *Jacopo d' Appiano*, il *Conte Francesco Battifolle*, il *Co. Gio. da Dovadola*, la *Comunità della Città di Castello*, i *Montauti*, e molti altri. Lo stesso deve dirsi in riguardo di altri trattati, e in specie delle leghe fatte nel MCDXXXIV. e nel MCDXXXV. fra la Repubblica di Firenze, e i Perugini, in cui sono compresi i Gherardeschi come *Raccomandati*, e *Confederati* (3).

X. Il Ch. Sig. Difensore contrario sentendo la forza inevitabile, che fanno contro il Fisco i trattati di pace, e quello in specie del MCDXIX., in cui i Conti son messi tra i *Franchi Alleati*, ha creduto di schermirsi, dicendo che in quell'atto „ trova uniti i medesimi ai *Malavolti* divenuti in quel tempo „ po e *Cittadini Fiorentini*, e sudditi sebbene privilegiati della *Repubblica Fiorentina* (4) „. Ma questo è senza dubbio un refugio assai debole, che dovrà abbandonare quando si osserva per tutti gli Storici, che i *Malavolti* ritenevano de' *Castelli* in *Accomandigia* ancor essi del *Comune di Firenze*. Serve se non altro aprir l'*Istorie dell' Ammirato* (5), ove dicefi „ Intanto il „ *Cav. Orlando de' Malavolti* da *Siena* rinovò la *Raccomandigia*

(1) Cod. membranaceo Magliabech. intit. *Acta, & Foedera Reipublicæ Florentinæ*. Som. An. MCDXIX. pag. 187. I *Gherardeschi* sono compresi sotto quella parte della pace, la quale è intitolata „ *Nomina colligatorum, seu ad hærentium, & seu sequacium in presententi contractu pacis inclusorum* „ Da questo ognun vede se vi possa seguire sbaglio nel chiamarli aderenti, e confederati de' Fiorentini.

(2) *Ammirat. Ist. Fior. Lib. XVIII.*

Ivi „ I quali dettero per loro collegati „ raccomandati, e seguaci, i *Bolognesi*, „ si, i *Sigg. di Furlì*, e *Marchesi Malaspini* „. Possono ancora osservarsi gl' altri Storici.

(3) Debbono vedersi gli spogli del P. *Gamurrini* esistenti nell' *Archivio segreto di S. A. R.* Tom. X. Cart. 198. sotto il dì 2. Maggio.

(4) *Scrittur. Contrar. III. §. Passando adesso.*

(5) *Lib. XVI. pag. 875. all' Anno MCD.*

„ digia fatta nel XC. alla Repubblica, dalla quale fu condot-
 „ to con trenta lance armate, fu fatto cittadino Fiorentino co'
 „ suoi descendenti „. Altre riprove potrebbero darli in larga
 „ copia, per dimostrare che i *Figliuoli d'Orlando Malavolti* fu-
 „ rono Raccomandati de' Fiorentini (1). Dimodoche qualora que-
 „ sti si vedono enunciati nella pace del MCDXIX. benchè già
 „ ammessi alla cittadinanza Fiorentina, è assai facile il dedurne,
 „ che ivi non fossero nominati in grado di cittadini, ma come
 „ Signori dominanti nei Castelli raccomandati. Quando gli uo-
 „ mini di sommo ingegno all'oggetto di dar qualche replica ri-
 „ corrono a sì fatti ripieghi, bisogna ben credere non aver essi
 „ da opporre cosa alcuna.

● XI. E certamente per impugnare l'Accomandigia, e la
 „ qualità di raccomandati ai Gherardeschi, essendo compresi in
 „ tali istrumenti di pace, niente può giovare l'opporre, che in
 „ molti Trattati (2). „ si vede seguita la ratifica de' rispettivi lo-
 „ ro aderenti seguaci e raccomandati, e talvolta di alcuni pri-
 „ vati e particolari, i quali venivano da rispettivi loro Pro-
 „ tettori o Signori, nominati e compresi ne' trattati medesimi
 „ per qualche fine particolare „. Poichè in questo luogo non
 „ si tratta, se in simili atti si comprendessero i sudditi, si tratta
 „ di vedere se nell'atto di cui si disputa vi siano realmente com-
 „ presi i sudditi sotto il nome di aderenti e raccomandati, lo
 „ che non può senza dubbio verificarsi, quantunque possano ad
 „ altri oggetti restar compresi ancora i sudditi. E per tal ragione
 „ se i Bolognesi nel MCCXCIX. fecero pace con i Lambertazzi
 „ loro fuorusciti (3), questo fatto, a buona equità, non signi-
 „ fica, che i sudditi si ponessero nei trattati di pace *come si po-
 „ nevano i raccomandati*.

XII. Similmente di niun rilievo a me sembra la conside-
 „ razio-

(1) Lib XVII. pag. 908. all'Anno MCDIV.
 ove nota, che a Bernardo Figliuolo
 d'Orlando la Repubblica fu tutrice,
 siccome lo era di Jacopo Figliuolo di
 Gherardo Sig. di Piombino.

(2) Scritt. Contrar. III. §. Nè ciò deve
 fare veruna specie.

(3) Scrittur. Contrar. III. §. Per
 esempio.

razione dedotta dal trovarsi la ratifica della lega del MCDLI tra i *Fiorentini*, e il *Duca di Milano* fatta da *Gherardo di Giovanni Gambacorta* Signore di Bagno, poichè esso doveva esser riputato fra i Raccomandati del Comune, essendo noto per tutte le Istorie, che la Signoria di Bagno e dei luoghi annessi, passò per conguaglio nel dominio di Giovanni Gambacorti „ con obbligo di dar il Palio, e di non raccettare nè ribelli, „ nè banditi della Repubblica (1), e con la qualità speciale di dover ritornare a linea finita sotto il potere della Repubblica (2), „.

XIII. Meno ancora può significare, che vi siano „ le ratifiche fatte nel MCCCLIII. dalle famiglie degli Agolanti „ bandite dal Comune di Firenze, perchè venissero rimesse, „ e gli fossero restituiti i beni, che dal Comune gli erano stati confiscati (3) „. Parlano di questa famosa lega i nostri Istorie e in specie l' *Ammirato* (4), e gli Atti di essa son riportati da *Cristiano Lünig* (5). Da questi vedesi, che nel tempo della guerra, gli *Agolanti* (6) e varj sudditi del Comune, avevan tenute le parti dell' Arcivescovo di Milano, dimodoche facendosi la pace, fu convenuto che *Gherardo figliuolo di Ugo* „ & omnes, & singuli de dicta domo, & progenie rebamnian- „ tur a die initii guerræ existentis inter dictum Archiepiscopum... & Comune Florentiæ (7) „. In conseguenza di ciò ancor esso sottoscrisse la pace nel dì 13. Maggio MCCCLIII., (8) e in tal maniera vedesi ratificata ancora da molt' altri. Ma tutto questo, per vero dire, non significa che gli Agolanti

(1) *Ammirat.* Lib. XVII. An. MCDVI. pag. 931.

(2) Debbono vedersi le Capitolazioni fatte fra i Fiorentini e Gambacorti avanti la resa di Pisa, le quali si trovano nel fine dell' Istoria che va sotto nome del Marangoni Tom. I. della Continuazione Fior. degli Scritt. Italic. diretta dal Ch. Sig. Manni.

(3) *Scritt. Contrar.* III. §. Dal Trattato di Pace.

(4) Lib. X. pag. 552. Ivi „ che alcuni „ dei Ricafoli, e degli Agolanti di Firenze fossero liberati dai Bandi.

(5) *Codex Italiæ Diplomatic.* Tom. I. In Addend. column. 2297. & seq.

(6) *Codex Ital. Diplomat.* l. c. pag. 2303.

(7) *Cod. Diplom.* l. c. col. 2303.

(8) *Cod. Diplom.* l. c. col. 2330.

lanti compariscano in quest'atto nella maniera di cui si parla rapporto alla pace del MCDXIX.

XIV. E non è certamente „ *l'intervento a simili paci, e leghe* „ [1], quello solo, che fa il soggetto e la forza delle nostre considerazioni in tal proposito, è l'intervento in grado di aderenti, e confederati per cui si fonda una riprova dell'Accomandigia antecedente: lo che mi sembra sì chiaro da non curarmi di proseguire il discorso. Questo argomento gravissimo risultante dal trovare i *Gherardeschi posti in varie paci, e leghe* nel numero dei Raccomandati, e Confederati della Repubblica, poteva ancor più estendersi, producendo diversi strumenti conservati nell'*Archivio delle Riformagioni*. Ma la vigilanza di quei Ministri credè necessario il repugnare alle nostre ricerche, nè volle permettere che si vedessero senza averne prima dalla clemenza di S. A. R. impetrata la grazia. Pure i Sigg. Conti ancor non volendo per tal motivo comparire soverchiamente importuni all'amorevole beneficenza del Clementissimo Sovrano, senza che i loro diritti soffrano alcun danno, possono confortarsi, quantunque simili Monumenti dovessero restar sepolti in un eterno silenzio. E quando ancora di tali fatti, i quali per se soli risolvono la questione, niun conto dovesse farsi, possono ben essere liberali col Fisco, non attenendosi la prova dell'Accomandigia ad uno o altro documento, ma a tutti quelli, che riguardano la lor famiglia. Di quì è, che infinite son le riprove di una verità da non contrastarsi senza contraddire all'evidenza più luminosa, e tutti i fatti che noi dovrem riferire, copiosamente la dimostrano e l'afficurano, e tutti cospirano ad un tal fine.

XV. Le Magistrature di Firenze più volte lo han confessato: Gli *Otto di Pratica* in una Deliberazione del MDLI. assicurano, che i Conti risquotono le gabelle secondo la convenzione fatta nel MCDV. *quando vennero sotto la Raccomandigia*

D d

gia

(1) Scrittur. Contr. III. §. Dal Trattato di pace.

gia di questa Città [1]. Altri Ministri dissero lo stesso [2]. Il Consiglio di Pratica in una sua Relazione osservò „ I Castelli erano loro proprj, e non li riceverono dalla Repubblica, ma essi li raccomandarono. Onde ne segue, che se bene pagano il censo, ed offeriscano il Palio, e fanno altre cose in segno di maggiorità, nientedimeno *rimangono liberi sotto la protezione del Principe più potente...* anzi da una relazione de' Sigg. Otto... si vede, che sono *Padroni come prima de' loro Castelli* [3]. Il Conte Ugo nel MDLXIV. contestò al Duca Cosimo i patti stipulati da' suoi Antecessori „ *come amplamente ne' Capitoli della loro Accomandigia apparisce* [4]. In figura di Raccomandati pagarono il Palio, e comparvero i Gherardeschi nelle Feste più solenni, e nei cerimoniali di Corte [5], e come tali furon qualificati in ogni occasione e specialmente dai nostri Scrittori [6].

XVI. La lettera dell' Istrumento apposta stipulato per conservare la memoria e la certezza dell' Accomandigia, le dichiarazioni, le confessioni solennissime, le conferme della Repubblica e del Principato, e la consecutiva osservanza fino ai nostri giorni, fondano sicuramente contro gli argomenti del Fisco una prova del massimo valore, e rendono incontrastabile la sicurezza, che l' istrumento del MCDV. contenga un patto di Accomandigia, di cui in seguito mostreremo i caratteri e la vera natura. Ma quando sopra tal materia, condotti dalla necessità di rispondere al Fisco, avremo assai parlato e stancata la pazienza delle SS. LL. III. e CII. avrem provato in sostanza quello che si ammette in ogni genere di governo ed in ogni società di Nazioni, e quello che in due parole si di-

mo-

(1) Di tal Deliberazione noi tratteremo quando si parlerà del diritto delle Gabelle proprie dei Conti.

(2) Si vedano i documenti riferiti in Somm. dalla pag. 154. fino all'ultimo.

(3) Relazione dell' Aud. Farinola nel

nostr. Sommar. Ann. MDCLIV. pag. 286.

(4) Trovansi tali espressioni in una Supplica della quale dovrem parlar in seguito.

(5) Ved. sopr. Part. I. Artic. III. in fin.

(6) Sopr. Part. I. Artic. III. in fin.

mostra, cioè che gli antichi Possessi debbono conservarsi per un principio irrepugnabile di legge naturale [1].

A R T I C. IV.

DIRITTI GENERALMENTE RESULTANTI DAL PATTO DI
ACCOMANDIGIA SECONDO GLI USI DELLA REPUBBLICA
FIORENTINA,

I. **A**bbiamo finora conclusa una prova generica per dimostrare, che nel MCDV. fosse stabilita l'Accomandigia.

Dovendosi esaminare questi contratti pubblici dopo la variazione di tante circostanze, dopo la dispersione di tante memorie e le gravi mutazioni accadute in quattro secoli, è certo che non possono chiarirsi senza riferirli ai tempi stessi nei quali furono stipulati. Perciò nella gravità dell'affare, che tutto dipende dalla vera e non arbitraria e capricciosa *intelligenza dell'Istrumento*, e dalla precisa cognizione della materia delle *Accomandigie*, noi indicheremo i sommi capi degli argomenti per soddisfare pienamente a qualsivoglia difficoltà, per cui l'Accomandigia si confonde con la *dedizione*, e *plenaria subiezione*, e ancora con la *concessione feudale*. A tale oggetto prima esamineremo i *generalis effetti* del Contratto, e in seguito parleremo *degl'altri*.

II. L'Accomandigia fu considerata in linea di *confederazione diseguale* (2). In tal maniera si riferisce in tutti gli antichi monumenti, e così vien chiamata in uno *Statuto di Siena* (3). Non può dubitarsi, che i principj con cui si tratta delle *leghe ineguali*, non debbano applicarsi all'*Accomandigia*,

D d 2

la

(1) Lampadio de Rep. Roman. Germanic. Cap. XXI. Solorzan. de Jur. Indiar. Lib. III. Cap. 4. Pufendorff de J. N. & G. Lib. IV. Cap. 12.

(2) Grozio de J. B. Lib. I. C. 3. Pufendorff. Lib. VII. Cap. 5.

(3) Un frammento di questo antico Sta-

tuto è riportato nel libro delle Offerte dell'Archivio delle Riformazioni; ove „ omnes, & singule Civitates, „ Castella, Comitatus, & Universitates que nostro subjacent Imperio, aut que *inaequali federe conjunctæ sunt* Reipublicæ nostræ &c.

la quale significa lo stesso. I nostri vecchi Espositori appellarono *lega ineguale* l'*Accomandigia*: così *Bartolo* (1), ed altri (2), parlando di tal parte del diritto pubblica delle Città d'Italia (3), giustamente esaminarono simil convenzione con le regole delle *antiche clientele*, e trovarono nella compilazione del diritto Romano da fondare a tal riguardo le interpretazioni loro. Per altro non deve crederfi, che quel contratto avesse origine o dal diritto di applicazione presso i Greci (4), o dal clientelare presso i Romani (5). Queste cognizioni furono ignote nella rozzezza dei tempi ne' quali principiarono le *raccomandazioni* dei popoli, ed è certamente assai più naturale la provenienza loro dal diritto de' *Commendati* particolari volgarmente in uso fra noi fino dai tempi che le nazioni ultramontane invasero l'Italia.

III. Nelle leggi dei *Visigoti* (6), de' *Longobardi* (7), dei *Ripuarij* (8), ne' *Capitolari* di *Carlo Magno*, e di *Lodovico Pio* (9), ed in varie Leggi dei *Re d'Italia* (10), frequentemente si parla di tal diritto, e molti sono i documenti riferiti dal *Puricelli* (11), *Ughelli* (12), ed altri Scrittori. *Ranfredo* Giurecon-

sul-

(1) De Represalliis n. 9. „ Terræ vero
„ quæ se submittrunt protectioni Civi-
„ tatis certis pactis subditæ non di-
„ cuntur, sed dicuntur terræ liberæ
„ fœderatæ fœdere inequali.

(2) Tusco. Lett. C. Concluf. 628. n. 5.,
e 23. Decio Conf. 564. Soccin. Ju-
nior. Conf. 11. n. 6. Lib. I. Parisio
Conf. 6. n. 15. Lib. IV.

(3) Ved. gli Allegat. dal Menochio Lib.
I. quest. 100., e dal Cavallo nel suo
Consiglio decisiv. 23. nota il Besold:
Differt. Politico-Juridica. de Jur. Fœd.
„ Fœdus hoc dicitur etiam Recom-
„ mendatio, ac Recomendigia.

(4) Turnebo Adversarior. Lib. XXIV.
Cap. 32.

(5) Oltre molti Bodin. de Republ. Lib.
I. Cap. 7. Cujac. ad L. Quidam 132.
de Verb. Obligat. Conring. de Ec-
derib. Opp. Tom. V.

(6) Lib. V. tit. 3. §. I. „ Si vero alium
„ sibi patronum elegerit, habeat licen-
„ tiam cui se voluerit commendare:
„ Quoniam ingenuo homini non po-
„ test prohiberi quia in sua potestate
„ consistit.

(7) Tit. 9. „ Et homines quos commen-
datos vocant.

(8) Leg. Ripuariar. Tit. 72. §. 5.

(9) Ved. le Raccolte di Gio. Heroldo,
Eed. Lindebrogio, Baluzio, Eccardo,
e la Collezione fatta dal Ch. Signor
Pietro Georgisch

(10) Murator. Scrittor. Italic. Tom. I.
Part. II.

(11) Monument. Ambrosian. Basilic. pag.
215., 216., 231.

(12) Ital. Sacr. Tom. II. p. m. 580. Tom.
V. pag. 646.

fulso, che viffe sotto l'Imperatore *Federigo II.* (1), nota „ Re-
 „ commendati dicuntur qui veniunt sub alienis partibus, & ha-
 „ bitare volunt in Civitate tua..... de istis multos invenies.
 „ apud Neapolim in villis eorum, & Bononie „. Così pure
 trovafi nominato un tal patto col nome di *commendisia* „ ego
 „ Teobaldus... quod ego retinui sub me in commendisia mea.
 „ concessi siquidem ipsum peregrinum quamdiu sub me
 „ morabitur, in *commendisia* mea fore liberum ab omni tal-
 „ lia, tolta, & demanda, a justitia Ville (2) „. Altre riprove
 in buon numero possono vedersi presso gl' Interpetri (3), e in
 specie presso il *Ducange*, il quale osserva „ commendatos fuisse
 „ liberos homines, quibus licitum fuit cui vellent se commen-
 „ dare „. Il nostro *Borghini* trovò nel libro de Visdomini del
Vescovado (4), una prestazione fatta *Nomine Comandigie* (5).
 Non è del presente scopo l'aggiunger altro in tal proposito.

IV. Dalle Accomandigie e commendazioni particolari fu
 facile e naturale il passare a quelle delle famiglie collettivamen-
 te considerate. Abbiám riferito di sopra un monumento spettan-
 te agli Uomini di *Casciavola*; dal quale si vede che essi come
 liberi furon raccomandati ai Lombardi di S. Casciano, ed in
 seguito al popolo di Pisa (6). Omettendo altri esempj si trova
 che le Chiese, ed i Monasterj particolarmente si raccomanda-
 vano ai più potenti, e sono ben noti i diritti delle Avvocazie
 e le controversie che quindi ne provennero (7). In tal modo

io

(1) In Ordine judiciario Tit. de Villanis
 = ivi „ elegit Patrocinium tuum, &
 „ dicit, Domine volo esse tuus recom-
 „ mendatus, ut habeamus tuam de-
 „ fensionem annis singulis, & serviam
 „ in Pasca, vel in Natali duas galli-
 „ nas, vel libram piperis, vel aliquid
 „ aliud.... isti de jure nihil aliud de-
 „ bent conferre.

(2) Carta del MCCXXIX. riportata
 nel Glossario del Ducang. voc. Com-
 mendisia.

(3) Choppin. de Sacr. Polit. Lib. III.

Tit. 7. §. 5. Louvet Hist. Bellov. Tom.
 II. p. 182. Guichenon. in Probat. Hist.
 Bress. p. 23.

(4) Ne' suoi Spogli di varj Archivi.

(5) Angiolinus promisit dare nomine
 Comandigie unum par capponum.
 Ann. MCCCLVI.

(6) Sopr. Part. I. Artic. 4. §. 36. not. 4.

(7) Mager. de Advocatia Armat. Tho-
 massin. de Vet. Eccl. Disc. Tom. I.
 Lib. II. Cap. 97. Pietro. de Marca
 Concord. Sacerdot. & Imp. Lib. I.
 Cap. 12. Clerc Biblioth. Univerf. Tom.
 I. Bo-

io penso che in un col feudo, contratto provenuto degli usi de' Franchi (1), e insieme con le molte consuetudini a noi portate dalle nazioni straniere (2), s'introducesse in conseguenza dello sconvolgimento universale dell'Italia, il costume delle Accomandigie dei popoli sostenuto di poi e accomodato alle regole delle antiche confederazioni ineguali. In tal guisa le persone le quali dicevansi libere, e le Comunità ed i popoli indipendenti, o quelli almeno che non seppero per molto tempo, e non intesero chi rappresentasse in Italia le ragioni della Maestà (3), si ponevano sotto la custodia e la protezione di un più potente.

V. Così la costituzione di tal contratto fino da quei tempi denotò la libertà e l'indipendenza (4), siccome mostrano i nostri vecchi Dottori (5). I Conti, Marchesi, e Signori, che si facevano *raccomandati* della Repubblica, avevano facoltà pienissima per disporre liberamente in qualsivoglia maniera de' loro castelli, territorj, e sudditi ivi compresi (6), e convenivano in tal guisa di perdere alcuni diritti per la più sicura conservazione del restante. Perciò le obbligazioni indotte da simili patti provennero dal *proprio fatto* e dal *consenso*, e non dalla forza, e dominio a cui fossero soggetti (7). Questa *distinzione* così

ovvia

I. Bohemer. Jus Eccl. Lib. III. Tit. 39. Muratori Antiq. Med. Æv. Diff. LXIII., e pienamente negli scritti sopra Comacchio, &c.

(1) Muratori Antiq. Med. Æv. Tom. I. Diff. XI. la quale trovasi ancora nel Tesoro Feud. del Ch. Sig. Jenichen Tom. III. p. 242. Possono oltre gli altri vederli il Ch. Sig. Arrigo Bocris de Origin. & Fontib. Jur. Feud., ed il Ch. Sig. Buder de Prima Placitor. Feud. Collect.

(2) Della somiglianza degli usi nostri con quelli de' Franchi e de' Tedeschi ved. sopr. Part. I. Artic. I.

(3) Sopr. Part. I. Artic. I. in princ.

(4) Varj de' nostri antichi Espositori son riferiti dal Besold. de Jur. Fœder.

Cap. III. Alberic. Gentil. de Jur. Bell. Lib. I. Cap. III. Greveo Lib. II. Conclus. 54. in Considerat. n. 2.

(5) Riferiti dal Menochio de arbitr. Cas. 338. e dall'Aud. Cavallo Conf. 13.

(6) Può vedersi quanto abbiain di sopra notato a riguardo de' Gherardeschi Part. I. Artic. I. §. 20. 29. 44. 46. 48. Artic. II. §. 14. ec. Artic. III. Ved. l'Artic. IV. ove si tratta della libertà, e indipendenza dei Signori del Contado. Molte vecchie memorie ben dimostrano la potenza di tali famiglie e la loro libertà di vendere, alienare i proprj dominj.

(7) Arrigo Coccejo Exercit. Curiosar. Vol. II. pag. 35. Dissert. de Imperio in Pares §. 12. = ivi, Omnis enim

„ quæ

ovvia e naturale, merita nel proposito nostro ogni riflesso, mentre chi patteggia in tal modo, non si obbliga come *soggetto*, ma come *eguale* (1), e la causa di questa obbligazione non proviene dalla *Potestà superiore*, ma dalla *volontà* del contraente inferiore (2), ordinata e diretta allo stabilimento dell' *Accomandigia*, e alla diminuzione della *libertà* limitata dal patto e dal proprio volere.

VI. Per tal modo se un popolo, al più potente si offerisce in *protezione e clientela*, consente di cedere non solo quei diritti, che vengon reputati *essenziali per lo stabilimento del contratto*, secondo gli usi del tempo, ma gli altri ancora, i quali si deducono in *patto speciale*. Tutto questo nasce dall' *indipendenze* e dal *consentimento dei Contraenti*, e non può essere soggetto di alcuna dubbiezza.

VII. Ciò posto, ognun vede che da simile stabilimento risultano una nuova condizione di *superiorità*, la quale assume dal protettore considerato come padrone della lega (3); e certa *relazione passiva* in riguardo dell' inferiore. Questa *disuguaglianza* non nasce dal *Supremo potere*, ma dalla *natura*
istef-

„ quæ a natura est obligatio ad duo
 „ capita refertur: vel enim ex dispo-
 „ sitione Superioris obligamur, vel ex
 „ facto proprio.

(1) Coccejo l. c. §. 13. „ Vix autem
 „ credibile est quantum intersit inter
 „ hæc duo, quantumque referat ex
 „ lege superioris, an ex proprio fa-
 „ cto „ e nel §. 14. „ At proprio suo
 „ facto qui se obligat alii, etsi impe-
 „ rata se facturum promittat, obli-
 „ gatur non ut inferior altero, sed
 „ ut par.

(2) Coccejo l. c. §. 14. „ Non quia al-
 „ tero plus potestatis, & Imperii
 „ habet, sed quia utrique alter paci-
 „ scientiæ qualis est potestas de re sua
 „ disponendi, seu rebus actibusve suis
 „ quam velint, legem dicendi: Ex
 „ quo proprio facto prout disposuerint
 „ ita inter ipsos jus & fas est, & ita

„ obligantur alteri promissa præstare,
 „ & imperata quoque facere. Hujus
 „ ergo obligationis causa non est Po-
 „ testas superior, sed ipsarummet
 „ partium, & paciscentium æqua-
 „ lis. Semper enim contrahentium,
 „ quod rem contractus attinet, æqua
 „ omnino conditio est, ut utriusque
 „ æque voluntas requiratur, nec ali-
 „ ter valeat, nisi uterque velit, &
 „ prout uterque libera potestate di-
 „ sponit.

(3) Grot. de J. B. Lib. I. Cap. 3. §. 21.
 n. 1. „ Inæquale fœdus hic intelligo
 „ . . . quod ex vi pactionis manen-
 „ tem prælationem quandam alteri
 „ donat, hoc est ubi quis tenetur al-
 „ terius Imperium, & majestatem con-
 „ servare = segue = ad quod genus re-
 „ ferenda sunt iura quædam Eorum
 „ quæ nunc vocantur protectionis.

istessa del contratto (1), e si riferisce non al Dominio anteriore, giacchè si considerano in grado di eguaglianza, ma alla maggiore autorità e dignità (2), riconosciuta allora dall' inferiore in forza del consenso e del patto (3). Tutto ciò procede dall' istesso principio, da cui discende il potere degli Arbitri eletti per le controversie dei popoli liberi (4). Simili considerazioni ci guidano alla persuasione sicura, che la *Premienza*, e *Superiorità*, di cui godeva la Repubblica Fiorentina sopra tanti suoi *Raccomandati*, non ebbe l'origine dalla violenza, ma dall' equità naturale, e dal consenso della parte inferiore.

VIII. Questa *Premienza* dunque non deve confondersi con la *Sovranità* (5), e chiarissimi per ogni parte ne sono gli argomenti. Le leggi Romane, perfetta imitazione delle naturali, autorizzarono tali diritti „ Certe populus ille in superiore conditione, causaque ponitur, cujus Majestas foederis sanctione defenditur (6) „; e saviamente rispose *Proculo* Giureconsulto (7) „ sive foedere comprehensum est, ut is populus „ alte-

(1) Grozio Lib. I. Cap. 3. §. 21. „ Sed „ quod ex ipsa vi pacis manentem „ praelationem alteri donat „ Coccejo l. c. §. 43. „ Atque ita in foedere inæquali, alter inferior est, alter superior non potestate, sed conditione foederis.

(2) Grozio l. c. „ Superiorem hic intelligere debemus non potestate, sed auctoritate.

(3) Samuel Coccejo in Grotium l. c. „ At superior ille tum jus dicit vi summæ potestatis, sed ex consensu partium, & vi pacti.

(4) Grozio Lib. I. Cap. 3. §. 21. n. 6. „ Nam, & Reges apud Judices a se constitutos contendere solent „ Arrigo Weghorstio Differt. de Austregis Ordinationis. Giorg. Schubart Tract. Synoptic. de Austregis. Così pure Strauchio, Schuzio, Pestelio, Lenzio, Beckmann ne' loro Trattati de Austregis e Wolfgang. Adam. Schoep-

fero Differt. de Arbitris necessariis. §. 1.

(5) Ampiamente convengono in questo principio di ragione i nostri vecchi Interpreti, che attestano degl' usi dei tempi anteriori, e prossimamente posteriori al contratto del MCDV. Bartol. in L. non dubito ff. de Capt. Accarano Con. 437. n. 3. & seq. Alessandro Romano Conf. 444. col. 2. Soccin. Senior. in L. si ex toto in fin. de leg. 1. e Conf. 74. col. 3. vers. Præterea dictum Castrum. Lib. I. Decio Conf. 564. n. 11. Soccin. Junior. conf. 11. n. 6. Parisio conf. 6. n. 15. Lib. IV. Natta Conf. 103. Lib. I. Altri sono riferiti nel Conf. XIII. Decisiv. di Pietro Cavallo, e dal Menochio de Arbitrar. Lib. I. Quest. 100., e molti più allegati dal Salorzanode Jur. Indiar. Lib. III. Cap. 1. n. 38.

(6) Cicer. pro Balb. Cap. 36.

(7) Nella L. Non dubito. ff. de Captiv. & postlimin. reversis.

„ alterius populi majestatem comiter conservet. Hoc enim ad-
 „ jicitur, ut intelligatur alterum *populum superiorem esse*, non
 „ ut intelligatur *alterum non esse liberum* „. Così li antichi
 Maestri di Giurisprudenza insegnarono con chiarezza a distin-
 guere la *superiorità* in riguardo dei confederati dal *Supremo*
Potere sopra i sudditi (1), e mostrarono che la libertà non
 vien tolta dai fatti accidentali.

IX. La Repubblica Fiorentina abbracciò nella sua esten-
 sione e ingrandì quei diritti, che si dovevano all'occorrenza
 delle *Accomandigie*, dimostrando nelle più forti maniere la
preminenza accordatale dal patto. Molto più la *superiorità*
 compariva in grandioso aspetto se l'Accomandigia non era
 temporaria, ma perpetua; imperocchè perpetuandosi il vinco-
 lo, e la convenzione avendo tratto successivo, si manteneva
 con vigore e si *accrescevano* i diritti del Superiore, mentre si
diminurvan quelli del raccomandato.

X. Conseguenza risultante dalla *superiorità*, di cui parlia-
 mo, e che da quella discende per un principio di giustizia,
 fu l'indurre la necessità nei raccomandati di *esser sempre con-*
nessi con la Repubblica, di seguirne la di lei sorte, e costi-
 tuire qualche un sol corpo con la medesima, siccome nota-
 no Baldo (2), Jacobino da S. Giorgio (3), Alessandro Tartag-
 no (4), ed altri fra i nostri antichi Espositori (5). Ed era
 ben naturale, giacche siccome il superiore prometteva di pro-
 teggere e difendere (6), così l'inferiore stipulava di esser' a-
 mico, e di non offendere la Repubblica in alcuna modo, e
 prestarè quell'ajuto che poteva. In tal guisa furono costituite

E e

anco-

(1) Questa superiorità nelle leghe vien accordata da tutti i nostri vecchi Interpreti. Vedansi i riferiti dal Menoch. de Arbitrar. Lib. I. quest. 100.

(2) In C. quærelam de Elect. V. ult. not. de istis Confederatis.

(3) In Investitura Tit. de Adhærentibus

(4) In Addit. ad Bartol. ad L. Conve-

nerit, ed in vari altri luoghi.

(5) Innocenzio, Gio. Andrea, e molti più, che non starò a riferire.

(6) Si vedano i vecchi Espositori alla L. 1. C. de Dom., & Protect. Tiber. Decian. Resp. 117. n. 17. Vol. III., ed altri citati dal Greveo II. conclus. 54. in considerat. n. 2.

ancora le antiche confederazioni ineguali „ Diu jactati Ætho-
 „ li, scrive Livio (1), tandem ad conditiones pacis conveni-
 „ rent, effecerunt, fuerunt autem hæ, Imperium majestatem-
 „ que P. R. gens Ætholorum conservato sine dolo malo.
 „ Ne quem exercitum qui adversus socios amicosque eorum
 „ duceretur, per fines suos transire finito, neve ulla ope ju-
 „ rato, hostes eosdem habeto, quos P. R., armaque in eos
 „ ferto, bellumque pariter gerito (2). „ Così appunto stan-
 te l'Accomandigia trovansi impegnato le armi de' Raccoman-
 dati in favore della Repubblica (3), ed essi venivan conside-
 rati nemici dai nemici del Comune. Tralasciando gli esempj
 stranieri, i Gherardeschi possono addurre il fatto dei loro glo-
 riosi Antenati, che sparsero più volte il sangue in difesa della
 Repubblica loro protettrice, e per mantenersi alla medesima
 fedeli non dubitarono talora di sacrificare le sostanze e la vita (4).

XI. Nel caso che i Raccomandati non avessero quella
 dipendenza e subordinazione, la quale doveva esser relativa
 alla superiorità della Repubblica, si giudicava che dimostrar-
 fero col fatto di rinunciare all'Accomandigia, e per tal mo-
 tivo tolta di mezzo la connessione del patto da loro infranto,
 si consideravano in stato di guerra. E siccome i Raccomandati
 facevan corpo colla Repubblica, così un raccomandato offen-
 dendo l'altro, dicevasi che ingiuriasse il Comune. Più esempj
 l'antichità ci tramanda per conoscere che in tal modo si re-
 golavano le altre nazioni. In tale occasione non curata la pre-
 minenza della Repubblica, questa dichiarava loro la guerra,
 e li

(1) Lib. XXXVIII. Cap. 10. Tal nar-
 ratione è simile a quella di Polibio.
 Legat. XXVIII. Deve osservarsi l'e-
 mendazione del Perizonio la quale tro-
 vasi in una di lui lettera. Syllog. Bur-
 mann. Tom. IV. Ep. 27. p. 769.

(2) Altri simili Trattati de' quali inutil-
 mente si adornerebbe questa materia,
 possono vedersi raccolti nell'Opera di
 Fulvio Ursino *Selecta de Legationibus*

ex Libris Polibii, e nell'altra *De le-
 gibus, & Senatusconsultis*, la quale suol
 andare unita all'Emendazioni di Ant.
 Agostini, come pure nella Raccolta di
 Gio. Barbeyrac *Histoire des anciens
 traités*.

(3) Dalla sola Lettura dell'Ammirato
 nell'Istor. Fior. possono dedursi mol-
 tissimi esempj.

(4) Ved. in queste Osser. Part. IV. Art. I.

e li considerava come nemici, e ribelli. Nello Statuto ricompilato l' Anno MCDXV. (1), dicesi che in tal caso si considerino *tamquam rebelles*, & *Hostes dicti Communis*. Per altre cause ancora in cui il pubblico decoro e la maestà della Repubblica venisse disprezzata, si dicevano incorsi nei bandi di ribelli e di nemici, e ad ognuno davasi l'autorità di poterli assaltare e disperdere.

XII. Da questo s' impara come dobbiamo intendere molti dei nostr' Istoric, e molte antiche carte, in cui nel tempo istesso che si vedono i *Conti Guidi*, gli *Ubertini*, i *Pazzi*, gli *Ubalдини* ec. Padroni del dominio, e di ogni giurisdizione sopra i loro Castelli, si dice ancora, che questi si tolsero dalla devozione, dall' obbedienza del Comune, si *ribellarono*, ed *incorsero nei bandi di ribelli*. Tutto ciò nasceva dai patti di Accomandigia non mantenuti, e dal disprezzo della superiorità allor guadagnata dalla Repubblica. Con tali espressioni vengono descritti i raccomandati, che verso il MCD. lasciate le parti della Repubblica, piegarono sotto la fama delle vittorie del *Duca di Milano* che veniva in Firenze a coronarsi Re d'Italia. Verso il MCDXXX. nella guerra con *Filippo Maria Duca di Milano* ,, si ribellò dal nostro Comune il Signor di ,, *Piombino* che era nostro Accomandato, e in tutte le sue ,, terre levò l' insegne del Duca di Milano, con deliberazio- ,, ne di far contro ai Fiorentini ogni guerra, e danno a lui ,, possibile (2) ,, . Nel MCDLIII. per la guerra col *Re d' Aragona* ,, *Gherardo di Giovanni Gambacorti* Signore di S. Maria ,, in Bagno, e di Corzano, e altre Castella, e luoghi convici- ,, ni s' era patteggiato col Re d' Aragona di dargli tutte le sue ,, terre, e fortezze, & in cambio di esse doveva ricevere cert' ,, altra Signoria verso Napoli (3) ,, . Accadde che scopertosi

E e 2

il

(1) Sommar. Ann. MCDXV. pag. 182.

(2) Domenico di Lionardo Boninfegni Istorie dalla Città di Firenze dall' An. MCDX. al MCDLX.

(3) Domenico Buoninfegni loc. cit. p. m. 104. da cui copiò il suo racconto Scipione Ammirato all' An. MCDLIII. Tom. III. Lib. XXII. pag. 76.

il trattato fu da *Gherardino di Canfora* e *Gismondo Gualandi* cacciato dalla fortezza di Corzano, e che essi se ne impadronirono a nome della Repubblica. Di tal fatto parla una cartapecora contenente una deliberazione dell' Ufficio dei Dieci, e conservata nell' Archivio della *Casa Roncioni*, ove dicefi., ex-
 „ pulso inde prius per eos Gherardo Domini Johannis de Gam-
 „ bacurtis Domino dicte Arcis, qui se Comuni Florentiæ re-
 „ bellans, ipsam arcem, & alia ejus loca gentibus Regis Ara-
 „ gonum hostis publici, & notorii Comunis Florentie tradi-
 „ derat (1) „. Molti altri esempi dimostrerebbero che si qualificava come ribelle il Raccomandato, e insieme padrone del suo territorio, il quale non avesse tenute le parti del Comune [2].

XIII. Dall' essere in consimil maniera connessi alla superiorità del più potente, ne proveniva che loro concedevasi il diritto delle Rappresaglie, come oltre molti de' nostri antichi Interpreti osservò *Baldo* [3], ed includevanfi nelle *legge e nei trattati di pace*, siccome è notissimo per tutti i nostri Istoric, e come si rileva dai trattati, i quali si custodiscono nell' Archivio di Palazzo. In tal modo furon compresi nell' Atto di pace del MCCCLHI. *Niccolò Ubertini*, *Manfredo dei Pazzi*, *Jacopo Guazzalotri*, *Pietro Saccone*, *Niccolò da Montauto*, *Bartolomeo Cafali*, ed altri raccomandati [4]. Omettendo molti altri esempi, noi abbiam riferita la Pace fatta nel MCDXIX., ove si enunciano fra i collegati e aderenti, molti Raccomandati della Repubblica, e i *Conti della Gherardesca* in compagnia de' *Manfredi*, degli *Alidosi*, de' *Conti di Montedoglio*, *Malavolti*.

(1) Cartapecora n. 76. Anno Domini nostri Jesu Christi MCDLIII. Inditione prima die vero quinquagesima Mensis Augusti... Ego Bartholomeus olim Ser Guidonis Jacobi Guidi Civis Florentinus Imperiali auctoritate Jüdex ordinarius, & notarius Publicus; & nunc notarius exactionum, & conductarum, &c.

(2) Copiosamente nell' Istorie dei due Villani, dei due Bonifegni, de' due Ammirati, Morelli, Minerbetti, ec.

(3) In Auth. sed omnino C. ne Uxor pro Marit. e Conf. 239. Ved. sopra part. I. Artic. V. §. 3.

(4) Lunig. Cod. Ital. Diplomatic. Ad dend. ad part. I. Sectionem I. col. 2295,

di, *Ubertini, Malaspini, Pietramaleschi ec.* [1]. Talora la Repubblica ebbe contratto per la gloria di nominare come *Raccomandati* quelli, che altra potenza pretendeva di caratterizzare per suoi. Tal questione si fece nella conclusione della pace del MCD: col Duca di Milano, siccome racconta l'Ammirato.
 „ I Conti Guidi, gli Ubertini, quelli della Faggiuola, da Al-
 „ fano, e di Valboina, godeffero della pace: & perche dai Fio-
 „ rentini si tenevano per loro *Raccomandati*, e dal Duca si
 „ diceva che erano suoi, restò ai Veneziani il dichiarare di
 „ chi fossero [2].

XIV. Da queste considerazioni si raccoglie non sussistere la contraria asserzione ove dicesi „ l'Accomandigia di sua natura niente altera i diritti di quello che si raccomanda, di maniera che se prima era libero, & assoluto padrone del suo stato, tale rimane anco dopo l'Accomandigia „ giacchè il *Raccomandato* per la costituzione sola del contratto, e per la necessità indotta di *riconoscere la superiorità* dell'altro contraente, scapita una parte de' suoi diritti; nè può dirsi che rimanga assoluto padrone del suo stato, avendo contratto un vincolo di dipendenza che anteriormente non lo stringeva. Così l'Ambasciatore di Spagna propose, siccome nota *Francesco Guicciardino* „ che i Pisani ritornassino alla divozione de' Fiorentini *non come Sudditi*, ma per *Raccomandati*, & con quelle medesime capitolazioni che erano state concesse alla Città di Pistoja come cosa media tra la servitù, e la libertà [3].

XV. Ma come ognun vede quella Preminenza originata dal consenso dell'altro contraente, quantunque sia connessa essenzialmente al contratto, non può qualificarsi per Sovranità, e la subordinazione relativa non può considerarsi se non in linea di dipendenza sociale [4], di confederati e non di sudditi.

(1) Sommar. An. MCDXIX. p. 188.

(2) Ammir. Ist. Fior. T. I. Lib. XVI. pag. 876. D.

(3) Ist. d' Italia Lib. IV. p. m. 275.

(4) Flor. Lib. IV. Cap. 12. „ Illi quo-
 „ que reliqui qui immunes Imperii
 „ erant, sentiebant talem magnitudi-
 „ nem, & victorem gentium Populum
 „ Romanum venerabantur.

ti. Essi, ancor nel caso della diminuzione delle loro prerogative, e della cessione e traslazione di alcuni diritti, ed in conseguenza di fatti accidentali, non per questo perdevano l'indipendenza, alla conservazione di cui nelle sostanziali parti, le quali rimanevano immuni, era ordinato il contratto. Dunque può asserirsi con ogni certezza, i Conti della Gherardesca avere nella pubblica giustizia e nella protezione dei Serenissimi Principi di Toscana, il più valido sostegno dei loro diritti.

XVI. E in realtà il patto d'Accomandigia *non toglie la Supremazia, e l'Indipendenza* [1], e solamente obbliga secondo la natura del contratto. Questa è una proposizione così manifesta, che superfluo sarebbe il parlarne, se nella gravità di questo affare, non fosse il soggetto preciso della questione [2]. Un principio invariabile di umanità inteso in ogni luogo e in ogni tempo, non può esser oggetto di alcuna dubbiezza ragionevole, giacchè se taluno animato dalla fiducia innocente, la quale suol collocarsi nel pubblico decoro, dimostrando sentimento della propria debolezza, ricorre al più potente, gli cede una parte della sua libertà, e si abbandona nelle di lui braccia con animo sicuro e con piena confidenza di ritrarne difesa, non è sicuramente giusto che egli perda quei diritti alla conservazione dei quali l'atto è diretto [3]. Ciò richiedesi da un dovere di riconoscenza, dalla natura delle promesse, de' patti, delle convenzioni [4], della fede pubblica; „ propterea quod „ *auxilium sibi se putat adjunxisse qui cum altero rem commu-*
„ *nica-*

(1) Deve sempre intendersi questo nome ai termini della convenzione, da cui ne provengono le restrizioni, e limitazioni indotte dal consenso dei contraenti, per cui si dà la forma all'Atto.

(2) Il Dottissimo Difensore del Fisco lo ha ben conosciuto, e accorda ancor esso che per ragione dell'Accomandigia „ rimane padrone totale il possessore che si raccomanda, e quello „ a cui si raccomanda acquista un sol „ diritto di protezione. *Scriptur. con-*

trar. II. cart. 6. §. Benchè anco. Per-
ciò vedendo le conseguenze dell'Accomandigia, sostiene che di questa non vi siano neppure i termini.

(3) Grozio de Jur. Bell., & Pac. Lib. I. Cap. 3. §. 21., e ivi Tesmaro, Gronovio, Tizio, Wandermuelen, Barbeyrac, i Coccei, Puffendorff.

(4) Ved. oltre molti Puffendorff de Jur. Nat. & Gent. Lib. III. Cap. 5. e 6. Lib. IV. Cap. 2. Lib. V. Cap. 8.

„ micavit. Ad cuius igitur fidem confugiet cum per eius fidem
 „ læditur, cui se commiserit (1)?

XVII. L'equità naturale, mirabilmente trasfusa nelle Leggi Romane, che in quei secoli erano in vigore, sostenne l'*indipendenza* nelle confederazioni diseguali, e nelle clientele „ Pa-
 „ trocinium sociorum penes eum fuisse, non imperium (2) „. E parlando della maestà della Repubblica Romana in simil guisa rispose *Scipione Africano* (3). Un nobilissimo monumento ne abbiamo in un'Epistola di *Proculo Gto.* (4) „ Liber autem po-
 „ pulus est is qui nullius alterius populi potestati subiectus est,
 „ sive is foederatus est, item sive æquo foedere in amicitiam
 „ venit, sive foedere comprehensum est, ut is Populus alterius
 „ populi *majestatem comiter conservet* (5). Et quemadmodum
 „ Clientes nostros intelligimus liberos esse, etiamsi neque au-
 „ thoritate, neque dignitate, neque viri boni nobis pares sint (6),
 „ sic

(1) Cic. pro Sex. Rosc. Amer. Cap. XL. Ed. Oliver. Pufendorff de Jur. Natur. & Gent. Lib. I. Cap. V. §. 18. Leibnizio de Jure Suprematus. Arrigo Coccejo Exercitat. Curiosar. Vol. II. Dissert. de Imperio in pares. Cño. Wolfio De Jur. Natural. & Gent. Wattel. le Droit des gens. Liv. I. Ch. I., ed il Sig. de Real Science du Gouvernement. Tom. V. pag. 628.

(2) Cic. de Off. Lib. II.

(3) Liv. Lib. XXVI.

(4) L. non dubito ff. de captiv. & Postl. Rev. Cujac. ad h. l. Herald. contra Salmasium. Melch. de Valentia. Gotofred. ad h. l., e dopo molti più Grozio de Jur. Bell. l. c. Ferdinand. Reses de Jur. Postlim. nel Tesoro del Ch. Sig. Meermann. Tom. III. pag. 380. Gravio ad L. Non dubito. Coccejo Exercitat. Curiosar. Disp. 78. de Jur. Postlim., & Amnest. Bynckershoek. Obs. Lib. I. C. 20.

(5) In queste parole esprimersi la legge ineguale convengono tutti gli Interpreti, e come nota Cic. pro Balb. 16.

Id habet hanc vim ut ille sit in foedere inferior. Ved. Sigon. de antiq. Jur. Ital. Lib. I. Cap. 1. Brisson. de Formul., e de V. S. Bodin. de Rep. Lib. I. Cap. 9. Oltre molti più è da vedersi il Menochio de arbit. qu. 100. L. I. perchè riferisce alcuni Espositori dei secoli de' quali parliamo.

(6) Questa è la lezione del Cod. Fiorentino la quale mi sembra non giustamente rigettata da tutti gl'Interpetri. Il Búdeo, il Cujacio, P. Fabro, l'Eraldo, Ortomanno, Grozio, i Coccei, Wielingio, giudicano quel luogo di Proculo d'intelligenza disperata; Così Bynckershoek Præfat. ad Obs. nota „ Plura enim ibi esse quæ manifeste „ corrupta sunt vel quorum nulla est „ sententia vel non idonea, argum- „ to esse potest. L. 7. de Capt. & post. „ rev. „ Così pure opinò il Ch. Sig. Leop. Guadagni Dissert. de Flor. Pand. exempt. Cap. 17. Ed. di Lipsia pag. 41. Ciò non ostante io crederei che debbasi seguitare la lezione Fiorentina, parendomi chiaro il sentimento del Giu-

„ sic eos qui majestatem nostram comiter conservare debent,
 „ liberos esse intelligendum est „.

XVIII. Onde la giustizia assicurata dalle Leggi Romane, più che il fatto de' Romani stessi (1), si propagò negli Scritti de' nostri vecchi Interpreti, scorrendo i quali siamo sollevati dal diletto di riandare una parte così interessante il diritto pubblico di varie Città d'Italia, e specialmente della Toscana nei tempi prossimamente anteriori, e posteriori all'Accomandigia di cui si tratta. Deve tenersi fermo, che le pubbliche convenzioni di quei secoli, non possono interpretarsi, e discutersi *se non con le regole, e con i principj di ragione proprj di quell'età*. Questi principj ci son ben noti per le opere de' nostri antichi Espositori, dalla lettura de' quali rileviamo, che si uniformarono alla pratica del diritto Romano, che nell'Italia, ed in special modo nella Toscana fu sempre osservato (2). *Bartolo*, alle di cui opere le Nazioni intiere avevan decretato quell'onore, che gl'Imperatori Romani accordarono alle risposte di Papiniano (3), esamina e risolve la controversia a favore dei Raccomandati „ *Terræ vero quæ submittunt se protectioni Civitatis certis pactis, subditæ non dicuntur, sed dicuntur terræ liberæ fœderatæ fœdere inæquali, & de illis loquitur lex non dubito ff. de capt. & in illis puto, quod in aliis terris liberis* (4) „. Il *Panormitano* trattando della Comunità di Scarli-
 no

Giureconsulto, purchè si riferiscano le parole *viri boni* al significato di *arbitri*, come rilevasi dagli antichi Scrittori, e purchè riflettasi alla Geminazione *pare Sint* cioè *pares sint*, siccome di tali Geminazioni molti esempj son riportati dal Bestio de rat. emend. leg. cap. I. §. 4. Eckhard. Hermeneut. cap. 2. §. 60.

(1) Ezechiell. Spanheim. Orb. Rom. Exerc. II. Cap. 10. Cño. Tommas. de Sponson. Roman. Caudina Diss. 7. e nella 14. de Sponzione Numantina fra le Dissertazioni Lipsiensis.

(2) Oltre i Chh. Donato di Asti, e Muratori Ved. Senckemberg meth. Juris-

prudens. Append. III. de recept. Jur. Rom. in Ital. pag. 112. Grandi nell'Epist. de Pandect. Valsechi de Veterib. Pisan. Urb. constitut. e può vederfi quanto ne scrisse nella sua Dissertazione de Florentino Pandectar. Exemplari il Ch. Sig. Avv. Leopoldo Guadagni il Cujacio de' nostri tempi.

(3) Panzirol. de Cll. LL. Int. Giuf. Neri Analest. Lib. 2. cap. 29. Fabricio Bibl. Gr. T. XII. pag. 555. Mazzuch. de Lett. d'Ital. T. II. part. 1.

(4) Bartolo de Represaliis, e specialmente sopra la L. non dubito e nel Tratt. de Regimin. Civit. n. 26.

no raccomandata al Sig. di Piombino [1], *Ancarani* [2], *Martino da Lodi* [3], *Bartolomeo Soccino* [4] sostengono lo stesso e diffusamente fa fede degli usi de' suoi tempi *Paolo Castrense* il ricompilatore degli statuti Fiorentini [5]. *Domenico da S. Gemignano* discute la questione a favore dei Raccomandati della Repubblica di Firenze [6], e *Felino Sandeo* osservò che le Terre Raccomandate alla medesima non si consideravano soggette [7]. Attestano della consuetudine di quell'età copiosamente altri Dottori [8], convenendo tutti in quel certissimo principio di ragione, il quale secondo il *Magero* si prova, „ ex „ infinitis tam veterum, quam recentium Auctorum huic sententiae calculum adiicientium testimoniis [9].

XIX. L'indipendenza dei Raccomandati deve per ogni parte sembrare incontrastabile, e ben lo mostrano i frequenti esempj delle *Accomandigie* concesse dal supremo potere della Repubblica di Firenze: nel MCCCXCV. a *Giovanni, e Nic-*

Ff

cola

(1) Consiliorum Part. 2. Consil. 31.

(2) Consil. 437. e Consil. 138.

(3) Nel Trattato de Principibus Rub. de confederatione, & pace.

(4) Consil. Lib. I. Consil. 74. n. 13. e 14. e in altri luoghi.

(5) Consil. 313. e altrove assai spesso nelle altre sue Opere.

(6) *Domenico da Sangimignano* consil. 1. *Ruino* consil. 1. Vol. 4. e molti più riferiti nel Consilio Decis. XIII. del Aud. Cavallo.

(7) In Cap. *Rodulphus* de Rescript. n. 19. voc. *Comitatus*, e nel Cap. *Regulariter* n. 11. de *Tregua*.

(8) *Ruino* Vol. 4. Consil. 1. *Corneo* consil. 187. Lib. 4. *Alessand.* consil. 13. *Consideratis* n. 15. e 16. *Decio* consil. 115. n. 16. e molti presso il *Mench.* de *Arbitrar.* Lib. 1. quest. 100. ivi, „ *Parifius* consil. 6. n. 15. Lib. 4. respondit ex his *Foederibus* quæ recommendationes is appellat, rem feudalem non effici sed remanere liberam:

Idem respondit *Barbat.* consil. 11. col. 12. Lib. II. altri son riferiti dall' Aud. Cavallo Consil. Decis. XIII.

(9) De *Advocat. armat.* Cap. X. n. 439. & seq. Ved. *Rumelin.* ad *Aur. Bull.* disp. 5. n. 9. *Arumeo* ad *Aur. Bull.* disp. 6. Th. 2. *Jacopo Synzio* de *Jur. Protectionis.* *Gerlac. Buxtorff.* in disert. ad *Aur. Bull.* conclus. 93. *Erhemberg.* de *Foederib.* Lib. I. cap. 4. *Dalner.* de *Jur. patronor.* n. 10. *Lodovic. Fachsic.* consil. 55. Tom. II. *Consilior. Illustr. hominum, & academiæ.* n. 17. *Arniseo* de *jure majestatis* pag. m. 49. *Gasp. Zieglero* ad *Prax. Calvoli* §. *Landsat.* conclus. n. 81. *Solorzano* de *jur. Indiar.* Lib. III. cap. I. n. 38. *Salgado* de *Reg. protectione* cap. 1. e prel. 1. c. V. n. 25. = ivi „ Ex quo inferit quod „ habens aliquem *Recommendatum*, „ vel sub *protectione* non dicitur habere sub suo *Gubernio*, vel *jurisdictione*, quæ est *stipenda doctrina* ad „ nostrum *propositum*.

cola di Stefano Colonna per la loro Città di Palestrina (1). Nel MCCCXCVI. ad *Ugolino Trinci* Signore di Fuligno (2). Nel MCDXIII. al Conte *Guido Antonio* di Montefeltro e d' Urbino per tutte le sue Città e Terre (3). Nel MCDXIII. a *Lodovico Alidosi* Signore d' Imola (4), come pure a molti altri de' quali lungamente parlano i nostri Istoric [5], e ne son pieni i Codici delle Provvisioni nell' Arch. di Palazzo. In tal modo alcuni nel tempo stesso che eran presi in protezione dalla Repubblica si raccomandavano ancora ad altri Principi, come spesso trovasi aver fatto i *Conti Guidi* [6], e molti altri Sigg. di varj Castelli nella Toscana.

XX. Queste Accomandigie nella sostanza affatto simili alla nostra, chi potrà mai dire aver portata la dipendenza di suddito in quelli che ricorrevano al favore della Repubblica per conservarsi i diritti di libertà? E dovrà crederfi che non vi sia differenza fra la *conquista*, e le *confederazioni*? I Capuani oppressi dall' armi dei Sanniti non rimasero sudditi de' Romani perche ne implorarono l' ajuto, e per indurre la total soggezione vi volle un atto posteriore di dedizione formale (7). Dunque deve conchiudersi che i Castelli de' Gherardeschi, essendo per le cose da noi esposte, sotto la *Protezione*, non poterono esser considerati sotto il *dominio* della Repubblica. Di questa se dovevano venerare la Preminenza considerandosi inferiori nella lega, ciò provenne dal consenso e dalla forza del *patto* (8); Tutto l' istrumento dimostrando l' Accomandigia, alla

(1) Nelle Riformagioni lib. 8. delle provvisioni del MCCCXCV. 10. Maggio 193. Ammirat. Tom. II. Lib. 16. c. 847. ed altri Storici.

(2) Ammirat. Tom. II. Lib. 16. cart. 853. Ved. nelle Riform. Provvisione del MCCCXCVI. 7. Nov. Lib. 8. c. 202.

(3) Ammirat. l. c. cart. 969.

(4) Ammir. l. c. cart. 969.

(5) Singolarmente deve leggersi l' Istoria che i due Ammirati scrissero de' Conti Guidi.

(6) Vedasi il diploma di Federigo II. concesso al Conte Guido del Conte Aghinolfo da Romena nel MCCXLVII. nelle Riformagioni segnato T. fra gli Istrumenti spettanti ai Conti Guidi.

(7) Liv. Decad. I. Lib. 7.

(8) Al proposito nostro deve vedersi la Dissert. di Arrigo Cœcejo de Imperio in Paros, ed altre, che trattano l' istessa materia, e quelle in specie sopra le unioni de' popoli liberi, e sopra le leghe federative.

alla costituzione della quale concorse la Repubblica, obbligandosi nelle più solenni forme, e con le solite clausule amplissime importanti *patto e convenzione* [1].

XXI. Questi riflessi relativi alla Superiorità della Repubblica Fiorentina, e determinanti la dipendenza provenuta dalla *sola generica costituzione del contratto sociale*, dimostrano che l'espressioni del convenuto nel MCDV. non son riferibili alla costituzione di *Feudo*, siccome supponesi gratuitamente in contrario (2), nè tampoco possono forzarli a denotare la *Dedizione*.

XXII. In tal forma resta facile il dare all'espressioni ivi contenute quel significato che si deve nella gravità della presente questione. Così l'enunciativa indicanti la *superiorità* della Repubblica nel dar legge alla lega (3), dimostrano l'*Accomandigia*; giacche trattandosi delle cose spettanti al comune interesse, il Superiore comanda realmente per ragion del patto (4), e trattandosi del suo proprio interesse „ Superioris potestata solent Imperia dici non ex *Jure*, sed ex *effectus similitudine* (5). Perciò somiglianti espressioni formano un'obbietto che *Grozio* agevolmente risolve a favore dei Raccomandati e degli inferiori „ solet, & illud objici quod in Historiis „ ei qui foedere superior est imperandi, & ei qui inferior, pariter vox interdum tribuitur. Sed neque hoc movere nos debet (6) „ e dopo varie risposte prosegue „ Imperium ergo hoc sensu libertatem aliorum non tollit „ ed ivi

F f 2

fog-

(1) „ Receperunt sub filiatione , & „ pro dicto Comuni convenerunt, firmaverunt, & fecerunt omni modo „ via, forma, & causa quibus melius & efficacius potuerunt pro ut, „ & sicut infra per scripturas, & capitula apparebit „ Sommar. Contr. part. proemiale delle capitulazioni.

(2) Scrittur. contrar. I. cart. §. t. §. E che di fatto „ Rispetto ai primi non „ glie ne fosse fatta che una concessione feudale, ed anco non di quelle „ del primo rango, oltre alle parole di „ Dominio che si leggono nelle Capito-

„ lazioni, unite a quelle di Protezione, „ e oltre alle parole di devozione, e „ di obbedienza, & altre simili che in „ lingua feudale, significano vassallaggio „ e subiezione „. Queste parole stesse nella lingua delle Accomandigie significano dipendenza dei Raccomandati.

(3) Concedimus „ quæ eis mandabuntur possint &c. „ ed altri simili.

(4) Groz. de J. B. Lib. I. Cap. III. §. 21. n. 8.

(5) Groz. Lib. I. Cap. III. §. 21. n. 8.

(6) Grozio Lib. I. Cap. III. §. 21. n. 8.

soggiunge *Samuello Coccejo* „ Illud Imperium non ex subiectione
„ ne oritur, sed ex foedere, adeoque ex pacto (1) „.

XXIII. In simil guisa gli altri termini di *subordinazione*
e di *reverenza* non denotano la qualità di *suddito*, ma di *Rac-*
comandata ed inferiore nella lega. *Servitores* si chiamavano i
Raccomandati, gli aderenti, e amici minori (2). Nell' Archi-
vio delle Riformagioni trovasi un ordine fatto dal *Co. Marco-*
valdo da Dovadola in cui chiama *Patres nostros* i Priori e Gon-
faloniere di Giustizia del Comune di Firenze (3), ed il medesi-
mo Conte rispose ai Pisani di non voler tenere le loro parti,
ed avendo fatta pace con la Repubblica di Firenze, vuol esser
perpetuo figliuolo, amico, e servitore dei Fiorentini (4). I Rac-
comandati dicevansi *Censuarj*, ed in tal modo vien nominato
in una lettera della Repubblica del MCCCXC. (5) il *Co. Ber-*
toldo Orsini ed il *Sig. di Cortona* „ Alter *Censuarius* noster
„ Dominus Cortonæ „. Nell'Accomandigia concessa agli *Uber-*
tini nel MCCCLXXXIV. si dice „ erunt in perpetuum devo-
„ ti servitores Communis Florentiæ cum eorum castris, & vil-
„ lis (6) „. Nell'Accomandigia di *Angelo da Pietramala* del
MCCCLXIX. si trova „ Angelus, & ejus filii, & ex eo per
„ lineam masculinam descendentes deinceps in perpetuum erunt
„ boni, & perfecti, & fideles servitores, & amici populi,
„ & Communis Florentiæ [7] „. Così nelle altre Accomandi-
gie

(1) In Grot. l. c. Ed Enrico Coccejo
Differt. de Imperio in Pares §. 46.

„ & quidem ex ejusmodi pacto vel
„ foedere perinde Par obligatur ad
„ parendum iis quæ imperantur ac
„ inferior ex jure Magistratus.

(2) Ammirat. il G. Ist. de' Conti Gui-
di p. 74.

(3) Così da una cartapeccora dell' Archi-
vio dei Conti Guidi esistente nelle Ri-
formagioni nota l' Amm. il G. p. 75.

(4) Epistolæ Florentinorum in un Co-
dice della Biblioteca Riccardiana Plut.
M. Ordin. 11. n. 3. Lettera de' 13.

Maggio MCCCXC. riportata dal Chi-
lami nelle Aggiunte al suo Odepori-
co pag. 91. Ivi „ Et Comiti Bertul-
„ do de Urfinis Filio & Censuario
„ nostro „.

(5) Ducang. Gloss. latin. barbar. voce
Servitor, ove da un' antica Glossa no-
ta quel termine aver l' istessa signifi-
cazione di quella che abbiano Cliens,
servus, vel socius, servitor, amicus
minor.

(6) Nelle Riformagioni fra le Scritture
degli Ubaldini n. 692. An. MCCCLXIX.

(7) Nelle Riformagioni Provizione del
MCCCLXIX.

gie trovafi l'isteffa officiofa urbanità di parole [1]. Nè potrà mai penfarfi che i Signori della Gherardefea debban perdere un dominio ritenuto già da 800. anni, per la ragione che quattro fecoli fono, i loro Antenati in un modo riverente e gentile complimentarono il Comune di Firenze [2].

XXIV. Confimili maniere di efprimerfi denotavano la fuperiore potenza della Repubblica e la condizione inferiore dei Raccomandati, giacche quelle reftano fempre modificate dalla costituzione dell'atto, e prendono il loro significato dalla richiesta già fatta dell'Accomandigia. I *Contr.* venuti avanti li *Dieci di Balìa*, altro non ricercano fe non di effer ricevuti nella Protezione del Comune [3]. Relativamente a tal richiesta fi offerifcono di fare il piacere del medefimo. „ Offerentes „ *se paratos omnia facere quæ ipsi mandabuntur* [4] „. Confimili frasi trovansi in tutte le altre Accomandigie. Così gli uomini di Turicchio nel MCCCXCVIII. fi efpreffero „ Offerentes se omnia & fingula facere quæ pro honore dicti Communis erunt. poffibilia [5] „. In tal guifa nel MCCCLXXXIV. vedefi

(1) Il Fisco Scritt. contrar. I. §. E che di fatto cart. 5., offerva che nelle capitolazioni fi legge la parola *Dominio* ivi „ *Oltre alle parole di dominio che fi leggono nelle capitolazioni* „. Ma omettendo, che la parola *dominio* è molte volte equivoca, e fpeffo denota la fola preminenza, ficcome parlando dei Tempi dell'Accomandigia nofta, offerva il Corneo Conf. 187. n. 13. Lib. IV., e Paolo di Castro Conf. Lib. I. Conf. 314. n. 3. devo avvertire, che nelle noftre Capitolazioni realmente quel termine non fi legge, quando non voleffe dirfi imporre dominio la voce *Dominus* relativa al Comune di Firenze. Ivi Art. V. „ *Et protectionis beneficio gaudeant dicti Communis eorum Domini, & Protectoris* „; lo che fembrami affai diverfo dal vero significato di dominio, voluto dal Fisco.

(2) „ *Hæc Cûrialitas nullam fubjectio- nem probat, dum vox Domini etiam nudæ præminentiz, dignitatis, protectionis, vel defenfionis refpectu tribuitur* „, ficcome Lodov. Bartol. Hertestein fra gli Opufcoli del B. r. di Senckemberg. *Meditation. de Univ. Jure & Hift. Vol. II. Med. VI. Giov. Giovacchin. Schoepffer Difsert. de Verbis Honoris. Rost. 1717.* Niente perciò fignificano le cofe oppofte nella Scritt. Contr. III. §. *Che cid fia vero*, e feg. fino al §. *In ultimo*.

(3) Nella parte Proemiale del contratto „ *petierant se cum castris, & locis... recipit ad gratiam filiationem, & obedientiam ipsius communis... & se eis, & dicto Comuni Florentiz recommendaverunt* „.

(4) Capitolazioni del MCDV. nel princip. Sommar. pag. 155.

(5) Som. Ann. MCCCXCVIII. p. 146.

vedesi nelle Capitolazioni di Lazzero da Montauto „ offerens
 „ se velle dicto Comuni Florentiæ in omnibus parere of-
 „ ferens se paratum omnia promettere & jurare de quibus de-
 „ liberarent aut de ipsorum procederent voluntate [1] „. Que-
 ste e simili sono le formule con cui vengono concepite le mol-
 te Accomandigie dei *Marchesi del Monte*, dei *Malaspini*, dei
Conti Guidi, ec. e di quanti altri mai patteggiarono in tal gui-
 sa. Ed era ben necessario usar termini di rispetto e dipenden-
 za, quando trattavasi d'implorare la difesa e protezione, che as-
 sumevasi stante la qualità del patto [2]. Onde nel nostro Instru-
 mento, come ancora negli altri, essa *permette, si contenta, conce-*
de la continuazione dei diritti Signoriali [3]. Questi erano i
 termini delle altre *Accomandigie*: In tal maniera fanno le con-
 venzioni loro, quelli che patteggiano con gl' inferiori, e mol-
 ti esempi potrebbero addursene quando non si trattasse di cose tan-
 to evidenti. Serva il notare che avendo *Carlo VI. Re di Fran-*
cia nel MCDVI. accordato ai Fiorentini il possesso della Città di
Pisa da loro comprata dal *Duca di Milano*, ricomprata con
 sommo dispendio da *Giovanni Gambacorta*, e guadagnata poi
 con grave affanno ed incredibile spesa, scrisse la Repubblica a
Gio. le Meingre Maresciallo di Francia con queste espressioni
 „ Nos qui singulari cura hanc servandæ fidei virtutem, & ma-
 „ joribus nostris acceptam sequi studemus, cum recordaremur,
 „ quod inter foedera quæ in *concessione Civitatis Pisane nobis*
 „ *facta vobiscum percussimus illud inest...* [4] „. In altra let-
 tera della medesima Repubblica diretta a *Sandro dei Quara-*
resi, si dice „ Poichè per la *concessione* a noi fatta della Città
 „ di

(1) Sommar. Ann. MCCCLXXXIV.
 pag. 13.

(2) Ved. sopra in quest' Artic. III. Questi
 serve di risposta alla Scritt. Contr. III.
 §. *Che cid sia*.

(3) Capitolazioni IV. VI. XVII.

(4) Lettera de' 6. Settembre MCDVI.
 presso Lünig. Cod. Diplomatic. Tom.

I. Cap. 3. n. 34. pag. 1130. In tal
 guisa gl' Istoric di quel tempo rac-
 contano, che quel Maresciallo concesse
 Pisa ai Fiorentini. Fra gli altri Piero
 Minerbetti nella sua Cronica Anno
 MCDV. Cap. 9. Tom. II. della con-
 tinuazione Fiorentina degli Scrittori
 Italici col. 530.

„ di Pisa dal Re di Franza, noi siamo obbligati a dare ogni
 „ Anno . . . [1] „.

XXVI. Molti fatti di più potrebbero addursi che debbono essere ben cogniti alla dottrina delle Signorie LL. III. e Clariff. Così pure nel nostro Instrumento la Repubblica Fiorentina *concede* ai Gherardeschi e *permette*, che possiedano i proprj loro Castelli, *i quali nel tempo medesimo i Conti dichiarano di ritenere, ed aver per l'innanzi ritenuti* [2]. Da questi e simili riflessi ne segue, che i Signori della Gherardesca non si sono mai fatti un oggetto di difesa nè con l'immaginare; nè tampoco col pretendere che la Repubblica concedesse i Castelli nominati nelle capitolazioni d'Accomandigia, come credesi in contrario [3]; anzi han sostenuto, che la Repubblica non concedesse loro cosa alcuna, non avendo il precedente dominio [4], conforme è chiaro dalla lettera dell'istrumento medesimo. Questo equivoco dannosissimo nell'importanza dell'affare, proviene dal supporre quello appunto di cui si fa questione. Perciò deve stabilirsi, che il Comun di Firenze usando della *superiorità* derivata dalla convenzione [5], *concedesse e permettesse* ai Conti la prosecuzione dei loro dominj, ed essi per ottenere la *Protezione*, consentirono di cedere varj diritti compresi nel Patto: ma questa cessione non potè farsi, se non che con termini corrispondenti e convenienti all'atto e alla superiorità del Comune in simil guisa riconosciuta e confessata [6].

XXVII.

(1) Lettera dei 6. Settembre MCDVI. nel Cod. Diplomatic. del Lunig Tom. I. p. 1131.

(2) Ved. sopr. Artic. III. della Part. II. Ved. Part. I. Artic. I. II. e III.

(3) Scrittur. contr. I. cart. 1. §. 1. = ivi „ Uno dei fondamenti, e forse il principale della difesa dei Signori Conti della nobilissima famiglia della Gherardesca consiste nel pretendere che la Repubblica Fiorentina nelle capitolazioni del MCDV. concedesse ai loro Illustri Ascendenti in esse nominati in Sommario a. 23., &

„ a. 29. t., e descritti nell'Albero „ a. 1. Castagneto, Bolgheri, e Donoratico Castelli del Territorio, e Maremma denominata Gherardesca nella stessa forma, e come appunto precedentemente li possedevano, ma questa contraria proposizione non sussiste di fatto, e non rileva di ragione. „ Questa non è stata mai fra le pretese dei Sigg. della Gherardesca,

(4) Ved. sopra Part. I. Art. I. II. e III.

(5) Ved. in questo Art. IV. in princ.

(6) Ved. sopra in questo Articolo.

XXVII. Tali espressioni non son certamente capaci per dimostrare la traslazione del dominio. Tutti i principj della Giurisprudenza naturale e civile, tutti i Tribunali, e tutti i Dottori convengono; che trattandosi dei vincoli di soggezione son necessarie le prove le più certe e le più evidenti, e debbono esser lontani gli argomenti di congruenza, e derivanti dalle congetture e dalle presunzioni. „ Sancimus solam confessio-
 „ nem, vel aliam quamcumque scripturam non sufficere, ne
 „ per has forte liberi homines absque aliis adminiculis, sive
 „ aliis adjutoriis ad deteriorem trahantur fortunam [1] „. Giu-
 sta il qual Testo al proposito nostro argomentano gl' Inter-
 petri per l' indipendenza degl' inferiori nella lega; serva per
 tutti *Jacopo Gratio* ove nota [2] „ Maturius prospiciendum ne
 „ inani verborum universalium captione homines, dictiones,
 „ regna fallantur, idque beneficio æquitatis, cujus patrocinio
 „ universalis enunciatio temperatur secundum qualitatem, na-
 „ turam, & aptitudinem personarum, regionumque, quibus
 „ obiiici eiusmodi humanitatis oblationes possent „ dando per
 ragione „ Ne inconsulto homines liberi, sive etiam summa
 „ Potestates solis *professionibus reverentie*, scripturisque libera-
 „ lioribus ad deteriorem fortunam inviti protrahantur Et
 „ hinc ne quis ex appellatione *Domini*, aut *serui*, ex huma-
 „ nitate sua quisquam obtorto collo in servitutem trahatur . . .
 „ Cum sæpissime magis ad dignitatem, & præmiuentiam ex-
 „ primendam, sive etiam ad benevolentiam alicujus captan-
 „ dam quam ad jus pertineant [3] „ Le parole debbono inten-
 derli secondo la soggetta materia [4], e secondo quel senso,
 che meglio conviene al luogo al tempo all' atto alla mente
 che

(1) L. 22. C. de Agric. & Censit. ed
 ivi Corvino, Tuldeno, Perez, Mor-
 nacio p. m. 514. Choppin, ad cons.
 Andegav. Lib. 2. Tit. 3. cap. 2.
 (2) Synthagma juris Publici digest. per
 modum repetit. ad L. non dubito ff.
 de capt. & Postl. revers. cap. 60, pag.

m. 459. Ved. Theod. Granswinckelio
 Tract. de jur. præced. cap. 3.

(3) Ved. l' Aut. de Trattat. de' Libertat.
 Florent. pag. 63 §. Enim vero. Tutti
 gli altri dicono lo stesso.

(4) L. 15. §. 4. ff. locat. l. 34. ff. de
 damn. infect.

de' contraenti [1]. E' sicuramente un errore gravissimo l' esaminare i Trattati pubblici con le regole indotte per i privati dalle leggi positive, ed è abbastanza noto che i contratti de' popoli liberi debbono intendersi secondo l' equità del diritto di natura, „ e non ricercano minute formalità ma la semplicità, „ il candore, e la grandezza „ siccome si espresse un Uomo grandissimo dei tempi nostri [2].

A R T I C. V.

CONSEGUENZE PARTICOLARI DELL' ACCOMANDIGIA
DEL MCDV.

I. **V**enendo alla considerazione più speciale delle conseguenze prodotte dal nostro patto d' *Accomandigia*, ed esaminando separatamente quello che vi si contiene, con ogni agevolezza potrà comprendersi, che tutte le parti dell' istrumento escludono o la *qualità feudale*, o la *totale subiezione* pretesa in contrario con una specie di continuato e permanente equivoco tra il *Feudo*, la *Subiezione*, e l' *Accomandigia*.

II. La conseguenza più rilevante e quasi una qualità naturale del contratto di *Accomandigia perpetua* secondo l' uso del Comun di Firenze, fu di convenire in modo, che per la mancanza delle famiglie raccomandate, *si facesse luogo alla successione della Repubblica*. I Sigg. che liberamente tenevano i loro Castelli senza riconoscere alcun superiore, autorizzati dal luogo possesso derivante dalla gloria de' loro Antenati, ne disponevano facilmente come di loro libera allodiale pertinenza a favore di chiunque con qualsivoglia titolo di alienazione.

Gg

Tan-

(1) Grozio de jur. Bell. lib. II. cap. 16. Puffendorf. lib. V. cap. 12. Cno. Tommaso Diss. del MDCC. De interpret. fac. advers. eum qui clarius loqui debuisse: E nella Giurisprud. Divin. Lib. II. cap. 12. §. 153. Ludovici Dissertat.

del MDCCXXI. „ An species deroget generi „ e similmente molti altri.

(2) Ved. la Prefazione alle Massime Esempj, e Trattati pubblici in Tacidite. Fir. MDCCLVI.

Tante compre, vendite, permutè, donazioni, cessioni di varj Castelli fatte nel *Pisano* dai *Gherardeschi* [1], e dai *Sigg. di Collegalli* [2]: nel *Sanese* dai *Conti di S. Flora*, di *Sorano*, da' *Nobili di Baschio*: nell' *Areino* dagli *Ubertini*, dai *Tarlatti*, dai *Montauti*: nel *Volterrano* dai *Conti di Monteverdi*, come pure in altri territorj da' *Conti Guidi*, dagli *Alberti*, dagli *Ubal dini*, dai *Pazzi*, dai *Sigg. da Ricasoli* ec. [3], ben dimostrano il potere che sopra di essi ritenevano. Perciò non è meraviglia, se implorando la protezione della Repubb., accordassero a questa il diritto di succedere per il tempo, che fossero estinte le loro famiglie. In tal maniera convennero i *Conti Guidi*, i *Marchesi Malaspina*, i *Marchesi del Monte*, i *Conti di Carpegna*, ed altre Case nobilissime.

III. Alcune di queste ancora, se dopo simile stabilimento per rivestirsi di nuovi caratteri, procurarono di ottènerè privilegi da altri Principi, e specialmente Investiture Imperiali, simili posteriori concessioni e infeudazioni niente poteron nuocere ai diritti convenuti con la Repubblica e a diritti che ne risultano per i Serenissimi Principi di Toscana. Perciò è regola sicura, che estinguendosi la discendenza masculina di tali raccomandati, si apriva la successione alla Repubblica. Dunque siccome nasceva dal *Patto* la necessità di non poter alienare i Castelli dati in protezione, nè di quelli liberamente servirsi come per l' innanzi, così la Repubblica in veduta della *futura successione* acquistava un diritto per la conservazione dei medesimi Castelli, e ad essa apparteneva come direbbesi un *diritto non in re*, ma *ad rem* (4). Lo stesso accadde nell' *Accomandigia* di cui si tratta, nella quale vengono solamente contemplati i Gherard-

(1) Ved. sopra Part. I. Art. I. II. III.

(2) Ved. sopra Part. I. Art. IV. ove son rammentate varie nobili famiglie del contado Pisano, le quali tennero il dominio di molti Territorj.

(3) Di simili contratti ne son pieni molti Codici dell' Arch. delle Riformagio-

ni, e di altri Archivi di Firenze, Pisa, Siena, Volterra ec.

(4) Cno. Tommasio *Philosophia Juris de oblig. & action. cap. 2. §. 115.* la terza fra le *Diff. Lipsiens. Barbeyrac.* nelle not. a *Puffendorf lib. IV. cap. IX. §. 8.*

ardeschi discendenti per linea mascolina da quelli che contrattarono con il Comune di Firenze (1).

IV. Moltissimi sono gli esempj della promessa successione alla Repubblica Fiorentina, che ad evidenza dimostrano la consuetudine e la pratica di tali patti nel caso nostro. Nel MCCCL. fu concessa l'Accomandigia a Gio., e Guido del Conte Bandino di Modigliana per i suoi figliuoli e discendenti per linea mascolina (2). Niccolò, e Lionardo Ubertini nel MCCCLXXXIV. furon presi in protezione col patto della successione (3). Al Conte Guido di Piero da Pietramala nel MCCCLXXXV. convenne, che la Fortezza di Montemurlo appartenesse al Comun di Firenze nel caso che egli fosse morto senza figliuoli. Tali patti di successione si trovano nell'Accomandigia del Conte Francesco Maria di Carpegna, in quella dei Conti Malatesti di Ghiagnuolo sopra diversi castelli nelle Diocesi di Brettinoro, di Sarsina, di Montefeliro. Per tal ragione la Repubblica successe in quasi tutti i castelli dei Conti di Montedoglio, e forse per inavvertenza dannosa non fu curata l'alienazione di Monte Rotondo. Similmente ebbe il diritto di successione sopra varj castelli degli Ubaldini della Carda, e sopra molti più, che lungo farebbe il riferire, meritando questa interessantissima e sempre negletta parte dei chiari e incontrovertibili diritti dei Sovrani Successori della Repubblica Fiorentina, ben altre osservazioni che le nostre, e ben altro che opera d'inchiostro.

V. Portava la consuetudine della Repubblica che non si considerassero per tal ragione i maschi delle femine, ma la so-

Gg 2

la

[1] Capitolazioni d'Accomandigia Cap. L. „ Eorum filii masculi, & descendentes masculi, & per lineam masculinam, tam nati, quam nascituri in perpetuum.

[2] Nell'Archiv. delle Riformazioni Provvisione de' 13. Agosto MCCCL.

[3] Nell'Arch. delle Riform. Provvif. de' 15. Novemb. MCCCLXXXIV. ivi „ Item quandocumque predicti Nic-

„ colaus & Leonardus decederint tam-
 „ bo sine descendibus per lineam
 „ masculinam, Castra, & Ville cum
 „ fidelibus suis hominibus, & perso-
 „ nis, juribus, & pertinentiis quibus-
 „ cumque ex huic pertinere intelli-
 „ gantur ad Comune Florentiæ pleno
 „ jure „ Quest'Accomandigia fu con-
 „ fermata nel MCCCLXXXV. e in altri
 „ tempi sempre col patto della successione.

La propria discendenza masculina, essendo consueto che alle femine ultime superstite, si avesse soltanto una certa considerazione conveniente allo stato della famiglia. In tal modo essendosi fino dell' Anno MCDLXXXVII. aperta la successione per la mancanza dei Signori di *Montedoglio*, si disputò se *Guglielmina* e *Paola* figliuole del *Conte Prinzi valle*, e gli eredi testamentarij del *Conte Piero Onofrio*, succedessero ad esclusione della Repubblica. Fu fatto il compromesso in *Domenico Bonfi*, *Otto Niccolini*, *Niccolò Altoviti*, i quali decisero che il castello di *Montedoglio* con le sue giurisdizioni appartenesse durante la loro vita alle femmine, e dopo di esse succedesse la Repubblica (1). Così pure nell' Anno MD. devoluta la successione della Contea d' *Urbeck* per l'estinzione della linea masculina del *Conte Guido Alberto*, che fece Accomandigia nel MCCCXLIX., le figlie del *Conte Guido* ultimo discendente, pretesero di succedere ad esclusione della Repubblica. Ma la Suprema Giustizia di essa volle che l'affare andasse in giudizio; onde *Messer Luca Corsini*, e *Baldassarro Carducci* decisero che le femmine succedessero durante la loro vita, e che posteriormente il dominio spettasse al Comune (2).

VI. La Repubblica ebbe certamente la mira di succedere nella Contea venendo il caso dell'estinzione della famiglia, ed i Conti pensarono nel MCDV. di rinvigorire e render più forti con la Protezione della Repubblica gli anteriori stabilimenti (3) per i quali con rigoroso fidecommisso il dominio ed i possessi della Contea erano vincolati alla famiglia. Non pochi sono i testamenti che lo dimostrano. Così il *Conte Bonifazio Novello* nel MCCCXXXVIII. il *Conte Gualando* nel MCCCLXXIV., il *Conte Gio. Bernardo* nel MCDI., vincolarono alla famiglia i loro possessi. Ed in tal modo ancor dopo le capitolarioni di Accomandi-

(1) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provis. Ann. MCDXCII.

(2) La decisione è nelle Riformagioni Lib. DD. e CC. ann. MD. cart. 112.

(3) Questo solo è bastante per mostrare la scempiataggine della Questione agitata verso il MDCXX. sopra la Signoria di Castagneto.

digia del MCDV. providamente determinarono altri de' Gherardeschi, fra i quali il *Co. Wincealao* nel MCDVIII. (1), il *Co. Gherardo* nel MCDXCIV. (2), e più fortemente il *Co. Simone* nel MDXXXVII. (3), ed il *Conte Bernardo* nel MDLXIX. (4). Di qui è che i moderni Conti, siccome osservò ancora il *Ch. Senator Buonarroti* (5), non come eredi ma come provenienti dallo stesso sangue, si mantengono nei loro diritti per conservar questi alla loro posterità dopo di cui aprasi la successione alla Corona di Toscana.

VII. Considerando perciò in questa veduta l'Accomandigia, in cui si comprendono tutti i discendenti maschi derivanti dai Conti che la stipularono, senza alcuna difficoltà restan chiare l'espressioni del contratto risultanti dall'obbligazione di *mantenere e conservare* i Castelli per la Repubblica (6). In tal guisa i *Figliuoli del Conte Guido Guerra* nel MCCXIX. dando in Accomandigia il Castello di Montemurlo, promettono alla Repubblica di tenere ad onore di essa, mantenere difendere e guardare il Castello [7], e si obbligano in caso di contravvenzione a pagare 2000. Marchie d'argento. Chi ha diritto alla successione de' beni fidecommisarij, enfiteutici, feudali, ha diritto altresì perche gli siano conservati, e quello che gli ritiene deve custodirli per il Successore [8].

VIII. Qualvolta dunque non sia terminata la *Famiglia dei Gherardeschi*, derivante da quelli i quali fecero Accomandigia, non può aprirsi ai Serenissimi Successori della Repubblica Fiorentina.

(1) Somm. Ann. MCDVIII. pag. 176.

(2) Testamento nell'Arch. della Famiglia.

(3) Somm. Ann. MDXXXVII. pag. 231.

(4) Somm. Ann. MDLXIX. pag. 248.

(5) Sommar. Contrar. pag. 47. t. „ Per chiamati ex persona propria.

(6) Capitoli di Accomandigia art. 4. „ Pro conservatione, custodia, & „ manutatione ipsorum Castrorum: „ Sommar. p. 155.

(7) Cartapeccora nell'Arch. delle Rifor-

mazioni riferita dall'Ammirato Juniore nelle note all'Istor. de' Conti Guidi pag. 11.

(8) Ved. sopra i diritti futuri Ludolf. Jur. Cameral. Sect. I. §. 13. n. 1. & seq. Betsio de Pact. Famil. Illustr. Capit. 4. Stryck. Us. mod. lib. 26. Tit. 3. §. 4. e oltre tutti li altri Boemero ad Pand. Lib. I. Tit. 1. Exercitatio de jure futuro. Cap. 2. De remediis quibus jus futurum conservari potest.

renuncia la successione nei Castelli controversi, giacchè il patto è relativo alla deficienza della famiglia. I Contraenti con la Repubblica furono *Gabriello, Arrigo, Giovanni, Niccolò, e Wenceslao* [1]: Che i presenti Sigg. della Gherardesca provengano dal Conte *Arrigo*, non ha bisogno di prova [2]: Dio gli ha fatti discendere da una Prosapia sì grande, sì giusta, e tanto gloriosa, da non aver bisogno di mendicare i suffragj per dimostrarne l'evidenza: onde può sicuramente concludersi, che i diritti risultanti dal contratto di *Accomandigia* debbono continuare nella famiglia sotto la protezione de' Principi Toscani, chiamati soltanto alla successione quando essa si estingua.

IX. Adesione così forte, con cui si riuniscono i diritti della Repubblica a quelli de' Gheradeschi, può crederfi che dovesse produrre quei patti, con i quali fu il costume che si stipulassero le altre *Accomandigie*. In conseguenza di ciò promettono i Conti di tener per *amici, e nemici* quelli che tali considerava la Repubblica (3). Tal promessa non toglie certamente l'indipendenza nelle Confederazioni ineguali, siccome oltre molti osserva *Ugone Grozio* (4), e lo stesso vedesi praticato in tutte le altre *Accomandigie*. In quella che fu concessa nel MCCCLXVII. a *Sandro da Campalmonte* e suoi figliuoli, si trova „ *Teneantur,*
 „ *& debeant in perpetuum habere, tenere, & tractare amicos Co-*
 „ *munis Florentiæ pro amicis, & inimicos Communis Florentiæ pro*
 „ *eorum inimicis* (5), „ Nel MCCCLXIX. si dice d' *Angelo da Pietramala*, e suoi consorti „ *Habebunt, & tenebunt, & tractabunt*
 „ *omnes amicos Communis Florentiæ pro amicis suis, & omnes*
 „ *ini-*

(1) Capitolazioni Part. Proemiale, e Art. I. Instrumenti di ratifica del Contratto riferiti nel Sommar. Contrario, e nel nostro pag. 160. 161. 162.

(2) Sommar. Contrar. cart. 1. ove si pone una parte dell' Albero dei Conti ricavato dall' Archiv. segreto di S. A. R.

(3) Capitolazioni nel Sommar. Contrar. Artic. X. ivi „ *In omnibus tractare „ amicos Communis Florentiæ pro ami-*

„ *cis, & inimicos dicti Communis pro „ inimicis* „ e nel nostro pag. 156.

(4) De Jur. Bell., & Pac. ivi „ *Hic „ proximum est ut hostes, & amici ha-*
 „ *beantur quos velit partium altera,*
 ed ivi tutti i Comentatori.

(5) Sommar. Ann. MCCCLXVII. pag. 121. dalla Provvisione nell' Archivio delle Riformazioni del 29. Dicembre MCCCLXVII.

„ inimicos pro inimicis suis [1]. Così nel MCCCLXXXI nell'Accomandigia del Conte Niccolò di Bandino da Romena [2]: esset pure quel patto ritrovati in molte altre concesse dalla medesima Repubblica, benchè talvolta con qualche limitazione a favore dei Raccomandati.

X. Essi per ordinario si obbligavano di non prestar ajuto, nè direttamente, nè indirettamente ai nemici (3), come appunto costumavasi nelle antiche Confederazioni ineguali (4). Dovevano fare esercito e cavalcata secondo il loro potere in servizio della Repubblica, e far la guerra e la pace secondo che quella avesse creduto conveniente al comune interesse (5). Nella maggior parte delle Accomandigie trovasi questo patto: lo che portava alla Repubblica grande avvantaggio. E sebbene poche genti si mandassero da ognuno dei Raccomandati, ciò non ostante si faceva buon numero per la moltitudine delle protezioni accordate. Tratta ampiamente di questo comodo che ricevevasi dalle Accomandigie, Scip. Ammirato *Fiume*, e ne adduce molti esempi (6). Scrive nel MCCCXXXIX. il Co. Simone alla Repubblica che manderà alcuni Fanti, ma che faranno tutti vestiti di panno d'un colore con la manica destra bianca entrovi il Giglio rosso Fiorentino (7). Altri ancora

(1) Vedasi nell'Archivio delle Riformazioni fra le Scritture degli Ubaldini all'Anno MCCCLXIX. n. 692.

(2) Nell'Archivio delle Riformazioni Provvis. de 10. Aprile MCCCLXXXI. Lib. D. Ved. Lib. di Provvis. del MCCCXXXIV. da cart. 65. a 77.

(3) Capitolazioni nel Sommar. contrar. Artic. X. = ivi „ Item quod directe, vel indirecte, tacite, vel expresse non possint, vel debeant alicui inimico Communis Florentie dare auxilium, vel favorem.

(4) Alberico Gentile de Jur. Bell. Lib. III. Cap. 18. p. m. 635. Bodino de Republica Lib. V. Cap. 6. Bofoldo de Jure Ford. Cap. 5.

(5) Capitolazioni nel Sommar. Contrar. Artic. IX. ivi „ Debeant cum dictis „ Castris, & locis facere omni tempore ad mandatum Communis Florentie Guerram, & pacem „ e nell'Artic. VII. dicesi „ debeant pro Comuni Florentie facere exercitus, & „ cavalcatas. Questo era lo stile di tutte le Accomandigie.

(6) Ist. de Conti Guidi nelle note pag. 38. Ivi „ Mi pare di poter credere „ che i Fiorentini facessero guardare „ le lor Fortezze dai Soldati che erano di tempo in tempo mandati dai „ loro Comuni, & dai loro Raccomandati.

(7) Ammirat. l. c. pag. 38.

cora somministravano vettovaglie e foraggi, altri cedevano per comodo della guerra le loro fortezze. In simil modo giusta il costume di quei tempi, si ripose fra i doveri de' Raccomandati, prestar ajuto al loro Protettore (1).

XI. Leggesi tal promessa nell' *Accomandigia di Sandro di Campalmonte* del MCCCLXVII. [2]. *Aldobrandino del Conte Guido*, ed altri *Conti di Soana*, e di *Pitigliano* Raccomandati della Repubblica di *Siena*, promisero di far guerra secondo il piacere di quella eccettuando la *Chiesa di Roma*, l' *Imperatore*, il *Comune di Firenze*, e quello di *Perugia*. Simile è il patto nell' *Accomandigia* del Conte *Niccolò da Romena* del MCCCLXXXI. (3). I *Montanti* nel MCCCLXXXIV. si obbligarono a fare *esercito*, e *cavalcata*, e far la guerra a tutti, fuori che al *Re Carlo*, alla *Chiesa di Roma*, e ai *Marchesi Estensi* (4). *Gio. d' Alberghettino*, e *Amerigo de' Manfredi* di *Faenza* nel MCCCLXXXVII. promisero di far guerra contro tutti, eccettuata la *Chiesa*, il *Re Carlo*, i *Marchesi d' Este*, e *Galeotto Malatesta*. *Uguccione di Bartolommeo Casali* fece simil convenzione nella sua *Accomandigia* del MCCCXLVII. (5). I *Marchesi del Monte S. Maria* nel MCCCXC. promisero di far guerra e pace prout placuerit Comuni (6). *Giovanni*, e *Nicola di Stefano Colonna* Raccomandati nel MCCCXCV. con la loro Città di *Palestrina* ed altre terre, convennero di far la guerra a tutti, eccettuato il *Pontefice Bonifazio VIII.* (7). In simil

(1) Oltre molti vedasi *Domenico da S. Gimignano* Conf. 81.

(2) Sommar. An. MCCCLXVII. „ facere guerram omnibus, & singulis „ inimicis Communis Florentiæ excepta Romana Ecclesia ad omnem requisitionem dicti Communis.

(3) *Riformagioni* Lib. di *Provvif. D.* MCCCLXXXI. 10. Aprile.

(4) *Riformagioni* Lib. di *Provvif. del* MCCCLXXXIV. 7. Giugno ivi „ non teneantur facere guerram contra Ecclesiam Romanam, nec aliquem ejus Officialem, nec contra

„ Dominum Regem Carolum, aut „ Marchiones Estenses „. Qual restrizione non fu loro menata buona nell' altra *Accomandigia* fatta nell' Agosto del medesimo Anno siccome vedesi nel nostro Sommar. An. MCDLXXXIV. pag. 137. I patti variavano a misura della maggiore o minor potenza.

(5) *Archivio delle Riformagioni* Lib. di *Provvif. del* MCCCLXXXVII. 28. Aprile.

(6) Sommar. An. MCCCXC.

(7) *Archivio delle Riformagioni* *Provvifione* del MCCCXCV. 10. Maggio Lib. VIII. cart. 193.

fmil modo *Ugolino Trinci* Signore di Fuligno (1), in tal guisa la *Comunità di Turicchi* nella sua Accomandigia del MCCCXCVIII. (2), ed altri Raccomandati si obbligarono come i *Signori della Gherardesca*, relativamente al corrente uso delle Accomandigie (3).

XII. Apparteneva dunque ai Raccomandati il *diritto di far la guerra*, apparteneva loro l'uso delle armi, e benché questo fosse modificato e ordinato all'oggetto della reciproca difesa, non per questo poteva dirsi tolto. E come dovrà immaginarsi che stante le altre leghe ancora eguali, stante le unioni di varie Città, stante la costituzione federativa di varj popoli liberi, perdan questi il *diritto della guerra, e della pace*, perchè l'uso delle armi deve esser diretto dalla superiore intelligenza e dalle ordinazioni di tutto il corpo (4)? In tal guisa provenne dal consenso dei Raccomandati questa limitazione e restrizione de' loro diritti, i quali se furono in tal maniera circoscritti, non per questo poterono dirsi perduti (5). Promettono i *Gherardeschi* di far la guerra contro Pisa „ juxta posse „ operari, & facere quod Civitas Pifarum veniat sub obedientia, & dominatione Communis Florentiæ (6). Promettono di usare delle forze loro in favore della Repubblica. Cer-

Hh

ta-

(1) Archivio delle Riformagioni Provisions del MCCCXCVI. 7. Novembre Lib. VIII. cart. 202.

(2) Sommar. An. MCCCXCVIII.

(3) Altri simili patti che non offendono la libertà dei confederati diseguali possono vedersi presso Grozio de J. B. Lib. II. Cap. 3. Zieglero de Jur. Majest. Arnisco de Jur. Majest. e possono al nostro proposito vedersi ancora quelli che si riferiscono dall'Avvocato Niccoli nella Confutazione della Dissert. di Mich. Anastas. pag. 152., & seq.

(4) Qui han luogo gli esempi delle antiche Città Greche e delle loro leghe Federative, siccome copiosamente no-

tasi nella Raccolta di Barbeyrac Histoire des anciens Traitez. Ved. Grozio, Pufendorff, Gundlingio, Hertzio, Tommasio, e molti più.

(5) Il diritto della guerra appartiene secondo la volgare distinzione, alle regalie maggiori come Sixtin. de Regalib. Lib. II. Cap. 1. n. 17. Knichen de Rep. disp. 2. Grozio, Ubero, e tutti i Publicisti.

(6) Capitolazioni nel Sommar. contrar. art. 19. Così i Marchesi del Monte santa Maria nella loro Accomandigia del MCCCXC. promisero di far guerra ai Signori di Pietramala. Sommar. An. MCCCXC.

tamente simili convenzioni non appartengono ai *Sudditi Deditizi*, e riunite con i fatti antecedenti debbono considerarsi come riprove certissime per escludere il dominio della Repubblica. Se non vi fossero i termini dell' *Accomandigia*, come in contrario si suppone, consimili promesse rimarrebbero affatto insignificanti. Non si patteggia con sudditi, non si conviene con quelli che son compresi dalla Maestà, all' oggetto che debbano esser nemici dei nemici del proprio Principe e debbano far la guerra con certe limitazioni.

XIII. Proviene dallo stesso principio la *Convenzione di ricettare le Milizie* della Repubblica (1), essendo patto usuale quasi che in tutte le altre *Accomandigie*, come può vederli in quelle de' *Conti di Modigliana* del MCCCL. (2), di *Pazzino d' Aghinolfo de' Conti Alberti* per Montaguto in Val di Bisenzio (3), di *Sandro da Campalmonte* del MCCCLXVII. per i suoi castelli nel Contado d' Imola (4). Il *Conte Niccolò del Conte Bandino* da Romena fece la medesima convenzione nel MCCCLXXXI. (5), *Bartolomeo, e Malatesta di Messer Maso, Antonio, e Niccolò di Nieri da Pietramala* nell' *Accomandigia* per i loro castelli di *Citerna, Valiatta, Monterchi, ec.* purché vi consentisse il *Re Carlo, o Jacopo Caraccioli* suo Vicario, si obbligarono a dar ricetto alle milizie Fiorentine (6), gli *Ubertini* nel MCCCLXXXIV. (7), nel MCCCLXXXV. (8), e consecutivamente in altre loro *Accomandigie*. Assunsero lo stesso-

(1) Capitolazioni Artic. II. ivi „ De „ beant ad omnem mandatum Comunis Florentiæ receptari omni tempore gentes armorum dicti Comunis „ equestres, & pedestres contra quoscumque, e quibuscumque causis.

(2) Archivio delle Riformag. Provvision. dei 13. Agosto MCCCL.

(3) Archivio delle Riformag. Provvif. del MCCCLXI. 21. Marzo.

(4) Archivio delle Riformag. Lib. di Provvif. all' Anno MCCCLXIV. 29. Dicembre, ivi „ Item receptare in per-

„ petuum ad omnem requisitionem „ Comunis Florentiæ Gentem, & gentes quascumque dicti Comunis.

(5) Archivio delle Riformag. Provvif. de' 10. Aprile MCCCLXXXI.

(6) Archivio delle Riformagioni Lib. di Provvif. sotto il dì 28. Aprile MCCCLXXXIII.

(7) Archivio delle Riformagioni Lib. di Provvif. MCCCLXXXIV. Lib. VIII. da 6. a 75.

(8) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provvif. de' 12. Luglio MCCCLXXXV.

so obbligo i *Manfredi* Signori di Faenza (1), i *Casali di Cortona* (2), come pure i *Montauti* (3). Nelle Capitolazioni accordate al Marchese Cerbone del Monte Santa Maria nel MCDXXIV. dicefi „ Item quod dictus Cerbonus Marchio ipsiusque filii, & „ descendentes predicti teneantur, & debeant in suis terris, „ castris, villis, & locis, & eorum territoriis dare receptum, „ & etiam passum quotiescumque fuerint requisiti, gentibus „ armorum dicti Communis (4), „ e omettendone una lunga serie, ancora il Co. *Guido Antonio di Montefeltro* nel MCDXXXIII. (5). Posta la quale condizione di cose, e in specie per rapporto a tanti altri fatti già notati, certamente i Gherardeschi e gli altri loro simili *sarebbero stati una nuovissima specie di sudditi dediziosi*, con i quali si dovesse patteggiare il passo, e il ricetto delle truppe del proprio Principe. Ognun vede a quali assurdi conduce il dire che nell'Instrumento di cui si tratta, non vi siano neppure i termini dell'Accomandigia, siccome intrepidamente sostiene il Sig. Difensore contrario che non ha veduti simili monumenti.

XIV. Mentre andiamo esponendo lo stato delle *Capitolazioni*, non è dubbio che nel tempo istesso non si continui la prova più convincente dell'Accomandigia e sempre più si escluda la *Dedizione*. Altri Patti ben lo dimostrano, e quello in specie per cui si abbligarono i Conti a *non ricettare i contumaci* e coloro che il Comun di *Firenze* e quello di *Volterra* avessero condannati a morte o all'ascissione di qualche membro o in pena pecuniaria eccedente la somma di *lire dugento* (6).

Hh 2

Si-

(1) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provvis. del MCCCLXXXIV. Lib. VIII. cart. 59. 7. Giugno MCCCLXXXIV.

(2) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provvis. 28. Agosto MCCCLXXXVII.

(3) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provvis. de' 7. Giugno MCCCLXXXIV. e nell'altra Accomandigia rinnovata nell'Agosto del medesimo Anno dicefi nell'Artic. IV. „ Item quod debeant „ in dicto Castro Montis Aguti & ejus Curia receptare omni tempore gentes

„ armorum Communis Florentiæ, pro „ ut & sicut eis mandatum fuerit ex „ parte dicti Communis „. Sommar. pag. 137.

(4) Capitolazioni riferite dal Ch. Padre Soldani Hist. Paffinianens. Lib. III. pag. 97.

(5) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provvis. de' 6. Ottobre MCDXXXIII.

(6) „ Item quod in dictis Castris, & locis non possint, nec debeant retineri, vel receptari, nec morari alii „ quis,

Simile obbligazione proveniva dal contratto istesso d'Accomandigia, essendo la consuetudine del tempo, siccome notano *Bartolo* ed altri vecchi Interpreti (1), che i banditi della Città Protettrice, non suolevano ricoverarsi presso i Raccomandati. Nel MCCCXLIV. nel dì 10. Gennajo scrisse la Repubblica a Simone de' Conti Guidi ,, che operi col Co. Galeotto da Montigliana che rimandi il malfattore ch' è rifuggito nelle sue ,, terre, o che egli medesimo lo faccia gastigare (2); ,, trovasi enunciato il patto di non assicurare i condannati e ribelli, nell' Accomandigia del Conte *Niccolò da Romana* (3), de *Montauti* nel MCCCLXXXIV. (4), degli *Ubertini* del MCCCLXXXV. (5), dei Comunisti di Turicchi nel MCCCXCVIII. (6), del Marchese Cerbone del Monte Santa Maria nel MCDXXIV. (7), come pure di moltissimi altri.

XV. La facile *discretiva*, che può farsi fra i *condannati*, che si patteggio di non assicurare nella Contea dei Gherardeschi, e *quelli* per cui rimane facultativo ai Conti il ricevere, cioè *tutti i condannati a pene minori*, ben dimostra il territorio distinto e separato, e la conservazione dei diritti Signoriali (8). Così appunto nel MCCCXXXVI. trovasi nell' Archivio delle Ri-

„ quis, vel aliqui presentes, vel futuri condemnati ad mortem, vel in membris, ea ut in pecunia a *dignis libris supra* Communis Florentiæ, aut qui essent condemnati Communis Vulterræ in predictis, vel aliqua predictorum „. Capitolazioni Artic. VIII. Sommar. p. 156.

(1) Bartol. nel Trattato „ Qui sint Rebelles „, come pure nella repetizione alla L. non dubito de captivis, & postliminio rev. Bald. in L. Executorem Cod. de Exe. Rei Judic. Alex. in Bartolum l. c. Natta Cons. 636., ed altri riferiti nel Consiglio decisivo 13. di Pietro Cavallo.

(2) Ammirat. Junior. nelle Note all' Ist. de' Conti Guidi pag. 39.

(3) Archivio delle Riformagioni Prov-

visioni Lib. D. cart. 28. 10. Aprile MCCCLXXXI.

(4) Archivio delle Riformag. Provvisione de 7. Giugno MCCCLXXXIV.

(5) Archivio delle Riformag. Provvif. de 12. Luglio MCCCLXXXV.

(6) Sommar. An. MCCCXCVIII. Ivi „ non possint nec debeant receptari „ aliqui ex bannitis, rebelles, vel inimici dicti Communis: & quod ibidem „ reperti possint per quemlibet Rettorem & Officiale Communis Florentiæ capi, & in fortiam Communis Florentiæ perduci.

(7) Capitolazioni di Accomandigia presso il Ch. P. Soldani Hist. Paffinianens. pag. 97.

(8) Ved. in queste Osservazioni Part. V.

Riformagioni un ordine spedito dal *Co. Marcovaldo da Dovadola* a' suoi Visconti e Uffiziali, dandoli parte delle convenzioni con la Repubblica per le quali fra le altre fu determinato che nei Castelli di *San Leolino*, di *Castagnajo di Vescia*, del *Terrajo*, di *Castiglione* e loro distretti, o in altro Castello, o luogo confinante col Comune di Firenze, non si desse ricetto per più di un mese a nessun bandito o condannato dai Fiorentini, eccettuandosi i condannati sotto le 200. lire (1). Se questi patti non denotano l'Accomandigia e la distinzione dei domini, quali prove potranno mai essere efficaci? La veduta della libertà dei Castelli della Gherardesca bisogna ben credere che tali Articoli fossero posti nella loro convenzione, in ordine alla quale la Repubblica convenne che ivi potessero stare come in luogo di sicurezza i Conti Nicola e Matteo da Strido (2).

XVI. Costituendosi l'Accomandigia, suolevasi pensare ancora ad acquistar diritto, acciocchè i Fiorentini non pagassero gabelle passando per i luoghi Raccomandati, essendo questa una conseguenza proveniente dal sostenere con ogni vigore la condizione della Superiorità ricevuta. Perciò fu determinato che i Cittadini di Firenze e del suo contado non dovessero pagare le gabelle ai Conti, come dagli altri si pagavano (3). Verso il MCCCXLV. avendo gli Uffiziali dell'Abbondanza di Firenze fatto comprare 400. moggia di grano, e dovendo per condurlo passare sopra i terreni del Conte Simone, i Fiorentini gli scrivono che si contenti di lasciarlo passare senza pagar gabella (4). Così fu giudicato per rapporto al castello di Corez-

20

(1) Lib. X. de' Capitoli dell'Archiv. delle Riformag. 28. Febb. MCCCXXXVI. Ind. IV. Ivi „ Nos Marcovaldus de Dovadola Comes in Tuscia Dei gratia Palatinus „ Ved. Ann. G. Ist. de' C. Guidi p. 74.

(2) Capitolazioni Artic. VIII. „ Salvo „ quod possint receptare Comitum „ Nicolaum, & Matteum de Strido, „ & ibidem in dictis Castris, & locis

„ ipsi duo stare, & habitare possint. „ (3) Capitolazioni Artic. XVI. „ Salvo „ quod a Civibus, & Comitatus Civitatis Florentiæ, seu de eorum Bestiis, aut eorum Equis, vel aliis animalibus, aut Personis, aut pro eorum, vel de eorum mercantiis, vel aliis rebus nullum Pedagogium, vel Gabella accipiatur.

(4) Admirat. Ist. dei Co. Guidi pag. 40.

zo verso il MCCCLXXXV. essendosi determinato che i *Conti Guidi* non vi possano esigere gabella di alcuna sorta dai Fiorentini, ed Aretini (1). Tal patto fu proprio di molte altre Accomandigie, siccome vedesi in quella del MCCCLXXXVI. fatta dal Conte *Antonio d'Ubertino di Montefeltro* (2), e da quella concessa nel MCCCLXXXVII. a *Bartolomeo Casali*, e suoi consorti, ove si convenne, che non si potessero crescer le gabelle ai Fiorentini. Lo stesso patto fece la Repubblica con *Lazzero dei Montauti* nell'Accomandigia del MCCCLXXXIV.

„ Item quod in curia vel territorio dicti castri non exigatur,
 „ vel exigi, vel accipi possit, & debeat aliquod pedagium ab
 „ aliquo de Civitate, Comitatu, vel districtu Florentiæ seu Are-
 „ tii ullo modo (3) „. Talvolta simile Articolo non fu accordato dai Raccomandati più potenti, e nell'Accomandigia del *Marchese Cerbone del Monte* del MCDXXIV. si dice che i Fiorentini „ possint cum rebus, animalibus, & mercantiis eorum transire, stare, conversari, & redire libere & secure sol-
 „ vendo tamen debita pedagia (4) „. Quelle convenzioni sempre più dimostrano che i Gherardeschi non furono considerati dalla Repubblica Fiorentina come persone che dei loro castelli avessero fatta quella vera, e propria *Dedizione* supposta nelle contrarie Scritture (5). Se quei territorj fossero stati sudditi, sarebbe certamente assai strano vedere un Principe il quale patteggia che una parte dei suoi sudditi non pagherà gabelle ad altri suoi sudditi.

XVII. Dagli stessi principj, de' quali finora abbiain parlato (6), è ben chiaro doverli riferire alla *Superiorità* convenuta quella specie di *Amnestia* e di abolizione della memoria dei danni che per l'innanzi si fossero cagionati alla Repubblica dai
 Conti

(1) Ammitato Ist. de Conti Guidi carte 22.

(2) Riformag. Provisione degli 8. Luglio MCCCLXXXVI.

(3) Sommar. all'An. MCCCLXXXVI.

(4) Capitolaz. presso il Ch. P. Soldani Hist. Pass. I. c.

(5) Scritt. Contr. I. e II. Scritt. Contrar. III. §. Questa dedizione.

(6) Ved. sopra Part. II. Artic. IV.

Conti, e da tutti i loro sudditi, compresi nel contratto. [1]. L'espressione, onde quello si enuncia, risentesi della *preminenza* del Comune di Firenze, presso di cui secondo l'uso de' tempi, si qualificavano con termini di ribellione e di delitto i danni fatti da persone non suddite [2], contro le quali talora si esercitavano quei diritti che provengono dalla forza maggiore. Perciò considerando le altre espressioni del contratto, e insieme la dichiarazione del dominio *precedente e attuale* dei Conti [3], è facile di conoscere, la quietanza e liberazione relativa ai danni, essere originata dal contratto di Pace [4] e dallo stabilimento della Protezione. Simile dichiarazione ritrovasi in molte altre Accomandigie e nei Trattati fatti dalla Repubblica con i piccoli Signori del Contado. Così nelle convenzioni stipulate verso il MCCCLXXXV. dopo la seconda resa d'Arezzo, si stabilì che *Guido e Ricciardo de' Conti Guidi*, fossero liberati da ogni Bando e condanna, e fosse loro rilasciato il castello di Corezzo [5].

XVIII. Il Ch. Sig. Difensor contrario non avendo pensato al costume de' Fiorentini di giudicare e farla da padroni ancora sopra *i non sudditi*, ha creduto di poter fondare un argomento in questa parte delle Capitolazioni ove *si vedono i Gherardeschi assoluti dai bandi* (6). Ma tutto questo non ha bisogno di replica per le cose di sopra avvertite (7), vedendosi

(1) Capitolazioni Cap. 23, e 24. ivi „ absoluti, & liberati ab omnibus, „ & singulis roberis, maleficiis, & „ delictis hætenus huc usque nunc „ commissis, factis, & perpetratis.

(2) Tale argomento in seguito sarà da noi copiosamente esposto. P. V.

(3) Sopr. Part. II. Artic. I.

(4) Oltre gli altri Vitriar. Jus Nat. & Gent. ed iv. Pfeffinger. Arrig. Coccejo Exercitat. Curiosar. Vol. I. Disp. LXXVII. Sect. I. §. 8. ivi., Hinc patet simpliciter facta non continetur „ transactio de damnis, atque injuriis,

Ved. Stapffio Jur. Nat. Part. IV. Cap. 2. n. 5.

(5) Ved. Ammirat. Jun. nelle note all' Ist. de' Conti Guidi pag. 22.

(6) Scrittur. contrar. III. §. *Si riducono all'evidenza*. Ivi „ Una è l'assoluzione da tutti i delitti per avanti commessi da' Sigg. Conti, il qual „ Gius di assolvere essendo correlativo a quello di condannare, siccome questo, così quello importa una „ certa sottoposizione dei Sigg. Conti alla Repubblica Fiorentina „.

(7) Part. II. Ved. ancora Part. V.

dosi usualmente, che il Comune di Firenze costumò quell'imperiosa maniera, la quale può far travedere tutti quelli che non osservano *le differenze tra i tempi passati ed i nostri*. E in realtà quanto è certo secondo i principj del Gius Romano che il diritto di assolvere è correlativo a quello di condannare, altrettanto è sicuro che tal principio non è applicabile agli usi di quei tempi, in cui le condanne, e le assoluzioni dai bandi spesso provenivano dalla violenza e non dalla superiorità di diritto (1). Niente importando che lo *Spanemio*, ed altri allegati in contrario (2), sostengano che i popoli liberi e considerati dei Romani avessero l'Autonomia, e la libertà affatto precaria, e che realmente fossero sudditi, poichè in questo luogo non si può trarre argomento dal fatto dei Romani, nè regolarli secondo i loro costumi, ma bensì dalle leggi de' medesimi posson discendere degli argomenti di congruenza, e le leggi loro, come abbiamo dimostrato di sopra, assicurano copiosamente l'indipendenza dei Raccomandati (3).

XIX. Effetto dell'Accomandigia fu il cedere *una parte della Giurisdizione criminale*, riguardante quei misfatti, che secondo il Diritto Comune importassero pena capitale, o ascissione di membra. (4). Questa suoleva dirsi *Giurisdizione nelle Magagne* (5), e la Repubblica secondo il consueto la riservava a se in questi generi di pubbliche convenzioni. In tal guisa l'ottenne nel Castello di Corezzo, di cui poco avanti abbiám parlato, restando l'altre parti della Giurisdizione *ai Conti Guidi* padroni del Castello (6). Lo stesso sappiamo esser accaduto a molti

(1) Ved. infr. nella Part. V.

(2) Scrittur. contrar. III. nella not. O. al §. Si riducono all' evidenza.

(3) Sopr. Part. II. Artic. IV. § 15.

(4) Capitolazioni, Artic. 3. „ Possint in „ perpetuum omnem jurisdictionem, „ salvo tamen quod de maleficiis, & „ delictis pro quibus veniret de jure „ comuni imponenda poena mortis, „ vel ascissionis membri, jurisdicatio,

„ & cognitio pertineat ad Comune „ Florentiae, & non ad dictos Comit- „ tes „. Sommar. pag. 156.

(5) Ammirat. Junior. l. c. ivi „ Inten- „ dendosi per Magagna quando per- „ sona redderetur inutilis aut mem- „ brum amitteretur seu debilitare- „ tur „.

(6) Ammirat. l. c. „ Che la giurisdizio- „ ne tanto civile che criminale (eccetto „ di

si altri, e a quelli in particolare, che con il patto della futura successione si *raccomandavano* alla Repubblica, la quale ben conoscendo quanta influenza abbia nella conservazione di un popolo l'esatta e giusta misura fra le pene e i delitti più gravi, convenne che alla sua cura fosse rilasciata così interessante parte di governo.

XX. In tal guisa nell'Accomandigia concessa a Guido di Pietro da *Pietramala* (1), fu convenuto „ Quod jurisdictio in „ criminalibus in homines, & personas Fortilitiæ, & Curia de „ Murlo, pertineat dumtaxat ad Commune Florentiæ, & ju- „ risdictio in civilibus pertineat ad dictum Guidonem, & ejus „ filium „. Nel MCCCL. fanno Accomandigia perpetua *Gio. e Francesco* figliuoli del Conte Bandino da Porciano, e fanno giuramento di esser sempre Guelfi, e per i Castelli di Toscana si obbligano ad eleggere per Viceconte un Cittadin Fiorentino, o del contado (2), e in tal modo fu fissato che *Guido e Ricciardo* dovessero pagare l'Ufiziale nel loro Castello di Corezzo che la Repubblica vi avrebbe mandato (3). Posteriormente verso il MCCCLXXXIX. l'Accomandigia si dichiarò perpetua (4). *Giovanni, e Guido Conti di Modigliana* si obbligarono nella loro *Accomandigia* di tenere l'Ufiziale scelto tra i Cittadini Fiorentini Guelfi (5). Nell'Accomandigia del Conte

li

An.

di quello che si dirà di sotto) sia de Conti.... Che la Repubblica abbia nel Comune, e nel castello la Giurisdizione negl'Omicij e nelle Magagne.

(1) Archiv. delle Riformag. Provis. de 27. Giugno MCCCLXXXV. Lib. VIII. cart. 96.

(2) Ammirat. Jun. Ist. de Conti Guidi pag. 61.

(3) Ammir. il Giov. Ist. de Conti Guidi pag. 22. ivi „ Che la Giurisdizione „ tanto civile che criminale.... del „ castello di Corezzo sia de Conti „ Guido e Ricciardo.... Che l'Of-

„ ficiale del Castello si metta dalla „ Rep. e si paghi da Conti.

(4) Il Co. Guido trovasi nel tempo stesso che fu Raccomandato de Fiorentini, esser ancora fra i Raccomandati del Co. Alberto di Ferrara e del Sig. di Forlì. Il Co. Ricciardo fu Raccomandato dei Malatesti. Ved. Ammirat. l. c. p. 23.

(5) Arch. delle Riformag. Provis. del 13. Agosto MCCCL = ivi „ In Terris quas habent in Provincia Tusciae „ Potestatem, Vicecomitem, seu Officialem de Civibus, seu Comitatinis, vel Districtualibus Civitatis „ Florentiæ Guelfis.

Antonio d'Urbino di Montefelro si stabilì che il Potestà dovesse essere Cittadino Fiorentino (1). Omettendo in questo proposito di notare che *Bartolo, l' Ancarano, il Decio* osservano, i Raccomandati conservare la loro libertà, benchè prendano l' *Ufficiale dalla Repubblica*, deve singolarmente avvertirsi che il Comune di Firenze interessandosi nella difesa di quelli che ad esso ricorrevano per ottenerne la Protezione, suoleva da simile concessione ritrarne per il solito non ordinari vantaggi. *Pazzino d' Aghinolfo de' Conti Alberti* comprò la protezione con obbligo di vendere il Castello di *Montecarelli, e Villa di Migliare* (2). I *Montauti* per esser presi in Accomandigia, donarono la *Fortezza di Beccona* (3). Così con lo scapito del *Castello di Canziano*, fu ricevuto il Conte *Antonio d'Urbino* suoi figliuoli e descendenti con il *Comune di Gubbio* (4). Così molti altri che io tralascio di rammentare.

XXI. Osserva il Ch. Sig. Difensore contrario che fu tolto espressamente: l' *Jus sanguinis* (5), e da questo par che ne concluda o la *costituzione di feudo* (6), o la *vera e propria dedizione* (7). Ma tali conseguenze certamente non seguono da simile premessa, e nascono dal non aver poste a calcolo le differenze fra le *consuetudini presenti e le trascorse*, dovendo esser certo che non si posson adeguatamente considerare le *convenzioni e le leggi*, se queste si scompagnano dalle circostanze in cui furon fatte (8). Qui è appunto ove bisogna farsi un oggetto di riflessione sopra gli *usi, le maniere, la pratica de' governi* di quei turbolentissimi tempi pieni d'incertezza e lontani dalle

rego-

(1) Archiv. delle Riformag. Provvisione del dì 8. Luglio MCCCLXXXVI.

(2) Archivio delle Riformag. Provvisione de' 21. Marzo MCCCLXI.

(3) Archiv. delle Riformag. Lib. di Provvisioni 7. Giugno MCCCLXXXIV. ivi „ in primis in recompensationem „ maxime Accomandigiae infra-scriptae, „ & ex causis pure, & meræ donationis, &c.

(4) Archivio delle Riformag. Provvis. del dì 8. Luglio MCCCLXXXVI.

(5) Scrittur. contrar. I. cart. 6. §. E che di fatto.

(6) Al principio del medesimo §.

(7) Nell' ultimo del medesimo §.

(8) Oltre molti ved. Montefq. Esprit Liv. XXIX. Ch. 14.

regolari e ben ordinate misure indotte dalla cultura posteriore delle scienze, frutto delle quali è stata la felicità de' popoli e la gloria delle nazioni; onde per decidere di ciò che realmente successe nell'età sì lontane dalla nostra, conviene renunziare all'idee delle presenti costituzioni politiche.

XXII. Appena possono immaginarsi dopo 4. secoli le mutazioni accadute in questo genere: sopra un'istesso Territorio, una Città, un castello concorrevano le *preminenze*, le *prerogative*, la *giurisdizione*, i *supremi Diritti* di più padroni fra loro indipendenti (1). Alcuni avevano il diritto *legislativo* sopra un limitato dipartimento di cose, altri *il mero Imperio*, altri *il misto*, o sopra i *fedeli manenti e censiti* (2), o sopra gli *Arimanni*, e i *liberi*. I veri ed essenziali caratteri della *Sovranità* non sviluppati e non intesi, le consuetudini derivanti dalle leggi barbare, che per ordinario furono *personali* (3), ed altre simili cause, produssero quella torbida ed intralciata unione, e confusione di Relazioni, la memoria delle quali è andata in dimenticanza. Perciò se il Fisco da uno o altro supremo diritto acquistato dai Fiorentini sopra i castelli dei *Gherardeschi*, argomenta all'universalità del *dominio della Repubblica*, simile induzione sicuramente è falsa, derivando dal non avvertire la diversità somma delle circostanze di quei tempi, è de' nostri. Molto più in questo proposito dovrei diffondermi, se la parte maggiore degli argomenti, io non rimetteffi alla dottrina delle SS. loro Illustriss. e Clariss. (4).

I 2

XXIII.

(1) Può vedersi quale intralciamento di prerogative Giurisdizionali accadde in Livorno e Porto Pisano, avanti la compra del MCDXXI., e in qual maniera i Fiorentini e i Genovesi stasero insieme. Vedansi i documenti riportati dal Ch. Sig. Dottor Targioni Viagg. Tom. II.

(2) De quali in più luoghi parla lo Statuto Fiorentino compilato circa 10. Anni dopo l'Accomandigia di cui si

tratta. Ved. in queste Osservaz. negli Articoli seguenti della Part. V.

(3) Montesq. Esp. Liv. XXVIII. Ch. 2. e molti dopo le di lui riflessioni.

(4) Noi dovremo in seguito ed in luogo più opportuno dimostrare quanto facilmente in quel tempo accadde il caso che in un medesimo territorio si riunissero giurisdizioni indipendenti, e come seguisse grande intralciamento di diritti. Ved. Part. V.

XXIII. Nè per indurre o la *qualità feudale*, o la *vera dedizione* dei castelli della Gherardesca può contribuire il riflesso fatto nelle avverse Scritture, ove dicesi, che i Conti „ Fu- „ non costretti a pagare un *Tributo di un Palio di seta* ogni „ anno del valore di dieci Fiorini d'oro, che pagano attual- „ mente (1) „ essendo in verità un debole argomento quello che si deduce da simili prestazioni di ossequio, delle quali de- vesi considerare precisamente il fine a cui son dirette. [2]. Tali opposizioni fondano maggiormente i diritti dei Sigg. Con- ti, poichè il Ch. Sig. Difensore contrario il quale ha tante co- gnizioni e tanta dottrina, farebbesi astenuto dal riferirle, quan- do avesse avute da opporre cose di rilievo. Al popolo Roma- no i confederati e gli amici offerivano annualmente corone d'oro armi e provvisioni in segno non di subiezione, ma di ri- verenza e di ossequio [3]. Tralascio molti esempj dell' Istoria antica e moderna, da' quali si deduce chiaramente che tali of- ferte non provengono dal titolo di soggezione di suddita, ma dalla confederazione, e dal patto (4).

XXIV. Tutto ciò passa all' evidenza a riguardo della pre- stazione del palio convenuto nell' Accomandigia dei *Gherar- deschi* [5]; atto confimile significa ossequio e reverenza, e non *soggezione* verso il Comune di Firenze, essendo consueto che o con pensione annua, o in altra maniera si dimostri ossequio verso il Protettore [6]. E tale realmente fu il costume della

Re-

[1] Scritt. Contr. I. §. E che di fatto. e Scritt. Contr. III. §. l'altra è l'annuo.

[2] Magero de Advocatia armata cap. 16. n. 15., e oltre molti Boemero Jus Ecclesiast. Lib. III. tit. 39. §. 128.; ed il Rhezio nella Dissert. d' Orbeda.

[3] Qui potrebbero cumularsi molte au- torità inutili.

[4] Grozio de Jur. Bell. Lib. I. cap. 3. §. 9. ed ivi tutti i suoi Interpreti, e Coccejo pag. m. 346. ivi „ Quia cen- sum solvunt, & ex foedere, & pa- „ to non ex subiectione.

[5] „Et in signum reverentiae; e obedi- „ tiae teneantur, & debeant quolibet „ Anno in perpetuum per unum co- „ rum Procuratorem, vel Familiarem „ quem voluerint equestrem offerri „ facere in Civitate Florentiae ad Ec- „ clesiam Sancti Johannis. pred. de „ mese Junii unum Palium de siri- „ co pro ut eorum honori viderint „ convenire extimationis ad minus Flo- „ renorum decem auri.

[6] Oltre molti Schurff. Centur. I. conf. 23. Befold. de Jur. foed. Cap. 5. Bo- cer.

Repubblica Fiorentina dagli antichi tempi fino al presente. Nel MCCXXXII. il Conte *Uberto* confederatosi contro i Senesi, mandava ogni Anno una *Cervia covertata di scarlatto* per la festa S. Giovanni [1]. Si obbligò a dare il palio il Conte *Marcovaldo da Dovadola* nell' Accomandigia stipulata l' Anno MCCXLVIII. [2]. Così pure il Conte *Carlo del Conte Simone da Battisfolle* chiese di offerire un palio solo per tutti i Castelli in diversi tempi raccomandati [3]. Similmente il Conte *Niccolò da Romana* nel MCCCLXXXI. [4], gli *Ubertini* nel MCCCLXXXIV. [5] *Guido*, e *Ricciardo de' Conti Guidi* per il loro castello di *Corezzo* [6], il Conte *Antonio d' Urbino* [7], *Gaddo di Piero Accoramboni* di *Gubbio* [8], *Uguccione di Bartolomeo Casali* nel MCCCLXXXVII. [9], *Orlando*, *Bartolomeo*, ed altri *Malavolti*, nel MCCXC. [10], *Ugolino Trinci Sig. di Fuligno* [11], promiserò di dare il *Palio* in segno di offequio e di venerazione al Comune di Firenze. Nella stessa forma si obligarono nel MCDIII. *Gherardo d' Appiano Signor di Piombino*. Nel MCDXIII. di nuovo il Conte *Guido Antonio di Urbino*. Nel MCDXXIV. il Marchese *Cerbone di M. Jacopo del Monte* [12]. Così i *Conti di Carpegna* [13], così tutti gli altri Raccomandati offerivano il *Palio*. Possono vedersi i libri delle *Chiamate*

ove

- cer. de Jurisdic. cap. 8. n. 97. Victor. de Exemption. Zosio. conf. 7. Reinching. de Regim. S. R. Imp. ...
- [1] Ammirat. Ist. Flor. Tom. I. p. 79.
- [2] Ammirat. Ist. Flor. Part. I. p. 450.
- [3] Arch. delle Riformag. Provvif. de 20. Giugno. MCCCLXX.
- [4] Archivio delle Riformag. Provvifione de 10. Aprile. MCCCLXXXI. Lib. D. cart. 28.
- [5] Archiv. delle Riformag. Provvifion. Lib. VIII.
- [6] Ammirat. Ist. de Conti Guidi nelle not. pag. 22.
- [7] Archiv. delle Riformag. Provvif. del dì 8. Luglio MCCCLXXXVI.
- [8] Archiv. delle Riformag. Provvif. del 7. Agosto. MCCCLXXXVI.
- [9] Archiv. delle Riformag. Provvif. de

28. Agosto. MCCCLXXXVII.
- [10] Archiv. delle Riformag. Provvif. de 13. Ottobre MCCXC. Questa è quella Famiglia che si volentieri il Fisco vorrebbe far passare per non Raccomandata al Comune di Firenze. Ved. sopra Part. II. Artic. III. §. 10.
- [11] Archiv. delle Riformag. Provvif. de 7. Novembre. MCCXCVI. Lib. XIII. cart. 202. ivi „Item pro reverentia dicti Comunis: & pro Accomandigia.
- [12] Archiv. delle Riformag. Provvif. del MCDXXIV. cart. 36. son riferite le Capitolaz. dal P. Soldani Ist. di Passign. Lib. III.
- [13] Accomandigia del MDXIII. e le altre anteriori.

ove si distinguono i tre generi di Persone che debbono far l'oblazione, cioè i *sudditi* per la memoria delle rese di varj castelli, i *Raccomandati* per memoria delle loro Accomandigie, e i *Feudatarj* per la recognizione del dominio dei Serenissimi Granduchi. [1]. Possono riscontrarsi i bandi mandati per la festa di S. Giovanni, ne' quali ancor di presente si enunciano i *Confederati*. Ciò pure rilevasi da quello del MDCCLXV. de' 24. Giugno ove dicesi „ Conforme agli ordini antichi, ed inveterata consuetudine le Città, Terre, Castelli Isole, e luoghi „ dell' Augustissimo Imperatore Granduca di Toscana, insieme „ con gli Marchesi Conti e Signori loro *Confederati e Feudatarj* renderanno con la solita offerta ec.

XXV. E veramente tanto è lontano dal vero che la dazione del Palio stabilita nell' Accomandigia dei Gherardeschi sia contrasegno di *subiezione, e di vera e propria dedizione*, conforme credesi in contrario [2] che gli antichi nostri Interpreti, attestando dell' uso de' loro tempi, dimostrano esser ciò stato proprio delle Accomandigie [3]; *Bartolo* fra gli altri [4], osserva „ *Castra, & villæ huic Civitati recommendatæ quæ in „ signum Majoratis huic Civitati dant pallium, vel aliquid aliud, „ dicuntur populi liberi, nec sunt hujus Civitatis Cives* „ Il *Panormitano* dimostra pure l'istesso [5], *Domenico da S. Gemignano* parlando delle offerte fatte ai Fiorentini, osserva non denotar quelle la superiore giurisdizione, ma bensì la Convenzione [6], *Bartolomeo Soccino* riferendo l'autorità del *Cardinal Za-*

[1] Nell' Arch. delle Riformag. e nell' Archivio dell' Arte de' Mercatanti.

[2] Scritt. Contrar. I. §. E che di fatto Scrittur. Contr. III. §. l'altra è l'anno tributo. Ved. in queste Osservazioni Part. III.

[3] Bald. in cap. querelam de Elea. Alessandr. conf. 92. in fin. vol. 1. e nella L. a Divo Pio §. 1. de Re Judic. Abbat. Conf. 49. n. 1. Corneo Conf. 39. n. 4.

[4] In L. non dubito de Capt. & Postlim. rev. In vari suoi Configli e altrove frequentemente.

[5] Conf. 51. part. 2. ivi „ *Quia licet „ unum Castrum, vel Civitas alteri „ recommendetur, non per hoc talis „ Terræ Populus definit esse liber ut prius, & si solvat Ei cui se commisit in signum maioritatis Pallium, vel quid simile.*

[6] Conf. 81. e altrove non di rado.

Zabarella, e di *Pietro Ancarani* scrive „ Quod dicunt quod „ Terræ recommendatæ offerentes Bravium in signum præmi- „ nentiaæ alteri Civitati, non censentur esse de districtu, sed po- „ tius confederatæ [1] „: In tal modo degli usi Fiorentini attestano molti altri antichi Giureconsulti [2].

XXVI. Con l'autorità di questi convergono gli Scrittori delle nostre antiche memorie, e in specie *Vincenzio Borghini* (3), e l'uno e l'altro Ammirato ove riportano moltissimi esempi di Signori Raccomandati che dovevano dare il palio. Serve il vedere l'istoria dei Conti Guidi (4), per accertarsi che stante i patti d'Accomandigia mandavasi il palio per riconoscimento del *Patrocinio di S. Giovanni*. In tal modo essi dimostravano quell'ossequio che esigevasi dalla Repubblica loro Protettrice. In seguito sotto i tempi del *Granduca Cosimo I.*, essendo introdotta certa specie di *Feudi-Dati*, i Feudatarj si obbligarono a dare ancor essi il palio nel giorno delle offerte. Ma ognuno intende che il costume introdotto 140. anni dopo le capitolazioni nostre, non può servire di regola per intelligenza delle medesime (5).

XXVII. Quantunque grave fosse lo scapito che facevasi dai Raccomandati, e benchè con la perdita e pregiudizio dei loro diritti, e con patti estremamente onerosi acquistassero la protezione della Repubblica Fiorentina, ciò non ostante conservavano l'indipendenza nelle parti rimaste loro (6). La Repubblica perciò assumendo l'incarico della difesa (7), suoleva fare alcu-

ne.

(1) Configl. 74., e Conf. 437. Lib. I.

(2) Alcuni di essi son riferiti dal Menochio de Arbitr. Quest. 100. e da Pietro Cavallo Conf. decisiv. 13. n. 64., e 65.

(3) Discorsi part. II. pag. 349. ivi „ Si „ potrebbe più lungamente mostrare, „ se annualmente non si vedesse in fatto il giorno del suo natalè, quando la Città prima, come Capo in „ suo nome; poi tante Città, e castella al suo Impero sottoposti, & „ i vicini Sigg. Raccomandati, e presi in tutela, vengono a riconoscerlo, ed offrire a questo Celeste Av-

„ vocato con lunga, e solennissima „ pompa.

(4) Ist. de' Cont. Guidi nelle not. p. 22.

(5) Questo può servire di ampia risposta a quanto dicesi nella Scritt. Contrar. III. §. L'altra è l'annuo tributo.

(6) Ved. sopr. Part. II. Artic. IV.

(7) Martin. Laudens. de Confederat. quest. 55. Vedansi gli altri antichi nostri Dottori presso il Natta Consil. 301. n. 1. ed altri citati dal Tusco Practic. Conclus. Tom. VI. lit. P. n. 1. da Arias de Mesa. Varian Resolut. Lib. II. cap. 21.

ne concessioni del proprio. Vedesi che ai *Conti della Gherardesca*, e tutti i loro *descendenti*, non solo fu accordato il *diritto di portar armi* nel distretto, nel contado di Firenze e di Pisa, e in tutti i luoghi, ove il Comune avesse dominio, o dove ritenesse *superiorità e preminenza*, ma ancora fu concesso loro il poter venire nella Città istessa con il seguito di persone armate (1). Tal privilegio spesso trovasi dato ai Conti Guidi, ma assai più ristretto, e limitato ad una o due sole persone, e di questa concessione lungamente si parla nel nostro Contratto.

XXVIII. Per maggior decoro del Raccomandato portò il costume tenuto dalla Repubblica Fiorentina, di concedere varj *titoli di onore e di riputazione*, senza che per questo venisse alterata la natura dell' *Accomandigia*. Nel MCCXIX. essendo stati presi in protezione i Figliuoli del *Co. Guido Guerra* a riguardo del *Castello di Montemurlo*, sopra di cui i Fiorentini ebbero certi Diritti, fu ai medesimi fatto donativo di 5000. lire di danari vecchi Pisani (2). Nel MCCCL. essendo ricevuti *Diego, Piero, Tancredi e Matteo dei Conti Guidi* con il loro *castello di Porciano*, furon fatti cittadini Fiorentini (3). Nel MCCCL. a *Ramberto de' Malatesti Conte di Ghiaggiuolo* fu data la *cittadinanza di Firenze* (4). Conseguì nel MCCCLVII. il privilegio dell' *arme* il *Co. Bandino del Co. Agnolfo da Romena* (5). Nel MCCCLXY. *Azzone*, ed altri *Conti Ubertini* si vedon presi in

(1) Capitolaz. nel Sommar. Contrar. Art. 25. ivi „ Item quod quando ipsi „ Comites essent in Civitate Florentiz possint decem eorum familiares, „ qui vere essent eorum Familiares, „ non tamen sint de Civitate Florentiz & quilibet ipsorum familiarum „ possint portare arma offendibilia, & „ defendibilia per Civitatem Florentiz, & ejus comitatum, & districtum licite, & impune. „ Sommar. nostr. pag. 156.

(2) Cartapeccora nelle Riformag. presso l' Ammirato Ist. dei Conti Guidi pag.

12. Questo fatto mostra l'errore del Malaspini Istor. Cap. 98. e del Villani Lib. V. Cap. 31. che afferiscono Montemurlo essere stato venduto nel MCCIX., quando realmente tal vendita fu fatta nel MCCLIV. ed ancora se ne conserva l'istrumento.

(3) Ammirat. Tom. I. Lib. X. Istor. Fior. pag. 513.

(4) Ammirat. Ist. Fior. Tom. I. Lib. X. pag. 514.

(5) Riformagioni Provvisione de' 23. Ottobre MCCCLVII. Lib. VIII. cart. 8.

si in Accomandigia, e dichiarati *Cittadini grandi* (1), e parimente nell' Anno MCCCLXXXV. furono essi creati cittadini popolari *Guelfi* e confermati ne' medesimi diritti (2). *Mansfredi, Tieni, e Giovacchino Conti di Montedoglio* riceverono la distinzione di poter per loro difesa arborare la bandiera del Giglio rosso in campo bianco [3].

XXIX. Al Conte Guido del Conte Ricciardo da Modigliana fu accordato di alzar le Insegne del Comune [4], e secondo ciò che scrive l' Ammirato [5], si determinò per rapporto al di lui castello di Corezzo ,, Che la guardia del Cassero del ,, Castello sia de' Conti, ma che vi si alberi la bandiera della ,, Repubblica la quale debba difendere i Conti ,, . Orlando, Bartolomeo, ed altri *Malavolti* nel MCCCXC. conseguirono stipendj e privilegj di sommo riguardo [6]. Trovasi una Provvisione del dì XI. Dicembre MCCCXCIII. in cui si determina che si paghino 322. fiorini d' oro per le spese fatte in onore il Conte Ruberto da Battifolle Raccomandato della Repubblica, essendo al medesimo donata ,, l' arme del popolo in una ,, Targa e Pennoncello e un Bacinetto fulcito, un cavallo ,, ed altre cose [7]. Nel MCCCXCV. la Repubblica Fiorentina accettando in protezione Giovanni, e Niccola Figliuoli del Cavalier Stefano Colonna con la loro Città di Palestrina, concesse al rappresentante della famiglia che ,, per maggior sua ,, onorevolezza potessi con le sue genti portare il bastone, e inarborare il suo Pennone [8] ,, . Nell' Anno avanti al Conte Roberto da Battifolle preso in Accomandigia, fu donata l' arme

K k

me

(1) Accomandigia stipulata nel 7. Agosto MCCCLXV. Lib. di Provv. nelle Riformag. 7. Agosto MCCCLXV.

(2) Ammir. Ist. Fior. Tom. II. Lib. XV. pag. 772.

(3) Ammirat. Tom. II. Lib. XV. pag. 768.

(4) Archivio delle Riformag. Provvisione de' 4. Ottobre MCCCLXXXIX.

che fu nuova convenzione di Accomandigia.

(5) Nelle note all' Istoria dei Conti Guidi scritta da suo Padre pag. 22.

(6) Archivio delle Riformag. Provvisione de' 13. Ottobre MCCCXC.

(7) Ammir. l. c. p. 46.

(8) Ammirat. Tom. II. Lib. XVI. pag. 847.

me del Popolo in Targa, e Pennoncello [1]. Parimente nel MCD. fu accordata la protezione a *Francesco e Luigi de' Casali*, e fu per dieci Anni fatto loro assegnamento per mantenersi [2].

XXX. Nel MCDIII. per assicurare il passo delle mercanzie per mare e per terra dalla banda di *Piombino*, furono ricevuti in Accomandigia per il termine di sei anni *Gberardo e Lionardo*, e loro furono assegnati 300. Fiorini d'oro il mese [3]. Nel MCDXXII. raccomandatosi *Tommaso da Camposregoso* che era stato *Doge di Genova*, gli fu concessa per maggiore onorificenza la cittadinanza Fiorentina [4]. E *Astorre Gianni Commissario nella Lunigiana* accettò a nome della Repubblica in protezione *Giovanni Grimaldi Signore di Monaco* per il tempo della guerra con Milano, e gli furono dati in pensione 1500. Fiorini annui [5]. Nel MCDXXXIV. la *Contessa Elisabetta* sorella di Guido de' Conti Guidi, essendo Raccomandata della Repubblica con il suo Castello del Borgo alla Collina, ottenne per sua maggior sicurezza e rispetto, di aver appresso di se un *Famiglio del Rotellino della Signoria* [6]. Così nel MCDXXVII. *Gio. Luigi di Fiesco Conte di Lavagna e Signore di Pontremoli* stante l'Accomandigia fu fatto cittadino Fiorentino [7]. Molti altri esempj mi asterrò di riferire, essendo solamente contento di notare che nel MCDLXXXII. la Repubblica Fiorentina insignì il *Conte Gabriello Malaspina di Fodisnovo* che aveva preso in Accomandigia, del titolo di *Governatore de' suoi*

ca-

(1) Ammirat. Tom. II. Lib. XVI. pag. 846.

(2) Ammirat. Tom. II. Lib. XVI. pag. 878.

(3) Ammirat. Tom. II. Lib. XVI. pag. 899.

(4) Ammirat. Tom. II. Lib. XVIII. p. 999.

(5) Ammirat. Tom. II. Lib. XIX. pag. 1018.

(6) Ammirat. il Giov. not. all'Istor. de Conti Guidi pag. 45. ove soggiunge „ Di questi Famigli la Signoria per ordi-

„ nario ne haveva fino al numero di
„ 100. i quali andando vestiti di verde
„ & portando il segno detto il Ro-
„ tellino, quando eran dati in com-
„ pagnia d'alcuno, ancor che quel tale
„ fosse stato Bandito, non era nè Of-
„ fiziale nè Rettore del Comune che
„ avesse ardito di toccarlo, intenden-
„ desi sotto Salvaguardia della Si-
„ gnoria.

(7) Ammirat. Ist. Fior. Tom. II. Lib. XIX. pag. 1036.

castelli medesimi, su i quali la Repubblica non aveva altro diritto, se non che della *superiorità nella Lega* [1]. E in tal maniera e con tal distinzione d'onore fu confermata l'Accomandigia nel MCDLXXXVIII. [2].

XXXI. Perciò vedesi nell'Accomandigia nostra essere i Conti creati *Vicarij perpetui* del Comune di Firenze „ Comites Gabriel Arrigus... & eorum filii, & descendentes masculi, & per lineam masculinam tam nati, quam nascituri in perpetuum intelligantur esse, & sint facti, & solemniter constituti perpetui Vicarii Communis, & pro Communi Florentiæ cum omni administratione, & jurisdictione, ac gubernatione, & sic ipsos fecerunt, & constituerunt in perpetuum infrascriptorum Castrorum &c. „. [3] Dalla concessione di questo titolo di onore prende motivo il Regio Difensore d'inferire, che dei cinque Castelli fosse fatta una *concessione feudale* [4]. Ma tal conseguenza non si regge in alcun modo, e specialmente qualora si osservi che il Fisco sempre parla nella supposizione di un *Vicariato semplice*, scordandosi che il nostro è *Perpetuo*.

XXXII. E per vero dire, supponendosi stante il *Vicariato*, costituito il *Feudo*, si verrebbe a *supporre quello che è*
Kk₂ in

(1) Nell' Archiv. delle Riformag. fra le cose diverse della Lunigiana all'Anno MCDLXXXII. e MCDLXXXVIII.

(2) Riformag. Accomandig. sud. del 19. Settembre MCDLXXXVIII.

(3) Capitolazioni d'Accomandigia Cap. 1. Sommar. p. 155.

(4) Scritt. Contrar. I. §. ma non è vero di fatto, ivi „ Ma non è vero di fatto che i Fiorentini dessero ai Conti Castagneto, e Borgheri, e Donoratico nella maniera che prima li avevano. E' lettera dell'istesse Capitolazioni a 24. r. che questi Castelli numerati al Cap. 1. assieme con Casale, e Bibbona glie li diedero, come *Vicarij del Comune di Firenze*, & all'incontro gli conces-

sero Collemezzano, ed altri luoghi nominati nel Cap. II. con le *facoltà che prima avevano*, vedendosi che quanto ai primi, che erano *forificati*, non vollero darglieli liberamente, come liberamente gli dettero gli altri nei quali „ Non est aliqua *fortilitia*, onde si riconosce chiaramente una manifesta discretiva dai primi ai secondi.

„ E' che di fatto rispetto ai primi non glie ne fosse fatta che una *concessione feudale*, ed anco non di quella del primo Rango, oltre alle parole di dominio, che si leggono nelle capitolazioni, unite a quelle di protezione, & oltre alle parole di *devozione*, ed *obbedienza*...

in questione; poichè se le Capitolazioni del MCDV. portassero e significassero un passaggio del dominio dei castelli controversi nella Repubblica Fiorentina, e se comparisse simultaneamente fatto stabilimento feudale, allora la condizione del Vicariato potrebbe forse denotare un *Feudo di dignità*, e ne risulterebbe per patto la natura di *Feudo Oblato* [1]. Ma allorquando conoscesi che i Conti *protestano di ritenere i loro Castelli come per l'innanzi* [2], con la sola cessione di alcuni diritti per la soprintotta Accomandigia, la Costituzione del *Vicariato* non può mutare la *natura del contratto* e per se stessa farlo divenire *Feudale*, quando per tale non resti altronde qualificato.

XXXIII. Il titolo di *Vicario* fu spesso un semplice titolo di onore, che seguì la natura e l'indole del Contratto, a cui si apponeva senza indurre soggezione, senza recare diminuzione di autorità. Onde la Costituzione del *Vicariato perpetuo* trovasi nell'istrumento del MCDV., e fu indotta per concedere maggior decoro ai *Gherardeschi*. Con simil carattere di grandezza e di lustro, potevano farsi rispettare maggiormente non solo dai loro sudditi, ma ancora dagli stranieri, essendo tenuta in sommo riguardo la maestà della Repubblica Fiorentina. E per ciò si trova nei nostri vecchi Interpreti [3], attribuita ogni qualità Signoriale, e indipendente a quelli che talvolta ritennero, secondo l'uso del tempo, somiglianti titoli d'onore.

XXXIV. Un luogo di *Bartolo* [4] ci manifesta la cagione onde fu impropriato quel titolo, e portato poi a significare il padrone indipendente di un Territorio. Gl' *Imperatori* ed i *Papi* avendo sempre molte ragioni per cui credevano di esser padroni nell'Italia, vedendo or questo or quel Territorio occupato e ritenuto da varie famiglie potenti, nè avendo forze per

(1) Ved. infr. Part. III. Artic. II.

(2) Sopr. Part. II. Artic. III. e in altri luoghi copiosamente.

(3) Ostiens. in Proem. Summ. Cap. Praecipuus Diff. 93. Roman. Singular.

Verb. Vicereſtor. Panormitan. in Cap. Sane 2. & Cap. cum olim de Offic. deleg., e molti più che inutilmente, come in cosa manifesta si allegherebbero, (4) Nel Trattat. de Tyrannis.

per discacciarli, si appresero al mezzotermine di considerarli come loro Vicari [1]. In tal guisa Clemente VI. creò suo Vicario Taddeo Peppoli Signore di Bologna [2], e in tal modo furono costituiti molti Vicarij nella Lombardia dall'Imperatore Carlo IV. [3]. Di ciò noi abbiamo convincentissime riprove e specialmente da un Diploma del medesimo Imperatore del MCCCLV. [4], concesso a Francesco Castracani degli Antelminelli, il quale avendo per forza d'armi conquistato il territorio di Corellia nella Garfagnana, fu investito posteriormente del dominio col titolo di Vicaria e Comitato con ogni giurisdizione e mero e misto Imperio, e con tutte le altre regalie tanto per esso quanto per tutta la di lui posterità.

XXXV. Così passò in costume che il Vicariato si considerasse talvolta come semplice titolo d'onore, e per Vicaria perpetua s'intendesse un libero dominio contraddistinto col carattere di una lontana dipendenza. Molte altre conferme potrebbero addursi fra le quali la concessione fatta nel MCCCLXXVIII. da Urbano VI. a Bertrando Alidosi [5]. Ognuno sa che questa celebre famiglia tenne il Principato d'Imola, e lo tenne così liberamente da disporne a suo talento; ciò non ostante nel Breve già lodato si chiama Vicario „ Magnificus & potens „ Dominus Beltrandus de Alidosiis Civitatis, & Districtus Imola „ la Dominus & Vicarius generalis. Bartolomeo della Pugliola [6], Scrittore contemporaneo, come pure tutti gli altri convengono che Beltrame e i suoi figliuoli, tenessero liberamente quel Principato. Onde il Ch. Signore Ant. Maria Mazzoni notò „ Interea Principatum Patriæ cum titulo Vicariatus „ pro Apostolica Sede obtinentes Azo ac Bertrandus Alidosii, &c. [7] „. Luigi Gonzaga Sig. di Mantova ebbe da

Car-

(1) L. c. n. 34. da vedersi per grazia.

(2) Bartol. in L. Filio præterito v. 7. est videndum ff. de Injur. sup. Test.

(3) Bartol. de Tyrann. n. 34

(4) Riportato dal Padre Gamurrini, e riferito ancora dal Ch. Sig. Manni.

Sigill. T. VI. C. 78.

(5) Vlen riferito dal Ch. Sig. Manni Tom. I. dei Sig. nel Sigill. 7.

(6) Hist. Miscell. Bononiens.

(7) Episcoporum Corneliensium sive Imolensium Historia.

Carlo IV. nel MCCCLIV. il Diploma ove è chiamato General Capitano e Signore di Mantova e Vicario Imperiale.

XXXVI. E se vorremo sicuramente persuaderci che allora in simili occasioni la concessione del *Vicariato* si considerasse per un titolo di maggiore onorificenza, e che andasse digiunto dalla soggezione e dalla dipendenza, e che anzi potesse star bene insieme l'esser costituito Vicario in un territorio a nome di una Potenza senza dipendere dal dominio del concedente, servirà il riflettere a quanto occorse nel MCDXXI. agli stessi Fiorentini nella compra che fecero di Livorno, e del Porto Pisano dai Genovesi, insieme con tutto il Capitanato per il prezzo di centomila fiorini d'oro.

XXXVII. I Genovesi si esprimono di vendere i diritti le giurisdizioni i territorj il mero e misto Imperio e il *Vicariato*, „ Jura, jurisdictiones, & territoria, & Vicariatum in dictis locis [1]. E all'oggetto di togliere ogni dubbio del loro pieno dominio e pertinenza, narrafi nel contratto che a loro appartengono i diritti le giurisdizioni e *Vicariato* stante l'acquisto che ne fecero da Giovanni Lemeingre detto Bonciquou Mareciallo di Francia, e Governatore di Genova per il Re Carlo VI. cui appartenevano per concessione di Gabbriello Maria Visconti secondo il Trattato riferito dal Leibnitzio [2]. Questo importantissimo acquisto, e prezioso accrescimento del loro Stato, di cui tanto si gloriarono [3], per la necessità in cui è ogni Nazione commerciante dello stabilimento di un Porto, fu come può crederfi, fatto e terminato senza rimanere in alcuna maniera legati e vincolati con la Repubblica di Genova. E può assicurarsi che se in tal convenzione si comprò il

titolo

(1) Cod. cartaceo Magliabech. ove si contiene il contratto del MCDXXI. Possono vedersi altre notizie relative a questo soggetto le quali sono esposte dal Ch. Sig. Dottor Targioni nel Tom. II. dei suoi Viaggi.

(2) Codic. Jur. Gent. Diplomatic. Part.

I. pag. 277.

(3) Benedetto Dei nel Zibaldone manoscritto dell' Istoria Fiorentina che si conserva nella Magliabechiana. Oltre gli altri Francesco Guicciardino Istoria Fior. Lib. II.

titolo di Vicario, i Fiorentini non pensarono mai a restar dipendenti, o feudatarj della Repubblica di Genova con lo sborso di centomila Fiorini [1]. Dunque il *Vicariato* talora si contrattò nell' istessa maniera, e con l' istesso titolo di vendita con cui liberamente fece passaggio il *dominio di Livorno*, e *Porto Pisano nei Fiorentini*. Non potendo certamente immaginarsi esser passata nella Repubblica Fiorentina, giurisdizione delegata o dependente dalla Repubblica di Genova. Onde parmi che senza incorrere in gravissimi assurdi, non si possa controvertere che ne' tempi dei quali trattiamo, fosse spesse volte il titolo di Vicario o titolo di onore concesso a una persona, o inerente ad un territorio, e compatibile con la vera e reale indipendenza di chi lo ritenne.

XXXVIII. Per le cose finora osservate e per quelle molte che si lasciano, i titoli di *Vicarj e Governatori* che furono in uso appresso i Fiorentini nelle convenzioni di *Accomandigia*, benchè non possano andar del pari con i *Vicarj Imperiali* [2], ciò non ostante nel caso ancora, che in subalterna condizione si considerassero in grado di parità, è certo di ragione che i *Vicarj perpetui dell' Imperio*, qualora la loro creazione non trovifi congiunta a vincolo feudale d'altronde risultante, si caratterizzano come indipendenti, e l' Imperio ritiene un remoto diritto di preminenza, e quella prerogativa di grado che è una conseguenza, come nel caso nostro, della *Superiorità nella lega, e nel contratto di Accomandigia*.

XXXIX. Perciò i Dottori parlando de' tempi vicini al contratto del MCDV. qualificano i *Vicarj Imperiali* come indipendenti nei loro territorj, e come rivestiti di tutti i *Supremi diritti*.

(1) Ved. il contratto della vendita del dì 27. Giugno MCDXXI. Gli Storici Genovesi raguagliano questa somma a 120000. ducati d'oro. Interiani Stor. di Genov. Lib. VI. pag. 167. Giustini pag. 181. Ved. il Ch. Sig. Targioni Viagg. Tom. II. pag. m. 328.

(2) Ved. presso lo Struvio Synth. Jur.

Publ. Differt. 13. p. m. 284. Bergero Animadvers. in Cocceii Jus Publ. Prud. Cap. 5. Adolfo di Munchausen. Dissertat. de Vicariat. Italic. Gribner. Selector. Opuscolor. Tom. II. Sect. I. §. 4. Enneccio Consilia, Decisiones & Respons. Jur. Tom. I. Respons. I. Quast. I. pag. 6. 7. &c.

ritti [1]: Baldo [2], Jacobino da S. Giorgio [3], Felino Sandeo [4], Deciano [5], Soccino [6], e generalmente gli altri che possono riscontrarsi per intelligenza del diritto pubblico di quei tempi in Italia, notarono tutti ad una voce che i Vicarij tanto possono nel loro Territorio, quanto l'Imperatore nell'Imperio [7]. Onde può concludersi che la costituzione del Vicariato non offende la *Sovranità* di chi è rivestito di sì augusto carattere, e per la stessa ragione non offende i *diritti Signoriali*, e la *Supremazia*, se accade che quelli i quali la ritengono, abbiano per lor decoro quel titolo di onore.

XL. I *Signori della Gherardesca* non impugnerebbero giammai quel vincolo fortunato, per cui si unirono con la Repubblica Fiorentina, ma eccettuata la preminenza e i diritti risultanti dal contratto, poterono ben restare indipendenti col titolo del *Vicariato perpetuo* e godere la loro *Supremazia* secondo quei patti con i quali convennero di ritenerla. Nè giammai potrà dirsi con giustizia, che per mezzo di quel titolo relativo ai loro castelli fortificati, *faceffero Convenzion feudale*, siccome pare gratuitamente supporfi nelle contrarie Scritture [8].

Ma

(1) Molti presso il Menoch. Conf. 2. n. 104., e vedasi de' tempi posteriori Purpurat. ad Rub. ff. de Jurisdic. omne Jud. Eguin. Bar. de Feudis Lib. II. Cap. 1.

(2) In Recept. Feud. Rub. quæ sint Regalia.

(3) Tractat. Recept. Verb. Vicarius ein altri luoghi copiosamente.

(4) In Cap. Quæ in Ecclesiarum n. 32., & seq. de Constit. & in Cap. cum te n. 14. 15. de Re Judic.

(5) Respons. 23. n. 67.

(6) Conf. 76. n. 21. Vol. IV.

(7) Gl' Interpreti antichi nella L. prima in fin. Cod. de Offic. Vicar. Bald. ubi sup. lvi „ quod isti Vicarii Imperii „ nihil differunt ab Imperatore nisi „ ambitu minoris circuli sicut scapha „ differt. a navi „ Castrens. nel Conf.

277. n. 8. Vol. I. Conf. 457. n. 3. Vol. V. lvi „ quod ex Comuni usu, „ & consuetudine tales Vicarii solent „ exercere plenitudinem potestatis Imperialis „. Deve vedersi Schulenburg *Disf. de Axiomat. Quod Princeps in territorio tantum possit quantum Imperator in Imperio*, la quale trovasi nella Raccolta del Fritschio Part. II. Diff. IX.

(8) Scrittur. Contrar. I. cart. 5. §. *E che di fatto*. Scrittur. Contrar. III. §. *Ma questo*. Il Sig. Difensore del Fisco pone per vero che il *Vicariato* dei Gherardeschi porti seco una concessione feudale di minor rango. Ma questa supposizione è affatto erronea, e deriva dal credere che la costituzione di tal *Vicariato* importi feudalità, lo che non è vero.

Ma tale è l'abbondanza delle ragioni, per cui può assicurarsi il dominio dei Signori Conti, che ragionando ancora nella peggiore ipotesi, e prendendo la parola di *Vicario* come nome indicante *Uffizio*, e *Ministero* delegato, e nel senso che ordinariamente suol prendersi: Ciò non ostante la costituzione di *Vicarij perpetui* fatta nelle capitolazioni non dimostrerà giammai stabilimento feudale [1].

XLII. In tale svantaggiosa e non ammissibile supposizione potrà soltanto dirsi che i Gherardeschi come *Vicarij* e *Offiziali della Repubblica* esercitassero i diritti alla medesima appartenenti. Onde tutta la questione si ridurrebbe a vedere quali fossero i diritti, di cui si commetteva l'esercizio. All'oggetto di conoscerli conviene esaminare il restante del contratto e i fatti antecedenti e susseguenti, e non la sola nuda e semplice *Costituzione del Vicariato perpetuo*. Da quella può arguirsi che i Fiorentini acquistarono alcuni diritti (2), de' quali delegarono l'amministrazione ai Conti; ma dall'istesso stabilimento del *Vicariato* il dedurne che i Fiorentini ritenevano il pieno dominio, concedessero l'utile ai Conti, si riservassero il diretto e facessero questa traslazione esigendo la promessa della *Fedeltà Vassallitica*, cioè costituissero un *Feudo*, senza che vi sia nè vestigio nè ombra delle qualità o essenziali o naturali del medesimo, è certamente un assurdo gravissimo, ed è un giudicare quella parola e quel titolo come un principio troppo fecondo di conseguenze, le quali senza dubbio son lontanissime dalla verità del successo.

L I

XLII.

(1) Queste riflessioni ci dimostrano apertamente perchè si trovi la discretiva fra i castelli fortificati e gli altri luoghi spettanti ai Conti, giacchè per i primi solamente fu concesso il titolo di *Vicarij*, e non per gli altri. Nelle replicate divisioni dei beni della famiglia poteva darsi che alcuni Conti possedessero quei luoghi non fortificati, e che per ciò non potessero so-

stenere il decoro e meritare la distinzione del *Vicariato della Repubblica Fiorentina*, che per tal ragione fu congiunto precisamente ai *Territorj*, ove erano le fortezze, ed erano considerati di maggiore importanza. Questa discretiva è così chiara che sarebbe affatto superfluo il proseguire il discorso.

(2) Ved. sopra. Part. II. Artic. III.

XLII. Niuno negherà mai che il Comune di Firenze conseguisse varj diritti, ceduti dai Gherardeschi. Si è osservato, che oltre i provenienti generalmente dalla Superiorità della Lega (1), altri ancora ne acquistò il Comune di Firenze stante i patti particolari (2). E fra questi essendo determinata la *successione a linea finita*, qual difficoltà può esser mai nel pensare che i Fiorentini concedessero la delegazione dei diritti allora conseguiti? Dunque siccome l'argomento suppositivo non ha luogo e non ritiene alcuna forza se non che nelle cose necessariamente comprese e incluse nell'enunciato, e siccome il delegante non può efficacemente delegare se non che quei diritti che esso ritiene, ne seguirà nella pessima ipotesi in cui parliamo, che i Conti furon Vicarj per quei diritti che alla Repubblica spettavano.

XLIII. In realtà i Dottori trattando dei Vicarj per rapporto alle conseguenze che da tali termini possono dedursi, onde arguirne la costituzione di feudo, notano doverfi il Vicario piuttosto caratterizzare per *Procuratore*, che per *Feudatario* (3): non potendosi certamente argomentare con giustizia dal *Vicariato* al *Feudo* (4), che è di stretto diritto, e suppone un vincolo il qual deve chiaramente provarsi (5). Che anzi dallo stabilimento del Vicariato altri conclusero per l'esclusione della qualità feudale (6). Sicchè in qualunque aspetto voglia riguardarsi la *Costituzione di Vicariato perpetuo*, concesso ai Signori della Gherardesca, dovrà riferirsi allo stabilimento di Accomandigia, conveniente ai termini del caso nostro, nè da quel nome potrà giustamente crederfi indotta la condizio-

(1) Ved. sopr. Part. II. Artic. III.

(2) Ved. sopr. in quest' Articolo.

(3) Dell' uso de' suoi tempi attesta Ruin. Conf. 34. n. 6. Lib. I. Rav. Conf. 27. n. 4. Lib. I. Conf. 1. n. 443. Lib. II.

(4) Dell' uso de' suoi tempi Andr. in Cap. Imperialem de Prohib. Feud. alien. Ved. molti più presso lo Schrödero de

Feud. P. II. Cap. 2. n. 3. presso il Rosenthal. Strickio, Trever, Knaus ed altri Feudisti.

(5) Arrig. Coccejo Exercitat. Curiosar. Vol. II. Dissert. de Præsumpt. Qualit. Feudal.

(6) Menoch. Conf. 1. n. 77. e i Concordanti che non starò a riferire.

ne di Feudo, e molto meno conclusa la minima prova dell'alto dominio della Repubblica Fiorentina sopra i castelli controversi (1). Per verità in cose tanto manifeste egli è superfluo ulteriormente affaticarsi (2).

XLIV. Escluse adunque le opposizioni tutte, con tanta avvedutezza e con tanto zelo promosse dal Regio Fisco, abbiamo insieme chiaramente dimostrato che il Contratto del MCDV. non può riferirsi se non che all'Accomandigia, ed abbiain posto in chiarissima luce che *la Contea de' Gherardeschi è una Signoria libera, e indipendente perchè Raccomandata alla Protezione di S. A. R.* Che se il Gloriosissimo Imperator Francesco usando un tratto della sua Sovrana Beneficenza, accordò al Marchese Emilio de' Cavalieri con il *Rescritto del 21. Agosto MDCCXLI.* (3), la continuazione dell'Acco-

L 1 2

man-

(1) Scrittur. Contrar I. cart. 5. 5. Ma non è vero.

(2) Il Ch. Sig. Difensore del Fisco crede di poter dare una intelligenza diversa alla parola *Protezione*, la quale trovasi nel nostro Istrumento, dicendo che questa è benissimo compatibile con il dominio e Sovranità. A tale oggetto servesi di varie autorità per provarlo *Scrittur. III. §. Nè la parola.* Ciascun vede che tal proposizione non si adatta al caso nostro, mentre qui non si tratta di Protezione speciale concessa dal Principe ad un Corpo o Collegio, o ad uno o più de' suoi sudditi, ma si parla chiaramente di quel genere di Protezione che fa l'essenza del contratto, siccome vedesi dalla lettera, dalla continenza dell'Atto e da una gran copia di documenti.

(3) Trovasi questo Rescritto tanto nell'Archivio delle Riformazioni, quanto nell'Archivio dell'Arte dei Mercatanti, ed è il seguente „ Si registri l'obligazione del Supplicante nell'Archivio delle Riformazioni, e dell'Arte dei Mercatanti a perpetua memoria, ed il Vicario di S. A. R. in

„ Carpegna ogni qualvolta detto sup-
 „ plicante, o suo legittimo Procura-
 „ tore ne faccia istanza, lo metta se-
 „ condo l'ordine e in nome della R.
 „ A. S. in possesso della Contea di
 „ Scaulino, e suoi annessi per rite-
 „ nerlo senza pregiudizio delle ragio-
 „ ni di chiunque, e perchè da lui frat-
 „ tanto si osservino i patti convenu-
 „ ti nell'Accomandigia de' Conti di
 „ Carpegna colla Repubblica Fioren-
 „ tina, ed in conseguenza di ciò co-
 „ comandò a quelle Comunità, & a
 „ tutti quei sudditi di riconoscere il
 „ detto supplicante per legittimo pos-
 „ sessore di quei paesi, e di quel go-
 „ verno, e prestarli la dovuta obe-
 „ dienza in pieno adempimento degli
 „ ordini della R. A. S., salva sempre
 „ l'osservanza perpetua delle dette
 „ Accomandigie, ed i diritti di S. A.
 „ R. per qualunque titolo compe-
 „ tenti. Dato in Consiglio di Reg-
 „ genza il dì 21. Agosto MDCCXLI.

Rinuccini

Pompeo Neri.

mandigia convenuta fino de' 3. Ottobre MDXIII. dal *Conte Francesco del Conte Ugo di Carpegna* per i castelli di *Gattaria, Bascio, Miratojo, Scaulino*, benchè realmente nelle *Accomandigie Fiorentine* fossero per consuetudine evidentissima posti in *condizione i soli maschi descendentì di maschio* (1), con maggior ragione potrà sperarsi tutto il favore nel caso nostro, in cui non si tratta di mancanza di famiglia, nè di aperta successione ma bensì della continuazione negli antichi possessi della Famiglia medesima, la quale succede per diritto di natura (2), e non ha bisogno di antiche Memorie per esservi mantenuta. Essa colloca le sue speranze e appoggia le sue ragioni sopra la pubblica giustizia e la pubblica fede, interessata a sostenere quel *contratto d'Accomandigia*, per cui gli antichi Signori della *Gherardesca* affidarono la loro illustre *Posterità alla Protezione e all'amorevole Beneficenza dei Principi Toscani*, ai quali si apre la successione qualora la Famiglia venga a mancare.

PAR-

(1) Ved. sopr. Part. II. Artic. III. in princip. Dal che può ciascuno rilevar con certezza con quale esuberanza di ragioni il Ministero Toscano avesse fatto prendere il possesso di quei territorj, e con qual genere di clemenza e liberalità fossero rilasciati. Comparve allora una lunga lettera anonima manoscritta, in cui per sostenere la pretesione dei descendentì dalla *Marchesa Vittoria* ultima della linea di *Carpegna*, si portò in trionfo la *Teorica del Fulgoso* nel *Cons. 81*. Videti in tal occasione quanto possa nuocere il trattare le controversie pubbliche ed illustri con i principj del *Diritto positivo*, e con le usuali pratiche *Forensi*. Se in tale occasione a fa-

vore dell' *Accomandigia* benchè terminata e spenta, potè tanto una frivola congettura contro la consuetudine ed il fatto, ogni esito più felice dovràn ripromettersi i Signori della *Gherardesca*, giacchè la loro *Accomandigia* perfettamente in vigore non ritrova opposizione giusta nè pure in linea di *presunzione e di congettura*.
 (2) Oltre molti *Diet. Gott. Eckhard* *Dissertat. An & in quantum Jure Naturæ Parentes obligentur &c. Lipsiæ 1720. Helm. Herm. Nath. Wilckens* *Diss. Jur. Natural. de Success. ab intestat. Jenæ 1754. L. E. Lange-macks* *Lehre von Testamenten aus philosophischen Gründen Hergeleitet Berlin. 1745.*

P A R T E I I I.

LA CONTEA DELLA GHERARDESCA NON E' FEUDO, E QUANDO
ANCORA RITENESSE TAL QUALITA' NON SAREBBE
COMPRESA NELLA LEGGE FEUDALE TOSCANA
DEL MDCCXLIX.

A R T I C. I.

LE CAPITOLAZIONI DEL MCDV. NON CONTENGONO
COSTITUZIONE DI FEUDO.

Provata esuberantemente l'*Accomandigia* contenuta nel Contratto del MCDV., crediamo in conseguenza esser evidente l'esclusione della *qualità feudale*, non potendo stare insieme la *subiezione Vassallitica* con quel genere di *Dependenza sociale*, per cui i Gherardeschi assicurarono la Contea sotto la Protezione della Repubblica Fiorentina e dei Serenissimi Suoi Successori.

II. Ma nella gravità del presente affare, non volendo esser contenti delle prove finora addotte per escludere la *Condizione Feudale*, quantunque siano assai più che sufficienti, aggiungeremo varie osservazioni per opporre alle difficoltà in contrario eccitate con tanta maturità di consiglio. Il Difensore del Regio Fisco, persuaso che la nostra questione consista nel vedere „ *se devano sì, o no i tre Castelli de' quali si tratta, venir sottoposti alla legge de' Feudi* (1) „, suppone, e non prova la qualità Feudale, gratuitamente ammettendo che la Contea sia un Feudo, e distruggendo nel medesimo tempo con ogni genere di argomenti la qualità Feudale medesima (2). Ma
noi

(1) Scrittur. Contrar. I. cart. 13. t. 9.
Oltre di che.

(2) Nella parte maggiore delle Scritture Contrarie, ove discorressi degli ef-

fetti della supposta Dédizione, manifestamente si contraddice allo stabilimento Feudale.

noi considerando ora il di lui assunto per *la sola parte Feudale*, con l'aggiunta di altre prove ci lusinghiamo di far costare che la *Signoria dei Gherardeschi non possa crederfi Feudo*, e specialmente di tal natura da esser compreso sotto la censura dell'Imperiale ordinazione del MDCCLXIX.

III. Il Ch. Signor Difensore Contrario nella massima parte delle sue Scritture impugnando la Qualità feudale alla Contea dei Gherardeschi (1), nè volendo questionare se i castelli dei quali si tratta sian Feudi, ed ammettendolo qualiche in subalterna condizione (2), sostiene di poi che la *qualità feudale non può impugnarfi dai Signori della Gherardesca* (3). Ma questi sarebbero per certo di troppo misera condizione, se non potessero negare quella proposizione istessa negata dal Fisco. I motivi per cui credesi in contrario che i Conti non possano impugnarla si riducono al credere che essi l'abbiano confessata tanto nella Causa di Castagneto (4), quanto nell'accettare un Rescritto del Granduca Cosimo III. (5)., Onde quando essi

,, stessi

(1) Scrittur. contrar. I. in principio dal §. *Uno de' fundamenti* fino al §. *Ma non è vero*, ove sostiene il dominio de' Pisani e la trasfusione dei diritti loro nella Repubblica Fiorentina. Scritt. contrar. I. nel fine del §. *E che di fatto* e in altri luoghi, ove afferma che i Conti fecero una vera e propria dedizione. Nel §. *Il primo è l'approvazione* e nei dieci consecutivi, ove pretende di sostenere gli effetti della dedizione. Nel §. *E però tutta quella e ne' seguenti* ove crede di provare che i Sovrani Medicei dassero leggi alla Contea. Scrittur. contr. II. dal §. *Disse provai* fino al §. *Dunque parmi*, riporta varie Sommissioni le quali escludono la Feudalità. Nel §. *Si perchè* sostiene la dedizione e vuol escludere per fino il Feudo Oblato. Nella Scrittur. III. ampiamente sostiene la medesima dedizione, e quanto può secondo i suoi principj distruggere e dillegare ogni ombra di Feudo.

(2) Scrittur. Contrar. III. §. *To studiando* ivi. ,, Non voglio qui questionare ,, se i Castelli de' quali si tratta sian ,, un Feudo come credo che risulti ,, dai fatti riportati sopra, ma *dato* ,, e non *concesso*, che sian un Feudo, sebbene come Feudo non sian nominati nelle Capitolazioni ec.

(3) Segue nel luogo istesso ,, Dico, e ,, sostengo che questa qualità feudale ,, non può impugnarfi dai Sigg. Avversarij.

(4) Scrittur. Contrar. III §. *To studiando* ivi ,, Nell' Anno MDCXXI. l'Eufrasia Peruzzi voleva ripetere le ,, doti dai beni di Castagneto ec. tutta la famiglia dei Gherardeschi si ,, oppose, e sostenne che questi Territorj erano feudali, e nata una fiera lite delegata al Magistrato Supremo, sette Giudici Relatori riferirono esser questi un Feudo mascolino.

(5) Scrittur. Contrar. III. §. *Combina*. Nel Rescritto si dice ,, Per i luoghi ne'

„ stessi in due atti così solenni hanno sostenuto ed ottenuto, &
 „ hanno accordato il titolo feudale non possono più adesso
 „ certamente impugnarlo.

IV. Per qualunque parte vogliasi riguardare tal proposizione, si conoscerà facilmente non esser del minimo rilievo. E in vero benchè i Conti avessero sostenuta e asserita la qualità feudale, non per questo dovrebbe giudicarsi la Contea aver cambiata natura, e esser divenuta un *Feudo Dato* e soggetto alla legge del MDCCXLIX. e potrebbe più tosto crederli indotto un Feudo di *Accomandigia* (1) o un Feudo *Oblato*, siccome opinò la Ruota (2), e in conseguenza resterebbe affatto immune dalla censura di quella legge (3). Perciò nella strana ipotesi che i Signori della Gherardesca non potessero altrimenti impugnare la qualità feudale, niun danno potrebbero risentirne al soggetto della questione presente (4). Oltre di che il nome di Feudo è di una significazione vaga ed incerta, e può importare ogni relazione passiva d'un fondo con le prestazioni ed oneri reali e personali (5). Sicchè in veduta di tal riflesso, quando non due volte soltanto, ma in cento occasioni avessero accordato, *che la Contea può chiamarsi Feudo*, non vi è apparenza di ragione da poter credere che sianfi arrecati il minimo pregiudizio (6).

V. Ma non deve giammai supporfi che la contraria proposizione abbia la minima sussistenza. Imperocchè quando ancora i loro Autori replicatamente avessero sostenuto e creduto esser la Contea un *Feudo Dato*, tali asserzioni e supposizioni vane non affliggono i Successori, i quali vengono ex propria persona chiamati per diritto di natura a godere di quei benefizi che providamente furono assicurati sotto la Protezione della Repubblica.

„ ne' quali godono presentemente tutte le altre Preminenze, e Prerogative Feudali.

- (1) Part. III. Artic. II.
 (2) Part. III. Artic. II.
 (3) Part. III. Artic. II.
 (4) Part. III. Artic. II.

(5) Part. III. Artic. II. §. 2.

(6) Penso che il Fisco prenda equivoco, imaginando che qualora trovasi scritto *Feudo*, e *prerogativa feudale*, debba intendersi sempre *Feudo Dato*. Ma è abbastanza chiaro che ciò non si verifica nè si è mai verificato.

blica Fiorentina nel MCDV. E quando ancora i Signori Conti presenti fossero stati nell' errore, ogni ragion vuole che vi sia sempre luogo a correggerlo (1), lo che parmi sì chiaro da non proseguirne il discorso senza perdimento di tempo.

VI. Ed è senza dubbio assai facile il conoscer le cause per cui talvolta potè crederfi e nominarsi *Feudo la Contea*. Avanti la Cesarea Ordinazione del MDCCXLIX., non poteva nuocere il considerar per Feudali quei Territorj che non lo erano, avendo soltanto la qualità di Signorie Raccomandate. Ma quando per quella Legge si ricondussero i Territorj infeudati quasi che alla loro origine, e piacque alla Suprema Intelligenza di riaffumare l' esercizio della maggior parte dei diritti, e prerogative diffuse dalla mera largità dei Principi Medicei, fu allora che manifestossi la necessità di ben distinguere l' *Accomandigie* dai *Feudi*. In special modo fu reputata necessaria tal distinzione, poichè si videro nell' Artic. XXVIII. abolite tutte le Leggi Consuetudini Rescritti Decisioni contrarie alla Sovrana Ordinazione, onde per quelli i quali rimanevano compresi, niun documento poteva restare per esser discusso.

VII. In conseguenza di questi riflessi ognun vede che niente nuoce alla Signoria della Gherardesca l' essere stata considerata come Feudo dalla Ruota Fiorentina nella Decisione della Causa agitata verso il MDCXX. e qualificata per tale dall' Estensore del Motivo (2) continuamente opposto, stante l' opportunità, nelle Contrarie Scritture. E in vero prescindendo dall' of-

fer-

(1) Hartmann. Pistor. Observ. 175 n. 20.
Oltre molti Samuello Schyckio Opp.
Tom. VII. Disp. XIV. cap. 3. n. 113.
e 114. Ivi. „ Quod vero sentiendum
„ si quis per errorem confessus fuerit
„ rem esse feudalem, an & tunc con-
„ fessionem suam mutare, & ad ge-
„ neralem Allodii præsumptionem con-
„ fugere potest. Ita quidem judicat
„ Kloss Tom. II. Conf. 182. n. 164. Il-
„ ludque procedere dicit etiam in bo-

„ nis regalem dignitatem annexam ha-
„ bentibus, & Principatibus ipsis: Hæc
„ tamen sententia non aliter admit-
„ tenda videtur, nisi simul probare
„ possit se justo errore ductum hoc
„ confessum fuisse alias enim Prædium
„ feudale asserens revocare illud non
„ potest, nisi probato demum errore.
(2) Fu stampato in Firenze da Amatore
Massa MDCLI. e ristampato nel
Tom. II. della Somma del Savelli.

servare che la Ruota giudicasse la Contea come *Feudo Oblato e Recognito* (1), non può dissimularsi che quel Motivo, benchè contenga diversi Fatti vantaggiosi alla famiglia, non sia una selva di errori visioni equivoci e spesse petizioni di principio. Il Diritto Canonico, ogni genere di Legge Positiva chiamati in sussidio per una controversia di simil sorte, la solita farragine di autorità sempre intempestive e la connessa povertà di raziocinio legale, servono di ornamento a un tale scritto. Ivi non traluce nè intelligenza del Diritto pubblico e feudale, nè cognizione del Diritto pubblico delle Città d'Italia, nè delle Antichità de' mezzi tempi, nè di quant'altro può con facilità acquistarsi, e vien reputato necessario per discutere simili affari; acciocchè la giustizia non sia assassinata dalla barbarie e sacrificata all'ignoranza (2).

VIII. Nè certamente all'Estensore di quel Motivo era necessario uno sforzo per comprendere che la Contea non poteva esser considerata come Feudo, giacchè lo stabilimento feudale presso di noi, *quasichè un secolo e mezzo è posteriore alle nostre Capitolazioni di Accomandigia*. I Fiorentini ben conoscevano sul principio del secolo XV. gli usi de' Feudi: le Consuetudini *Longobarde* già da due secoli prima eranfi diffuse per tutta l'Italia, e l'autorità Imperiale per ogni dove ne faceva rispettar la forza (3); risuonavano in tutte le Accademie i nomi di *Bulgaro, Pileo, Ugolino*, ed erano per tutto conosciute le

Mm

Glof-

(1) Ved. in queste Osservazioni Part. III. Artic. II.

(2) Quando gl' Antenati de' Sigg. Conti con fortissime e spesso replicate disposizioni Fidecommissarie vietarono il passaggio non solo della Supremazia ma de' particolari domini nelle femine e negli estranei, quando quel salutare provvedimento per la conservazione della famiglia si vede assicurato in un Trattato Pubblico, in cui per la mancanza de' Maschi vien chiama-

ta alla successione la Repubblica Fiorentina, io non comprendo perchè tal Causa dovesse cuoprirsi di tante tenebre da interessarvi la qualità feudale. Forse si è detto tutto quando si osserva che quelli non eran tempi da discutere simili controversie.

(3) Oltre molti Ved. Christ. Tommasio Origin. Feudal. Bohemer. de *Etat. Vet. Collection. Westphalen de Fat. Stud. Jur. Feud.* nel Tesor. del Ch. Sig. Jenichen

Glosse del *Colombino*, e le fatiche di *Jacopo Ardirzone* (1), e verso la metà del secolo di cui si parla, *Antonio da Prato-vecchio* professore dell' Università Fiorentina, alle insinuazioni dell' Imperatore *Sigismondo*, e di *Federigo III.*, pensò per fino e pienamente eseguì il progetto di dare un ordine nuovo e migliore ai libri de' Feudi (2).

IX. Varj diplomi Imperiali ben conosciuti in Firenze, e quello in specie del *Re Roberto*, fan chiarissima testimonianza che non era oscura fra noi la notizia del Diritto feudale. Gli antichi Formulari (3) da' quali in seguito si compilò il Fiorentino stampato in Firenze nel secolo XV. (4), come pure molti e diversi riscontri, dimostrano la cognizione che se n' ebbe, e altresì fan vedere che non se ne volle far uso. E deve certamente sembrar maraviglioso il sostenere che la Repubblica di Firenze in quel tempo pensasse alla costituzione de' Feudi, la quale intieramente repugnava alle circostanze, e al sistema del suo governo.

X. Repugnava alle circostanze, in cui fu verso quei tempi la Repubblica, essendo i suoi dominj circoscritti da angusti termini (5), che col disfacimento de' *piccoli Sigg. indipendenti* pro-

(1) Knorr Differt. de Hugolino nel Tesoro Feud. dell' *Jenichen* Tom. I. p. 189. Buder. *Amoenit. Jur. Feudal. Obs.* I. *Diar. Hallens. An. MDCCXLIII.* *Westphalen de Fatis stud. Jur. Feudal.* Tommasio *Select. Feud.* §. 60., & seq.

(2) *Ottomann. Comment. in Lib. Feud. Melch. Goldasto Præfat. ad. Tom. I. Rescript. & Stat. Imp. Nic. Rigalzio in Præfat. ad Baratherium. Tizio Proæm. ad Comment. Feud. pag. 6. Samuello Rejer de Cod. Mericution. Schilter Præfat. ad Minuccium nel Cod. del Gius Feudal. Alem. Arrig. Cocceio Hypomnem. Feud. Tit. X. §. 9. Alb. Fabricio Bibl. Med. Æv. voc. Ant. Mincuccius. il Ch. Sig. Gebaver. Not. ad Inst. Schilter. pag.*

m. 21. ed il Ch. Sig. Dom. Manni Tom. XII. Sig. VII.

(3) Pref. del Formul. del MCD.

(4) Formul. del secolo XV. nella *Bibl. Magliabechiana.*

(5) *Sopr. Part. II. Artic. I. §. 4. e 5.* *Offerva Nic. Fiorentino sopra la Deca Lib. II. Cap. 19.* „ Non può acqui-
„ star forse chi impoverisce nelle guer-
„ re anchora che sia vittorioso, che
„ ei mette più che non trahe de gli
„ acquisti, come hanno fatto i Vene-
„ ziani, & i Fiorentini, i quali sono
„ stati molto più deboli, quando l'uno
„ aveva la Lombardia & l'altro la
„ Toscana, che non erano quando l'uno
„ era contento del mare, & l'altro
„ di sei miglia di confini.

procurava in qualsivoglia maniera d'estendere ed ingrandire, continuamente intenta ad ampliarli o per compre o per altri contratti, o con la forza delle Armi e col procurare le Dedicazioni e le Sommissioni dei Comunisti (1).

XI. Repugnava altresì allo spirito del governo popolare lontanissimo dal beneficiare i Grandi, i quali venivano allontanati da ogni magistratura. Leggendo le Istorie, e vedendo gli antichi e i nuovi Statuti, relativamente all'orrore che si aveva per i *Magnati* (2), e considerando le altre circostanze, si conoscerà con chiarezza che quanto il Comune tendeva a conservare l'eguaglianza fra suoi, altrettanto era lontano per ogni ragione dal fare ad altri grandiose concessioni de' Territorj. Anzi per gelosia non meno della Libertà che dell'accrecimento dell'Imperio, replicatamente con leggi severe proibì ai Cittadini il comprare alle frontiere del distretto alcuna fortezza. In tal proposito abbiamo la legge del MCCCXXVIII. (3) fatta in occasione che i *Bardi* comprarono da Benuccio Salimbeni *Vernia e Mangona*: la quale fu rinnovata nel MCCCXLI. (4).

XII. I *Pazzi*, gl' *Ubalдини*, i *Tarlatti* riconobbero con certi vincoli feudali e come Feudi Oblati i loro castelli dal *Duca d'Atene* Signor di Firenze nel MCCCXLII. Nè da quel tempo fino al DCLXXXII mo *Gonfalonierato* o sia fino alla presa di Pisa, si trova altra concessione feudale se non che un'immagine di essa, accordandosi per XXIX. Anni a *Sandro da Campalmonte* il *Castello di Pagano* nel MGCCLXVII. (5). Da questa

Mm 2

può

(1) Ved. infr. Part. V.

(2) Stat. Lib. III. Rub. 67. nella Rub. 179. del Lib. III. sono imposte severissime pene per i sudditi che ardissero d'imparentarsi con i *Contalberti*, con i *Conti Guidi*, *Ubertini*, *Pazzi*, *Ubalдини* e con simili persone „ cum aliquo Forense, Principe, Barone, seu Domino quocumque nomine censeatur „ Nella Rub. 46 si ordina che niuno de *Contalberti*, de *Conti Guidi*,

Pazzi di *Valdarno*, *Ubertini*, *Ubalдини* possa esser eletto *Vescovo Fiorentino* e *Fiesolano*. Molto più deve vedersi ne i nostri *Storici*.

(3) Archiv. delle *Riformag.* Lib. di *Provisi* del MCCCXXVIII.

(4) Archiv. delle *Riformag.* Lib. di *Provisi* del MCCCXLI.

(5) *Provisione* nell'Archivio delle *Riformag.* Somm. An. MGCCLXVII. pag. 127.

può dedursi una riprova per concludere quanta diversità fosse frapposta tra il *Contratto di Accomandigia*, e la *Condizione di Feudo*.

XIII. *Scipione Ammirato* raccontando il fatto ben distingue l'*Accomandigia* dal *Feudo*, dicendo „ l'Anno fu terminato „ con aver ricevuto in *Raccomandigia perpetua* co' suoi Castelli „ il Nobil Sandro da Campalmonte Contado d'Imola, e gli „ fu dato in *Feudo per termine di XXIX. Anni*, il castello e „ fortezza di Castelpagano con le sue ville della stessa Diogesi, „ venuto in mano della Repubblica per testamento di Giovac- „ chino degli Ubaldini (1) „. Tutto ciò successe con *atto se-* „ *parato e diverso*, benchè compreso nella medesima Provvisione. In essa leggesi „ Nobilis Sander filius olim Bomivoli de „ Campalmonte Comitatus Ymolæ recipiatur, & recipi, & ad- „ mitti possit, & debeat pro se, & suis filiis, & descendentibus in „ *perpetuum* per lineam masculinam in *Recommendatum* Communis „ Florentiæ, & *Recommendatus*, & *Recommendati* esse intel- „ ligantur, & sint dicto Comuni Flor. „, e si trova in seguito per riguardo al Feudo „ Concedatur & concedi possit & de- „ beat dari in *Feudum* Castrum, & Fortilitium Castri Pagani, „ positum in Diocesi Ymolensi „. Fu obbligato a dare il *Pallio* per l'*Accomandigia* e a dare il *Cero* per ragion del *Feudo* (2), con altri pesi analoghi all'una e all'altra concessione. Dal che si deduce con ogni chiarezza la differenza fatta in quel tempo fra il *contratto d'Accomandigia*, e la *concessione Feudale* senza che ci prolunghiamo a dimostrarla inutilmente.

XIV.

(1) Ved. Ammirat. Istor. Fior. all' Anno MCCCLXVII. p. 663. let. C.

(2) Segue Ammirat. l. c. Ivi „ con ob- „ bligo oltre al Cero per S. Gio. Bat- „ tista di dar ogn'anno occorrendo „ 30. Fanti armati per un mese „. Ved. nel Somm. An. MCCCLXVII. ivi a pag. 125. „ Omni anno in per- „ petuum dare, & offerre per se, vel

„ per suum Procuratorem in die Fe- „ stivitatis S. Jo. Baptistæ... hono- „ rabile *Pallium* extimationis, seu va- „ loris... segue di poi pag. 125. „ Item dare, & offerre omni Anno „ durante dumtaxat Feudo, & con- „ cessione predicta, & non ultra... „ unum *Cereum* de cera ponderis sal- „ tem viginti librarum.

XIV. Dopo quest' esempio non si trova per quanto sapia, fino al tempo del Principato, altro stabilimento il quale possa somigliare il Feudo, se non quello che fecesi sotto il *Duca Alessandro* della *Contea d'Urbeck*. Essendosi aperta la successione stipulata nell' *Accomandigia* del *MCCCXLIX*. (1), stante la morte del *Conte Guido* ultimo maschio della linea del *Conte Guidoalberto*, Donna *Costanza* di lui figliuola ricorse nel *MDXXXII*. per ritenerne la Signoria a favore de suoi *Descendenti*, e ottenne in effetto la *Giurisdizione* e gli altri diritti, e fu spedita la *Provisione* nel *Consiglio del Dugento*.

XV. Questi fatti sono una prova sicura per convincere che le consuetudini Feudali non ebbero luogo fra noi nei tempi de' quali si parla. Il *Granduca Cosimo I.* fu quello, che avendo ampliato e fondato con rapidi e maravigliosi successi il dominio prima incerto e vacillante, portò al suo felicissimo Regno ancora lo splendore e la gloria di certe concessioni Feudali. Da esso riconoscono l'origine i *Feudi Toscani*, e in quel tempo deve fissarsi l'Epoca di tale stabilimento. Il *Capitano Matteo Sabatini da Fabbriano* fu il primo a favor di cui divenne Feudale la *Signoria della Sassetta* nel *MDXXXIX*. Ma avendola renunziata per disgusto, fu quel territorio concesso con tal vincolo a *Pirro Musefilo*. Il *Diploma* disteso dal *Vescovo Marzimedici* *Ministro del Duca*, fa ben conoscere che era allor nascente la scienza feudale, giacche oltre varie osservazioni che potrebbero farsi, serva il riflettere ivi concedersi un Feudo secolare per *Anuli Dationem*. Perciò non è da riguardarsi senza maraviglia estrema, che in contrario sostengasi, la *Contea dei Gherardeschi* loro libero patrimonio allodiale, da loro posseduto fino da antichissimi tempi, e costituito sotto la protezione del *Comune di Firenze*, doverli considerare in linea di Feudo, e quel che è più, di *Feudo Dato*, e di tal sorte, da esser compreso sotto la *Legge del MDCCXLIX*. (2), che l'esclude in apertissima maniera.

XVI.

(1) Ved. sopr. Part. II. Art. V. §. 5 p. 237.

(2) Legge sopra i Feudi ed i Feudata-

ri pubblicata in Firenze il dì 21. Aprile MDCCXLIX.

XVI. Ma per distruggere la contraria asserzione, quando altro non si avesse di ragione, serve il rammentarsi che le Capitolazioni furono stipulate con i *Dieci di Balìa* (1). L' autorità ad essi confidata, benchè fosse grande, non si troverà estesa per altro a poter fare in nome della Repubblica *Costituzione alcuna di Feudo*. Questa Magistratura introdotta verso il MCCCLXXII., ebbe il dipartimento di poter far *Legge, Paci, ricevere le Dedizioni e Sommissioni* e altri simili Atti relativi ad ampliare non a diminuire i dominj e lo stato della Repubblica (2). Nè si proverà mai che quest' *Uffizio* fosse autorizzato a distrarre e ad alienare in qualsivoglia maniera i Dominj pubblici, siccome segue nelle *concessioni Feudali*, in cui si alienano e distruggono (3) i fondi della medesima per riguardo al *Dominio utile*; lo che considerossi sempre un diritto da esercitarsi direttamente dal Supremo Potere del Principe.

XVII. Noi vediamo secondo le consuetudini Feudali, tutto ciò che appartiene alle prime investiture riferirsi sempre alla persona in cui *risiede la Maestà*, e sappiamo che gl' *Imperatori* non si sono serviti di subalterne Magistrature, ma che essi soltanto han fatte le *Concessioni Beneficarie*. Questo fu il costume presso *tutti i popoli*, e in *tutte l'età* praticato, e sempre con molte formalità proprie di un'Atto così solenne, delle quali lungamente tratta il *Ch. Gio. Cño Knaus* (4). E in vero lo stabilimento prossimo e simile al feudale del tempo della Repubblica di cui sopra abbiam parlato (5), non fu opera già de'

Die.

(1) Sommat. Ann. MCDV. pag. 155.

(2) Ved. Ammirato. Lib. XIII. pag. 685. sopra lo stabilimento, e le prerogative di tal Magistratura può ancora vedersi ciò che in seguito fu determinato dallo Statuto Fiorentino Lib. V. Rub. 23. De officio Dominorum decem Balie, da cui si possono aver molti lumi per la nostra Istoria.

(3) Ved. Schilter. Jus Feudal. & ib. Gebaver. Cap. 2. §. 6. e Cap. 4. §. 3. e oltre tutti gli altri Knipschild de Fi-

deicom. Fam. C. 2. n. 134. Bohemero Consult. & Decis. Jur. Vol. 1. Part. I. Decis. 4. num. 155. e n. 229. cart. 106.

(4) Consuetud. Feud. de Veter. & Nov. Investitur. ed ivi Bitsch. e tutti gl' Interpetri. Ved. Gio. Crist. Knaus Natürliches Lehnrecht als ein allgemeines aus den Gründen des Rechts der Natur hergeleitet. pag. 28.

(5) Ved. sopr. in quest' Artico. §. XIII.

Dieci di Balla, ma si fece dal *Gonfaloniere*, dai *Priori di Libertà* e coll'assenso e col voto del *Maggior Consiglio*, con tutte le formalità proprie di un Atto di sì grave importanza (1). Il nostro al contrario si fece avanti ai *Dieci di Balla* nell'ordinaria forma delle altre *Accomandigie e Leghe di Pace*. Questo riflesso che è di tanto momento, può far conoscere la necessità di non prender equivoci al soggetto de' *Capitoli d'Accomandigia*, giacchè corre gran differenza nel proposito della presente questione, tra una *Convenzione* fatta direttamente dal *Gonfaloniere* e dai *Priori di Libertà* ne' quali risedeva la somma del potere della Repubblica, ed un *Contratto* stipulato a nome del Comune di Firenze da una *Magistratura inferiore*, il di cui dipartimento fu ristretto dalle speciali commissioni.

XVIII. Per verità è tanto certo, le Capitolazioni del MCDV. non importare nè stabilimento *Feudale*, nè dipendenza proveniente da *Ominio*, e *Vassallaggio* (2), che nel nostro istrumento e nel concreto della questione non si trova alcuna termine, onde possa concludersi la fedeltà Vassallitica. E perchè dunque in danno irremediabile della famiglia vorremo che quell'Instrumento patisca la più disperata interpretazione repugnante affatto al senso della lettera, alla continenza dell'Atto, e ad una serie immensa di Documenti che lo confermano con la possibile ed imaginabile evidenza?

XIX.

(1) Sommar. An. MCCCLXVII. Ivi
 „ Deliberatum, & factum per dictos
 „ Dominos Priores, & Vexilliferum,
 „ Gonfallon. Societatum, & populi,
 „ & duodecim bonos viros Communis
 „ Florentiæ pag. 121.

(2) Nella Scrittur. Contrar. III. §.
P'altra è l'annuo tributo; vorrebbe
 farsi credere che il Palio promesso
 nelle Capitolazioni di Accomandigia
 „ porti seco una subjezione almeno
 „ Feudale quando in specie è congiun-
 „ to e corroborato con altre circostan-
 „ ze indicanti il medesimo, siccome as-

serà l'Estensore dei Motivi nella Causa di Castagneto *Artic. I. n. 42*. Ma sopra tale assunto bisogna riguardarsi dagli equivoci de' quali è ripieno il Motivo della Ruota, poichè quantunque il Palio diafi, e possa darfi dai Feudatari e da chiunque altro a cui venga imposto un tal peso; ciò non ostante non dovrà dirsi (ommettendo gli altri argomenti) che i Gherardeschi assumessero nel MCDV. l'onore di prestarlo come Feudatari; quando i Feudi cominciarono fra noi assai più di un secolo dopo.

XIX. Mancò principalmente il dominio nella Repubblica Fiorentina siccome sopra abbiain provato (1), e siccome i Conti chiaramente l'esprimono nel principio delle Capitolazioni (2); la Repubblica medesima lo confessa (3), gl'istorici lo confermano (4), e molti altri documenti non equivocamente lo stabiliscono, e lo dimostrano le prove di sopra riferite (5). Ciò posto, ognun vede che assolutamente manca la *qualità essenziale e sostanziale del Feudo*, dovendo passare per incontrovertibile, che quello è una concessione del Dominio utile col vincolo della fedeltà Vassallitica (6): Intendendosi sempre che il Concedente ritenga il dominio diretto, in deficienza di cui inutile è il trattare di Feudi (7), non potendo in tal caso aver luogo la beneficenza feudale (8).

XX. Oltre la considerazione del *dominio pieno*, o vogliamo dir supremo per il caso nostro, manca qualunque termine per la traslazione del *dominio utile*: nel contratto presente non essendovi parole importanti l'*usufrutto feudale*, che tanto è diverso dal semplice *Usufrutto*, siccome in una sua Dissertazione osservò pienamente il *Ch. Barone di Senckemberg* [9]. E realmente quando i *Gherardeschi* vengono avanti l'*Uffizio de' Dieci*, e chiedono di esser ricevuti sotto la protezione della Repubblica, questa promette di accettarli *con i patti e condizioni* che in quell' Istrumento si stipulano. Per mezzo di tali convenzioni se i *Gherardeschi* cedono alcuni *diritti* al Comun di Firenze.

(1) Part. I. Artic. I. II. e III.
 (2) Proem. delle Capit. „ Quod ipsi tenent, & hactenus tenuerunt.
 (3) Part. II. Artic. I.
 (4) L' Ammirato all' Anno MCDV. E furon lasciati padroni come eran prima. Ved. Sopr. Part. I. Artic. III. in fin. e Part. II. Artic. II.
 (5) Part. II. Art. III. IV. e V.
 (6) Stryck. Exam. Jur. Feudal. Cap. II. §. 11. ed iv. il Røthio Pandect. Feudal. feu Comment. in Stryck. Examen. Jur. Feud. Schilter Jus Feud. Cap. 3. §. 8., ed

iv. Gebaver. pag. 42. e pienamente tutti gl' Interpreti.
 (7) Schilter l. c. „ Essentialia Feudi sunt „ Dominium directum & utile..... „ Horum si quod abest Feudum esse „ definit, & alia species suboritur. Ved. il Tizio Theutschen Lehrn. Cap. 5. §. 3.
 (8) Così ad una voce tutti gl' Interpreti presso il Rosentall. Stryck. Lodwello, &c.
 (9) Senckemberg. Meditat. de Div. Fruct. Feud. Fascic. II. Meditat. Jur. Publ.

renze, comprando con sommo dispendio la propria sicurezza e la protezione di una superiore Potenza, non vedo in qual maniera possa immaginarsi che la Repubblica trasferisca in essi il dominio delle utilità risultanti dalla Contea. Egli è evidentissimo che la medesima per volontà dei Conti e per mezzo dei patti allora stipulati acquistava soltanto quei diritti i quali sono una conseguenza del contratto di Accomandigia [1] e che sono contenuti nei riserve [2], rimanendo i Conti dopo tali convenzioni nel possesso di ciò che non fu eccettuato nelle medesime. In veduta di questi fatti si leggano le capitolazioni, se ne osservi l'espressione e il contesto per esser convinti che i Dieci di Balìa non alienarono e non distraffero in ciò che volgarmente chiamasi dominio utile [3], i fondi dello Stato: non altro potendosi concludere da quei patti, se non l'acquisto convenuto nei medesimi [4].

XXI. Oltre la mancanza del *dominio* nella Repubblica e della traslazione dell' *utile*, non si leggono altresì gli altri *termini*, da' quali concludesi l' *essenza del Feudo*, e specialmente la *promessa della fedeltà* che si considera come *sostranziale* [5]. Senza questa non può immaginarsi *Feudo* secondo l'universale pratica di giudicare in tutte l'età [6] e in tutti i luoghi ove la scien-

No

za

(1) Sopr. Part. II. Artic. III.

(2) Part. II. Artic. IV.

(3) Muret. ad Princip. Instit. de Usucapion. Duareno Lib. I. Disput. cap. 17. Cujac. Princip. Comment. in Feuda p. 6. Conzio method. de Feud. pag. 2. Corasio Lib. 6. Miscellan. cap. 20. Wiffembachio Comp. Feud. cap. 1. ult. Ubero ad Instit. de rer. div. §. 15. Senckemberg Meditatio de divisione Fract. Feud. Fascicul. II. Meditationum Jur. pub. Meditat. 1. p. 242. e 243.

(4) Sopr. Part. II. Artic. IV.

(5) Schilter. l. c. e ivi Gebaveroin Not. pag. 42. Cragio Feud. Lib. I. tit. 9. pag. 80. ivi „Fidelitas non solum Vinculum est Feudi sed vera Eius Essentia, sine qua nullum Feudum

„sussistere possit„. Cño. Tommasio de Origin. Feud. n. 1. Lit. G. Hoc omnes fatentur Fidelitatis prestationem „esse de essentia Feudi„ Spengro de primis Vestig. Feud. §. 6. nel Tesor. dell'Jenichen Tom. 1. pag. 410. ved. Gasp. Achat. Beckio de Feudi transmissione Foeminis §. 7. ivi „Nimirum „quantum abest ut Homo intelligi „possit sine anima tantum quoque abest „ut sine fidelitate consistere possit Feudum „Itero Quæst. univ. Juris Feudalis Cap. 13. quæst. 3. „Essentia „Feudi in speciali vassallitica Fide „consistit, & per consequens impossibiliter abesse potest.

(6) Ved. Schiltero, Stryckio, Gebaver. l. c.

za Feudale sia conosciuta [1]. Nel qual proposito conviene non equivocare nei termini e nell'espressioni importanti tal promessa, essendo certamente falsa ed erronea l'induzione che può farsi da ogni promessa di *fedeltà* alla condizione Feudale come oltre gli altri riflette *Uld. Eyben* (2). Onde per procedere con sicurezza conviene *distinguere e separare* tre specie di fedeltà, cioè di *Suddito* di *Raccomandato* e di *Vassallo*.

XXII. I *Sudditi* prestano il giuramento in conseguenza della *Maestà* da cui son contenuti, onde tal promessa proviene dallo stabilimento della *Sovranità* in qualunque maniera acquistata o per *patto* o per *conquista* o per altra *disposizione* [3]. E perciò nel giuramento di subiezione vi è implicito il consenso per cui si trasfonde nel Sommo Imperante il diritto di togliere a i violatori della fede prestata, la *fama i beni e la vita* [4]. Prestano il giuramento di fedeltà altresì i *Raccomandati*, mentre questi si obbligano ad osservare la *Convenzione*, che con i più forti vincoli di gratitudine e di ossequio li stringe al Superiore [5], il quale assicura la fede pubblica al favore della sua gloria e sotto la sua protezione. Questa promessa originata dal patto diretto all' *Accomandigia*, non è certamente promessa di vassallaggio, come si vede in tante *Accomandigie* e in altre *legge diseguali*, non aventi alcuno dei caratteri necessarj per esser considerate *Concessioni Feudali* [6].

Pre-

- (1) Tommasio Orig. Jur. Feud. n. 1. Itero Quæst. univ. Jur. Feud. Cap. 3. qu. 3 In gran copia molti altri Scrittori.
 (2) Ul. Eyben Elect. Feudal. Cap. XI. §. 2. ove con solidità parla di tal materia.
 (3) Bernard. Multz de Majest. Imp. Part. III. Cap. 6 §. 1. e tutti gl' Interpreti del Diritto Pubblico e Privato Ved. Strickio de Jurament. Fidelitat. Cap. 13.
 (4) Christ. Thomaf. Differt. de Origin. feudalib. pag. 399. 400.
 (5) Ved. sopra Artic. V., e VI.
 (6) Knipchild de Jur. Civ. Imp. Lib. 1.

cap. 12. n. 8. „ Solent quoque Prote-
 „ ctores clientes suos nominare dile-
 „ ctos fideles, & clientes se offerre
 „ humiles fideles: hujusmodi tamen ap-
 „ pellatio jurisdictionem non arguit,
 „ sicuti demonstrat Magerus cap. 10.
 „ N. 478. nec protectio ullam subje-
 „ ctionem, vel jurisdictionem impor-
 „ tat „ Multz de majest. Imp. p. 3. c.
 „ 6. §. 1. N. 14. „ Fidelitas debetur
 „ alteri, vel propter sub & conjun-
 „ ctionem in unum corpus Reip. vel
 „ propter possessionem aliquorum be-
 „ norum, quorum administratio &
 „ ususfructus alicui sub hac conditio-

„ BE

Prestano il loro giuramento eziandio i *Vassalli*, e tal promessa non deve confondersi e mescolarsi con le altre delle quali si è parlato.

XXIII. Bisogna dunque concludere, non ogni specie di fedeltà esser quella che dicesi *Vassallitica e Feudale*, affatto separata dalle altre, siccome dal minuto esame delle differenze con somma facilità potrebbe mostrarsi, e siccome notano tutti ad una voce gl'Interpetri del Diritto feudale e specialmente *Achat. Beckio* (1). Questi dimostrano consistere la *fedeltà de Vassalli* nel promuovere la gloria e gli interessi del Padron Supremo, nel non rivelare i segreti, nel palesare qualunque indizio e qualsivoglia cosa che possa arrecare il minimo danno all'onore e all'estimazione del medesimo, conforme provano i Dottori a quella parte delle consuetudini feudali ove si tratta

N.º 2

dell'art.

„ ne confertur, ut ipsi fidelitatem
 „ exhibeat : hæc posterior præstatur
 „ a vassallis Domino feudi nomine
 „ protectionis, debetur etiam fidelitas,
 „ vel alio etiam quovis nomine, quo
 „ quis ab altero quid Beneficii habet.,
 Arnizæo de Jur. Majest. Lib. I. cap. 4.
 n. 8. & seq. Così pure altri in gran
 numero.

(1) Ved. Vultejo de Feud. Lib. I. cap. 4.
 §. 8. Gifanio de Feudis cap. 4. n. 7.
 40 & 41. Beck de Feudis foeminis §.
 8. ivi., Vassalliticæ fidelitatis præsta-
 „ tionem ea de causa requirimus, quod
 „ persuasissimum habeamus. . . non in
 „ sola fide collocari recte posse essen-
 „ tiale Feudi formam, quandoquid-
 „ dem licet ponatur fides, non tamen
 „ illico Feudum quoque poni necessè est ;
 „ namque, & subditi Magistratui suo
 „ fidem debent, præstantque, neque
 „ tamen propter hoc Vassalli sunt,
 „ sed multis oppido non minus ab his
 „ discriminari, atqui vero ita necessà-
 „ rio esset concludendum, si sola fides
 „ absolveret Feudi formam, quoniam
 „ positâ formâ, formatum quoque po-

„ ni necessario debet. Quæ cum ita
 „ sint, merito vassalliticam, hoc est
 „ ministerialem, seu certis operis in-
 „ nexam fidem requirimus. Eaque
 „ in re consentientem habemus Hul-
 „ dericum Eybenium in Electis Feu-
 „ dalibus Cap. XI. §. 2. ubi postquam
 „ verissimum esse dixit non solam Fi-
 „ delitatem Feudo *Esse suum* dare,
 „ atque illa posita Feudum non poni,
 „ paucis interiectis subiungit, tolera-
 „ ri quidem communem doctrinam posse,
 „ si dicamus Fidem Vassalliticam
 „ esse formam Feudi, modo tamen ad-
 „ jectum *Vassalliticæ* verbum, dextre
 „ explicetur, pleniusque resolvatur.
 „ Ita scilicet ut quemadmodum Vas-
 „ sus, seu Vassallus vi vocis Mini-
 „ strum seu Famulum significat, sic
 „ Vassallitica Fides sit, quæ certis ser-
 „ vitiis, seu operis ministerialibus in
 „ toga, vel sago præstandis coniuncta
 „ sit, Ved. Pagenstechero nella Pro-
 „ lus. Accademic. de Feud. Franco non
 „ Allodio §. 3. ivi., sola Fidelitas Feudum
 „ non constituit.

dell' *antica* (1) e *nuova forma* della fedeltà vassallitica (2). Sostanzialmente poi rifondendosi il giuramento della *fedeltà di Vassallo* nel convenire che il Padron diretto possa per ragion di pena privarlo del Feudo, secondo le osservazioni di *Christ. Tommasio* (3).

XXIV. Di questa *specie di fedeltà* non è vestigio alcuno nel nostro Istrumento (4), ed è quella che si giudica essenziale alla *Costituzione de' Feudi*, e precisamente quella che secondo i nostri usi e le consuetudini del Granducato si ricerca a quell' effetto, siccome apparisce dai *Diplomi* dalle *Investiture* dai *Giuramenti di fedeltà* dalle *Leggi* che formano insieme con le *consuetudini antiche de' Feudi*, tutto il sistema del Diritto feudale di Toscana. Da questi fondamenti si può ben conoscere cosa deva intendersi per *fedeltà vassallitica* non equivocamente espressa nei Diplomi Granducali. Ma tutto questo è assai diverso da quel che si legge nei Capitoli d' *Accomandigia*, da' quali, senza confondere il significato delle espressioni e senza alterare tutti i più ricevuti principj e le più comuni regole della scienza feudale, non sarà mai possibile il concluder la prova dei caratteri della *fedeltà vassallitica* [5]. E per vero dire quelle parole che mostrano dipendenza nella Lega [6], ed hanno

(1) Feudor. Lib. II. Tit. 6. edivi Bitschio, Cragio. ec.

(2) Feud. Lib. II. Tit. 7. ed ivi Gasp. Bitschio, e tutti gl' Interpreti.

(3) Christ. Thomas. Differt. de Origin. Feud. pag. 400.

(4) Nella Scritt. Contrar. III. §. *Bene quando*, vedesi allegato il Motivo nella Cauza di Castagneto, ove dalle parole *promiserunt ac juraverunt omnia fideliter bono animo ac recta fide effectualiter observare*, e simili, si deduce la fedeltà vassallitica. Ognun vede l'equivoco senza prolungarsi di vantaggio a confutar quest' errore.

(5) Nella Scrittur. Contrar. III. §. *La terza nasce*, vorrebbe concludersi la

prova della feudalità dalle parole *riverenza e obediienza*, le quali crede che siano unite alla promessa dei servizi feudali. Ma è abbastanza noto che quei termini prendono il loro significato dall' Atto in cui son posti. Sicche in una concessione di Feudo denotano la subordinazione dei *Feudatarij*, in una sommissione o resa significano subiezione di *suddito*, e in una *Accomandigia* denotano la dipendenza di *Raccomandato*. Chiunque legga i Capitoli del MCDV. conoscerà a prima vista che non vi è ombra di servizi feudali.

(6) Ved. sopr. Part. II. Artic. III.

hanno un' immediata relazione ed un sicuro rapporto al Superiore che riceve in Accomandigia (1), non devono capovolggersi ed impropriarsi ad effetto di forzarle ad un significato al quale repugnano onninamente.

XXV. E non è maraviglioso che tutto il contesto de' *Capitoli* del MCDV. sia opposto alla *Costituzione di Feudo*, giacchè l'Atto ebbe una destinazione affatto diversa. E dove in quei *Patti* si fa menzione di *Feudo* [2], dove si parla di *Omaggio*, dove si tratta di quant' altro è stato creduto necessario per lo stabilimento feudale? E come mai in quella *Convenzione* vi compare la *Sovranità del Concedente* nella solenne maniera e con quelle formalità, le quali benchè precisamente non necessarie alla sostanza dell' Atto, son sempre state consuete in tutti i tempi e in tutti i luoghi, e si trovano egualmente praticate dagli Imperatori non meno che dalle inferiori Potenze? Vedasi con quali espressioni e con quale apparato fosse fatta dalla Repubblica Fiorentina, quella specie di stabilimento feudale, concedendo per XXX. anni il *Castello di Pagano* [3]: si prenda in considerazione il modo con cui i primi Sovrani Medicei costituirono i loro Vassalli, e si conoscerà chiaramente ancor da questo la differenza estrema fra un *Contratto di Accomandigia*, ed una *Concessione Beneficiaria*.

XXVI.

(1) Il Sig. Difensore del Fisco Scritt. I. §. E che di fatto cart. 5. osserva „ E „ che di fatto rispetto ai primi non „ gli ne fosse fatta che una concessio- „ ne feudale; anco non di quelle del „ primo rango, oltre alle parole di „ *Dominio*, che si leggono nelle capi- „ tolazioni unite a quelle di *Prote- „ zione* e oltre alle parole di devozio- „ ne, e d'obbedienza, e altre simili „ che in lingua feudale significano „ *Vassallaggio*, e subiezione „. Ved. sopr. Part. II. Artic. III.

(2) Rispondesi nella Scrittur. Contrar. III. §. *Io studiando* con l' autorità dell' Estensore del *Motivo* nella *Causa* di *Castagneto*, e con quella del Co-

Cristiani nella sua *Deduzione sopra Malgrate* pag. 40. ove nota che „ non „ è duopo di ritrovare nell' *Istrumen- „ to* i termini materiali d'investire o „ infeudare e simili, purché vi si tro- „ vi quanto basti a produrre il vin- „ colo nella sostanza „ Nel caso no- „ stro non solo non si trovano quei ter- „ mini, nè si trova l'equivalente, ma di più si legge nelle *Capitolazioni* tut- to quello che può escluderlo con la possibil chiarezza, siccome abbastanza abbi- am provato nella Part. II. Artic. III. IV. V.

(3) Ved. sopr. Artic. I. §. 8. e nel *Sommar.* pag. 121.

XXVI. Per conoscere dei Diritti Feudali e per giudicarne convien certamente riportarsi alla Investitura [1] la quale se manca, essendo una mera solennità [2], bisogna per altro sostituire una prova ben forte ove riposi il vincolo feudale. Noi non abbiamo nè Istrumento *per prender possesso*, nè Istrumento relativo a *concessione già seguita*, nè Istrumento nè Diploma d' *Investitura*, e a tutti questi effetti nella massima importanza di quest' affare, in cui finalmente si controverte ad una delle più splendide e luminose Famiglie d' Italia un Dominio ritenuto da VIII. Secoli, si vuol supplire col solo e semplice Istrumento delle Capitolazioni, il quale con ogni chiarezza dimostra il contrario. Quando noi abbiamo l' evidenza che ci mostra una verità apertissima, e forza il nostro assenso e lo costringe a riconoscere in quelle una mera Accomandigia [3], e perchè fuggendo la luce vogliamo involgerci nelle tenebre per andar brancolando alla caccia di cose che non è possibile di trovarvi ?

XXVII. E in realtà il nostro Istrumento non ha relazione al Possesso già dato dalla Repubblica ai Conti, nè ha rapporto al Possesso che allora si potesse dare, mentre i Conti bastantemente si esprimono di esser Padroni della loro Signoria (4); Nè può essere in altra maniera Istrumento d' *Investitura*, o questa voglia considerarsi come propria, o come abusiva e simbolica, perchè mancano quei caratteri, i quali sono stati dalle consuetudini feudali (5) e da tutti gli Interpreti (6), considerati necessarij per costituirli, esprimendosi con quel termine la tradizione

(1) Itter. de Feud. Imper. Languth. Animad. Feud. ad Cocceii Hypomnem. Juris. Tom. I. §. 10. n. 4. Ludwel Synopf. Jur. Feudal. Cap. ultim. p. 421.

(2) Kemmerich de Stat. Reip. Germanic. Fed. §. 23. Tizio specul. Jur. Public. Lib. II. Cap. 9.

(3) Part. II. Art. III. IV. e V.

(4) Proem. delle Capit. „ Tenent, & „ haftenus tenuerunt.

(5) Feudor. Lib. II. Tit. 2., & Tit. 3. per tot.

(6) Ved. Bitfch. in Consuet. Feud. Bohemer. Consultat. & Decif. Vol. I. Part. II. Dec. 47.

zione del possesso (1), nelle forme praticate nei Feudi (2).

XXVIII. Oltre di ciò, come ognuno può credere, mancano le *Rinovazioni* d' Investitura (3); qual circostanza è sommamente considerabile, se voglia ben osservarsi la mutazione accaduta nel *Governo* del nostro Stato e indotta dal Granduca Cosimo I. Principe fervidissimo e di costanza e fermezza immutabile, il quale fu sempre intento a stabilirlo con nuove leggi, e ad assicurarsi della giustizia dei *Titoli*, con cui i vicini Possessori tenevano i loro Dominj. Molto più ancora sapendosi che quel gloriosissimo Principe indusse presso di noi l'osservanza delle *Consuetudini* feudali, e da esso devesi ripetere il principio della *Costituzione* dei Feudi Toscani.

XXIX. Nè per impugnar l' *Accomandigia* e sostenere la *Qualità feudale*, possono giovar le *Induzioni*, le *Congetture*, le
pre-

(1) Ved. Rosenthal. Synopf. Feud. Scilicet. in Commentar. Jur Feud. Alemann. Cap. IV. §. I. p. 59. Gundlingio nelle Gundlingiane Part. XII. n. 11. §. 7. e seg. Dei consenso di tutte le Curie feudali attesta il Tizio Teutsch. Lehenr. C. XXV. §. 5. e seg.

(2) Arrig. Coccejo de presumpt. qualit. Feudal. Tom. II. §. 4. ivi „ Feuda „ regulariter nulla sunt sine Investitura. Uti enim de Constitutione dominii in Jure Civili definitum est „ quod traditio necessario ad illam „ requiratur, nec Dominium ante a „ priore Domino habeat, quam ille „ alteri rem tenendam, & possidendam tradiderit; ita quoque Feuda; „ & si justa causa scilicet, vel pactum, „ vel ultima voluntas præcesserit, investitura tamen plenissime demum „ constituuntur. . . cum igitur hæc soleant investitura in facto consistat „ ea ab allegante omnino probanda „ est . . . atque hac probatione deficiente pro *allodio*, non pro *feudo* „ judicandum esse „. Ometto varie altre autorità inutili.

(3) Tali rinnovazioni non farebbero mancate, se realmente fossero stati Vassalli, non presumendosi quello, che è contrario alla legge, e alle consuetudini veglianti. La rinnovazione è necessaria secondo il disposto del *Testo nel Cap. 1. quæ fuit prim. Caus. Benef. ammit. Preposit. in Prefat. Feud. n. 56. Gabriel de Feud. Concl. 3. n. 6. Lim. 5. Alciat. Reg. 2. Pref. 3. n. 2. Menoch. de Presumpt. 91. n. 31.*, e moltissimi presso il Rosenthal. Syn. Feud. Cap. 12. Quæst. 14. n. 4. Ved. Brunneiman Centur. II. Decis. 18. III. Bornio nella Dissertat. de Transmutat. Feud. in Allod. §. 18. Stryck. De Territor. Princ. Allodial. Disp. XIV. Cap. 3. n. 112. Opp. Vol. VII. Ivi „ Firmissimam „ præsumtionem facit pro allodiali „ districtu, si ad minimum intra XXX. „ Annos investitura desuper non fuerit petita, tunc enim res pro allodiali habetur, e n. 117., Quod si itaque constet Investituram diu vet plane non fuisse petitam, tunc omnino mihi persuasum habeo pro allodiali talem Provinciam existimandam esse.

Presunzioni alle quali in contrario si ricorre, giacchè queste non debbono niente valutarfi quando contrastano con i fatti e con le verità dimostrate. Che se nel caso nostro si dovesse far uso di *Presunzioni* per la prova dell' *Allodialità* e per l' *esclusione del Feudo*, in larga copia potrebbero addursi (1); essendo incontrovertibile nel dubbio doverfi piuttosto credere stabilita la libertà che il vincolo (2), piuttosto l' *Allodio* che il *Feudo* (3). Dicesi in una Sentenza della nostra Ruota (4), „ *Castra etiam* „ *habentia Jurisdictionem annexam quando non constat, quo* „ *titulo possideantur, an scilicet titulo feudati vel donationis,* „ *præsumentur Allodialia, & non Feudalia* „ L' *Auditor Conti* „ *Consigliere di Grazia, e di Giustizia dei nostri Principi* in una sua *Decisione* (5) „ *Cum non constet de Investitura, ser-* „ *vitio reali, vel personali, Juramento fidelitatis aliisque indi-* „ *ciis Feudalitem rectam denotantibus, ex solo exercitio Jurisdi-* „ *ctionis non infertur ad Feudalitem, sed potius Castra hu-* „ *jusmodi præsumentur allodialia* „. Niente vi è di più certo in tutta la *Giurisprudenza feudale* e in special modo poi trat-

tan-

(1) La parola *Concedere* la quale leggesi nelle *Capitolazioni* potrebbe esserne un argomento, giacchè i nostri antichi *Espositori* crederono che essa importi donazione libera e non *Feudo*, siccome oltre molti *Bartol.* alla *L. Uxori §. cum Seius n. 1. de Leg. I.* *Alessandro* in *Add. ad Bartol.* alla *L. Eum ff. de Donat. in Verb. Verbum concedo n. 3.*

(2) E veramente i *Feudi* si vedono chiamati *Bona Fisci, Fiscalina, Bona de munere Regio*, e con altri nomi denotanti un vincolo di soggezione al *Fisco*. Ved. *Bignon. ad Balutium Tom. II. p. 875. Schilter. Comment. ad Rub. Jur. Feud. Alemann. §. 2. Mabillon. Formul. Andegravenf. n. 45. Appendic. Suppl. n. 85.*

(3) *Schilter. Jus Feud. Cap. III. §. 7.* „ *Feudalitas, sive Feudalis qualitas quæ*

„ *rei inheret, de re non præsumitur,* „ *sed allodialis esse. Distefamente tutti i Feudisti 2. Feud. 26. §. 1. Richter. Vol. I. Part. III. Conf. 7. Consil. Marpurgensi Tom. I. Vol. III. Conf. 21. num. 63. Rot. Roman. cor. Merlin. Decif. 655. n. 1. Stryck. Opp. Tom. VII. Differt. XIV. n. 116. lvi* „ *In dubio pro libertate cujusvis rei* „ *judicandum esse ad unum omnes fe-* „ *re concludunt, bona potius allodia-* „ *lia quam Feudalia esse præsumentur* „ *Struv. Synt. Jur. Feud. Cap. 16. §. 11. n. 2. Arrig. Coccejo Exercit. Curios. Tom. II. Disp. 48. de Præsumptione Qualit. Feud. Tit. 2. per tot., e nella Differt. de Probation. Feudali.*

(4) *Lib. I. Motiv. cart. 590. e 612.*

(5) *Decif. Fior. 54. n. 3.*

zandosi secondo il Fisco di una Concessione fatta da un Principe (1). La ragione è manifesta, essendo il Feudo una specie di servitù (2), la quale come odiosa non deve credersi costituita, se non dimostrisi con prove univoche, dirette, e chiare secondo l'opinione di tutti gl'Interpetri e le riflessioni di *Arrigo Coccejo* (3). A tale effetto si riferisce la necessità indotta dalle consuetudini feudali, di praticare quelle tante solennità e formalità che assicurano l'Atto, e mostrano la precisa verità del successo. Quali cose mancando nel proposito nostro, siam precisamente nel caso, che non solo tutte le possibili presunzioni ma ancora le prove più dirette e convincenti sostengono i diritti de' Signori Conti ed escludono la qualità feudale, e tanta maggior forza acquistano quanta possono averne in un affare niente dubbioso in cui tutto si deve riferire all'*Accomandigia* da noi dimostrata con ogni chiarezza.

O o

A R-

(1) Nelle Concessioni de' Principi si deve pronunziare per l'allodio ad esclusione del Feudo ved. *Oldrad. Conf.* 159. n. 1. & seq. *Beroo Conf.* 65. n. 38. ove attesta della comune opinione, e *Conf.* 67. n. 21. 24., e 44. Vol. I. *Menoch. de Præsumpt.* 91. n. 15., e *Conf.* 191. n. 26. *Carpzov. Resp. Lib. I. Resp.* 81. n. 5. *Kirchov. Vol. I. Conf.* 39. n. 1. *Wames Conf. Civ. Cent.* 5. *Conf.* 29. n. 3. *Cristineo ad Consuetud. Mechlinens. Tit. 12. Art. 1. n. 15.* *Hartman. Pistor. Observ.* 175. n. 22. *Schurff. Vol. I. Conf.* 69. n. 1. *Sryck Opp. Tom.*

VII. *Disp.* 14. C. 3. n. 106. *Coccejo l. c. §. 7.* *Francesco Carlo Conradi de Nominib. Germanic. Feud. §. 4.* nel Tesoro *Jenichian. Tom. I. pag. 567.* *Gribner. de Domin. Direct. in Territor. alien.*

(2) *Coccejo l. c. §. 5.* Ivi oltre molto più „ *Feudum vero e contrario Dominum recognoscat, & species quædam servitutis sit, in dubio pro allodio, & non pro Feudo respondendum est.*

(3) *Coccejo Dissertat. laudat. loc. cit. §. 15.*

A R T I C . II.

LA LEGGE DEI FEUDI DEL MDCCXLIX. NON COMPRENDE LA
CONTEA DEI GHERARDESCHI, ANCORA IN SUBALTERNA
CONDIZIONE CHE QUESTA DEBBA CONSIDERARSI
PER FEUDO.

I. **M**A nella gravità del presente affare, in cui s'interessa la conservazione dei diritti Signoriali di una Famiglia cotanto illustre, e grande, ci sia permesso di aggiungere altre osservazioni, le quali benchè possano sembrare inutili ai Giudici illuminatissimi in veduta delle prove, le quali escludendo il Dominio della Repubblica, escludono per conseguenza ogni qualità di Atto Liberale riferibile alla condizione di Feudo; ciò non ostante possono cumularsi ammettendo ancora nell'Ipotesi più svantaggiosa la *Qualità feudale della Contea*.

II. In questa supposizione i Signori Conti della Gherardesca sono egualmente sicuri che la loro *Signoria* non è compresa sotto la censura della *Legge dei Feudi*. E veramente quantunque la Contea siasi talora nominata *Feudo*, e benchè la Sovrana determinazione generalmente parli de' Feudi, non per questo deve crederfi ogni genere di Feudo e tutto ciò che con tal vocabolo venne denominato in tutte le antiche nostre Memorie, dover comprendersi sotto la disposizione della medesima. Quel termine fino da antichi tempi fu portato a significare alcuni diritti che non sono feudali (1): nè qualora si trova questo nome deve giudicarsi che denoti precisamente il Feudo (2), come oltre molti notasi dal *Ch. Gabriello Wolfio*,

(1) Heumanno de prima vocis Feudi in Diplomatus mentione.

(2) Gasper. Henric. Ornio Jurisprud. Feud. Cap. 2. §. 3. „ Generali pol-
„ lent significatu, atque in rebus al-

„ lodialibus, & Ecclesiasticis usurpan-
„ tur, & preter Commendatum in ge-
„ nere denotant quamcumque conces-
„ sionem, vel collationem alicujus Ju-
„ ris quatenus concedenti aliquod jus

„ 167

fa (1), quando non vi sono altri sicuri riscontri che lo dimostrino (2): succedendo talvolta che il *Dominio diretto* sia chiamato Feudo secondo le osservazioni di *Fran. Car. Conradi* (3), mentre per la consuetudine de' luoghi spesso è accaduto che in tal maniera sian denominati varj Diritti realmente *non Feudali* (4).

III. Abbiamo molti esempi in diverse traslazioni di Dominio utile, che vennero sotto nome di Feudi. Per lungo tempo i nostri vecchi Interpreti *Imola*, *Bartolo*, *Baldo* han trattato il Diritto feudale come materia connessa ai diritti Enfiteu- tici, come nota ampiamente il *Westphalen* (5). Così molti *Censi*, *Livelli* (6) e altre consimili *Concessioni* comparvero sotto quel nome, e in essi il Concedente obbligavasi ad alcuni pesi reali, e personali; che anzi il *Commodato*, e il *Mutuo* furon talora in simil guisa chiamati (7). Di questi e somiglianti Feudi l'Ordinazione feudale del MDCGXLIX. certamente non dispone benchè comprenda nella sua generalità tutti i Feudi Toscani.

IV. Parimente avvicinandosi un'altro grado ai diritti che sono feudali, non potranno mai crederfi comprese dalla Legge Cesarea moltissime specie di *Feudi*, che per la loro natura non possono esservi soggetti. Tali sono i Feudi *Bursatici* (8),

O o 2. dell' Al-

„ reservatur.... Quæ observatio il-
 „ lud docet non statim negotium pro
 „ Feudali habendum esse, ubi illa vox
 „ adhibetur nisi alia etiam signa ad-
 „ sint qualitatis Feudalis. „ Così pu-
 „ re il Retzio in Comment. Jur. Feud.
 Lib. I. Tit. I. n. 21. Eyben. in Elect.
 Feud. Cap. 6. §. 7. Wehner. observ.
 Practic. V. Lehen.

(1) Ved. Gabriello Wolfio de Feud.
 Imp. Origine §. 8.

(2) Francesco Carlo Conradi de nomi-
 nibus Germanic. Foede, & Lehen §. 4.

(3) G. A. Stauvio Synthagm. Jur. Feud.
 Cap. 2.

(4) Polman. de Feud. Franc. §. 8.

(5) Westphalen. Meditat. Pragmatic. de
 Fat. atque usu jur. Publ. Feudal. §. 2.

(6) In questo senso fu preso il nome di
 Feudo nelle nostre Capitolazioni. Co-
 sì dicesi nell' Artic. VI. „ Item quod
 „ Census Feuda, & alia jura quæ per-
 „ tinent in dictis Castris, & locis ad
 „ pred. Comites &c.

(7) Ludewig. de jur. Client. Germ. Cap. 3.

(8) Gio. Ridolf. Engau de Feud. Bursati-
 cis Chlingenf. terg. Conf. & resp.
 Civ. Tom. 2. Conf. 16.

dell' *Altaragio* (1), dell' *Edifizio* (2), i *Monetaryj* (3), i *Manuali* (4), e gli altri consistenti nell' uso delle cose fungibili, e cose mobili. Questi a niuno caderà in mente che possano esser soggetti alla Legge Imperiale Toscana.

V. Dunque è certo non di ogni genere di Feudo ivi trattarsi, e non bastare che alcuni diritti si dicano feudali e che lo siano realmente, ma dover esser di quel genere, che la medesima contempla. Ora ammettendosi da noi per strana ipotesi, che la *Contea dei Gherardeschi deva chiamarsi Feudo*, non per questo ne risulta in conseguenza che vi sia compresa.

VI. La supposizione di simil qualità non può ripetersi, se non dai *Rapporti* che ebbe con la Repubblica Fiorentina e dall' *Istrumento del MCDV.*, sopra di cui han fondati i loro argomenti quelli che vollero concluderla. Ma se dal Contratto vorremo desumere le prove della Feudalità, onde gli altri le han tolte, non in altra maniera potrà procedersi, se non in quella che sia meno incompatibile con la vera Natura dell' *Accomandigia*, chiaramente ivi contenuta. L'improprio genere di Feudo quindi risultante, può nascere dal *vincolo che stringe il Raccomandato al suo Superiore*, e questo potrà dirsi *Feudo d'Accomandigia*, e d' *Avvocazia*.

VII. In tal modo il Padrone di un Territorio concede al più potente alcuni *Diritti*, si obbliga a certe prestazioni, conviene di riconoscerlo per Superiore (5) all' oggetto di risentirne il vantaggio della difesa, siccome oltre molti riferiti dal *Mage-ro* (6), latamente osserva *Giovanni de Mandalzheim* (7), ivi
Ne

(1) Clandenio de Feud. Altaragii.

(2) Gio. Errig. Klot. de Feudo edificii. II. Ch. Sig. Bodero Amoenit. jur. Feud. Cap. 9.

(3) Lyncker de Feudo pecuniario Dissertatio. Milius Dissertat. de Feudo in pecunia consistente. Gio. Aug. Francke-steinio Dissertatio de Feudo in pecunia constituto.

(4) Francesco Carlo Conradi Dissert. de Feud. Manuali.

(5) Ved. sopra Artic. V. e VI.

(6) De Advocatia Armat. in molti luoghi.

(7) Dissertation. Argentoratens. Anno MDCXCIX. de Feudo Advocatiz.

„ Ne cui porro curiosius scrutanti defint rationes, quæ homi-
 „ nibus persuaserint, ut se, & bona sua nec non, & Territo-
 „ ria univèrsa alienæ Gubernationi ac tuitioni subicerent, Jus
 „ suum quod habent proprium cum aliis communicarent, li-
 „ beramque in rebus disponendis facultatem ad consensum, &
 „ placitum aliorum restringerent, maxime cum Territoriorum &
 „ Jurium divisione nihil sit periculiosius. Ex multis hæc ad-
 „ duco ex necessitate summa desumptas, ne res omni labore
 „ quæsitæ, rapacibus aliorum invasionibus pateant, ne subdi-
 „ torum alienis, & peregrinis Dominis subjectio, aliorum po-
 „ tentia inde crescente, fiat, ne imminutio Potentiæ propriæ
 „ inde speretur, ne Reipublicæ salus periclitetur „.

VIII. Da ciò ne risulta un certo grado di remota e im-
 propria *Feudalità*, un forte vincolo, con cui il *Concedente de-*
ve mantenere al suo Protettore quei Patti, in veduta de' quali
gli è stata promessa la difesa, e insieme l'obbligazione nel Protec-
 tore di custodire i Patti medesimi ed eseguirli; altro in sostan-
 za non essendo il *Feudo d'Avvocazia* (1), se non che una trasla-
 zione di alcuni diritti accordati all'oggetto della propria difesa.

IX. E perciò nascendo questo Feudo dal Patto della dife-
 sa, in veduta del quale il Padrone del territorio cede una por-
 zione delle sue Prerogative, ognun vede che fra gli effetti re-
 sultanti da simile impropria Condizione Feudale, il principale
 è quello della *propria conservazione* (2) „ si vero ad materiam
 „ Feudalem finem hunc comparamus videtur esse intentum il-
 „ lud jus quod duæ personæ mediante re securitatis majoris
 „ causa quærunt, seu aliqua Societas actualis „ (3).

X. Facendosi l'applicazione di questi principj alla *Contea*
dei Gherardeschi, potrà in qualche maniera conciliarsi la Qua-
 lità *Feudale di Accomandigia* e di *Avvocazia* con quella *Lega e*
dependenza, che fu indotta dall'Istrumento (4). I *Contrac-*
ceda-

[1] Mundolzheim. l. c. cap. 2. §. 8.

[3] Cap. II. §. 1.

[2] Mundolzheim l. c. Cap. 3. de esse-

[4] Ved. sop. Artic. V. e VI.

ibus Feudi Advocatiæ.

dendo alla Repubblica Fiorentina alcuni loro Diritti all' oggetto di ritrarne il vantaggio della protezione, può in qualche modo dirsi che facessero una Convenzione feudale nella maniera che sopra abbiamo espressa. Ma il *Feudo di Avvocazia*, e di *Accomandigia* come potrebbe essere il nostro, porta appunto per *intrinseca qualità la conservazione e la difesa de' propri diritti*; onde essendo incompatibile con la natura del medesimo *qualsivoglia cambiamento, e qualunque perdita dei Diritti*, da ciò facilmente apprendesi che la Contea ancora in Linea di Feudo, non può esser soggetta all' Ordinazione feudale del MDCCXLIX.

XI. E molto più si convalida tal riflesso, se dalla specie di Feudo di Accomandigia noi risaliremo al genere de' Feudi *Franci*, la natura de' quali è spesse volte confusa con i caratteri dell' *Allodio*; onde molti Dottori non ne osservarono se non piccole differenze (1), e li chiamarono *Feuda Proprietatis*, ne quali l' *Utile* riman congiunto col *Dominio Diretto* siccome oltre molti (2) osservarono *Addisson* nel suo *Freeholder* (3), ed il *Laderwigo* nei Consigli *Hallensi* (4). E realmente in alcuni di essi la *proprietà* resta presso il *Beneficato*, non facendosi traslazione se non di certi particolari Diritti. Ma qualora, nè il *dominio Diretto*, nè l' *Utile* fa passaggio da una in altra mano, può crederli che non si tratti se non d' *impropria Infeudazione*.

Deve

(1) Il Feudo Franco denota possessioni feudali, o pure ancora *allodiali*, come dal Tolosano, e dal Limneo osserva Eyben. Op. pag. 370. ove Elect. Feudal. cap. 6. §. 7. Iter. de Feud. Imper. Cap. II. §. 10. Cño, Tommasio de Origin. Feudal. §. 1. Lit. B. Erm. Riccard. Polman. Dissert. de Feud. Franco §. 5. ivi „ Denotat vero Feudum Francum possessiones „ nobiles sive feudales, sive allodiales... neque mirum hoc est quodque enim ipsa Feuda pro bonis „ allodialibus, immobilibus tamen ac-

„ cipi ex Covellio notat ab Eyben. „ Elect. Feud. cap. II. §. 1. „ Pagenstechero de Feud. Franco.

(2) Anton. Disp. de Feud. 1. §. 17. Bocer. Tractat. de Substant. nat. ad accident. Feud. Cap. I. §. 34. Ottomanno Disputat. Feudal. Cap. 4. pag. m. 26. Molmeo ad Confectud. Gall. Tit. I n. 15. p. 21. Tom. Cragio de Feud. Anglor. Lib. II. tit. 17. le Fauvre Traité des Fiefs Liv. I. Ch. 7.

(3) Freehold. o Suddito libero, o possessore del Feudo Franco pag. 17.

(4) Tom. I. Part. II. Lib. I. Conf. 61.

Deve perciò nella supposizione in cui si parla, reputarsi la Contea una specie di *Feudo Franco* (1), giacchè la *proprietà*, e l'*utilità* non sono mai state avulse dai Conti, non avendo contratto altro vincolo se non quello che risulta dal patto (2).

XII. Così la natura di questi *Feudi franchi* può combinarsi in qualche modo con quella della Contea, consistendo la condizione di essi appunto nel prestare quei soli servizj, che particolarmente *si esprimono nel Contratto*, siccome notano tutti gli Interpreti (3). In conseguenza di ciò, la subordinazione proveniente dal Vassallaggio in tal specie di Feudo franco, non obbliga se non che all'adempimento del Patto, ed il Protettore non può nè distruggere nè innovare la sostanza dell'Atto, nè può cambiarne la primitiva natura, e ciò per la sola ragione che i Patti non debbono infrangersi, ma custodirsi e rispettarli come l'infrazione loro si oppone ad ogni principio di legge naturale.

XIII. Nega il dotto Difensore del Fisco, la Contea dei Gherardeschi esser un *Feudo Franco*, e in ciò conviene con noi che parimente lo neghiamo, e che soltanto nell'ipotesi non mai ammissibile della Feudalità, indaghiamo qualche ragione di congruenza per mostrare come essa in qualche modo possa meritare la denominazione di Feudo. Le ipotesi, le figurazioni dei casi più svantaggiosi son da noi poste per abbondare in riprove, ma certamente son diversi da' suoi i nostri argomenti (4). Impugna la qualità *Feudale franca* (5), sul riflesso

(1) Jacobin. a S. Georg. de Feud. Tit. de Homag. n. 7. Rollar. Præt. Civ. Var. Sent. Lib. IV. §. Feud. 12. litt. A. Polman., Pagenstehero, e gli altri Dottori.

(2) Ved. sopra Part. II. Artic. III. IV. e V.

(3) Clar. Tract. Var. Jur. Lib. IV. §. Feudum Qu. 12. Schrader. de Feud. P. II. Cap. 4. n. 7. Polmann. de Feud. franc. C. 1. Bocris de Origin. Jur. Feudal. Germanic. §. 13. nel Tesor.

del Ch. Sig. Jenichen. Tom. I. pag. 621. Polman. de Feud. Franc. §. I. Pagenstecher. de Feud. franc. §. 8. 12. Hubner. de Feud. franco. Crist. Leyser. Jus Georgicum Lib. I. Cap. 14. n. 35. p. m. 69.

(4) Ved. sopra Artic. VII. per tot.

(5) Scrittur. Contrar. II. cart. 6. §. non potrebbe, ivi „ Non potrebbe neppure esser Feudo franco libero, onorifico, privilegiatissimo come si denomina nella contraria Scrittura „ per

so dalla mancanza dell'Alta Giustizia riservata alla Repubb. Fiorentina (1). Ma non è da credersi che questa sia una ragione per negarlo, giacchè siccome talora Feudi *franchi*, *onorifici*, *graziosi*, *liberi*, *privilegiatissimi* vengono chiamati i *Dominj Allodiali* (2), che abbiano annesso qualche peso feudale determinato nel patto, così il Vassallo qualora eseguisce la convenzione, e non è obbligato a prestare se non i servizj convenuti e stipulati, assume la qualità del *Vassallaggio franco*. Pertanto secondo i più ricevuti principj della scienza feudale, niente rileva il conoscere qual grado di giurisdizione gli sia concessa, non consistendo l'essenza di simil genere di Feudi, se non che *nella prestazione de' soli servizj dedotti nel patto* [3]. E' da stimarsi perciò la risposta del Fisco, derivare dal supposto non vero, che il *Feudo franco* denoti nella più estesa maniera *la libertà del Vassallo*, quando è certo che tal denominazione conviene a quelle specie di Feudi per i quali l'investito non è tenuto se non ai soli servizj determinati nella concessione.

XIV. Non deve nel proposito della giurisdizione, trascurarsi l'oggetto fatto nelle Scritture contrarie (4), ove dicesti che la Potestà Legislativa non passò mai ne' Conti, *la quale anco*

„ perche oltre gli altri vincoli basta
 „ solo il vedere che nelle asserite Capitola-
 „ zioni si toglie espressamente ai
 „ Sigg. Conti l'alta giustizia.

[1] Ved. sopr. nel presente Articolo.

[2] Herm. Rich. Dissert. de Feud. franc.
 § 5. ibi Denotat vero Feudum Francum possessiones nobiles sive feudales, sive allodiales. Eyben. electorum feudali-um. §. 7. Itero de Feudis Imper.

[3] Schrader. de Feud. Part. II. cap. 4. n. 8. Hubner. de Feud. franc. §. 8. ivi „ Non obstante tamen hac remissione ad omnia ea, quæ in iuramento fidelitatis continentur Dominus non obligatur Vassallus „. Hubner.

de Feud. franc. §. 8. e 9. Pagenstecher. de Feud. franco non allodio & altri Feudisti.

[4] Scritt. Contrar. 1. cart. 7. §. Questi fatti. ivi „ Questi fatti dimostrano ad evidenza oltre l'ineffettua- zione delle Capitola- zioni la loro vera, e propria spiegazione, cioè che mai passò nei Conti la potestà legislativa, la quale anco di ragione comune non passa nel Feudatario per esser la maggiore delle Regalie maggiori, ma restò presso la Repubblica padrona di questi Castelli, che come sopra l'esercitò facendo, e rispettivamente approvando le leggi comprensive dei Feudi in questione.